



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

Composta dai Sigg. Magistrati:

1. Dott.ssa Andreina Occhipinti \_\_\_\_\_Presidente
2. Dott.ssa Gabriella Natale \_\_\_\_\_Consigliere
3. Sig.ra Patrizia Anzalone \_\_\_\_\_Giudice Popolare
4. Sig.ra Maria Pia Giammusso \_\_\_\_\_Giudice Popolare
5. Sig.ra Giuseppina Accurso \_\_\_\_\_Giudice Popolare
6. Sig. Fabrizio Maria Carà \_\_\_\_\_Giudice Popolare
7. Sig. Gaetano Amoruso \_\_\_\_\_Giudice Popolare
8. Sig. Giuseppe Cirasa \_\_\_\_\_Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Procuratore Generale Dott.ssa Lia Sava e dai Sost. Proc. Dott. Antonino Patti, Dott. Carlo Lenzi, Dott.ssa Lucia Brescia, Dott.ssa Fabiola Furnari; con l'assistenza del Cancelliere Sig.ra Maria Cristina Leto, ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

**CONTRO**

**1. MADONIA Salvatore Mario**, nato a Palermo il 16.8.1956.

Detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Sassari.

Presente in collegamento audiovisivo.

N.5/2019 Reg.  
Sent.

N. 3/2018 R.G.

N. 1595/08 R.G.  
N.R.

**SENTENZA**

**In data 15.11.2019**

Depositata in  
Cancelleria il

**30 DIC 2020**

**Il Cancelliere**  
Il Direttore Amministrativo

*Dott. Aldo Faizone*

Addi \_\_\_\_\_

Redatt \_\_\_\_\_ sched \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

Art. Camp. Pen.

*Difeso di fiducia dall'avv. Flavio Sinatra del Foro di Gela e dall'avv. Piera Farina del Foro de L'Aquila.*

**2. TUTINO Vittorio**, nato a Palermo il 13.4.1966.

Detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale de L'Aquila.

Presente in collegamento audiovisivo.

*Difeso di fiducia dall' avv. Flavio Sinatra, del Foro di Gela.*

**3. PULCI Calogero**, nato a Sommatino il 19.8.1960.

Libero, assente per rinuncia.

*Difeso di fiducia dall'avv. Francesca Denaro, del Foro di Enna.*

**4. SCARANTINO Vincenzo**, nato a Palermo il 21.10.1965.

Libero, assente.

*Difeso di fiducia dall'avv. Calogero Montante, del Foro di Caltanissetta.*

**5. ANDRIOTTA Francesco**, nato a Cerignola il 16.6.1964.

Detenuto per altra causa, assente per rinuncia.

*Difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Orlando, del Foro di Torino.*

**APPELLANTI:**



**avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa in**

**data 20.4.2017**, con la quale, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARAVA

Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Andriotta Francesco, Pulci Calogero, colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, e, unificati sotto il vincolo della continuazione i delitti commessi dai primi tre imputati,

CONDANNAVA

- Madonia Salvatore Mario alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
- Tutino Vittorio alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno;
- Andriotta Francesco alla pena di anni dieci di reclusione;
- Pulci Calogero alla pena di anni dieci di reclusione;

nonché tutti gli imputati al pagamento delle rispettive spese processuali e Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio, Pulci Calogero al pagamento delle rispettive spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli art. 28,29,32, 36 c.p.

DICHIARAVA

- Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e decaduti dalla potestà dei genitori;
- Andriotta Francesco e Pulci Calogero interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e sospesi dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena.

Disponeva che la sentenza di condanna di Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio venisse pubblicata mediante affissione nei Comuni di



Caltanissetta e Palermo, nonché pubblicata, per intero e per trenta giorni, a spese dei condannati, nel sito internet del Ministero della giustizia.

Visto l'art. 230 c.p.

#### APPLICAVA

ad Andriotta Francesco e Pulci Calogero, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p.,

#### CONDANNAVA


a) tutti i predetti imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore di tutte le parti civili costituite nei loro rispettivi confronti e che avessero presentato le proprie conclusioni scritte a norma dell'art. 523 c.p.p.;

b) Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio al pagamento di una provvisoria:

- dell'importo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Piraino Agnese, Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta, Borsellino Lucia, Borsellino Rita, Loi Maria Claudia, Loi Marcello, Cosliani Nella, Cosina Edna Pasqua Loraine, Cosina Oriana Susanne, Asta Grazia, Traina Giuseppe, Traina Giuseppa Filomena, Traina Antonina, Traina Luciano, Melia Provvidenza, Li Muli Alessandro, Li Muli Tiziana, Li Muli Angela, Li Muli Mariano, Traina Dario, Traina Bartolomeo, Dos Santos Maria Petrucia, Catalano Emanuele, Catalano Emilia, Catalano Rosalinda;

- dell'importo di euro 300.000,00 (trecentomila) in favore di ciascuna delle parti civili Borsellino Salvatore, Vullo Antonio, Gatani Carmelo, Gatani Diego, Gatani Maurizio, Gatani Fabio, Gatani Febronia, Gatani Roberta, Gatani Luca, Fiore Claudio, Fiore Cecilia, Fiore Marta;

- dell'importo di euro 100.000,00 (centomila) in favore di ciascuna

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To its left is a circular stamp, partially visible, which appears to be a professional or official seal.

delle parti civili Catalano Salvatore, Catalano Tommaso, Catalano Rosa,  
Catalano Giulia;

- dell'importo di euro 90.000,00 (novantamila) in favore della parte  
civile Gioè Giuseppe;

- dell'importo di euro 80.000,00 (ottantamila) in favore della parte  
civile Catalano Giuseppa;

c) Pulci Calogero al pagamento di una provvisionale dell'importo di  
euro 300.000,00 (trecentomila) in favore della parte civile Murana  
Gaetano;

d) tutti i predetti imputati alla rifusione delle spese processuali, che si  
liquidano in euro 17.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,  
per ciascun difensore delle parti civili, disponendo la distrazione in favore  
dei difensori antistatari.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiarava non doversi procedere nei confronti di Scarantino Vincenzo in  
ordine al reato continuato ascrittogli, concessa la circostanza attenuante di  
cui all'art. 114 comma terzo c.p., ritenuta equivalente alle contestate  
aggravanti, perché estinto per prescrizione.

Disponeva la trasmissione al Pubblico ministero dei verbali delle udienze  
dibattimentali per le eventuali determinazioni di sua competenza.


Visto l'art. 544 c.p.p.

Fissava il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.

### IMPUTATI

**MADONIA Salvatore Mario:**

a) per il delitto di **strage aggravata e continuata in concorso** (*previsto  
e punito dagli artt. 61 nn. 6 e 10 c.p., 81 c.p., 110 c.p., 112 n.1 c.p., 422  
c.p.; art. 7 Legge 203/91; art. 1 legge 15/80*), perché, quale **mandante**, in



V

ragione del suo ruolo di *reggente del mandamento di Resuttana* e della sua consequenziale appartenenza alla *commissione provinciale di Palermo di cosa nostra*, organo di governo del predetto sodalizio criminale, in concorso con:

RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Corleone);

AGLIERI Pietro e GRECO Carlo (rispettivamente capo e sostituto capo del mandamento di Santa Maria di Gesu');

BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo (capi del mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco);

MADONIA Francesco (capo del mandamento di Resuttana);

CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di Porta Nuova);

GANCI Raffaele (capo del mandamento della Noce);

BRUSCA Bernardo (deceduto) e BRUSCA Giovanni (rispettivamente capo mandamento e reggente del mandamento di San Giuseppe Jato);

GERACI Antonino (capo del mandamento di Partinico);

SPERA Benedetto (capo del mandamento di Belmonte Mezzagno);

FARINELLA Giuseppe (capo del mandamento di San Mauro Castelverde);

GIUFFRE' Antonino (capo del mandamento di Caccamo);

GRAVIANO Giuseppe (capo del mandamento di Brancaccio);

tutti, pure appartenenti alla predetta *commissione provinciale*, presieduta da RIINA Salvatore, nonché in concorso con i componenti della *commissione regionale* di cosa nostra di cui lo stesso RIINA era il capo ed altresì con altri soggetti che curarono l'attività preparatoria ed esecutiva della strage di via D'Amelio:

- partecipava a varie riunioni della *commissione provinciale di Palermo* di cosa nostra dal 1989 sino al 1991, ed in specie a quella tenutasi in Palermo fra la fine di novembre e il 13 dicembre dell'anno 1991, in cui veniva deliberata l'esecuzione di un programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dott. Paolo Borsellino;

- con ciò consentendo l'esecuzione del delitto anche nel territorio del mandamento di Resuttana, di cui faceva parte la via d'Amelio, luogo in

cui poi l'attentato fu in effetti eseguito.

Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del **dott. Paolo BORSELLINO** e degli agenti di scorta appartenenti alla Polizia di Stato **Emanuela LOI, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Eddie Walter CUSINA**, nonché lesioni a diverse persone e la devastazione di beni immobili e mobili.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

*In Palermo, fra la fine di novembre e il 13 dicembre 1991 e sino al 19 luglio 1992.*

Con la recidiva reiterata e specifica.

**b) per il delitto di devastazione in concorso: previsto e punito dagli artt. 61 nn.2 e 6, 110, 112 n.1, 419 c.p., art. 7 legge n. 203/91, 1 legge n. 15/80**, per avere, nella qualità indicata nel capo che precede, agendo in concorso con le persone indicate nel medesimo capo di contestazione e con le condotte descritte nello stesso capo, facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere:

■ distrutto e rese inservibili le autovetture:

Fiat Croma tg. RM7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula nr. 71, Roma;

Fiat Croma tg. PA889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, Via Francesco Baiardi nr. 11, Palermo;

Fiat Croma tg. PAA83718 di proprietà di Enti riconosciuti di Palermo;

Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.41, residente Palermo in Via Ferdinando Ferri nr. 44;

Fiat Uno tg. PA793188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Mitsubishi Pajero tg. PAA06930 di proprietà di CALDERONE

Margherita, nata a Palermo il 04.07.50, residente a Palermo in Via del Granatiere nr. 33;

Fiat Uno tg. PA824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 04.05.54, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr. 235;

Seat Ibiza tg. PAA77A47 di proprietà di MERCANTI Antonia Giuseppa, nata a Palermo il 01.09.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Panda tg. PAA37333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 06.08.25 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;

Alfa Romeo Giulietta tg. PA599017 di proprietà di INGRAFFIA Claudio, nato a Palermo il 17.01.60 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Croma tg. PA909151 di proprietà di AMATO Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23.01.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Triumph Acclaim tg. PA775804 di proprietà di PELLITTERI Benedetta, nata a Castelbuono il 10.09.52, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68; Fiat 126 tg. PAA55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17.03.64, residente a Palermo in Via Salvatore Cusa nr. 1;

Fiat 126 tg. PA476689 di proprietà di TIPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20.04.51, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 19;

Austin Rover tg. PA824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29.01.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 66;

Ford Fiesta tg. PA492727 di proprietà di DI FAZIO Dorotea nata e residente a Palermo il 31.10.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Citroen AX tg. PA913256 di proprietà di BALISTRERI Maria Lucia, residente in Palermo, Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Fiat 126 tg. PA520384 di proprietà di ALONGI Maria nata a Palermo il 17.10.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 127 tg. PA668614 di proprietà di PISCIOTTA Maria, nata a Palermo il 16.04.50, residente a Palermo in Via mariano D'Amelio nr. 21;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Fiat Uno tg. PA687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 04.09.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 500 tg. PA322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo il 11.08.60, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Nissan Patrol tg. PA875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS Fabrizio, nato a Palermo il 25.08.65, residente a Palermo in Via Mariano D'Aurelio nr. 60;

Citroen Ibiza tg. PA765108 di proprietà di CASARUBEA Rosaria nata a Palermo il 31.07.62, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat Panda tg. PA641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mauro nato a Palermo il 24.08.62, residente a Palermo in Via Marano D'Amelio nr 21;

Fiat Uno tg. MI141397 di proprietà, di CANNATI Manuale Nicola, nato a Milano il 28.10.59, residente a Palermo in Via Vanvitelli nr. 10;

Fiat Panda tg. PA936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco nato a Palermo il 16.03.45, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Fiat Uno tg. PA992633 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Autobianchi Y10 tg. PAA85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 02.08.66, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 500 tg. PA516182 di proprietà di LICATA Francesca Maria nata a Palermo il 12.06.46, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Citroen BX tg. PA743987 di proprietà di LO BALBO Maria Teresa nata a Palermo il 02.02.49, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Audi tg. PA835426 di proprietà di LUPO Raffaele, nato a Palermo il 26.04.55, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;

Opel tg. PA889773 di proprietà di AIELLO Nicola s.n.c., con sede in Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 42/21;

Innocenti tg. PA776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a Palermo il 22.04.37, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat 126 tg. PAA87824 di proprietà' di GAMBINO Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Autobianchi Y10 tg. PA917371 di proprietà di MANCUSO Francesca nata



a Palermo il 23.11.58, residente a Palermo in Via Tasso nr. 40;  
Fiat Uno tg: PA982967 di proprietà della Research Data System Rds, di  
PINTUS Carlo & C. con sede a Palermo in Via Baldissera nr. 23;  
Volkswagen Polo tg. PA665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a  
Bologna il 16.10.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;  
Volkswagen Polo tg. PAA29339 di proprietà di BELLANCA Claudio nato  
a Palermo il 07.09.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr.  
21;  
Seat Martella tg. AL567401 di proprietà di FENECH Marcello, residente a  
Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;  
Opel Corsa tg. PA756402 di proprietà di GRECO Antonia, nate a Lascari  
il 13.02.13, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19 -  
deceduta;  
■ distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le  
strutture murarie, gli infissi e le altre parti degli immobili prospicienti la  
Via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:  
GRASSO Vittorio, nate a Modica il 02.01.10, residente a Palermo, Via  
Ferri nr. 18;  
TOOLSERVICE S.a.s. di VALENZA P. & C. con sede in Via Marlene  
D'Amelio nr. 70-72 Palermo, nella persona di VALENZA Pietro Giuseppe,  
nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato  
locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo in Via  
delle Alpi;  
OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27.01.12 affittuario dell'abitazione di  
proprietà di MARASA' Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino nr.  
118/1°;  
LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento il 01.10.38, residente Palermo, Via  
Enrico Fazio nr. 6/2° 17;  
SO.GE.SI. S.p.A. per l'immobile sito in Via E. Morselli nr. 8/10 e Via  
Mariano D'Amelio nr. 58/60 di Palermo utilizzato come sede della  
Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. nella persona di TERRACCHIO Stefano,  
nato a Palermo il 07.03.46 nella qualità di responsabile dell'Ufficio  
Provveditorato e Immobili della Montepaschi.



Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, nel tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata *cosa nostra*, nonché per fini terroristici.

*In Palermo, il 19 luglio 1992*

Con la recidiva reiterata e specifica.

**c) per il delitto di fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo continuato ed in concorso** (*previsto e punito dagli art. 61 nn. 2 e 6, 81 cpv., 110, 112 n. 1 C.P., 1, 2 e 4, primo e secondo comma, della L. 2.10.67 nr. 895 e successive modifiche e art. 7 D.L. 13.5.1991 nr. 152 convertito in L. 12.07.1991, nr. 203, art. 1 legge 15/80*)

perché, quale reggente del *mandamento* di *Resuttana* e componente della *commissione provinciale di Palermo*, organo di governo del sodalizio criminale denominato "cosa nostra", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo a) e con le condotte ed i correi ivi indicati, concorreva all'illegale fabbricazione del materiale esplosivo e del congegno micidiale utilizzato per la consumazione della strage di via D'Amelio, nonché all'utilizzo e quindi alla detenzione ed al porto in luogo pubblico da parte di coloro che dovevano curare le fasi esecutive della strage.

Committendo il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo a) di contestazione, durante il tempo in cui si sottraeva all'esecuzione di un provvedimento restrittivo, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

*In Palermo dal novembre 1991 e sino al 19 luglio 1992*

Con la recidiva reiterata e specifica

**TUTINO Vittorio**, in concorso con SPATUZZA Gaspare, nei cui confronti si procede separatamente

**d) per il delitto di strage aggravata in concorso** (*previsto e punito dagli artt. 61 nr. 10, 81, 110, 112 n.1, 422 c.p.; art. 7 Legge 203/91, art. 1 legge 15/80*) perché, quali **esecutori materiali** della medesima strage,



dopo che le *commissioni regionale e provinciale di Palermo*, organi di governo del sodalizio criminale denominato "cosa nostra", fra la fine di novembre e il 13 dicembre dell'anno 1991 avevano deliberato il programma stragista che prevedeva, fra l'altro, l'uccisione del dott. Paolo Borsellino, in concorso con i componenti di detta commissione e con altri soggetti che curavano l'attività preparatoria ed esecutiva, tra i quali CANNELLA Cristoforo, TINNIRELLO Lorenzo, TAGLIAVIA Francesco (già giudicati), Fabio TRANCHINA (nei confronti del quale si procede separatamente) ed altri appartenenti al mandamento di Brancaccio (tra cui VITALE Salvatore, nel frattempo deceduto), ponevano in essere le seguenti condotte:

**SPATUZZA Gaspare (separatamente giudicato)**

- perché eseguiva, unitamente a TUTINO Vittorio, il furto della Fiat 126 avente il numero di telaio ZFA126A008781619, di colore rosso immatricolata il 25.10.1985 con targa PA 790936, di proprietà di DAGUANNO Maria ed in uso a VALENTI Pietrina, da utilizzare quale autobomba, nonché delle targhe della Fiat 126 targata PA 878659, intestata a Sferrazza Anna Maria e custodita all'interno dell'officina gestita da OROFINO Giuseppe, sita nella via Messina Marine n. 94 di Palermo, che dovevano essere apposte sulla prima autovettura per dissimularne la presenza sui luoghi della strage;
- perché metteva a disposizione un garage ubicato in via Cipri n. 19 di Palermo per ricoverare la Fiat 126 dopo l'esecuzione del furto;
- perché si attivava per effettuare la riparazione del sistema frenante della Fiat 126, avvalendosi di COSTA Maurizio, dopo avere condotto l'autovettura in altro garage nella sua disponibilità sito nella via S 81 di Palermo;
- perché procurava, unitamente a TUTINO Vittorio, due batterie e un'antenna necessarie per alimentare e collegare i micidiali dispositivi destinati a far brillare il materiale esplosivo collocato nella Fiat 126 di proprietà della D'AGUANNO Maria;
- perché operava, unitamente a CANNELLA Cristoforo e MANGANO Antonino, lo spostamento della Fiat 126, il sabato 18 luglio 1992, in un

garage sito in via Pietro Villasevaglios di Palermo, ove l'autovettura venne consegnata a TINNIRELLO Lorenzo, TAGLIAVIA Francesco, nonché ad un uomo allo stato non identificato, per collocarvi all'interno l'ordigno esplosivo,

**TUTINO Vittorio**

■ perché eseguiva, unitamente a Gaspare SPATUZZA, il furto della Fiat 126 telaio ZFA126A008781619, di colore rosso immatricolata il 25.10.1985 con targa PA 790936, di proprietà di DAGUANNO Maria ed in uso a VALENTI Pietrina, da utilizzare quale autobomba, nonché delle targhe della Fiat 126 targata 878659, intestata a Sferrazza Anna Maria e custodita all'interno dell'officina gestita da OROFINO Giuseppe, sita nella via Messina Marine n. 94 di Palermo, che dovevano essere apposte sulla prima autovettura per dissimularne la presenza sui luoghi della strage;

■ perché procurava due batterie e un'antenna necessarie per alimentare e collegare i micidiali dispositivi destinati a far brillare il materiale esplosivo collocato nella Fiat 126 di proprietà della D'AGUANNO Maria;

Così compiendo atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché concorrendo a determinare la morte del **dott. Paolo BORSELLINO** e degli agenti di scorta appartenenti alla Polizia di Stato **Emanuela LOI, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Eddie Walter CUSINA**, nonché lesioni a diverse persone e la devastazione di beni immobili e mobili.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, in danno di Pubblici Ufficiali, al fine di agevolare l'attività del predetto sodalizio criminale, nonché per fini terroristici.

*In Palermo, fra il giugno e il 19 luglio 1992.*

e) per il delitto di devastazione in concorso: previsto e punito dagli artt. 61 n.2, 110, 112 n.l, 419 c.p., 7 legge n. 203/91, 1 legge n. 15/80, per avere, nelle qualità indicate nel capo d), agendo in concorso con le persone indicate nel capo a) e con le condotte loro proprie descritte nel

capo a) e quelle di cui al capo d), facendo uso di sostanze esplosive, compiuto fatti di devastazione, consistenti nell'avere:

■ **distrutto e rese inservibili le autovetture:**

Fiat Croma tg. RM7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula nr. 71, Roma;

Fiat Croma tg. PA889985 di proprietà del Ministero dell'interno, Questura, Via Francesco Baiardi nr. 11, Palermo;

Fiat Croma tg. PAA83718 di proprietà di Enti riconosciuti di Palermo;

Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di BERLIOZ Giuseppe, nato a Palermo il 18.08.41, residente Palermo in Via Ferdinando Ferri nr. 44;

Fiat Uno tg. PA793188 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Mitsubishi Pajero tg. PAA06930 di proprietà di CALDERONE Margherita, nata a Palermo il 04.07.50, residente a Palermo in Via del Granatiere nr. 33;

Fiat Uno tg. PA824406 di proprietà di MARRETTA Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 04.05.54, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile nr. 235;

Seat Ibiza tg. PAA77A47 di proprietà di MERCANTI Antonia Giuseppa, nata a Palermo il 01.09.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Panda tg. PAA37333 di proprietà di GUGLIELMO Grazia, nata a Palermo il 06.08.25 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;

Alfa Romeo Giulietta tg. PA599017 di proprietà di INGRAFFIA Claudio, nato a Palermo il 17.01.60 e residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat Croma tg. PA909151 di proprietà di AMATO Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23.01.41, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19; Triumph Acclaim tg. PA775804 di proprietà di PELLITTERI Benedetta, nata a Castelbuono il 10.09.52, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68; Fiat 126 tg. PAA55734 di proprietà di CIPRIANO Concetta, nata a Palermo il 17.03.64, residente a Palermo in Via Salvatore Cusa nr. 1;



Fiat 126 tg. PA476689 di proprietà di TIPA Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20.04.51, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 19;

Austin Rover tg. PA824790 di proprietà di BARONE Eduardo, nato a Palermo il 29.01.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 66;

Ford Fiesta tg. PA492727 di proprietà di DI FAZIO Dorotea nata e Palermo il 31.10.59, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Citroen AX tg. PA913256 di proprietà di BALISTRERI Maria Lucia, residente in Palermo, Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Fiat 126 tg. PA520384 di proprietà di ALONGI Maria nata a Palermo il 17.10.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 127 tg. PA668614 di proprietà di PISCIOTTA Maria, nata a Palermo il 16.04.50, residente a Palermo in Via mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat Uno tg. PA687949 di proprietà di TANI Imerio, nato a Genova il 04.09.63, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 500 tg. PA322595 di proprietà di LANZA Roberto, nato a Palermo il 11.08.60, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 68;

Nissan Patrol tg. PA875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS Fabrizio, nato a Palermo il 25.08.65, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 60;

Citroen Ibiza tg. PA765108 di proprietà di CASARUBEA Rosaria nata a Palermo il 31.07.62, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat Panda tg. PA641731 di proprietà di BARTOLOTTA Mauro nato a Palermo il 24.08.62, residente a Palermo in Via Marano D'Amelio nr 21;

Fiat Uno tg. MI141397 di proprietà, di CANNATI Manuale Nicola, nato a Milano il 28.10.59, residente a Palermo in Via Vanvitelli nr. 10;

Fiat Panda tg. PA936405 di proprietà di SANTANGELO Gaetano Francesco nato a Palermo il 16.03.45, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Fiat Uno tg. PA992633 di proprietà di GENOVESE Antonino, nato a Palermo il 01.01.35, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Autobianchi Y10 tg. PAA85836 di proprietà di LEONE Salvatore, nato a Palermo il 02.08.66, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Fiat 500 tg. PA516182 di proprietà di LICA T A Francesca Maria nata a



Palermo il 12.06.46, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;  
Citroen BX tg. PA743987 di proprietà di LO BALBO Maria Teresa nata a  
Palermo: il 02.02.49, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;  
Audi tg. PA835426 di proprietà di LUPO Raffaele, nato a Palermo il  
26.04.55, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio;

Opel tg. PA889773 di proprietà di AIELLO Nicola s.n.c., con sede in  
Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 42/21;

Innocenti tg. PA776773 di proprietà di BONTADE Concetta, nata a  
Palermo il 22.04.37, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Fiat 126 tg. PAA87824 di proprietà di GAMBINO Crocifissa, nata a  
Ravanusa, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 21;

Autobianchi Y10 tg. PA917371 di proprietà di MANCUSO Francesca nata  
a Palermo il 23.11.58, residente a Palermo in Via Tasso nr. 40;

Fiat Uno tg: PA982967 di proprietà della Research Data System Rds, di  
PINTUS Carlo & C. con sede a Palermo in Via Baldissera nr. 23;

Volkswagen Polo tg. PA665215 di proprietà di CALIRI Carla, nata a  
Bologna il 16.10.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 58;

Volkswagen Polo tg. PAA29339 di proprietà di BELLANCA Claudio nato  
a Palermo il 07.09.48, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr.  
21;

Seat Martella tg. AL567401 di proprietà di FENECH Marcello, residente a  
Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19;

Opel Corsa tg. PA756402 di proprietà di GRECO Antonia, nate a Lascari  
il 13.02.13, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio nr. 19 -  
deceduta;

- distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte  
inservibili, le strutture murarie, gli infissi e le altre parti degli  
immobili prospicienti la Via D'Amelio e le vie circostanti  
appartenenti a:

GRASSO Vittorio, nate a Modica il 02.01.10, residente a Palermo, Via  
Ferri nr. 18;

TOOLSERVICE S.a.s. di VALENZA P. & C. con sede in Via Marlene  
D'Amelio nr. 70-72 Palermo nella persona di VALENZA Pietro Giuseppe,



nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di RANDAZZO Giuseppe, domiciliato a Palermo in Via delle Alpi;

OLIVA Emanuele, nato a Palermo il 27.01.12 affittuario dell'abitazione di proprietà di MARASA' Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino nr. 118/1°;

LENTINI Leonardo, nato ad Agrigento il 01.10.38, residente Palermo, Via Enrico Fazio nr. 6/2° 17;

SO.GE.SI. S.p.A. per l'immobile sito in Via E. Morselli nr. 8/10 e Via Mariano D'Amelio nr. 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. nella persona di TERRACCHIO Stefano, nato a Palermo il 07.03.46 nella qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi.

Con le aggravanti: di aver commesso il reato in concorso con più di cinque persone, al fine di eseguire il delitto di strage di cui al capo d) di contestazione, al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata *cosa nostra*, nonché per fini terroristici.

*In Palermo, il 19 luglio 1992*

**f) per il delitto di fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo continuato ed in concorso** (*previsto e punito dagli art. 61 nr. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 1, 2 e 4, primo e secondo comma, della L. 2.10.67 nr. 895 e successive modifiche e art. 7 D.L. 13.5.1991 nr. 152 convertito in L. 12.07.1991, nr. 203, art. 1 legge 15/80*), perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per commettere il delitto di cui al capo d), in concorso con i soggetti indicati nel medesimo capo e con altri, alcuni non ancora identificati, detenevano e portavano in luogo pubblico un'ingente quantità di materiale esplosivo e i congegni micidiali necessari a farlo brillare, per alimentare i quali aveva anche procurato due batterie ed un'antenna.

Commettendo il reato in concorso con più di cinque persone, nonché al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso ed altresì per fini terroristici.

*In Palermo in data anteriore e prossima al 19 luglio 1992*

**PULCI Calogero**

per il delitto di calunnia aggravata (previsto e punito dall'art. 368, commi 1 e 3 cod. pen.), perché nel corso dell'esame dibattimentale reso, in grado d'appello, nell'ambito del processo c.d. "Borsellino bis" (procedimento n. 09/96 Reg. Gen.) per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente MURANA Gaetano, pur sapendolo innocente, di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992, in particolare dichiarando che il MURANA, in occasione di un colloquio avuto al carcere di Caltanissetta, gli aveva detto, in relazione all'esecuzione dell'attentato, "il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna" e, quindi, accusandolo della commissione del delitto di strage, per il quale il predetto MURANA veniva condannato alla pena dell'ergastolo.

*Commesso in Caltanissetta, il 7 marzo 2001.*

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale

**SCARANTINO Vincenzo**

h) per il delitto di calunnia aggravata (previsto e punito dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 cod. pen.), perché, con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, PROFETA Salvatore, SCOTTO Gaetano, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano ed URSO Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i predetti Profeta, Scotto, Vemengo, Gambino, La Mattina, Murana ed Urso venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

In particolare accusava: PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo,


GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe e MURANA Gaetano di essere stati presenti alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti VERNENGO, GAMBINO, LA MATTINA e MURANA erano rimasti fuori dal salone in sua compagnia;

PROFETA Salvatore, di averlo incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

GAMBINO Natale, di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino Giuseppe;

VERNENGO Cosimo e MURANA Gaetano, di aver trasportato, unitamente a lui, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage; SCOTTO Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo SCOTTO era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla sua presenza, con GAMBINO, Natale e VERNENGO Cosimo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio; nonché di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;

GAMBINO Natale di averlo avvisato il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Orofino Giuseppe e lo stesso GAMBINO, nonché MURANA Gaetano di essere stati impegnati, unitamente a lui, nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba;



PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, URSO Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e LA MATTINA Giuseppe di essere stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe, dove il VERNENGO, unico tra i presenti, aveva fatto ingresso a bordo di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;

LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano e GAMBINO Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.

*In Pianosa (provincia di Livorno), Caltanissetta, in luogo imprecisato, Torino e Roma,*

*il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di MURANA Gaetano;*

*il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di averlo avvisato il sabato di portarsi presso l'officina di Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di GAMBINO Natale;*

*il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di URSO Giuseppe;*

*il 24.6.1994 e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di LA MATTINA Giuseppe;*

*il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di VERNENGO Cosimo;*

*il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto col VERNENGO e GAMBINO Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di SCOTTO Gaetano;*

*il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di PROFETA Salvatore.*

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale

**ANDRIOTTA Francesco**

**i) per il delitto di calunnia aggravata** (previsto e punito dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv. e 368, commi 1 e 3 cod. pen.), perché, con una pluralità di azioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio incolpava falsamente, pur sapendoli innocenti, SCARANTINO Vincenzo, PROFETA Salvatore, SCOTTO Gaetano e VERNENGO Cosimo di aver partecipato all'organizzazione ed esecuzione dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio e, quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale il predetto Scarantino veniva condannato alla pena di anni 18 di reclusione e Profeta, Scotto e Vernengo alla pena dell'ergastolo.

In particolare, tra le altre cose, dichiarava di aver saputo da SCARANTINO Vincenzo, in occasione di un periodo di comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che:

lo stesso SCARANTINO Vincenzo aveva svolto funzione di vigilanza all'esterno della carrozzeria di OROFINO Giuseppe allorché la Fiat 126 era stata imbottita con l'esplosivo;

PROFETA Salvatore era stato presente nella carrozzeria di OROFINO Giuseppe al momento in cui lo stesso SCARANTINO aveva ivi condotto la Fiat 126 sottratta a VALENTI Pietrina affinché fosse imbottita di esplosivo, circostanza dapprima riferita, nel corso degli interrogatori cui era stato sottoposto in fase d'indagine, solo in forma dubitativa e che inoltre lo stesso PROFETA aveva riferito pur sempre allo SCARANTINO, due giorni prima della realizzazione dell'attentato, che "era tutto a posto" e cioè che il "telefonista" era riuscito a mettere sotto controllo il telefono della casa della madre del dott. Borsellino;

SCOTTO Gaetano aveva avuto un ruolo nella strage, avendo quanto meno fornito il consenso dei MADONIA di Resuttana alla sua esecuzione; VERNENGO Cosimo aveva partecipato all'esecuzione della strage.

*In Paliano (provincia di Frosinone), Roma e Torino,*

*il 26.1.1995 (con particolare riguardo alla riferita condotta di avere il PROFETA avvisato lo SCARANTINO della positiva esecuzione dell'attività d'intercettazione sull'utenza attestata presso l'abitazione della madre del dott. Borsellino) ed il 31.1.1995 (in relazione alla riferita condotta dell'essere stato presente nella carrozzeria di Orofino Giuseppe nel momento in cui Scarantino Vincenzo ivi condusse la Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto di PROFETA Salvatore*

*il 26.1.1995 per le dichiarazioni rese sul conto di SCOTTO Gaetano;*

*il 16.10.1997 per le dichiarazioni rese sul conto di SCARANTINO Vincenzo e VERNENGO Cosimo.*

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

## PARTI CIVILI

1. **ASTA Grazia**, nata a Trapani il 22.12.1927;
2. **TRAINA Luciano**, nato Palermo il 30.3.1954;
3. **TRAINA Giuseppe**, nato Palermo il 18.3.1945;
4. **TRAINA Giuseppa Filomena**, nata Palermo il 21.03.1959;
5. **TRAINA Antonina**, nata Palermo il 15.4.47;
6. **LOI Marcello**, nato Cagliari il 20.7.1965;
7. **LOI Maria Claudia**, nata Cagliari il 25.7.1966;
8. **COSLIANI Nella**, nata Muggia il 26.3.1935;
9. **COSINA Oriana Susanne**, nata a Norwood il 16.8.1957;
10. **COSINA Edna Pasqua Loraine**, nata a Norwood il 17.4.1960;
11. **LI MULI Mariano**, nato a Palermo il 16.12.1939;
12. **MELIA Provvidenza**, nata a Palermo il 29.12.1943;



13. **LI MULI Angela**, nata a Palermo il 06.07.1965;
14. **LI MULI Tiziana**, nata Palermo il 02.10.1972;
15. **LI MULI Alessandro**, nato a Palermo il 26.09.1979;
16. **VULLO ANTONIO**, nato a Palermo il 20.11.1960.

**Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ROBERTO AVELLONE del Foro di Palermo.**

17. **BORSELLINO Manfredi**, nato Palermo il 10.12.1971, in proprio e nella qualità di erede della nonna paterna Maria Pia LEPANTO e di PIRAINO Agnese, nata a Misilmeri il 07.02.1942 e deceduta il 05.05.2013;
18. **BORSELLINO Fiammetta**, nata Palermo il 18.02.1973, in proprio e nella qualità di erede della nonna paterna Maria Pia LEPANTO e di PIRAINO Agnese, nata a Misilmeri il 07.02.1942 e deceduta il 05.05.2013;
19. **BORSELLINO Lucia**, nata Palermo il 26.09.1969, in proprio e nella qualità di erede della nonna paterna Maria Pia LEPANTO e di PIRAINO Agnese, nata a Misilmeri il 07.02.1942 e deceduta il 05.05.2013;

**Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. VINCENZO GRECO del Foro di Palermo.**

20. **GATANI Carmelo**, nato Palermo il 02.03.1961, in proprio e nella qualità di erede della madre Adele BORSELLINO - quest'ultima, a sua volta, in proprio e nella qualità di erede della madre Maria Pia LEPANTO;
21. **GATANI Diego**, nato Palermo il 02.12.1962, in proprio e nella qualità di erede della madre Adele BORSELLINO - quest'ultima, a sua volta, in proprio e nella qualità di erede della madre Maria Pia LEPANTO;
22. **GATANI Maurizio**, nato Palermo il 15.01.1964, in proprio e nella qualità di erede della madre Adele BORSELLINO - quest'ultima, a sua volta, in proprio e nella qualità di erede della

madre Maria Pia LEPANTO;

23. **GATANI Fabio**, nato Palermo il 28.08.1965, in proprio e nella qualità di erede della madre Adele BORSELLINO-quest'ultima, a sua volta, in proprio e nella qualità di erede della madre Maria Pia LEPANTO;
24. **GATANI Febronia**, nata Palermo il 10.10.1968, in proprio e nella qualità di erede della madre Adele BORSELLINO - quest'ultima, a sua volta, in proprio e nella qualità di erede della madre Maria Pia LEPANTO;
25. **GATANI Roberta**, nata Palermo il 31.10.1973, in proprio e nella qualità di erede della madre Adele BORSELLINO - quest'ultima, a sua volta, in proprio e nella qualità di erede della madre Maria Pia LEPANTO;
26. **GATANI Luca**, nato Palermo il 15.11.1974, in proprio e nella qualità di erede della madre Adele BORSELLINO - quest'ultima, a sua volta, in proprio e nella qualità di erede della madre Maria Pia LEPANTO;
27. **FIORE Cecilia**, nata Palermo il 08.02.1971, in proprio e nella qualità di figlia ed erede della Dott.ssa Rita BORSELLINO, nata a Palermo il 2.6.1945 e deceduta il 15.8.2018;
28. **FIORE Marta**, nata a Palermo il 27.04.1972, in proprio e nella qualità di figlia ed erede della Dott.ssa Rita BORSELLINO, nata a Palermo il 2.6.1945 e deceduta il 15.8.2018;
29. **FIORE CLAUDIO**, nato a Palermo il 30.08.1969, in proprio e nella qualità di figlia ed erede della Dott.ssa Rita BORSELLINO, nata a Palermo il 2.6.1945 e deceduta il 15.8.2018;

**Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCO CRESCIMANNO del Foro di Palermo.**

**30. BORSELLINO SALVATORE**, nato Palermo l'11.04.1942.

**Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO REPICI del Foro di Messina.**



**31. CATALANO Tommaso**, nato Palermo il 30.07.1951, in proprio e nella qualità di erede di INCANDELA IPPOLITO Emilia, nata a Palermo il 20.09.1924 e deceduta;

**32. CATALANO Rosa**, nata Palermo il 24.04.1957, in proprio e nella qualità di erede di INCANDELA IPPOLITO Emilia, nata a Palermo il 20.09.1924 e deceduta;

**33. CATALANO Giulia**, nata Palermo il 20.05.1948, in proprio e nella qualità di erede di INCANDELA IPPOLITO Emilia, nata a Palermo il 20.09.1924 e deceduta.

**Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FABRIZIO GENCO del Foro di Marsala.**

**34. CATALANO Giuseppa**, nata Palermo l'8.02.1941, in proprio e nella qualità erede di INCANDELA IPPOLITO Emilia, nata a Palermo il 20.09.1924 e deceduta;

**35. GIOE' Giuseppe**, nato Palermo 04.08.1944, in proprio e nella qualità erede di INCANDELA IPPOLITO Emilia, nata a Palermo il 20.09.1924 e deceduta;

**36. CATALANO SALVATORE**, nato Palermo l' 8.10.1955, in proprio e nella qualità erede di INCANDELA IPPOLITO Emilia, nata a Palermo il 20.09.1924 e deceduta.

**Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPE FERRO del Foro di Marsala.**

**37. CATALANO Rosalinda**, nata Palermo l' 1.12.1979;

**38. CATALANO Emanuele**, nato Palermo il 12.05.1972;

**39. DOS SANTOS Maria Petrucia**, nata a Pilar (Brasile) il 10.04.1961;

**40. TRAINA DARIO**, nato Palermo il 14.06.1991;

**41. TRAINA BARTOLOMEO**, nato Palermo il 03.05.1949;

**42. CATALANO EMILIA**, nata Palermo il 05.09.1974.

**Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FELICE CENTINEO**

**CAVARRETTA MAZZOLENI del Foro di Palermo.**

**43. MURANA Gaetano**, nato a Palermo il 04.11.1958.

**Rappresentato e difeso dall'Avv. ROSA ALBA DI GREGORIO del Foro di Palermo.**

**44. SCOTTO GAETANO**, nato Palermo il 12.05.1952.

**Rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE SCOZZOLA del Foro di Palermo.**

**45. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del Presidente pro-tempore;

**46. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro-tempore;

**47. MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro-tempore;

**48. REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente pro-tempore.

**Rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISSETTA.**

**49. COMUNE DI PALERMO**, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore.

**Rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI AIRO' FARULLA del Foro di Palermo.**

**50. CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI *Pio La Torre* ONLUS di Palermo**, in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante.

**Rappresentato e difeso dall'Avv. ETTORE BARCELLONA del Foro di Palermo.**



## CONCLUSIONI DELLE PARTI

- **Il P.G.** conclude come da verbali in atti.
- I difensori di parte civile concludono come da verbali in atti.
- I difensori degli imputati concludono come da verbali in atti.



## Svolgimento del processo

### La sentenza di primo grado

Con sentenza n. 1/17 emessa il 20 aprile 2017, la Corte di Assise di Caltanissetta condannava **Madonia Salvatore Mario** e **Tutino Vittorio** alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno, oltre che alle pene accessorie di legge, e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, perché ritenuti responsabili (in concorso con altri imputati separatamente giudicati) dei delitti di strage e devastazione, ed altri connessi delitti in materia di detenzione e porto abusivo di materiale esplosivo utilizzato per l'uccisione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti addetti alla sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Caudio Traina, Eddie Walter Cusina.

In particolare veniva contestato all'imputato **Madonia Salvatore Mario** di avere, in qualità di reggente del mandamento mafioso di Resuttana e in concorso con altri soggetti già giudicati, partecipato alla riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, tenutasi in epoca anteriore e prossima al 13 dicembre 1991, nel corso della quale era stata deliberata l'esecuzione di un programma stragista a tutela degli interessi dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, che prevedeva, fra l'altro, anche l'uccisione del magistrato Paolo Borsellino (in Palermo dal novembre 1991 al 19 luglio 1992).

All'imputato **Tutino Vittorio** veniva contestato di avere aderito alla fase esecutiva del progetto di eliminazione del giudice Paolo Borsellino, in concorso con altri esponenti del sodalizio mafioso di appartenenza, ed in particolare di avere eseguito, unitamente a Gaspare Spatuzza, il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba,



nonché il furto delle targhe di altra autovettura del medesimo tipo e di avere, inoltre, procurato la batteria e l'antenna necessarie per l'innesco del materiale esplodente collocato nella suddetta vettura ( in Palermo fra " il mese di giugno ed il 19 luglio 1992).

Con la medesima sentenza gli imputati **Andriotta Francesco** e **Pulci Calogero** venivano condannati ciascuno alla pena di anni dieci di reclusione perché ritenuti responsabili del reato di calunnia aggravata ai sensi dell'art. 368 comma 3 c.p..

Veniva contestato, in particolare all'imputato Andriotta di avere incolpato falsamente Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo, pur sapendoli innocenti, di avere partecipato all'organizzazione ed esecuzione dell'attentato in danno del dott. Paolo Borsellino, nel corso di plurimi interrogatori ed esami dibattimentali resi nell'ambito dei precedenti procedimenti per la strage di via D'Amelio, attribuendo a ciascuno dei predetti un diverso protagonismo nella esecuzione della strage (fino al 16.10.1997).

Veniva contestato all'imputato Pulci Calogero di avere incolpato falsamente Gaetano Murana di avere partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992, in occasione dell'esame dibattimentale reso in grado di appello nell'ambito del processo cd. Borsellino *bis* ( in Caltanissetta il 7.3.2001).

Nei confronti dell'imputato **Scarantino Vincenzo** veniva dichiarato non doversi procedere per essere il reato di calunnia, al medesimo contestato, estinto per intervenuta prescrizione, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma 3<sup>^</sup> c.p. equivalente alle contestate aggravanti ( fino all'8.3.1997).



La sentenza impugnata ricostruiva i momenti immediatamente successivi alla tragica esplosione nella quale, in data 19 luglio 1992, a meno di due mesi dal gravissimo attentato che aveva posto fine alla vita dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta, perdevano la vita il magistrato Paolo Borsellino e i giovani uomini addetti alla sua scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

I primi soccorritori si trovavano dinanzi ad uno scenario agghiacciante, *“un’immagine di guerra quasi”*, vedendo decine di auto distrutte dalle fiamme, altre che continuavano a bruciare, gente che urlava chiedendo aiuto, alcuni corpi mutilati dall’esplosione.

Un individuo correva incontro alla prima auto della Polizia, che era accorsa sul posto, dicendo di essere un uomo della scorta del giudice e che vi era stata una violentissima esplosione: si trattava di Antonio Vullo, unico sopravvissuto alla strage, in quanto si trovava, al momento dell’esplosione, più distante dal magistrato (alla fine della via D’Amelio) al contrario degli altri suoi colleghi che si trovavano più vicini al giudice per effettuare la bonifica dello stabile nel quale abitava la madre del medesimo magistrato.

L’ultimo ricordo del teste era quello del giudice Paolo Borsellino che, sceso dalla vettura di servizio per andare a suonare al citofono dell’abitazione della madre, accendeva una sigaretta. Dopo l’esplosione non aveva più visto nulla tranne il corpo di un collega a terra e, ovunque, distruzione (*“Era tutto buio, non si riusciva a vedere niente ... poi ho visto il corpo di un collega a terra ... le auto erano distrutte”* ma a lui *“interessava vedere i colleghi, trovare i colleghi”*).



Alcuni resti umani venivano rinvenuti anche a notevole distanza dal luogo, al primo e al secondo piano dei balconi del palazzo, e un arto veniva addirittura rinvenuto "*dietro il palazzo dove era avvenuto lo scoppio*". Anche nei giorni successivi venivano trovati "*parti di corpo umano*" anche se non si riusciva a capire a quale delle vittime appartenessero.

Il decesso di tutte le vittime risultava provocato da imponenti lesioni interne al momento dell'esplosione.

La sentenza impugnata, delineate le prime risultanze investigative acquisite nel corso delle indagini svolte nell'immediatezza, ricostruiva (al cap. IV) la matrice dell'attentato a Paolo Borsellino, partendo dalla considerazione degli attentati precedenti ideati da Cosa Nostra nei confronti del giudice, fin dagli anni ottanta, fino ad arrivare alla rinnovazione della deliberazione di morte effettuata, da parte dei vertici della medesima organizzazione criminale, in epoca prossima all'esecuzione della stessa strage. Riteneva che la deliberazione di morte fosse avvenuta, a livello di Commissione Provinciale, in occasione della riunione degli auguri di Natale del dicembre del 1991. Veniva richiamata la ricostruzione già effettuata, sul punto, dalla sentenza n. 23/99 emessa, il 9 dicembre 1999, dalla Corte di Assise di Caltanissetta (nel procedimento Borsellino *ter*), attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti in quel procedimento (Francesco Di Carlo e Giovanni Brusca) i quali avevano riferito in ordine a precedenti progetti di attentato di Cosa Nostra contro il giudice Paolo Borsellino, fin dall'inizio degli anni ottanta.

Particolare rilievo veniva anche dato alle dichiarazioni rese dal collaboratore Brusca, in sede di dibattimento nell'ambito del presente



procedimento, avendo ancora una volta il medesimo ribadito che, in epoca anteriore al Maxiprocesso, la decisione di eliminare il dott. Borsellino era da ricollegare al suo rifiuto di ogni condizionamento e alla sua intransigenza, mostrata, in passato, rispetto alle vicende giudiziarie riguardanti l'omicidio del capitano Basile (ucciso per mano mafiosa il 4 maggio 1980).

I progetti omicidiari contro Paolo Borsellino avevano continuato ad essere alimentati anche fino alla seconda metà degli anni ottanta, quando il magistrato aveva rivestito le funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. Un attentato avrebbe dovuto, in particolare, essere realizzato presso la casa estiva dello stesso a *Marina Longa*. Il progetto, sul quale aveva riferito il collaboratore Giovanni Brusca, era stato, tuttavia, sospeso e, dalle rivelazioni di taluni pentiti, era emerso che i marsalesi si erano opposti all'uccisione del magistrato.

Altro progetto di attentato - con modalità non eclatanti - era stato ideato, in seguito, come attuabile nei pressi dell'abitazione palermitana del magistrato, in via Cilea, essendosi pensato di approfittare dell'attenuazione delle misure di protezione adottate in favore dello stesso, nonché dell'abitudine del medesimo di recarsi la domenica da solo, presso una vicina edicola, per acquistare il giornale. Anche tale progetto (sul quale riferivano in dibattimento i collaboratori di giustizia Francesco Paolo Anzelmo, Francesco La Marca e Antonino Galliano) era stato, tuttavia, abbandonato per timore che potesse influire negativamente sull'esito del Maxiprocesso, pendente in quel periodo in grado di appello.

La strage di via D'Amelio doveva, pertanto, essere collegata ad una volontà omicidiaria condivisa dagli esponenti di Cosa Nostra fin dagli

anni ottanta, essendosi già da tempo il giudice Borsellino distinto per il suo impegno professionale nel contrasto alla suddetta organizzazione criminale tanto da ricoprire, insieme al collega giudice Giovanni Falcone, il ruolo indiscusso di "nemico".

La sentenza impugnata passava, quindi, ad analizzare (al cap. V) le risultanze acquisite in ordine alla individuazione del momento deliberativo della strage di via D'Amelio, evidenziando gli elementi a carico dell'imputato Madonia.

Richiamava - sul tema della responsabilità "da posizione" dei singoli componenti della Commissione Provinciale dell'organizzazione criminale Cosa Nostra - i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità dei vertici associativi per i "delitti eccellenti" (a partire dalla stessa sentenza conclusiva del Maxiprocesso, *Altadonna* più altri, fino ad arrivare alla sentenza per l'omicidio *Lima* ed altre successive ancora), sottolineando come, all'epoca dei fatti in contestazione, la partecipazione di un capomandamento alla riunione deliberativa di un delitto e l'approvazione anche tacita del medesimo potesse essere ritenuta idonea ad istigare o rafforzare la determinazione volitiva degli altri associati e, dunque, ad integrare gli estremi di un concorso morale nel medesimo delitto.

Veniva sottolineato, altresì, che, secondo il Supremo Collegio, non sarebbe stata configurabile, in favore dei componenti la Commissione Provinciale e per il loro consenso tacito espresso, la scriminante di cui all'art. 54 c.p. - sotto il profilo delle conseguenze, in punto di pericolo di vita, che sarebbero potute derivare nel caso di eventuale loro dissenso rispetto alle proposte omicidiarie della Commissione -



trattandosi di situazione di pericolo volontariamente causata dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo all'interno del sodalizio.

I primi Giudici ritenevano, dunque, anche attraverso i fatti accertati con sentenze passate in giudicate nei precedenti processi sulla strage di via D'Amelio, che la decisione di uccidere il giudice Paolo Borsellino - considerata la vicinanza temporale di tale attentato a quello nel quale, poco meno di due mesi prima, era stato ucciso il giudice Falcone e la vicinanza professionale dei due magistrati - non fosse stata isolata, bensì adottata nel contesto deliberativo di un "piano stragista", comprensivo anche della decisione di eliminare altri personaggi "eccellenti", fra i quali ( ma non solo) il giudice Falcone.

La sentenza n. 24/2006, del 22 aprile 2006, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania in sede di giudizio di rinvio (sentenza irrevocabile), aveva, per la prima volta, ricondotto la deliberazione di uccidere i giudici Falcone e Borsellino ad una riunione dei componenti la Commissione Provinciale, svolta in occasione dello scambio degli auguri natalizi nell'anno 1991.

La Corte di Assise di Appello di Catania, invero - in esecuzione di uno specifico "mandato" della Suprema Corte di Cassazione diretto a sanare alcune contraddizioni in punto di individuazione del momento deliberativo della strage nella sentenza di appello che aveva definito il procedimento Borsellino *ter* - aveva segnato un mutamento di rotta rispetto alle conclusioni cui le precedenti Corti erano pervenute, procedendo ad una retrodatazione del momento deliberativo della strage suddetta, facendolo risalire appunto alla riunione plenaria della Commissione Provinciale svolta a fine anno 1991, e non più alle riunioni ristrette tenutesi nei mesi di febbraio -marzo 1992 (alle quali



veniva attribuito un valore più operativo), subito dopo la conclusione negativa del Maxiprocesso avvenuta il 30 gennaio 1992.

Tale conclusione - che riceveva successivamente il vaglio della Suprema Corte di legittimità attraverso il superamento di tutte le censure di illogicità motivazionale formulate dalla difesa - risultava fondata su una valutazione unitaria e di insieme di tutte le risultanze fino a quel momento acquisite sulle riunioni degli organi deliberativi di vertice di Cosa Nostra, a livello provinciale e regionale ( attraverso la Commissione Provinciale e la Commissione Regionale) nonché, in particolare, sulla base delle dichiarazioni (fino a quel momento inedite) del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, la cui collaborazione aveva, appunto, avuto inizio nel 2002.

Quest'ultimo, in particolare, aveva riferito che, nel corso della suddetta riunione, Salvatore Riina, nel silenzio di tutti gli altri membri presenti, aveva detto che si era arrivati "*al capolinea*" dichiarando "*guerra ai nemici*" facendo i nomi, fra gli altri, dei giudici Falcone e Borsellino, in quanto "*chi doveva pagare avrebbe dovuto pagare*".

Particolare rilievo veniva dato al "movente interno" di vendetta che aveva indotto i vertici di Cosa Nostra ad adottare un piano strategico e deliberativo di morte nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, oltre che nei confronti di alcuni politici ritenuti responsabili di avere tradito le aspettative della medesima organizzazione.

La condizione che aveva fatto scattare tale proposito di vendetta era stata rappresentata dalla previsione dell'esito negativo del Maxiprocesso, che rivestiva un'importanza strategica e vitale per l'organizzazione, in quanto fondato essenzialmente sulle rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta e su una visione non più autonoma delle singole cosche, ma sul presupposto della loro unitarietà e sulla



esistenza di organismi di vertice, individuati nella Commissione Provinciale di Palermo e nella Commissione Regionale, i cui componenti dovevano ritenersi responsabili per la deliberazione degli omicidi "eccellenti" rispondenti ad interessi strategici di Cosa Nostra. Già nell'estate del 1991, Salvatore Riina aveva maturato il fondato timore di non avere possibilità di incidere sull'esito del Maxiprocesso, essendo falliti i precedenti tentativi posti in essere tramite i suoi referenti.

In particolare, venivano richiamate sul punto le risultanze acquisite anche nel corso del precedente giudizio Borsellino *ter* concernenti il fatto che, già nell'estate del 1991, il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva espresso la chiara volontà che il Maxiprocesso di Palermo non venisse presieduto dal giudice Corrado Carnevale - noto per un suo eccessivo "rigore formale in favore degli imputati" nell'interpretazione delle norme processuali con effetti negativi sull'esito dei processi - tanto che, nel mese di ottobre successivo, era stato designato a presiederlo altro presidente di sezione individuato nel dott. Arnaldo Valente.

La decisione adottata nel corso della suindicata riunione degli "auguri" del dicembre 1991 non doveva essere configurata come decisione di morte *ex novo*, bensì come decisione "novativa", ovvero come rinnovazione di una precedente decisione che "*si trascinava nel tempo*".

Le successive "ristrette" riunioni, svolte nei mesi di maggio -giugno 1992, avevano avuto natura organizzativa - esecutiva ed erano state solo di conferma della precedente decisione "novativa" di morte del giudice Borsellino, adottata come decisione "ultima e finale", e con un



contenuto deliberativo “perfetto”, fin dalla riunione degli auguri del dicembre 1991.

Sempre secondo la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania n. 24/2006 doveva, inoltre, ritenersi che, con specifico riferimento alla strage di via D'Amelio, si fosse verificata indubbiamente “*una repentina accelerazione*” della decisione di uccidere il giudice Borsellino, dopo Giovanni Falcone, tanto che l'originaria determinazione di uccidere l'onorevole Mannino era stata sospesa per consentire di realizzare il delitto Borsellino.

In particolare, i timori di Cosa Nostra risultavano fondati su due motivi, correlati, da un lato, alla possibilità che il giudice Borsellino venisse ad assumere la posizione di Capo della Direzione Nazionale Antimafia e, dall'altro, alla pericolosità delle indagini che il medesimo avrebbe potuto svolgere in materia di appalti, e sul rapporto mafia-appalti.

Sotto il profilo “esterno” l'obiettivo di Cosa Nostra era quello di dimostrare allo Stato la sua perenne vitalità (“*per nulla impressionata dallo scacco di prossima verifica dell'esito negativo del Maxiprocesso*”) e di destabilizzare la stessa compagine statale, andando al tempo stesso alla ricerca di nuovi “referenti politici” in sostituzione dei precedenti, risultati inaffidabili.

Con riferimento all'ipotizzabile “*intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti*” e alla “*presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione*” i giudici etnei consideravano che, tuttavia, tali “*motivi*” non avrebbero potuto rappresentare una frattura rispetto a quelli che avevano determinato la decisione della strategia stragista e che gli stessi, semmai, dovessero armonizzarsi con la “*causale mafiosa*”.

9

lh

Il piano stragista, approvato dalla Commissione Provinciale, aveva avuto natura di *“deliberazione collegiale”* ed il suo perfezionamento prescindeva dalla successiva delibera di natura esecutiva, risalente ai successivi mesi di maggio-giugno.

La Corte di primo grado richiamava, quindi, gli elementi probatori acquisiti nel corso del presente giudizio, partendo, innanzitutto dal richiamo delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, considerate come colonna portante dell'asse probatorio.

Il suddetto collaboratore ribadiva quanto già detto dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania, in ordine alla competenza della Commissione Provinciale a deliberare sugli *“omicidi eccellenti”*, nonché sullo svolgimento di una riunione *“allargata”* fra i componenti la medesima Commissione Provinciale nei primi giorni del mese di dicembre del 1991 nel corso della quale Salvatore Riina - - alla presenza di altri capi mandamento - aveva annunciato che erano *“arrivati al capolinea”* e che *“ci doveva essere la resa dei conti”*.

Il collaboratore chiariva che, nel corso della riunione suddetta, erano stati fatti espressamente i nomi di Falcone, Borsellino e di diversi esponenti politici, fra i quali quelli di *“Lima, Salvo, Andò, Mannino”*, nell'ambito di *“discorsi lapidari”* con i quali Riina aveva invitato tutti ad assumersi le proprie responsabilità.

Nessuno dei partecipanti aveva preso la parola o espresso comunque un segno di dissenso.

Il piano stragista avrebbe potuto avere una *“minore”* o una *“maggiore estensione”* e un contenuto strategico più esteso era emerso, in maniera più decisa, in occasione delle riunioni ristrette tenute nei mesi di febbraio-marzo 1992, quando si era posto l'accento sulla volontà di

“destabilizzare” la compagine statale e sulla necessità di individuare nuovi referenti politici in sostituzione dei precedenti dimostratisi del tutto inadonei.

Il mandamento di Belmonte Mezzagno in quella riunione non era stato rappresentato, essendo stato da poco ucciso Pietro Ocello ( capo del mandamento di Misilmeri) e, in quella stessa occasione, Salvatore Riina aveva annunciato che il “*mandamento passava a Belmonte Mezzagno, a Benedetto Spera*”.

Sul luogo della riunione il collaboratore Giuffrè aveva mostrato incertezze mnemoniche (propendendo tuttavia per la sua collocazione nella abitazione del Guddo, p. 358), riferendo, senza la minima incertezza, che l'imputato Salvatore Madonia vi aveva preso parte, aggiungendo, inoltre, che lo stesso era stato presente anche ad altre riunioni della Commissione Provinciale, oltre quella svolta in prossimità del Natale del 1991.

Il medesimo dichiarante soggiungeva, inoltre, che, dopo l'arresto del padre Madonia Francesco, la reggenza del mandamento di Resuttana era stata assunta inizialmente da Madonia Antonino (fratello dell'odierno imputato), ma che nel 1991 “*Salvatore Madonia aveva preso il posto del fratello Antonino che era stato arrestato, quindi ufficialmente reggeva il mandamento di Resuttana*” (pag. 421).

Ancora, dopo l'arresto di Salvatore Riina, il 15 gennaio 1993, non si erano più svolte riunioni della Commissione Provinciale, ma soltanto “riunioni di gruppi”, con lo stesso Giuffrè, Provenzano, Benedetto Spera, Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca.

Sul medesimo tema la Corte di Assise di primo grado richiamava, inoltre, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *Salvatore Cancemi*, rilevando come il medesimo, già durante il precedente

giudizio di rinvio celebrato dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania, avesse ricordato la "riunione degli auguri" in prossimità del Natale del 1991, svolta in "casa Guddo", e come, nel corso della stessa, alla presenza di Salvatore Riina e di altri capi mandamento, si fosse discusso dell'uccisione dell'onorevole Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, precisando che si trattava di discorsi che Riina "lasciava e riprendeva" e che erano diventati "più forti" per il giudice Borsellino, "più avanti".

Il medesimo collaboratore, inoltre, in epoca successiva alla celebrazione del suddetto giudizio di rinvio - nel corso di un successivo interrogatorio al P.M. in data 22 gennaio 2009, acquisito in atti in quanto divenuto atto irripetibile essendo nelle more il collaboratore deceduto - riferiva di ricordare con precisione la presenza dell'imputato Madonia Salvatore, in occasione di una riunione "allargata" della Commissione Provinciale nella quale si era discusso dell'uccisione di Pietro Ocello indicando i presenti alla stessa in termini sostanzialmente coincidenti con quelli indicati dal Giuffrè.

I primi Giudici pervenivano, pertanto, alla conclusione di ritenere che la riunione "allargata", nel periodo successivo all'uccisione di Pietro Ocello e temporalmente coincidente con quello di fine anno, fosse stata "una" e che durante la stessa si fosse discusso sia della questione relativa all'uccisione del predetto Ocello sia del progetto di eliminare i giudici Falcone e Borsellino, oltre che l'onorevole Lima e altri.

Escludevano, pertanto, che vi fosse contrasto fra le dichiarazioni rese dal collaboratore Cancemi nel giudizio di rinvio sopra indicato (nell'anno 2004) e quelle rese nel corso dell'interrogatorio del 2009.

Inoltre, i ricordi dei due collaboratori, Giuffrè e Cancemi, erano sovrapponibili, avendo i medesimi seguito "percorsi mnemonici che si



*integravano a vicenda”, non essendovi dubbio che la riunione prenatalizia cui aveva fatto riferimento Cancemi fosse la stessa della quale aveva parlato Giuffrè, in quanto coincidenti dovevano ritenersi le dichiarazioni “sul tempo, sull’occasione, sul luogo, sull’estesa partecipazione dei capi-mandamento, sugli argomenti trattati (il già consumato omicidio di Pietro Ocello, con le sue conseguenze sul piano associativo, nonché gli omicidi eccellenti contro l’on. Lima e i magistrati) e infine sulla presenza di Salvatore Madonia” (p. 523).*

Non vi era stato alcun tentativo di allineamento da parte di Cancemi alle dichiarazioni rese dal Giuffrè.

Era ininfluyente il fatto che solo il collaboratore Cancemi, e non anche Giuffrè, avesse parlato della partecipazione alla riunione da parte di Benedetto Spera, trattandosi di elemento comunque superabile in considerazione del fatto che entrambi avevano fatto riferimento al dato fondamentale costituito dalla successione di Benedetto Spera a Pietro Ocello.

Altro riscontro alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè Antonino era costituito, secondo i primi Giudici, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori *Francesco Onorato* e *Santo Di Matteo*.

Il primo aveva dichiarato che Salvatore Madonia, negli anni 90-91, era stato reggente del mandamento di Resuttana, in sostituzione del padre Francesco che si trovava agli arresti domiciliari in ospedale, mentre il fratello Antonino era ristretto in carcere.

Il medesimo collaboratore aveva aggiunto che le stragi del 1992 erano state decise sulla base di un consenso unanime della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, secondo le conoscenze che aveva sull’organizzazione interna al sodalizio



mafioso che gli erano state rivelate, in particolare, da Salvatore Biondino.

Dichiarazioni del medesimo tenore aveva reso il collaboratore Mario Santo Di Matteo il quale aveva riferito che, nel periodo in cui Francesco Madonia si trovava in stato di arresto, alla Commissione Provinciale avevano partecipato i suoi figli e, in particolare, fino al 1992, Salvatore, in quanto anche l'altro figlio, Antonino, era stato arrestato.

I primi Giudici valorizzavano, altresì, quale elemento di ulteriore riscontro individualizzante alle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino, l'accertata partecipazione del medesimo imputato Salvatore Madonia ad una ulteriore riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra tenutasi nel 1991, allorché era stata deliberata l'eliminazione dei fratelli Salvatore e Giuseppe Savoca, poi assassinati il 24 ed il 26 luglio 1991 insieme al piccolo Andrea (figlio del secondo) di appena quattro anni, ucciso per un tragico errore.

Per tali delitti l'imputato Madonia Salvatore Mario aveva riportato condanna definitiva alla pena dell'ergastolo (giusta sentenza della Corte di Assise di Palermo del giorno 8 novembre 2004) ed il relativo giudizio era stato, in quel caso, fondato sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori Cancemi, Brusca e Giuffrè.

Il collaboratore Giuffrè aveva, peraltro, riferito in quel giudizio che proprio a Salvatore Madonia era stata addebitata la responsabilità dell'errore che era costata la vita al bambino.

In definitiva, la prova formatasi sulla qualità di reggente del mandamento di Resuttana ricoperta da Salvatore Madonia nel 1991, come parimenti la prova della partecipazione del medesimo imputato ad altra analoga riunione della Commissione provinciale, svoltasi



qualche mese prima rispetto a quella “prenatalizia degli auguri” ed avente ad oggetto la deliberazione di gravi fatti omicidiari, doveva ritenersi costituire valido elemento di riscontro in ordine alla chiamata in correità compiuta dal collaboratore Giuffrè Antonino nei confronti del medesimo imputato per la strage di via D'Amelio.

Al contrario, ritenevano i primi Giudici che le dichiarazioni del collaboratore Giovanni Brusca, sul punto, non potessero costituire valido riscontro a quelle del collaboratore Giuffrè, bensì assumessero un valore neutro, non avendo il predetto collaboratore mostrato di avere un ricordo specifico “sul particolare” degli “auguri” natalizi, con riferimento ad una riunione di fine anno 1991, avendo partecipato a molteplici riunioni anche in quel periodo.

La sentenza impugnata, inoltre, si soffermava ( al cap.VI) sulla individuazione delle cause che avevano determinato “un’accelerazione” del progetto omicidiario in danno del giudice Borsellino e sui riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè.

I Giudici di prime cure - premettendo di volere evitare, soprattutto in ordine al primo dei sopra richiamati punti, “ogni rivalutazione di vicende che formano oggetto di altri procedimenti attualmente pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie”, con specifico riferimento evidentemente ad altro procedimento pendente dinanzi l’Autorità giudiziaria di Palermo sulla cd. “Trattativa Stato-mafia”-, richiamavano innanzitutto, le conclusioni espresse nella sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania secondo cui era possibile ipotizzare, “senza peraltro pervenire ad alcun riscontro certo”, che sull’accelerazione dell’uccisione del giudice Paolo



Borsellino (della quale avevano parlato i collaboratori di giustizia facendo riferimento ad una frenesia di Riina che aveva parlato di *“impegni presi da fare subito”*) poteva avere influito *“l’intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti, la presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione, la necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale”*.

La stessa Corte di Assise di Appello di Catania aveva, comunque, rilevato che tali ultimi motivi non avrebbero *“creato una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista, ma si aggiungono ad essi”*.

Veniva, altresì, dato particolare rilievo, anche sul punto, alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè secondo le quali *“questa guerra fatta allo Stato mirava semplicemente ad un obiettivo ben preciso, cioè cercare che lo Stato entrasse in contatto con Cosa Nostra”*.

Inoltre, il collaboratore Giuffrè aveva riferito, in sede di incidente probatorio, all’udienza del 5 giugno 2012, che le ragioni dell’anticipata uccisione del giudice Borsellino erano anche da ricondurre al timore di Cosa Nostra che quest’ultimo potesse divenire il nuovo capo della Direzione Nazionale Antimafia nonché al timore delle indagini che il medesimo magistrato avrebbe potuto compiere in materia di mafia e appalti, con specifico riferimento al rapporto presentato dal R.O.S. dei Carabinieri alla Procura di Palermo, su *input* del giudice Giovanni Falcone, nel quale erano stati evidenziati appunto i rapporti fra mafia e appalti, con particolare riferimento alle interferenze di Cosa Nostra sul sistema di aggiudicazione degli appalti, secondo un rapporto triangolare fondato sulla condivisione di

illecite cointeressenze economiche che coinvolgeva, mettendoli ad un medesimo tavolo, il mondo imprenditoriale, politico e quello mafioso. Secondo il medesimo collaboratore, ancora, prima di passare all'esecuzione della strategia stragista, erano stati effettuati "sondaggi" con "persone importanti" appartenenti al mondo politico ed economico, diretti ad accertare la "pericolosità" di determinati soggetti non solo per l'organizzazione mafiosa, ma anche per i legami esterni con ambienti imprenditoriali e politici interessati a convivere e fare affari con la stessa (pp.325 e 654).

In quel periodo, peraltro, come riferito dal collaboratore Giuffrè, i due magistrati "non interessavano proprio a nessuno", avendo pochi sostenitori e il loro isolamento aveva anche avuto un peso sulla decisione di eliminarli.

Sull'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino non vi era stata "una causa", bensì una serie di "concause, un insieme di fattori che avevano portato a questa decisione", in aggiunta all'ansia di vendetta per il previsto esito negativo del Maxiprocesso.

Fra le *concause* della uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino potevano essere incluse anche le pressioni esercitate in tal senso dalla mafia americana sulla mafia siciliana, considerata l'origine comunque siciliana dei componenti della prima ed essendo stata la mafia americana profondamente toccata nei suoi interessi dalle indagini svolte dal giudice Falcone, soprattutto, in materia di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Fra tali concause – oltre, come detto, le indagini in corso in materia di appalti sulle quali, peraltro, il giudice Paolo Borsellino, dopo la morte dell'amico e collega Giovanni Falcone, non aveva fatto mistero di



volersi concentrare- anche la collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo.

Le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino, sulla rilevanza strategica del Maxiprocesso, concluso con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992 – e sulla previsione del suo esito negativo da parte dei vertici di Cosa Nostra al momento della riunione della Commissione provinciale, svolta fra la fine di novembre e i primi giorni del mese di dicembre del 1991 - erano da ritenere, altresì, riscontrate alla luce delle risultanze acquisite nell'ambito del procedimento Borsellino *ter* ( di cui alla citata sentenza in atti della Corte di Assise di Caltanissetta del 9 dicembre 1999).

In particolare, i primi Giudici ricordavano come, anche nell'ambito del suddetto procedimento, fosse stata ritenuta indicativa di un probabile esito negativo del Maxiprocesso la designazione, avvenuta nell'ottobre del 1991, del dott. Arnaldo Valente - quale presidente del Collegio che avrebbe dovuto procedere alla trattazione dello stesso procedimento, al posto del dott. Corrado Carnevale presidente della medesima sezione e candidato naturale alla direzione dello stesso. Veniva, altresì, ricordato come tale designazione fosse stata preceduta da uno specifico monitoraggio condotto dal Ministro Claudio Martelli sull'esito (favorevole a Cosa Nostra) dei procedimenti definiti da collegi presieduti dallo stesso dottore Carnevale.

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione all'esito del Maxiprocesso, in data 30.1.1992, aveva effettivamente avuto effetti devastanti per l'intera organizzazione, riconoscendo la validità di un nuovo metodo di formazione del consenso per le deliberazioni più importanti, ovvero ritenendo che gli "omicidi eccellenti" dovessero essere ricondotti alla volontà omicida dei singoli componenti la



Commissione Provinciale di Palermo, sul presupposto del carattere unitario di "Cosa Nostra".

Veniva, su tale presupposto, affermata, pertanto, la penale responsabilità, a titolo di omicidio, di quegli imputati che avevano rivestito ruoli "direttivi" all'interno di Cosa Nostra e riconosciuto che la stessa non era costituita da una pluralità di cosche mafiose fra loro autonome, bensì strutturata come un organismo unitario di tipo federalistico, in cui le deliberazioni su tutte le questioni di maggiore importanza e di più vasta portata venivano rimesse ad un organismo di vertice (Cupola o Commissione).

Risultava, in tal modo, evidentemente compromessa la stabilità dell'organizzazione criminale le cui fortune si erano fondate, fino a quel momento, sulla certezza dell'impunità per i suoi componenti di vertice.

La conferma, ad opera del Supremo Collegio, del carattere unitario dell'associazione mafiosa Cosa Nostra - e della regola della competenza del suo organismo di vertice, per la deliberazione degli omicidi "eccellenti" aventi un interesse strategico per la stessa organizzazione criminale - aveva effetti dirompenti per molti imputati, ai quali era contestato il ruolo di mandante, facendo chiudere dietro di loro in maniera definitiva le porte del carcere e facendo cadere la speranza di una condanna a sola pena temporanea.

Fra gli omicidi contestati in quel procedimento vi era anche quello del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, e della giovane moglie Emanuela Setti Carraro, rispetto al quale la Suprema Corte aveva annullato con rinvio l'assoluzione dei componenti la Commissione sottolineando *"l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia"* e che *"la facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi*



*repressivi in caso di suo assassinio” doveva farlo ricondurre “ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere” che sarebbe stato “arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice dell’aggregazione mafiosa ... il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo, e quindi, senza debolezze e tentennamenti un delitto di tale gravità e spessore”.*

Nel Maxiprocesso risultava, peraltro, condannato anche Francesco Madonia, padre dell’odierno imputato.

Fra gli elementi di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino - il quale aveva, come detto, individuato fra le concause dell’uccisione del giudice Paolo Borsellino, e della accelerazione del progetto omicidiario che lo riguardava, anche il pericolo rappresentato dal medesimo per Cosa Nostra, vieppiù evidenziato dopo la morte del giudice Giovanni Falcone - i primi Giudici annoveravano anche le emergenze acquisite relativamente all’attività compiuta dal dott. Borsellino nel periodo successivo alla strage di Capaci (anche attraverso ampi richiami alla suddetta sentenza di primo grado nel procedimento Borsellino *ter* della Corte di Assise di Caltanissetta in data 9.12.1999).

Il magistrato si era insediato nel nuovo ufficio di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo nel gennaio del 1992 ed il suo arrivo era stato percepito con preoccupazione da Cosa Nostra, al punto che Pino Lipari (vicino ai vertici dell’organizzazione mafiosa) aveva commentato che il suo arrivo avrebbe creato delle difficoltà a *“quel santo cristiano di Giammanco”*.



Non erano state poche le difficoltà iniziali incontrate dal dott. Borsellino, al quale erano state delegate solo le indagini per le province di Trapani e Agrigento, e non per quella di Palermo.

A tale proposito la sentenza ricostruiva, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla moglie del magistrato e da alcuni suoi stretti collaboratori e colleghi, le ragioni del contrasto fra il dottore Borsellino e l'allora procuratore capo della Procura di Palermo, dott. Giammanco, ricordando come tale delega, più volte sollecitata dal dottore Borsellino, gli fosse stata conferita solo la mattina del suo ultimo giorno di vita.

Paolo Borsellino, inoltre, aveva mostrato particolare attenzione, dopo la morte del collega ed amico Giovanni Falcone, per le inchieste riguardanti il coinvolgimento di "Cosa Nostra" nel settore degli appalti pubblici, avendo intuito l'interesse strategico che tale settore rivestiva per l'organizzazione criminale.

Come dichiarato, nell'ambito del procedimento Borsellino *ter*, dai testi col. Mario Mori e cap. Giuseppe De Donno, il magistrato aveva loro proposto - nel corso di un incontro dedicato che aveva avuto luogo il 25 giugno 1992 presso la caserma dei Carabinieri Carini di Palermo - la costituzione, presso il R.O.S. dei Carabinieri, di un gruppo coordinato dal De Donno che avrebbe dovuto sviluppare le indagini in tema di mafia e appalti.

Il capitano De Donno, peraltro, risultava avere condotto le indagini che avevano portato alla stesura di un rapporto su mafia e appalti, consegnato al giudice Falcone nel febbraio 1991, poco prima della sua partenza per Roma.

L'interesse mostrato dal giudice Borsellino per quel settore di indagini, unitamente all'incarico che ricopriva quale Procuratore

Aggiunto e alla prospettiva che venisse nominato Procuratore Nazionale Antimafia - caldeggiata anche da alcuni esponenti della classe politica, in particolare da Vincenzo Scotti e da Claudio Martelli, all'epoca rispettivamente ministro degli Interni e ministro di Grazia e Giustizia, secondo quanto dai medesimi riferito nel dibattimento di primo grado, in qualità di testi - costituivano ragioni idonee, per Cosa Nostra, a fare ritenere necessaria la sua eliminazione.

Nella medesima sentenza Borsellino *ter* era stata, inoltre, richiamata l'iniziale opposizione del medesimo Procuratore Giammanco a che il dott. Borsellino seguisse la collaborazione (ancora allo stato iniziale) di Gaspare Mutolo. Soltanto in un secondo momento tale iniziale decisione era stata superata.

I giudici di prime cure evidenziavano, inoltre - attraverso le dichiarazioni rese sul punto, nel dibattimento di primo grado, dal teste dott. Gioacchino Natoli - la preoccupazione e l'indignazione mostrate dal dott. Borsellino quando, dopo avere interrotto l'interrogatorio del predetto collaboratore per prendere parte ad un incontro con il Ministro Nicola Mancino ( insediatosi lo stesso giorno), aveva incontrato nella sede del Ministero dell'Interno il dott. Bruno Contrada (all'epoca dirigente del SISDE ed alle cui spalle si trovava il capo della Polizia dott. Parisi) il quale gli aveva detto che era a conoscenza del suo incontro con Mutolo e che, essendosene in precedenza occupato, avrebbe potuto dargli qualche notizia utile.

Paolo Borsellino "*era andato su tutte le furie*", essendo ancora agli inizi la collaborazione del Mutolo che avrebbe dovuto essere circondata da cautele ed assoluto riserbo, considerato il clima che si respirava dopo la strage di Capaci.



Peraltro, il predetto collaboratore aveva, da subito, anticipato che avrebbe parlato *“del dottore Contrada e del collega Mimmo Signorino”*, a proposito delle accuse di collusione con Cosa Nostra a carico dei suddetti.

La collaborazione con la giustizia di Gaspare Mutolo – congiuntamente alle altre circostanze evidenziate, e cioè la pregnanza delle indagini che il magistrato avrebbe potuto svolgere in materia di mafia, politica e appalti e la sua probabile nomina a capo della Direzione Nazionale Antimafia – potevano ben essere considerate come *“concause”* che avevano determinato l’accelerazione dell’uccisione del magistrato, come appunto dichiarato dal collaboratore Antonino Giuffrè.

I Giudici di prime cure riportavano, inoltre, le dichiarazioni rese dalla moglie del giudice Borsellino, la signora Agnese Piraino, la quale aveva riferito di un incontro casuale avvenuto, in aeroporto, fra il marito e l’on. Salvo Andò (oltre che con la dott.ssa Liliana Ferraro) nel corso del quale il marito aveva appreso di un progetto omicidiario ai suoi danni rivelato da una fonte confidenziale.

Il giudice era rimasto turbato dal fatto che nessuno, neanche il suo Procuratore capo (dott. Giammanco), che pure ne aveva avuto ufficialmente conoscenza, gliene avesse parlato.

La medesima teste riferiva, inoltre, che il marito, intorno alla metà del mese di giugno del 1992 le aveva detto che *“vi era un colloquio fra la mafia e parti infedeli dello Stato”* e di avere scoperto che il generale Subranni *“era punciuto”*, dicendolo con tono *“sbalordito”*, ma con assoluta certezza.

La dott.ssa Liliana Ferraro, sentita come teste all’udienza del giorno 1 aprile 2014, confermava l’incontro con il magistrato aggiungendo

che, nell'occasione, aveva anche riferito al giudice Borsellino che il capitano De Donno, in servizio presso il ROS dei Carabinieri, le aveva comunicato che aveva preso, o stava per prendere contatti con Massimo Ciancimino per verificare la possibilità di una collaborazione del padre di quest'ultimo, Vito Ciancimino, al fine di *"fermare lo stragismo"*.

De Donno aveva chiesto di poterne riferire al Ministro Claudio Martelli, anche se la Ferraro gli aveva rappresentato che non riteneva necessario un sostegno politico a tale iniziativa.

La stessa aveva precisato che, in quell'occasione, il giudice Borsellino non aveva, tuttavia, espresso alcuna valutazione, limitandosi ad affermare di avere capito e che ci avrebbe pensato lui.

Avevano anche parlato con il giudice del rapporto "mafia-appalti" ricevuto dal Procuratore Giammanco dai Carabinieri del ROS, e da quest'ultimo irrualmente inviato al Ministero della Giustizia, tanto che il dott. Falcone (nel frattempo come noto in servizio al Ministero) ne aveva disposto l'immediata restituzione.

Nel corso del dibattimento erano stati sentiti, come testi, anche i giudici Camassa e Russo i quali avevano riferito di un incontro avuto con il giudice Borsellino, intorno alla metà del mese di giugno, nel corso del quale quest'ultimo, con tono molto amareggiato e con le lacrime agli occhi, aveva detto loro che *"qualcuno lo aveva tradito"*.

Ciò posto, con riferimento all'imputato **Salvatore Madonia** i primi Giudici ritenevano (al cap. VII) che le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè - riportate e analizzate nel dettaglio nel capitolo V, e ritenute riscontrate, quanto al dato della partecipazione del medesimo imputato alla riunione deliberativa del dicembre del 1991, dalle dichiarazioni



del collaboratore Cancemi Salvatore - avessero trovato, altresì, inconfutabili ulteriori elementi di riscontro.

Davano risalto, a tale proposito, al diretto interesse dell'imputato alla reazione vendicativa contro il magistrato, in ragione di due circostanze rappresentate distintamente dall'essere stato Madonia Giuseppe (fratello dell'odierno imputato) coinvolto in qualità di imputato nell'omicidio del capitano Basile, a seguito di indagini curate dal giudice Paolo Borsellino, e dal coinvolgimento in analoga qualità di Madonia Francesco (padre dell'imputato) nel Maxiprocesso, nato parimenti dall'impegno e dall'abnegazione dei giudici Falcone e Borsellino.

Richiamati i criteri di imputazione della responsabilità per gli omicidi "eccellenti" in capo ai vertici mafiosi - già accertati ed applicati nell'ambito della sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania - i primi Giudici ritenevano che la dimostrazione della responsabilità dell'odierno imputato dovesse discendere: dalla prova del funzionamento della Commissione provinciale di Cosa Nostra e dalla sua competenza a deliberare sui "delitti eccellenti" nel momento in cui venne decisa la morte del giudice Borsellino; dalla considerazione del delitto Borsellino come "delitto eccellente", in ragione del primario e qualificato impegno di quest'ultimo nel contrasto alla criminalità organizzata e dalla prevedibile reazione repressiva da parte dello Stato; dalla prova dell'appartenenza del medesimo imputato alla Commissione provinciale di Cosa Nostra quale "reggente del mandamento di Resuttana"; dalla prova della commissione da parte del medesimo imputato di altri delitti deliberati dalla stessa Commissione provinciale in epoca vicina alla deliberazione della stessa strage di via D'Amelio



(in particolare degli omicidi Savoca per i quali l'imputato aveva riportato condanna a pena definitiva); dalla prova della partecipazione dello stesso imputato alla riunione della Commissione nella quale era stata presa la decisione di uccidere il giudice Borsellino (dichiarazioni dei collaboratori Giuffrè e Cancemi); dalla prestazione da parte dell'odierno imputato di un tacito consenso, desumibile dal comportamento tenuto dopo le parole di Riina.

A tale ultimo proposito, peraltro, rilevavano che la via D'Amelio - teatro degli eventi - ricadeva nel mandamento di Resuttana e che trattavasi di un luogo sul quale i Madonia esercitavano il loro diretto controllo.

Rilevavano, altresì, che fra Riina Salvatore e i Madonia era esistito un rapporto di stretta fiducia e collaborazione risalente nel tempo. Il comportamento silente tenuto dall'imputato, in rappresentanza del mandamento di Resuttana, unito al silenzio di tutti gli altri capi mandamento (o reggenti) presenti alla riunione sopra richiamata, aveva avuto il significato di un'approvazione tacita e di un'unanime condivisione della proposta di Salvatore Riina.

Non poteva, peraltro, assumere rilevanza il fatto che il padre dell'imputato, Francesco Madonia, fosse già stato parimenti condannato in via definitiva come mandante della strage di via D'Amelio, considerando che sia il rappresentante che il reggente del mandamento potevano concorrere nell'attività deliberativa dei delitti rientranti nella competenza della Commissione provinciale.

Sottolineavano, a tale proposito, l'analogia esistente tra la posizione di Salvatore Madonia e quella di Giuseppe Montalto, soggetto già condannato per la medesima strage in qualità di reggente del mandamento di Villabate (in sostituzione del padre) e richiamavano le



considerazioni espresse, sul punto, dalla Suprema Corte con la sentenza n. 42990 del 18 settembre 2008.

Ribadivano, i primi Giudici, la valenza deliberativa della riunione della Commissione provinciale del dicembre 1991 nella quale Paolo Borsellino era stato indicato fra le vittime designate, a conferma di una volontà omicidiaria che già in precedenza era stata espressa.

L'accelerazione dell'attentato di via D'Amelio non aveva rappresentato una soluzione di continuità della strategia stragista, quanto piuttosto l'anticipata realizzazione di un episodio delittuoso già programmato.

Il fatto che già in precedenza, fin dagli anni ottanta, fosse stata espressa una decisione omicidiaria nei confronti di Paolo Borsellino non poteva condurre ad escludere che la deliberazione del 1991 avesse avuto una valenza deliberativa e non poteva ritenersi che ci si fosse limitati ad una presa d'atto della precedente risoluzione.

Alla deliberazione del dicembre 1991 doveva attribuirsi, a parere della Corte di primo grado, una natura "rinnovativa" della precedente decisione di morte.

L'attentato contro Paolo Borsellino costituiva un attacco terroristico diretto a piegare lo Stato, ma nulla escludeva che, nella fase successiva, lo Stato avrebbe potuto reagire attraverso misure repressive più severe; proprio per tale possibilità, ogni capo mandamento era stato chiamato da Riina ad assumersi la propria responsabilità all'interno della consorteria mafiosa rispetto a tale decisione.

Anche la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania aveva definito la decisione assunta nella riunione *de qua* "una delibera intrinsecamente perfetta e soggetta a condizione sospensiva



ove l'evento condizionante veniva ravvisato nella definizione formale del maxi processo", sottolineando, peraltro, che la deliberazione della Commissione provinciale era stata preceduta dalla deliberazione della Commissione regionale in modo da avere il consenso di "tutti" i vertici dell'organizzazione mafiosa.

La responsabilità dei componenti della Commissione provinciale non veniva esclusa, ma risultava anzi confermata dall'analoga responsabilità dei membri della Commissione regionale.

L'effettuazione di precedenti riunioni plenarie degli organi deliberativi regionali di "Cosa Nostra", di ulteriori riunioni degli esponenti più vicini a Riina, e di successive riunioni ristrette aventi ad oggetto la programmazione esecutiva, non escludeva, anzi confermava, la valenza deliberativa, ed efficacia causale, della riunione degli auguri della Commissione provinciale svoltasi prima del Natale del 1991, trattandosi di dati che dovevano essere ricondotti ad una chiave di lettura unitaria e d'insieme.

Inoltre, sul piano dell'elemento soggettivo, doveva ritenersi che la strage, pur senza indicazione delle specifiche modalità esecutive, avesse formato oggetto di dolo diretto da parte dei presenti alla riunione, secondo criteri logici che dovevano valere anche per il reato di devastazione.

Ciò in quanto, nell'ambito della riunione della Commissione Provinciale di fine anno 1991, tutti i partecipanti avevano espresso il loro assenso alla realizzazione di una strategia terroristica, che prevedeva l'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino e di altri uomini politici accusati di avere "tradito" le aspettative di Cosa Nostra, ed era anche accompagnata dalla *"finalità di diffondere uno*

*stato di fortissimo timore nella popolazione e di costringere lo Stato a piegarsi alla volontà dell'associazione mafiosa".*

Era naturale anche prevedere l'uso di un ingente quantitativo di esplosivo, considerate le misure di protezione attuate in favore del magistrato.

E, del resto, l'esperienza insegnava che, anche qualche anno prima, Cosa Nostra aveva fatto ricorso all'esplosivo quando si era trattato di uccidere il giudice Rocco Chinnici, davanti il portone della sua abitazione, attraverso l'esplosione di una Fiat 126 imbottita di esplosivo, previo azionamento di un detonatore proprio da parte del fratello dell'odierno imputato, Madonia Antonino.

Peraltro, anche la configurabilità, secondo criteri di alternatività, di un dolo di omicidio non sarebbe valsa ad escludere la responsabilità per il reato di strage.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Assise riteneva, pertanto, provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato Madonia Salvatore Mario.

Nel capitolo ottavo, la Corte di primo grado analizzava la posizione dell'imputato **Tutino Vittorio**, procedendo alla ricostruzione della fase esecutiva della strage di via D'Amelio (o almeno del segmento preliminare concernente il furto dell'autovettura utilizzata come autobomba) alla luce delle dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza.

Ritenevano i primi Giudici provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Tutino stesso, unitamente a Gaspare Spatuzza, avesse rubato la Fiat 126 di proprietà di Maria D'Aguanno, ed in uso alla figlia Pietrina Valenti, utilizzata come autobomba; rubato le targhe di



un'altra macchina identica, che si trovava custodita nell'officina gestita da Giuseppe Orofino, così da apporre sulla prima 126 per dissimularne la presenza in via D'Amelio; procurato e consegnato a Spatuzza due batterie ed un antennino che sarebbero poi serviti per fare brillare l'esplosivo collocato nella predetta Fiat 126, parcheggiata nelle vicinanze del portone di ingresso del palazzo in cui abitava la madre del magistrato.

I Giudici di primo grado preliminarmente richiamavano, con riguardo all'identificazione del veicolo utilizzato per commettere la strage, al cui furto l'imputato aveva partecipato, le risultanze delle pronunce irrevocabili emesse dalla Corte di Assise di Caltanissetta il 27 gennaio 1996 (Borsellino *uno*) ed il 18 marzo 2002 (Borsellino *bis*), con le quali era stato già acclarato l'uso, come autobomba, della Fiat 126 trafugata a Pietrina Valenti.

Nell'immediatezza e nei giorni successivi alla strage gli investigatori, nel tentativo di individuare il contenitore della carica esplosiva, avevano rinvenuto residui di lamiera rossa, di balestre, di una marmitta, di altri pezzi meccanici e, soprattutto, di un blocco motore che aveva consentito di risalire, tramite il numero di telaio abbinato, alla Fiat 126, utilizzata come autobomba. L'autovettura risultava immatricolata da Maria D'Aguanno, ed in uso alla figlia Pietrina Valenti, che ne aveva denunciato il furto il precedente 10 luglio.

Il 22 luglio era stata poi rinvenuta in via D'Amelio una targa recante la serie alfanumerica PA 878659, appartenente ad un'altra Fiat 126, di proprietà di tale Anna Maria Sferrazza, della quale, era stato denunciato il furto, nella prima mattinata del 20 luglio, da Giuseppe Orofino, titolare di un'autocarrozzeria sita nella via Messina Marine di Palermo.



Nelle citate sentenze era stata confutata, anche sulla base di una consulenza tecnica eseguita con esperimenti a scoppio, la tesi difensiva su un presunto inquinamento dei luoghi, volta a dimostrare che la Fiat 126 non sarebbe stata utilizzata nell'attentato ma che parte dei resti di lamiera della macchina del giudice Borsellino sarebbe stata sostituita con il blocco motore rinvenuto sul luogo dell'esplosione; tesi ulteriormente smentita nel giudizio di primo grado da due ufficiali della polizia scientifica che, incaricati di visionare immagini e filmati della via d'Amelio dopo la strage, avevano confermato la presenza, in diversi fotogrammi, del blocco motore, già nell'immediatezza dell'esplosione.

Nel corso dei precedenti suddetti procedimenti Borsellino *uno* e Borsellino *bis*, non residuando dubbi sull'utilizzazione di siffatta autovettura come autobomba, le vicende riguardanti il furto della suddetta vettura erano state ricostruite sulla base delle dichiarazioni di Salvatore Candura e Vincenzo Scarantino, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni "*de relato*" di Francesco Andriotta.

Avevano riferito i predetti che l'autovettura era stata sottratta da Salvatore Candura, su mandato dell'odierno imputato Vincenzo Scarantino il quale, a sua volta, era stato incaricato di procurarla dal cognato, Salvatore Profeta, uomo d'onore della *famiglia* della Guadagna, guidata da Pietro Aglieri.

Davano atto i giudici di prime cure che tale prospettazione, ritenuta nei precedenti giudizi provata - e sulla base della quale erano stati condannati per la strage vari soggetti del mandamento di S. Maria del Gesù- era stata successivamente messa in discussione da Gaspare Spatuzza con la sua dirompente collaborazione intrapresa nel giugno del 2008.



Il predetto Spatuzza aveva, infatti, riferito, contraddicendo la versione "storica" che aveva:

- personalmente trafugato una Fiat 126, insieme a Vittorio Tutino, su incarico ricevuto, tramite "Fifetto" Cannella, dal capo mandamento di Brancaccio, Giuseppe Graviano;
- custodito l'automobile in due diversi magazzini prima di consegnarla ad altri sodali;
- fatto effettuare su indicazione di Graviano, prima di consegnare la vettura, la riparazione dei freni ad un meccanico suo amico, tale Maurizio Costa, e personalmente sistemato il bloccasterzo forzato da Tutino;
- acquistato, su indicazione del Graviano, un antifurto che il predetto gli aveva chiesto di collocare all'interno della Fiat 126;
- ricevuto il 18 luglio 1992 da Tutino due batterie ed un antennino che aveva collocato all'interno della Fiat 126;
- spostato. nella stessa giornata, la Fiat 126 in un garage seminterrato nelle vicinanze di via D'Amelio, scortato da Fifetto Cannella e Nino Mangano;
- sottratto nella stessa data, sempre con Tutino, su mandato conferitogli personalmente da Graviano, le targhe di un'altra Fiat 126 custodita nell'officina di Orofino;
- consegnato le stesse targhe al Graviano in persona;
- ricevuto dallo stesso la raccomandazione di allontanarsi da Palermo il 19 luglio del 1992.

Secondo la Corte di primo grado, tale versione aveva trovato solidi riscontri nella individuazione da parte del collaboratore di tutti i



luoghi nei quali si era dispiegata la sua azione, in parte con la collaborazione dello stesso Tutino.

Particolare rilievo veniva dato al riconoscimento del punto esatto nel quale si trovava parcheggiata l'autovettura il giorno del furto, secondo quanto confermato dalla stessa proprietaria Pietrina Valenti, nonostante la collocazione, all'epoca dell'atto istruttorio, nello stesso punto, di fioriere fisse.

Altro elemento di riscontro era individuato nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Agostino Trombetta - che aveva riferito di avere appreso dal suo socio Maurizio Costa, meccanico, che lo stesso era stato incaricato da Spatuzza, di sistemare i freni di una Fiat 126.

Il non corretto funzionamento dei freni, rivelato per la prima volta dal collaboratore, era stato inoltre confermato non solo dal Trombetta, ma anche dalla Valenti e dai suoi familiari, oltre che dall'esito delle consulenze tecniche disposte dal P.M. sui reperti meccanici della Fiat 126 rinvenuti in via D'Amelio.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza, evidenziato dai giudici di prime cure, era costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Fabio Tranchina, il quale aveva confermato gli incontri tra il medesimo Spatuzza e Graviano Giuseppe nelle settimane precedenti l'attentato.

Venivano, altresì, valorizzate le dichiarazioni rese nei precedenti processi per la strage di via D'Amelio da altri collaboratori di giustizia incaricati di osservare gli spostamenti del giudice Borsellino nella giornata del 19 luglio 1992, o che, comunque, avevano appreso nelle settimane precedenti dell'imminenza dell'attentato.

Tra questi Antonino Galliano, nipote e uomo d'onore della *famiglia* mafiosa della Noce, al quale lo zio, Raffaele Ganci, aveva chiesto,



nella settimana antecedente al 19 luglio, di tenersi libero la domenica successiva per un pedinamento del dottore Borsellino, richiesta che con una scusa aveva tuttavia declinato; Giovanni Battista Ferrante, uomo d'onore della *famiglia* di San Lorenzo che aveva anche partecipato il sabato precedente alla prova del telecomando, unitamente a Salvatore Biondino e altri sodali, e che aveva pedinato il giudice Borsellino il 19 luglio, dopo che nei giorni precedenti gli era stato chiesto di tenersi a disposizione per la domenica successiva; Salvatore Cancemi, reggente del *mandamento* di Porta Nuova, al quale Raffaele Ganci, due o tre giorni prima della strage, aveva detto che la domenica avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione di un magistrato; Giovanni Brusca del *mandamento* di San Giuseppe Iato il quale, tre giorni prima dell'attentato aveva chiesto aiuto per fare scomparire la vettura della vittima di un omicidio a Salvatore Biondino che gli aveva risposto negativamente perché "*era sotto lavoro*".

Da tali elementi desumevano i Giudici di primo grado che, nelle settimane precedenti la strage, i soggetti deputati alla sua realizzazione - appartenenti, da un lato, alle famiglie della Noce, Porta Nuova, San Lorenzo e, dall'altro, a quelle di Brancaccio, Corso dei Mille e Roccella - si fossero attivati, secondo i rispettivi ambiti di competenza, per portare a compimento l'attentato, provando il telecomando, individuando chi avrebbe dovuto pedinare il magistrato o rimanere comunque a disposizione per il giorno programmato, nonché acquisendo l'autovettura destinata ad essere imbottita di esplosivo e le targhe da apporre su di essa, oltre alle batterie e all'antennino necessari per fare esplodere il micidiale ordigno esplosivo.

Alla stregua di tale mole di riscontri, la Corte di primo grado valutava positivamente le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza Gaspare, che poneva a fondamento del coinvolgimento, in quei segmenti della fase esecutiva, dell'imputato Tutino.

Si soffermava, inoltre, sui riscontri individualizzanti nei confronti di quest'ultimo, richiamando le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia Vito Galatolo, Francesco Raimo e Tullio Cannella.

Galatolo Vito, figlio di Vincenzo, rappresentante della *famiglia* dell'Acquasanta, nel cui territorio ricadeva proprio la via D'Amelio - ricompresa nel *mandamento* di Resuttana - aveva riferito che Tutino, tra la fine del mese di maggio e l'inizio di giugno del 1992, lo aveva accompagnato da Filippo Graviano, amico del padre, che aveva voluto incontrarlo.

Quest'ultimo, a dire del collaboratore, lo aveva incaricato di riferire al padre, detenuto, di "*stare tranquillo*", qualunque cosa fosse accaduta, perché sarebbero stati "*coperti al mille per mille*" e gli aveva poi suggerito di cessare l'attività di parcheggiatore abusivo in un'area sita nei pressi di via D'Amelio.

Lo stesso Tutino, che aveva assistito al colloquio, gli aveva successivamente raccomandato di riportare al padre il messaggio e, dopo qualche giorno, lo aveva ancora esortato a non recarsi più nel parcheggio vicino la via D'Amelio, commentando, dopo l'attentato del 19 luglio, che "*gli parlava il cuore che vi dicevo di non andarci*".

La Corte valorizzava anche le dichiarazioni di Francesco Raimo, appartenente al clan Iacomino-Birra della "Nuova Camorra Riformata", il quale era stato detenuto insieme a Tutino nel reparto 41 bis del carcere di Novara. Il suddetto aveva riferito di avere un giorno sentito Tutino chiedere a Pietro Rampulla, detenuto nello stesso



carcere e vicino di cella, spiegazioni sul significato "dell'art. 422 c.p." dopo avere ricevuto la notifica di un atto che lo aveva molto allarmato. Successivamente lo stesso Tutino gli aveva confidato, in quel momento di forte preoccupazione, che temeva di essere messo in mezzo da qualcuno per il furto "della 126 di via D'Amelio" e che si sarebbe difeso sostenendo di avere rubato solo una Fiat Regata con il suo accusatore.

Infine, i giudici di primo grado si soffermavano sulle dichiarazioni di Tullio Cannella, imprenditore legato a Cosa Nostra, che aveva dichiarato di avere ricevuto delle confidenze da Tutino, il quale gli aveva fatto intuire di avere avuto un ruolo di copertura nella strage di via D'Amelio, facendo cenno all'abitazione della suocera, sita nelle vicinanze.

Nella sentenza impugnata era stata poi esaminata la versione difensiva dedotta dall'imputato, il quale - anche all'esito dei confronti con Spatuzza e Galatolo - si era limitato a negare il proprio coinvolgimento nell'associazione mafiosa, pur ammettendo di avere favorito a metà degli anni '80 la latitanza di Giuseppe Graviano e di avere curato, dagli anni '90, gli interessi di Filippo Graviano nel settore dell'edilizia, occupandosi anche del recupero crediti.

Aveva poi sostenuto di avere avuto rapporti fraterni con Spatuzza e di avere commesso con lui unicamente il furto di una Fiat Regata, ma non della Fiat 126 e delle targhe, negando di avere consegnato al predetto un antennino e due batterie, di avere accompagnato Vito Galatolo da Filippo Graviano o di avergli raccomandato di non frequentare il parcheggio vicino alla via d'Amelio, ed affermando di non avere mai fatto alcuna confidenza a Francesco Raimo durante la comune detenzione e di non avere mai chiesto delucidazioni su articoli



di reato a Pietro Rampulla che pure era stato detenuto nello stesso carcere.

Tali dichiarazioni, meramente negatorie delle solide, molteplici e convergenti emergenze processuali, non venivano ritenute dai primi giudici idonee a scalfire la solida prospettazione accusatoria.

I giudici di primo grado ritenevano, altresì, non verosimili le circostanze rappresentate da Giuseppe Graviano, sentito come imputato di reato connesso, volte a screditare Gaspare Spatuzza.

In conclusione la Corte d'Assise di primo grado riteneva le dichiarazioni del collaboratore Spatuzza pienamente attendibili e riscontrate dalle ulteriori risultanze istruttorie, reputando ampiamente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il rilevante contributo materiale apportato da Vittorio Tutino alla fase preparatoria della strage ed anche, il suo concorso negli altri delitti a lui ascritti.

Riteneva ampiamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, soffermandosi diffusamente sui dati probatori che dovevano indurre a ritenere provato che l'imputato fosse stato pienamente consapevole della destinazione dell'autovettura rubata al compimento di un grave attentato, richiamando, al riguardo, i principi costantemente affermati dai giudici di legittimità.

Affermata la penale responsabilità dell'imputato Vittorio Tutino, la Corte escludeva, in punto di pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e infliggeva al predetto la pena dell'ergastolo con un anno di isolamento diurno.

I giudici di primo grado intercalavano, inoltre, alla disamina delle emergenze processuali riguardanti la collaborazione di Spatuzza e la



posizione di Vittorio Tutino alcune considerazioni circa evidenti zone d'ombra, incongruenze e punti oscuri delle indagini, rimasti irrisolti nonostante la complessa istruttoria espletata.

Si soffermavano, in particolare:


- sulla presenza di un soggetto sconosciuto che, a dire del collaboratore Spatuzza, non apparteneva a Cosa Nostra, al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios da parte dello stesso collaboratore, a Lorenzo Tinnirello e Francesco Tagliavia;
- sulla presenza in via D'Amelio, subito dopo l'esplosione, di soggetti ritenuti essere appartenenti ai servizi di sicurezza intenti a cercare la borsa di Paolo Borsellino. Richiamavano, sul punto, le dichiarazioni rese dal Sovrintendente Francesco Paolo Maggi, in servizio alla Squadra Mobile di Palermo, arrivato subito dopo la deflagrazione, il quale aveva notato quattro o cinque persone con abiti uguali, in giacca e cravatta, a lui noti come "*gente di Roma, dei servizi*" che aveva già incontrato negli uffici del dirigente della Squadra Mobile, Arnaldo La Barbera, in occasione delle indagini sulla strage di Capaci. Anche il Vice Sovrintendente Giuseppe Garofalo, in servizio alla Sezione Volanti della Questura di Palermo, aveva notato un soggetto in abiti civili aggirarsi tra i rottami al quale aveva chiesto spiegazioni sulla sua presenza nei pressi dell'auto con la quale era giunto Borsellino. L'uomo si era qualificato come appartenente ai "Servizi", mostrando un tesserino e gli aveva parlato della borsa del magistrato.

Evidenziavano, altresì, i primi Giudici gli evidenti e inquietanti contrasti tra le numerose testimonianze di persone, anche ricoprenti cariche istituzionali di rilievo, che erano intervenute



nell'immediatezza nei luoghi dell'attentato e che avevano "visto" o "toccato" o "passato a qualcun altro" la borsa in cuoio del magistrato, in un intersecarsi di versioni inconciliabili l'una con l'altra. Il già citato sovrintendente Maggi aveva riferito che un vigile del fuoco - dopo avere spento un focolaio di incendio della Fiat Croma blindata sulla quale aveva viaggiato il magistrato e che aveva lo sportello posteriore sinistro già aperto - aveva preso la borsa, bruciacchiata ma integra, e gliela aveva consegnata. Il medesimo Maggi, senza aprirla, l'aveva a sua volta passata al superiore gerarchico, dott. Fassari, il quale gliela aveva poi restituita, ordinandogli di portarla negli uffici della Squadra Mobile, ordine che aveva eseguito lasciandola nell'ufficio del dottore La Barbera.

A fronte di tale testimonianza, i giudici di primo grado richiamaavano, d'altra parte, che una fotografia aveva immortalato il capitano Giovanni Arcangioli, del nucleo operativo provinciale dei Carabinieri di Palermo, mentre si allontanava dal luogo della strage con in mano la borsa del magistrato; lo stesso in dibattimento aveva riferito di non ricordare la motivazione di tale gesto, trattandosi, a suo dire, di un oggetto di scarsa rilevanza investigativa, nonostante la contestazione da parte del P.M. delle contrastanti dichiarazioni, rese nel 2005, allorché aveva sostenuto di avere prelevato dal pianale dietro al sedile del conducente la borsa su indicazione di uno dei magistrati presenti, dottori Ayala o Teresi, più probabilmente del primo, che lo aveva informato della presenza di un'agenda, e di averla riposta dentro una delle loro autovetture dopo averla aperta, forse alla presenza di Ayala, constatando la presenza di fogli di carta ma non dell'agenda.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Il superiore gerarchico di Arcangioli, colonnello Marco Minicucci, aveva confermato che il primo gli aveva riferito di avere prelevato la borsa e di averla aperta poiché "*gliel'aveva detto un magistrato*".

Il dott. Ayala, a sua volta, non aveva assolutamente confermato tale versione e, con difficoltà e rettifiche varie dei propri ricordi e di precedenti dichiarazioni, aveva riferito di avere scorto la borsa all'interno della macchina, di averla avuta tra le mani, dopo averla ricevuta da un uomo in borghese e di averla subito dopo riconsegnata ad un ufficiale dei carabinieri in divisa che non conosceva.

Il giornalista Domenico Cavallaro, che si era ritrovato vicino ad Ayala, aveva confermato tale versione.

Di contro il teste appuntato Rosario Farinella, il quale faceva parte della scorta del parlamentare, aveva riferito, oltre alcune circostanze contrastanti con la ricostruzione offerta da Ayala, di avere forzato con un vigile del fuoco la portiera posteriore destra della vettura, dopo che il dottore Ayala si era accorto che vi era dentro, integra, la borsa del magistrato, di averla presa dal sedile posteriore e, su indicazione del parlamentare, di averla consegnata ad una persona - non ad Arcangioli - in abiti civili che gli era stata indicata proprio da Ayala, che si era allontanata verso via dell'Autonomia Siciliana.


Sulla esistenza dell'agenda rossa dalla quale il giudice Borsellino, dall'attentato di Capaci non si separava mai - nella quale appuntava notizie riservate e proprie riflessioni, nella vana attesa di essere sentito dai magistrati di Caltanissetta come aveva richiesto dopo l'attentato del 23 maggio - riferivano anche i testi Lucia e Manfredi Borsellino (figli del magistrato), nonché i testi Carmelo Canale (collaboratore del medesimo) e l'autista Antonio Vullo, sopravvissuto all'attentato.



Lucia Borsellino riferiva anche in ordine alla successiva riconsegna della borsa, priva dell'agenda, da parte di Arnaldo La Barbera, nonostante quest'ultimo, in precedenza, avesse riferito alla madre che la borsa era andata distrutta nell'esplosione.

Altre eclatanti "zone d'ombra" venivano individuate dai Giudici di prime cure:

- nella partecipazione di uomini del Sisde alle prime indagini, al di fuori di ogni regola processuale, su richiesta del Procuratore Tinebra il quale, peraltro, in dibattimento non aveva neanche ricordato la circostanza, confermata invece dal dirigente del Sisde Bruno Contrada. Già nel procedimento Borsellino *bis* era stata accertata l'esistenza di una nota del 10 ottobre 1992 trasmessa alla Squadra Mobile di Caltanissetta ed elaborata dal centro SISDE di Palermo su richiesta di Tinebra, con la quale, sul presupposto della mancata conoscenza, da parte delle forze di polizia nissene delle dinamiche mafiose di Cosa Nostra palermitana, era stata sollecitata la collaborazione del Sisde nelle indagini, e ciò proprio nel periodo in cui era in atto il tentativo di fare collaborare Scarantino utilizzando il detenuto Vincenzo Pipino, su disposizione di Arnaldo La Barbera;
- nell'anomala tempistica del sopralluogo nella carrozzeria di Giuseppe Orofino, compiuto alle ore 11,00 del 20 luglio 1992, circa due ore dopo la denuncia di furto sporta dal predetto, ma prima del rinvenimento in via D'Amelio non solo del blocco motore della Fiat 126 (avvenuto alle ore 13,00 circa dello stesso giorno), ma soprattutto della targa sottratta alla 126 custodita da Orofino (avvenuto soltanto il successivo 22 luglio);



- nella tormentata vicenda della collaborazione di Mario Santo Di Matteo, iniziata nell'ottobre del 1993 con dichiarazioni sulla strage di Capaci e preannunciate rivelazioni sulla strage di via D'Amelio, seguita dal rapimento del figlioletto avvenuto il 23 novembre 1993 ed interrotta dopo un dialogo, intercettato nei locali della DIA il 14 dicembre del medesimo anno, nel corso del quale Di Matteo e la moglie avevano fatto cenno ad “*infiltrati*” nella strage del 19 luglio 1992, con la supplica della donna di “*ritrattare*” e di dimenticare la strage di Borsellino.

Ritenevano i giudici di primo grado che tutte queste anomalie avevano reso particolarmente inquietante la vicenda della “sparizione” dell'agenda rossa, di fondamentale importanza per lo sviluppo delle indagini sulle vicende stragiste, sottolineando la mancanza di elementi per ritenere che la stessa potesse essere stata sottratta da appartenenti a Cosa Nostra.

Ricollegavano, inoltre, tale vicenda - per il protagonismo assunto in entrambe, dal dott. Arnaldo La Barbera - alla successiva elaborazione di una trama complessa che, attraverso la sollecitazione e guida delle false dichiarazioni di Candura, Scarantino e Andriotta, aveva condotto ad una ricostruzione erronea di un segmento della fase esecutiva dell'attentato rivelata come tale soltanto a seguito delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, dopo che, tuttavia, già si erano consolidate le ingiuste condanne a carico dei soggetti falsamente accusati per condotte mai commesse.

I Giudici di prime cure procedevano, quindi, ad esaminare (nel cap. IX) gli addebiti relativi alle dichiarazioni accusatorie rese da “falsi”



pentiti nell'ambito dei precedenti processi per la strage di via D'Amelio.

Ritenevano raggiunta la prova della penale responsabilità degli ex collaboratori **Scarantino Vincenzo** e **Andriotta Francesco** per il delitto di calunnia aggravata e continuata (rispettivamente loro ascritto ai capi H ed I), con contestazione, per entrambi, della recidiva reiterata ed infraquinquennale, perché, con una pluralità di dichiarazioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nel corso di vari interrogatori ed esami dibattimentali resi nell'ambito dei precedenti procedimenti per la strage di via D'Amelio, avevano incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, una pluralità di soggetti, determinandone la condanna per il medesimo delitto di strage oggetto del presente procedimento.

In particolare, secondo l'assunto accusatorio (per come meglio riportato al capo H della rubrica), l'imputato Scarantino - nel corso di plurimi interrogatori resi a Pianosa, Caltanissetta, in altri luoghi e, ancora, a Torino ed a Roma nell'arco temporale fra il 24 giugno 1994 e l'8 marzo 1997 - aveva accusato falsamente, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso, tutti poi condannati all'ergastolo, per aver partecipato, a vario titolo, alle fasi preparatorie ed esecutive dell'attentato.

L'imputato Andriotta, invece, per come descritto nel capo I) della rubrica, aveva commesso il medesimo reato - a Paliano (Frosinone), a Roma ed a Torino, nel periodo compreso fra il 26 gennaio 1995 ed il 16 ottobre 1997 - riportando agli inquirenti ed all'autorità giudiziaria false confidenze di Scarantino, asseritamente ricevute nel carcere di Busto Arsizio (nel quale entrambi si trovavano ristretti) nonché



accusando, in particolare, il medesimo Scarantino oltre che Salvatore Profeta, Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo della partecipazione alla strage, determinandone (o contribuendo a determinare) la condanna alla pena rispettiva di diciotto anni di reclusione (per Scarantino) e alla pena dell'ergastolo (per tutti gli altri).

I Giudici di prime cure ritenevano, altresì, fondata la prospettazione accusatoria secondo la quale anche l'imputato **Pulci Calogero** avesse commesso il delitto di calunnia (contestato al capo G) nei confronti di Gaetano Murana, nel giudizio d'appello del processo Borsellino *bis*, per avere dichiarato, nel corso del proprio esame dibattimentale del 7 marzo 2001, che il predetto gli aveva confidato, in occasione di un colloquio avvenuto nel carcere di Caltanissetta ed in riferimento alla strage di via D'Amelio, che "*il lavoro*" era stato fatto dalla *famiglia* della Guadagna ("*il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna*"), così incolpandolo falsamente, pur sapendolo innocente, della partecipazione nella predetta strage.

La calunnia era ritenuta aggravata, ai sensi del 3<sup>o</sup> comma dell'art. 368 c.p., per avere il suddetto Murana riportato in quel procedimento la condanna all'ergastolo.

Con particolare riferimento, quindi, all'imputato **Andriotta Francesco** i Giudici di prime cure davano atto, innanzitutto, che l'imputato aveva confessato di avere reso false dichiarazioni, evidenziando, tuttavia, che ciò era accaduto soltanto a seguito della contestazione, da parte del pubblico ministero, delle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza che avevano smentito in maniera radicale le precedenti dichiarazioni del medesimo Andriotta e di Scarantino, dando origine alla riapertura delle indagini per la strage e all'odierno



procedimento ( oltre che al giudizio di revisione svolto dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania concluso con l'assoluzione dei soggetti falsamente accusati nel corso dei precedenti giudizi).

Procedevano i medesimi Giudici ad una analitica disamina delle false dichiarazioni rese da Andriotta nelle diverse occasioni elencate nel capo d'imputazione, evidenziando come la collaborazione del medesimo, iniziata nel settembre del '93, fosse stata di fondamentale supporto a quella successiva di Scarantino, contribuendo certamente a vincere le resistenze iniziali di quest'ultimo ad intraprendere una "falsa" collaborazione con le forze dell'ordine.

Le dichiarazioni dell'Andriotta avevano costituito un punto di svolta per le indagini preliminari dell'epoca, inducendo alla collaborazione anche Scarantino, un anno dopo.

La sentenza impugnata ricostruiva le dichiarazioni rese da Andriotta nel corso dei precedenti interrogatori prima, e durante, la celebrazione dei procedimenti Borsellino *uno* e Borsellino *bis*, riportando il contenuto di quelle più significative gradualmente rese nelle varie date dall'imputato.

In particolare, nel corso del primo interrogatorio (del 14 settembre 1993), Andriotta dichiarava di avere conosciuto in carcere Vincenzo Scarantino con il quale aveva intrattenuto un rapporto cordiale, divenuto via via più stretto. Nel prosieguo del rapporto Scarantino gli aveva confidato di essere imputato per la strage di via D'Amelio in quanto accusato da tali Candura e Valenti, due tossicodipendenti, per i quali non nutriva, tuttavia, particolare preoccupazione, almeno fino a quando non aveva saputo dell'arresto di un garagista coinvolto nella strage di via D'Amelio. In seguito Scarantino gli aveva confessato che



aveva commissionato al Candura il furto della 126 di colore *bordeaux* utilizzata per la strage, riferendogli, inoltre, altri particolari sulle modalità della sottrazione, sugli accordi con l'esecutore, oltre che sui movimenti successivi del veicolo, inclusa la sostituzione delle targhe. Il medesimo Scarantino gli aveva riferito, ancora, che l'autovettura rubata non era in perfette condizioni e, per tale motivo, era stata spinta o trainata. L'autovettura era stata comunque riparata ed erano state cambiate le targhe. Aveva promesso per il furto dell'autovettura un compenso di lire 500.000 anche se ne aveva corrisposto solo una parte. Lo stesso aveva anche, successivamente, condotto l'autovettura carica di esplosivo nella via D'Amelio, dopo che altri soggetti si erano occupati del relativo caricamento.

Successivamente, nel corso di altri due interrogatori ( del 4.10.1993 e del 25.11.1993) Andriotta dichiarava che Scarantino gli aveva confidato che il furto dell'autovettura gli era stato commissionato da Salvatore Profeta, il quale era stato presente anche al momento dell'arrivo dell'esplosivo e del suo caricamento sulla Fiat 126, insieme a tale Matteo o Mattia, e forse ad altre persone ("*è arrivata la profezia*").

Aveva aggiunto che la denuncia di furto delle targhe apposte alla 126 era stata posticipata al lunedì successivo alla strage.

Nel corso degli interrogatori del 29 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1995, l'imputato riferiva, ancora, di avere appreso da Scarantino che, alla strage, aveva partecipato Salvatore Biondino e che i dettagli erano stati definiti nel corso di una riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta alla quale avevano partecipato Salvatore Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e



Giovanni Brusca, e che Madonia (Francesco) e Scotto, sebbene assenti alla riunione, avevano fornito il loro consenso. Aveva anche appreso da Scarantino che il telefono della madre del giudice era stato messo sotto controllo.

In data 31 gennaio 1995 e 16 ottobre 1997, Andriotta veniva sentito come teste, rispettivamente nei processi Borsellino *uno* e Borsellino *bis*, confermando quanto dichiarato fino a quel momento.

All'udienza del 16 ottobre 1997, l'imputato approfondiva le sue accuse nei confronti di Scarantino, chiamando anche in causa Cosimo Vernengo, indicandolo per la prima volta come "partecipe" alla strage. Infine, in data 10 giugno 1998, nell'ambito del procedimento Borsellino *bis*, il medesimo imputato dichiarava che, in data 17 settembre 1997, mentre si trovava in permesso premio a Piacenza, due individui lo avevano minacciato intimandogli di confermare la ritrattazione di Scarantino (e di parlare dell'omosessualità del predetto), così da confermare che quest'ultimo, nel 1995, ritrattando le sue dichiarazioni, aveva detto la verità, che aveva fatto (prima d'allora) false accuse perché picchiato, su istigazione del dott. Arnaldo La Barbera e che le precedenti dichiarazioni erano state frutto di un accordo tra lui e lo stesso Scarantino.

I primi Giudici rilevavano, altresì, che le dichiarazioni dell'imputato erano state ritenute attendibili nella sentenza di primo grado del processo Borsellino *uno*, emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 27 gennaio 1996. Mentre la sentenza di primo grado emessa nel procedimento c.d. Borsellino *bis* (sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999), come anche la sentenza di appello del Borsellino *uno* ( sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 23 gennaio 1999) avevano ritenuto attendibili



soltanto le dichiarazioni di Andriotta antecedenti al pentimento di Scarantino e non anche quelle successive rese nell'ambito del secondo processo sulla strage, ipotizzandosi che lo stesso potesse avere avviato con il citato Scarantino *"anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato"*.


Con riguardo alle riferite minacce operate da due sconosciuti malviventi ai danni dell'imputato, la stessa Corte d'Assise d'Appello, nel corso del primo processo, le aveva reputate non credibili, riconducendole al tentativo di rafforzare il ruolo del collaboratore di giustizia quale vittima di un arguto complotto, nonché di gravissime minacce finalizzate ad ottenere la sua "ritrattazione" per l'ottenimento dei benefici di legge che gli erano stati negati.

Nell'ambito del giudizio di appello del Borsellino *bis*, invece, grande rilievo era stato dato a tutte le dichiarazioni dell'imputato Andriotta, considerate di rilevanza decisiva e riscontro fondamentale a sostegno dell'attendibilità di Scarantino.

I Giudici di prime cure richiamavano, quindi, le dichiarazioni rese dall'imputato nel presente procedimento, alle udienze del 13 e 14 maggio 2015, con particolare riferimento alle asserite pressioni subite per rendere false dichiarazioni nell'ambito dei precedenti processi.

L'imputato dichiarava di avere ricevuto in carcere a Busto Arsizio - ove si trovava detenuto con l'accusa di omicidio - e dopo essere stato collocato nella cella accanto a quella di Scarantino - la visita di Arnaldo La Barbera e di una persona in borghese che aveva poi identificato come il dirigente Vincenzo Ricciardi.

Questi ultimi gli avevano chiesto di collaborare con la giustizia rappresentandogli di volere *"incastrare"*, e mettere con le *"spalle al*



*muro*”, Scarantino, del cui coinvolgimento nell’eccidio del 19 luglio 1992 erano certi, promettendogli benefici per lui e la famiglia, oltre che una riduzione di pena.

Aggiungeva che il dott. La Barbera gli aveva accennato al contenuto delle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere in merito al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D’Amelio, indicandogli anche i nomi dei soggetti che avrebbe dovuto chiamare in causa.

Aveva subito ulteriori minacce per essere indotto ad accettare la proposta, rappresentando che analogo trattamento era stato riservato a Scarantino, come egli stesso aveva potuto udire.

Aveva successivamente accettato la richiesta e iniziato a rendere dichiarazioni sulle false confidenze ricevute da Scarantino sulla strage di via D’Amelio, facendo i nomi di Scarantino, Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino e Pietro Scotto, come persone coinvolte, sostenendo, tuttavia, di non essere a conoscenza dell’innocenza dei predetti e, dunque, di non essere consapevole della natura calunniosa delle proprie accuse.

Anche in occasione dell’interrogatorio, reso il 14 settembre 1993, aveva incontrato il dott. Arnaldo La Barbera e conosciuto un altro poliziotto dallo stesso cognome (Salvatore La Barbera), il quale in quell’occasione lo aveva incoraggiato dicendogli di seguire il dott. La Barbera in quanto *“una potenza”*, il *“numero uno”*.

A fronte della contestazione di come avesse potuto reggere un interrogatorio di ben otto ore sulla scorta di indicazioni fornite in modo fugace, poco prima dello stesso atto, in occasione di un incontro di pochi minuti, l’imputato aggiungeva (per la prima volta, trattandosi di circostanza mai prima rivelata in precedenza) di avere ricevuto, fin da prima, appunti scritti da parte del medesimo dott. Arnaldo La



Barbera contenenti le notizie che avrebbe poi dovuto rivelare all'autorità giudiziaria.

Soggiungeva di avere conservato i suddetti appunti fino al 2006, fino a quando, mentre si trovava detenuto nel carcere di Alessandria, li aveva distrutti alla presenza di un compagno di cella che indicava genericamente come "u Rizzu".

Gli veniva chiesto perché mai non avesse rivelato prima siffatta circostanza e rispondeva di essere consapevole di avere fatto "*una cavolata*".

Soggiungeva, inoltre, che, nel corso del tempo, aveva ricevuto denaro per circa 10 o 12 milioni di lire, oltre alle somme erogate dal servizio centrale di protezione, denaro consegnato a suo dire dal dott. Arnaldo La Barbera alla moglie e dal dott. Mario Bò a lui stesso durante un permesso premio.

Mentre si trovava nel carcere di Milano Opera, intorno, al 1996, aveva ricevuto documentazione inerente la sua "falsa" collaborazione, compresi interrogatori del "collaboratore" Scarantino.

Mentre si trovava ristretto nel carcere romano di Rebibbia, aveva ricevuto, da parte del dott. Mario Bò, il verbale contenente la ritrattazione di Scarantino.

Gli era stato, a questo proposito, richiesto, dal dott. La Barbera e dal dott. Bò, di dichiarare falsamente di essere stato avvicinato da due mafiosi per indurlo alla ritrattazione al fine di screditare la ritrattazione di Scarantino, facendola apparire il frutto di una intimidazione mafiosa.

Tali false dichiarazioni venivano effettivamente rese in data 29 aprile 1998. Successivamente riferiva che, nella notte fra il 24 ed il 25 dicembre del 1997, alle ore tre circa, veniva prelevato dal carcere di



Roma Rebibbia per essere condotto in altra località, in occasione di un permesso, e che, in quell'occasione, il dott. Mario Bò, alla presenza di altri due funzionari di grado, presumibilmente, più elevato gli aveva detto di denunciare di essere stato minacciato da dei mafiosi per farlo ritrattare.


Anche il dottore Arnaldo La Barbera gli aveva "*fatto lo stesso discorso*" in un incontro avvenuto qualche mese prima ( nel settembre 1997).

Ancora, era stato il dott. Mario Bò a spingerlo a denunciare Scarantino per calunnia, per le dichiarazioni rese da quest'ultimo con la clamorosa ritrattazione della sua 'collaborazione'.

Sempre il dott. Mario Bò, inoltre, in occasione del suo esame all'udienza del 16 ottobre 1997, nel dibattimento di primo grado del processo Borsellino *bis*, nell'aula Bunker di Torino, durante una pausa, lo aveva rimproverato di avere reso una dichiarazione difforme da quella che gli veniva suggerita.

Aveva escluso di essersi mai accordato con Scarantino, come sostenuto anche da quest'ultimo (nonostante su tale accordo avessero riferito, sostenendo di averne avuto conoscenza da lui, tali Franco Tibaldi e Giuseppe Ferone).

Aveva pensato più volte di ritrattare le sue dichiarazioni e rendere palese il mendacio ma aveva, infine, confessato soltanto nel luglio 2009 dopo che gli inquirenti gli avevano palesato il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza, evidenziando l'inconciliabilità della ricostruzione resa da quest'ultimo con quella fornita, anni prima, da Vincenzo Scarantino.



Ciò posto, i giudici di primo grado, rilevavano che il percorso di ritrattazione delle dichiarazioni precedenti da parte dell'imputato Andriotta dovesse ritenersi tutt'altro che lineare - in quanto segnato da parecchie contraddizioni ed incongruenze, oltre che da aspetti di progressione riguardanti le accuse nei confronti degli inquirenti, ritenuti verosimilmente strumentali ad alleggerire la sua posizione processuale.

Consideravano, tuttavia, che le medesime dichiarazioni non potessero essere frutto di una fantasiosa ricostruzione. Sottolineavano, in particolare, che l'imputato Andriotta - il quale non aveva mai ricevuto le confidenze di Scarantino - aveva comunque riferito dati oggettivamente veri, dei quali non poteva essere stato informato, se non grazie ad inquirenti o funzionari pubblici infedeli (con i quali esclusivamente aveva avuto contatti).

Includevano nel novero di tali circostanze fattuali quelle relative ai problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba, che aveva dovuto essere spinta, subito dopo il furto, oltre che riparata prima dell'utilizzo) nonché quelle relative all'utilizzo di targhe rubate, la cui denuncia di furto era stata ritardata al lunedì successivo la strage.

Concludevano, dunque, che, a prescindere da talune discrasie nelle dichiarazioni dell'imputato, non fosse possibile confutare quanto da lui riferito in merito alla tematica generale del suo "indottrinamento" da parte di inquirenti infedeli dell'epoca.

A sostegno di tale conclusione rilevavano, inoltre, il fatto che vi fosse traccia documentale di colloqui investigativi fra l'imputato e gli investigatori avvenuti nel carcere di Vercelli ( in data 17.1.1994 e 2.3.1994 con il dott. Arnaldo La Barbera e, in data 16.9.1994 e



28.10.1994 con il dott. Mario Bò, nel corso di due interrogatori alla presenza del P.M).

Ritenevano, conseguentemente, integrate le contestate calunnie superando le censure dei difensori, essendo quello di calunnia delitto di mero pericolo ed idoneo ad offendere sia l'interesse all'accertamento della verità, sia l'interesse del singolo a non vedersi ingiustamente accusato (e sottoposto ad procedimento penale), e ciò a prescindere dalla circostanza che in alcuni gradi dei giudizi intervenuti sulla strage di via D'Amelio, fosse stato espresso un giudizio di inattendibilità nei confronti dell'imputato medesimo (in particolare nel giudizio di appello del procedimento Borsellino *uno* e nel primo grado di giudizio del Borsellino *bis*), risultando peraltro tale giudizio di inattendibilità pienamente superato dalla sentenza conclusiva del giudizio di appello nel procedimento Borsellino *bis*.

Reputavano, altresì, i primi giudici che le accuse al Vernengo fossero state tutt'altro che generiche.

Inoltre, proprio in ragione del fatto che il falso pentimento di Scarantino, e la sua condanna irrevocabile, erano derivati anche dalle pregresse dichiarazioni calunniatorie di Andriotta, riteneva la Corte di Assise che il principio giurisprudenziale della necessaria offensività della calunnia non potesse precludere la condanna dell'imputato, nemmeno per la parte della condotta relativa alle false accuse rivolte a Scarantino - ancorchè le dichiarazioni calunniatorie nei confronti di quest'ultimo risultassero successive al passaggio in giudicato della condanna inflitta al medesimo Scarantino a conclusione del giudizio di primo grado del procedimento Borsellino *uno* (avverso la quale Scarantino non aveva interposto neppure appello) - avendo le



medesime dichiarazioni rappresentato la "causa genetica" della falsa collaborazione dello stesso Scarantino.

Anche la mancata impugnazione della condanna di primo grado da parte di Scarantino (a diciotto anni di reclusione) - pur essendo stato quest'ultimo estraneo alla strage - rientrava nella falsa collaborazione del medesimo con gli inquirenti, a sua volta determinata (in buona parte) proprio dalle false accuse di Andriotta.

Parimenti, a parere dei giudici di primo grado, doveva ritenersi sussistente, nel caso di specie, l'elemento soggettivo del reato *de quo*.

La prospettazione secondo la quale l'imputato, pur perfettamente consapevole della falsità delle proprie accuse, sarebbe stato (erroneamente) convinto della colpevolezza dei soggetti attinti dalle sue dichiarazioni - in base agli elementi riferitigli dai funzionari di Polizia - non poteva ritenersi supportata da alcun dato oggettivo e risultava frutto di affermazioni apodittiche.

Disattendevano, altresì, i primi giudici le richieste subordinate dalla difesa, non essendo il reato prescritto, e non potendo all'imputato essere inflitta una pena inferiore a quella stabilita, né concesse le attenuanti generiche, essendo, peraltro, intervenuta la confessione dell'imputato solo allorché era stata conseguita *aliunde* la prova della falsità della sua collaborazione.

Alla luce di tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., reputavano congrua una pena di otto anni di reclusione, per la più grave calunnia ai danni di Cosimo Vernengo, condannato all'ergastolo, pena aumentata per la recidiva contestata di anno uno di reclusione e di un ulteriore anno di reclusione per la continuazione con le altre calunnie.



Con riferimento all'imputato **Scarantino Vincenzo**, i primi Giudici richiamavano (al cap.IX) le singole accuse, consistite nell'aver lo Scarantino dichiarato, fin dal primo interrogatorio reso da collaboratore, che Salvatore Profeta, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina e Gaetano Murana erano stati presenti ad una riunione tenutasi nella villa di Giuseppe Calascibetta, nel corso della quale Salvatore Riina, Pietro Aglieri ed altri avevano deciso i termini dell'attentato al giudice Borsellino, come da lui ascoltato personalmente prima di uscire fuori.

Il medesimo Scarantino aveva, altresì, aggiunto che il cognato Profeta lo aveva incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole "comunemente" utilizzate per tagliare i binari dei treni.

Aveva fornito l'autovettura richiesta della quale, peraltro, era già in possesso e che si era, fin da prima, procurato per rivenderla a pezzi, tramite Salvatore Candura e Luciano Valenti in cambio di denaro e droga.

Successivamente Natale Gambino lo aveva avvisato, il venerdì precedente la strage, di rendersi disponibile per il trasporto della macchina, cosa che in effetti aveva fatto nello stesso giorno con Vernengo e Murana, portandola nell'officina di Giuseppe Orofino, il quale aveva, a sua volta, aggiustato il bloccasterzo rotto.

Gaetano Scotto aveva reso possibile, tramite il fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti di quest'ultimo. Aveva, infine, parlato di un incontro al bar "Badalamenti" fra lo stesso Scotto Gaetano, Gambino e Vernengo.



Il Gambino gli aveva chiesto, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, di recarsi nell'officina di Orofino e, in tale luogo, si era occupato, insieme allo stesso Gambino ed a Murana di sorvegliare la zona durante il caricamento dell'autobomba, alla quale erano state sostituite le targhe. Erano stati presenti al caricamento dell'esplosivo nell'autovettura anche Salvatore Profeta, Cosimo Vernengo, Giuseppe Urso e Giuseppe La Mattina. L'autovettura era stata, quindi, trasferita dall'officina di Orofino a piazza Leoni, la stessa domenica del 19 luglio 1992, da La Mattina, Murana e Gambino.

Ciò premesso, rilevavano i primi Giudici che le dichiarazioni dell'imputato – sicuramente oggettivamente non rispondenti al vero in alcune parti, come ad esempio relativamente alla riferita riunione nella villa di Calascibetta, in quanto temporalmente collocata dal medesimo in un momento addirittura anteriore allo stesso furto dell'autovettura – contenessero, tuttavia, alcuni elementi di verità. Alcune delle circostanze riferite dallo Scarantino, nel corso dei suoi interrogatori da "collaboratore", dovevano essergli state necessariamente suggerite dagli stessi inquirenti in quanto non conoscibili *aliunde* (come quelle relative alla rottura del bloccasterzo della Fiat 126 e alla sostituzione delle targhe).

Evidenziavano, inoltre, i primi Giudici che lo Scarantino aveva cercato di superare le contraddizioni contenute nelle sue iniziali dichiarazioni, ad esempio cercando di spostare in avanti la data della suddetta riunione nella villa di Calascibetta in modo da rendere i tempi della stessa coerenti con la data della denuncia, sostenendo, tra l'altro, di avere commissionato il furto dell'autovettura a Candura, non prima, come inizialmente riferito, ma dopo tale riunione.



Nonostante tali tentativi di aggiustamento, permanevano, tuttavia, alcuni profili di contraddittorietà interna nelle sue dichiarazioni, oltre che profili di contrasto rispetto alla versione via via resa da altri "nuovi" collaboratori di giustizia. Già nel corso dei precedenti procedimenti (Borsellino *uno* e Borsellino *bis*) erano sorti dubbi sulla sua attendibilità, superati, tuttavia, come detto, nel giudizio di appello del Borsellino *bis*.

La completa falsità della versione resa dallo Scarantino - che aveva, peraltro, assunto valore determinante per le condanne irrevocabili alla pena dell'ergastolo subite dai soggetti da lui accusati, nei processi Borsellino *uno* e *bis* - era comunque gradualmente emersa non soltanto dalle esplicite ammissioni del medesimo, ma dalla inconciliabilità delle sue dichiarazioni con le circostanze univocamente accertate nel presente processo, che avevano condotto alla ricostruzione di un segmento della fase esecutiva dell'attentato in senso pienamente coerente con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.

I Giudici di primo grado si soffermavano, quindi, sulle singole posizioni delle persone offese nelle rispettive sentenze, e sull'incidenza che le dichiarazioni dello Scarantino avevano avuto per pervenire ad un giudizio di condanna nei loro confronti, concludendo per la sussistenza degli elementi costitutivi della calunnia e della aggravante contestata.

Le dichiarazioni dell'imputato, incontrovertibilmente false, erano state rese dallo stesso nel corso di vari interrogatori ed esami dibattimentali, senz'altro riconducibili alla nozione di "denuncia" su cui si incentra l'elemento oggettivo del delitto.

Inoltre, sia quando il predetto aveva riferito fatti dei quali assumeva di avere avuto una diretta percezione, sia quando aveva esposto



informazioni asseritamente apprese da altri, era comunque evidente la possibilità, quanto mai concreta, dell'avvio di un procedimento penale (poi effettivamente instaurato) a carico dei soggetti incolpati.

Ancora, le concrete circostanze e modalità esecutive delle condotte tenute dall'imputato, e la costante preoccupazione di rettificare la propria versione, per renderla armonica con le ulteriori emergenze investigative e processuali, via via acquisite, denotavano con chiarezza la consapevolezza da parte del medesimo dell'innocenza delle persone accusate.

I primi Giudici ritenevano, tuttavia, che l'imputato fosse stato "determinato" al reato da altri soggetti, e lo ritenevano conseguentemente meritevole della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c. 3 c.p..

L'insieme delle circostanze riferite, rispondenti al vero pur non appartenenti al personale patrimonio conoscitivo dell'imputato Scarantino - in quanto rimasto estraneo, in realtà, al furto, trasporto, custodia e preparazione della Fiat 126 - doveva fare propendere per l'intervento di terzi soggetti suggeritori (identificabili negli stessi inquirenti) i quali, a loro volta, dovevano avere appreso tali notizie da fonti rimaste occulte.

Tale conclusione, a parere dei giudici di primo grado, era rafforzata dall'esistenza di un appunto con il quale, già in data 10 agosto 1992, il centro SISDE di Palermo aveva comunicato alla direzione di Roma del SISDE di avere appreso informalmente, dagli inquirenti impegnati nelle indagini relativi alle stragi, significativi elementi informativi relativi all'autobomba parcheggiata in via d'Amelio, all'identificazione degli autori del furto nonché al luogo in cui il veicolo sarebbe stato custodito prima di essere utilizzato.



Considerato che, fino a tale data, gli investigatori potevano avere avuto solo notizie confidenziali su tali circostanze da una fonte che nessuno aveva saputo o voluto, fino a quel momento, rivelare, non essendo ancora comparso sulla scena Candura, ipotizzavano i primi Giudici che a tale fonte fosse stato dato credito tanto da avere poi operato *"una serie di forzature per darle dignità facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente "suggestionabile", incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di Via D'Amelio"*.

Evidenziavano, altresì, che alla predetta nota, poi trasmessa il 10 ottobre 1992 alla Squadra Mobile di Caltanissetta, aveva fatto riferimento nella sua deposizione Bruno Contrada, precisando che era stata redatta su richiesta del procuratore della Repubblica di Caltanissetta dott. Tinebra, il quale, già la stessa sera del 20 luglio 92, gli aveva chiesto di collaborare nelle indagini, sebbene egli non rivestisse la qualità di ufficiale di PG. e sebbene non fosse possibile instaurare un rapporto diretto tra i servizi e la Procura.

Alla celerità con la quale era stata chiesta l'irrituale collaborazione al dott. Contrada faceva, d'altra parte, da contraltare la mancata audizione del giudice Borsellino nei 57 giorni successivi alla strage di Capaci, nonostante lo stesso avesse manifestato pubblicamente l'intenzione di apportare il proprio contributo conoscitivo alle indagini sull'assassinio del collega, suo fraterno amico.

Non solo, ma nel periodo immediatamente antecedente alla trasmissione alla Squadra Mobile di Caltanissetta della suddetta nota del SISDE del 10 agosto 1992, Scarantino era stato destinatario di un'intensa attività investigativa da parte del dott. Arnaldo La Barbera



( il quale, a sua volta, aveva anche avuto in precedenza un rapporto di collaborazione esterna con lo stesso SISDE negli anni 1986-1988) .

A seguito di intercettazioni disposte sull'utenza telefonica in uso a Pietrina Valenti - subito individuata come proprietaria dell'autovettura utilizzata come autobomba - erano nati sospetti su Salvatore Candura e Luciano Valenti, quali possibili autori del furto (oltre che quali responsabili di una violenza carnale della quale si apprendeva appunto tramite la disposta attività captativa) e gli stessi, in data 2 settembre 1992, venivano sottoposti a custodia cautelare in carcere, dal GIP del Tribunale di Palermo. Da qui "*la scaturigine del depistaggio*", avendo il predetto Candura, il giorno successivo al colloquio investigativo avuto con il dott. Arnaldo La Barbera (12 settembre 92), iniziato a rendere dichiarazioni con le quali ammetteva di essere stato l'autore del furto di una Fiat 126 e di avere commesso tale reato su incarico di Scarantino, Quest'ultimo, a sua volta, proprio sulla base delle dichiarazioni del Candura, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Anche il Valenti successivamente confermava tale versione.

Lo stesso Scarantino era stato poi trasferito, il 2 ottobre 1992, nel carcere di Venezia, e collocato in una cella insieme a tale Vincenzo Pipino, che era stato incaricato da Arnaldo La Barbera di comportarsi da "agente provocatore" allo scopo di raccogliere le confidenze dell'imputato.

In tale fase, e nonostante Candura avesse modificato la propria versione, Scarantino aveva sempre sostenuto la propria innocenza fino a quando era stato trasferito in altro carcere e sottoposto al regime dell'art. 41 bis dell'o.p., cadendo, a questo punto, in un profondo stato di depressione.



La cella accanto alla sua, dal 3 giugno 1993, era stata occupata da Francesco Andriotta il quale, il 14 settembre del medesimo anno, aveva iniziato la propria collaborazione riportando, come sopra evidenziato, una serie di confidenze che lo Scarantino, a suo dire, gli aveva fatto, concernenti il suo coinvolgimento nel furto della Fiat 126 ed altre circostanze relative alla collocazione dell'esplosivo, contenenti, come detto, elementi di verità, ma al medesimo suggerite da terzi, come del resto lo stesso avrebbe successivamente ammesso. Nel frattempo, appena tre mesi dopo, dal 20 dicembre 1993, anche Scarantino aveva iniziato ad avere colloqui investigativi con i funzionari di polizia Mario Bò e Arnaldo La Barbera fino a quando, il 24 giugno 1994, aveva iniziato a rendere dichiarazioni confermando quelle "false" rese da Salvatore Candura e da Francesco Andriotta, aggiungendo ulteriori elementi.

Anche Scarantino, come già Candura e Andriotta, aveva dunque reso dichiarazioni false, ma intercalate da circostanze oggettivamente vere, evidentemente suggerite da fonti esterne, individuabili nei medesimi inquirenti che ne stavano seguendo il percorso collaborativo. Secondo i primi Giudici significativa riprova di tale ultimo dato era fornita dalla circolarità creatasi tra i contributi dichiarativi dei tre (Candura, Andriotta e Scarantino), la cui collaborazione era stata preceduta da colloqui investigativi con i predetti La Barbera, Bò e, per quanto riguarda Candura, con il dottore Ricciardi.

Inoltre, a prescindere dalle affermazioni rese dallo Scarantino circa le minacce e le violenze alle quali era stato sottoposto, poteva comunque ritenersi che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose fosse stato nel medesimo ingenerato, in quanto persona psicologicamente debole, da soggetti che si trovavano in una situazione di supremazia



idonea a creare una forte soggezione, durante lo stato di restrizione carcerazione del medesimo.

Proprio in ragione di tale rapporto di soggezione dell'imputato rispetto ai terzi soggetti, veniva riconosciuta, in suo favore, la circostanza attenuante di cui al citato art. 114 c.p. che, bilanciata con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, determinava l'estinzione del reato ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione.

I primi Giudici consideravano, altresì, che l'imputato, anche con l'ausilio di terzi soggetti, aveva elaborato una trama che era riuscita a trarre in inganno i giudici dei primi due processi sulla strage (Borsellino *uno* e Borsellino *bis* avviati subito dopo la strage), determinando la condanna all'ergastolo nei confronti Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano ed Urso Giuseppe.

Peraltro, anche nella fase successiva all'iniziale collaborazione dello Scarantino risultavano essersi verificate circostanze "anomale".

La prima "anomalia" veniva individuata nel fatto che il dott. Arnaldo La Barbera avesse richiesto colloqui investigativi con lo stesso Scarantino, dal 4 al 13 luglio 1994, mentre lo stesso si trovava detenuto presso il carcere di Pianosa e nonostante il medesimo avesse già intrapreso un percorso collaborativo con la giustizia.

Una seconda ulteriore "anomalia" era, altresì, ravvisata nelle condotte tenute da taluni appartenenti al gruppo Falcone-Borsellino i quali, dall'ottobre 1994 al maggio 1995, si erano prestati ad aiutare il medesimo Scarantino nello studio dei verbali di interrogatorio, predisponendo degli appunti a margine negli stessi verbali per consentirgli di superare le contraddizioni insite nelle dichiarazioni del medesimo "collaboratore".



Tali appunti, peraltro, venivano riconosciuti come propri dall'ispettore Fabrizio Mattei, all'udienza del 27 settembre 2013.

I giudici di prime cure sottolineavano, a tale proposito, l'inverosimiglianza della versione ufficiale fornita (secondo cui detti appunti sarebbero stati redatti per mero ausilio del collaboratore), ritenendo poco credibile che lo Scarantino potesse rendersi conto, da solo, delle contraddizioni insite nei suoi racconti e suscettibili di inficiare la sua credibilità.

Tali "anomalie" denotavano, pertanto, una *"pervicacia e continuità dell'attività di determinazione dello Scarantino a rendere false dichiarazioni accusatorie che riuscì a trarre in inganno anche i giudici dei primi due processi sulla strage di via D'Amelio, così producendo drammatiche conseguenze sulla libertà e sulla vita delle persone incolpate"*.

Era lecito, inoltre, interrogarsi sulle *"finalità perseguite"* dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si erano resi protagonisti di *"uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana"*, con specifico riferimento alla *"copertura di fonti rimaste occulte"* che avevano offerto, fin dall'inizio delle indagini, stralci dei reali accadimenti dei fatti, dovendosi, peraltro, tenere conto anche dei *"collegamenti con la sottrazione dell'agenda rossa"* del magistrato, che conteneva appunti di lavoro del medesimo.

Doveva essere desunto un *"collegamento tra il depistaggio e l'occultamento dell'agenda rossa di Paolo Borsellino...dalla identità di taluno dei protagonisti di entrambe le vicende"*, dovendosi avere riguardo al fatto che il dott. Arnaldo La Barbera era stato sicuramente protagonista nella *"costruzione delle false collaborazioni con la*



*giustizia” oltre che “intensamente coinvolto nella sparizione dell’agenda rossa”.*

Tale ipotesi doveva, peraltro, essere anche collegata alla circostanza riferita dal collaboratore Giuffrè sui “*sondaggi*” con “*personaggi importanti*” effettuati da Cosa Nostra prima di decidere sull’eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino oltre che sui sospetti per i quali lo stesso Borsellino, il giorno prima dell’attentato, aveva confidato alla moglie “*che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo ...ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò accadesse*”.

Sulla base di tali evidenziate “anomalie”, i primi Giudici disponevano la trasmissione degli atti al Pubblico Ministro per le determinazioni di competenza su eventuali condotte delittuose emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

La sentenza impugnata ricostruiva, al cap. XI, la posizione dell’imputato **Pulci Calogero**, accusato di calunnia aggravata in danno di Murana Gaetano.

Premetteva che Gaetano Murana, nell’ambito del procedimento Borsellino *bis*, all’esito del giudizio di primo grado, era stato assolto dalle imputazioni a lui ascritte, per carenza di riscontri individualizzati alle dichiarazioni accusatorie di Scarantino.

Quest’ultimo aveva, in particolare, sostenuto che Gaetano Murana aveva partecipato alla riunione tenutasi nella villa di Calascibetta, si era attivato insieme a lui per portare la Fiat 126 nel garage di Orofino, aveva assistito al caricamento dell’autobomba ed aveva partecipato al trasferimento della vettura a piazza Leoni il giorno della strage.



Nel giudizio di primo grado, tuttavia, il Murana veniva assolto dalle accuse a suo carico per mancanza di riscontri alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo, ritenendosi non sufficiente, in tal senso, la sua appartenenza alla famiglia mafiosa della Guadagna.

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta aveva ribaltato, invece, la decisione pervenendo alla condanna del Murana alla pena dell'ergastolo proprio in considerazione delle dichiarazioni dell'odierno imputato Pulci - appartenente a Cosa Nostra della provincia di Caltanissetta, già autista personale e uomo di fiducia del rappresentante provinciale (di Caltanissetta) Giuseppe Madonia, il quale aveva iniziato a collaborare con la giustizia dopo la sentenza di primo grado del Borsellino *bis*.

L'odierno imputato riferiva che lo stesso Murana, mentre erano entrambi detenuti nello stesso carcere, durante l'ora d'aria, gli aveva confidato con riguardo alla strage di via D'Amelio, che "*il lavoro.. l'avevano fatto loro della Guadagna*" e che l'apporto di Scarantino - per il cui utilizzo in un affare talmente delicato il Pulci lo aveva rimproverato di superficialità, considerata la scarsa considerazione "criminale" che aveva del medesimo - era stato limitato al furto della Fiat 126.

Il Murana aveva aggiunto che le altre dichiarazioni rese da Scarantino erano state, in realtà suggerite "dagli sbirri".

Le dichiarazioni rese dal Pulci in dibattimento erano state una novità assoluta rispetto a quelle pregresse, tanto da determinare il ribaltamento, in appello, del giudizio assolutorio reso nei confronti del Murana, che finiva con il risultare condannato all'ergastolo.

La falsità delle dichiarazioni rese dal Pulci era emersa a seguito alla collaborazione di Gaspare Spatuzza che aveva escluso ogni



protagonismo della *famiglia* mafiosa della Guadagna (attribuendolo invece alla *famiglia* Brancaccio), almeno con riferimento alla prima fase esecutiva dell'attentato riguardante il furto e preparazione della Fiat 126, utilizzata come autobomba.

Anche volendo ammettere che appartenenti alla *famiglia* della Guadagna potessero avere gestito altre fasi della strage di via D'Amelio (sulle quali ancora sussistevano zone d'ombra), era comunque inspiegabile la rivelazione del Murana in merito ad un ruolo dello Scarantino, per sottrarre la Fiat 126 utilizzata come autobomba, su incarico di Salvatore Profeta, suo cognato.

Osservavano i giudici di prime cure che una valida chiave di lettura delle dichiarazioni dell'imputato era offerta dall'analisi del suo percorso di collaborazione, ancora parziale e reticente all'epoca delle dichiarazioni in esame.

Era, in particolare, probabile che l'imputato, all'epoca delle false propalazioni, avesse voluto accreditarsi nuovamente con gli inquirenti che, appena due settimane prima dell'udienza, avevano chiesto la revoca delle misure di protezione a lui concesse ed avevano, anche, ottenuto l'applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa contestata fino al settembre del 2001 ( fatti per i quali era stato poi condannato).

Ancora, in due pregressi interrogatori (del 10 febbraio e 7 novembre 2000) l'imputato aveva fatto riferimento al colloquio avuto in carcere con Murana, durante il quale era stata soltanto commentata la clamorosa ritrattazione di Vincenzo Scarantino, senza fare cenno alle ulteriori circostanze riferite solo all'udienza del 7 marzo del 2001, su un ruolo del medesimo Murana avuto nella strage.



Successivamente, durante le indagini del presente procedimento, il medesimo Pulci, sentito dal pubblico ministero il 4 aprile 2011, aveva negato la falsità delle sue dichiarazioni, così come aveva fatto nell'interrogatorio di garanzia del 10 marzo 2012, dopo l'esecuzione nei suoi confronti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di calunnia.

L'imputato aveva ammesso, invece, l'addebito, in data 22 marzo 2012, dopo avere chiesto di essere nuovamente interrogato dal P.M., confessando, in tale occasione, che Murana aveva anzi escluso che Scarantino fosse coinvolto con gli ambienti mafiosi della Guadagna, a differenza del cognato Salvatore Profeta.

Precisava che aveva reso la dichiarazione accusatoria nei confronti del predetto Murana solo per assecondare, a suo dire, una domanda suggestiva rivoltagli del procuratore generale che lo stava interrogando, dichiarando quello che aveva immaginato questi volesse sentirsi rispondere.

Successivamente, sentito nel dibattimento di primo grado, in sede di esame all'udienza del 5 giugno 2015, Pulci aveva cambiato, tuttavia, nuovamente versione sostenendo di avere ammesso l'addebito soltanto per ottenere la sostituzione della misura carceraria ed evitare la revoca del beneficio della detenzione domiciliare della quale fruiva per motivi di salute.

Aveva aggiunto che aveva provocato Murana, dopo avere appreso dai giornali la notizia "della ritrattazione della ritrattazione" da parte di Scarantino, ma che il medesimo si era messo sulle difensive sostenendo che era stato il cognato, Profeta Salvatore, ad incaricare quest'ultimo.



Ribadiva che Murana aveva effettivamente pronunciato la frase da lui riferita "*il lavoro lo abbiamo fatto noi della Guadagna*" e che gli aveva creduto essendo certo che fosse stata Cosa Nostra palermitana a commettere l'attentato.

Concludevano, quindi, i giudici di primo grado per un giudizio di palese falsità delle dichiarazioni dell'imputato - in quanto poco lineari e tutt'altro che costanti - anche in merito al ruolo di Scarantino nel furto della macchina, alla luce di quanto accertato nel presente processo a seguito della collaborazione di Spatuzza.

Ritenevano, inoltre, sussistente anche il dolo della calunnia, essendo evidente che l'imputato avesse inventato, in maniera del tutto fraudolenta, di aver ricevuto una confidenza carceraria dal suddetto Murana fornendo così un riscontro alle accuse di Scarantino (anch'esse false), da lui conosciute attraverso i *media*.

Reputavano, altresì, integrata l'aggravante contestata in considerazione della condanna all'ergastolo riportata da Murana quale conseguenza della calunnia.

## **Gli appelli degli imputati**

Avverso la sentenza proponevano appello tutti gli imputati per il tramite dei loro difensori.

### **L'appello dell'imputato Madonia**

La difesa dell'imputato **Madonia Salvatore Mario** rilevava, in via preliminare, che nel corso del dibattimento di primo grado aveva "invitato" il Presidente della Corte ad astenersi, all'udienza del 20 settembre 2016, deducendo l'identità della piattaforma probatoria confluita nel presente procedimento rispetto a quella acquisita nel procedimento "Capaci *bis*", già definito, pur mancando ancora il deposito della sentenza.

Deduceva che non era stato possibile avanzare una richiesta di riconsultazione utilizzando il solo dispositivo di sentenza.

La Corte di primo grado aveva, inoltre, respinto la richiesta di riunione tra i due procedimenti formulata in considerazione della medesimezza delle fonti probatorie e tenuto conto dell'identità delle contestazioni.

Si doleva, altresì, del fatto che l'imputato non avesse potuto ricevere in carcere la motivazione della sentenza che lo aveva condannato non avendo la stessa superato il visto di censura, con provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Viterbo.

Deduceva che si era, pertanto, verificata una violazione degli artt. 548, 585 c.p.p., 23 comma 2<sup>o</sup> disp. att. c.p.p. in relazione agli artt. 24, 111 della Costituzione e 6 CEDU per violazione del diritto di conoscenza dell'imputato, ancorché la difesa tecnica dello stesso non avesse effettivamente subito alcun pregiudizio.



Nel merito rilevava l'erroneità della decisione dei primi Giudici di ritenere l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti per avere sostanzialmente espresso un "tacito consenso" all'eliminazione del magistrato (così come del giudice Falcone) nel corso della riunione augurale del dicembre 1991.

Deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, il padre dell'imputato all'epoca dei fatti (in particolare della riunione del dicembre 1991) non si trovava in carcere bensì ricoverato in ospedale, agli arresti domiciliari, senza piantonamento e con possibilità di dialogare con l'esterno (come risultava dalla sentenza prodotta in primo grado relativa al procedimento Libero Grassi) e che un fratello dell'imputato, Giuseppe, era libero.

Evidenziava che i collaboratori Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi, valorizzati dai Giudici di prime cure, non avevano in effetti assegnato alla riunione suddetta alcun significato deliberativo, sostenendo, al contrario, che la decisione di uccidere Borsellino risultava assunta già a metà degli anni ottanta.

In ogni caso, la stessa sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, emessa nel corso del giudizio di rinvio in data 22.4.2006, aveva considerato che la responsabilità per la deliberazione dovesse estendersi non solo ai presenti alla riunione, bensì anche "ai capi mandamento detenuti".

Deduceva, altresì, che dalle sentenze precedenti, risultanti emesse sulla strage di via D'Amelio, emergeva che la decisione di uccidere il giudice Borsellino era stata collocata ora agli inizi degli anni 80, ora nel mese di ottobre del 1991 ora nei mesi di febbraio - marzo 1992 di talché le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè dovevano ritenersi dissonanti rispetto alle altre emergenze probatorie acquisite.



Anche l'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 21 gennaio 2016, nei confronti di Matteo Messina Denaro, acquisita in primo grado ed ignorata in sentenza, aveva fatto risalire il proposito criminoso stragista all'ottobre del 1991.

Sosteneva, conseguentemente, che era legittimo chiedersi quale riunione, fra le tante, avesse avuto effettiva rilevanza causale rispetto alla realizzazione del progetto omicidiario.

I primi Giudici non avevano considerato, inoltre, che le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè non erano state sempre costanti e che il medesimo, in altri procedimenti, non aveva riferito nulla in proposito (richiamando le dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore dinanzi il Tribunale di Termini Imerese, in data 6 ottobre 2002, e dinanzi l'autorità giudiziaria di Palermo, nel procedimento "Tempesta" nei confronti di "Adelfio ed altri" in data 15 maggio 2003)

Era illogico ritenere che il collaboratore avesse dimenticato di riferire, agli inizi della collaborazione, di avere partecipato ad una riunione avente ad oggetto l'eliminazione dei due magistrati.

Il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè era stato erroneamente ancorato ad una valutazione parcellizzata della fonte di prova.

Inoltre, il ricordo, da parte del medesimo Giuffrè, della presenza del Madonia alla riunione "degli auguri" di fine anno 1991, era legato alla considerazione che *"alcuni mesi dopo l'avrebbe incontrato in libertà"* mentre l'imputato era stato arrestato il 13 dicembre 1991, ed era rimasto da allora recluso fino ad oggi.



La Corte aveva travisato il contenuto della prova individuando il momento deliberativo nella riunione degli auguri del 1991, senza considerare, invece, che la decisione era stata presa da anni.

Non aveva tenuto conto, inoltre, che per lo stesso fatto, e per il medesimo mandamento di Resuttana, era stato già condannato Francesco Madonia, padre dell'imputato.

Mancava, inoltre, a parere dell'appellante, la convergenza del molteplice in merito alla presunta natura deliberativa, riferita dal Giuffrè, sulla riunione del dicembre 1991.

Anche il collaboratore Cancemi aveva ricordato la riunione degli auguri del dicembre 1991, senza tuttavia confermare né escludere la presenza del Giuffrè e associando la medesima riunione più alla decisione di uccidere l'on. Lima (*"che poi avrebbero pensato anche per Falcone"*).

Inoltre, Cancemi aveva anzi riferito che l'imputato aveva partecipato alla riunione plenaria nella quale si era discussa l'uccisione di Pietro Ocello, ma non già a quella di "Natale 91", e non aveva ricordato se la questione relativa all'uccisione di Ocello fosse stata decisa congiuntamente alla questione concernente l'eliminazione di Giovanni Falcone.

La difficoltà del Cancemi di ricordare la trattazione, nell'ambito della medesima riunione, della questione relativa all'avvenuta uccisione di Pietro Ocello e della programmata uccisione dei giudici Falcone e Borsellino non avrebbe dovuto consentire di utilizzare le dichiarazioni del Cancemi come riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè.

Le dichiarazioni del Cancemi, rese nel corso dell'interrogatorio al P.M. in data 22 gennaio 2009, oltre ad ingenerare dubbi sotto il profilo della costanza della chiamata, non potevano costituire il "fulcro



dimostrativo della tesi dell'accusa" in quanto "sfuggite al filtro del contraddittorio".

Ancora, i primi Giudici non avevano considerato, inoltre, che le dichiarazioni del collaboratore Sinacori - non riportate in sentenza - avevano messo in evidenza il mendacio del Giuffrè.

Il Sinacori aveva, infatti, riferito di una riunione svoltasi a Castelvetro, nei mesi di settembre-ottobre 1991, fra vertici mafiosi trapanesi e palermitani nella quale Riina "giocando d'anticipo ... prese la decisione di intraprendere azioni violente nei confronti dei nemici di Cosa Nostra, degli amici che gli avevano voltato le spalle e di quelli che l'avevano servita male" e che "tutto era ricollegabile al maxiprocesso".

Riina, in occasione di tale riunione, aveva rappresentato che "siccome il maxiprocesso andava sicuramente male, prima che finiva il maxiprocesso si doveva incominciare, o prima o anche successivamente, si doveva incominciare ognuno a togliersi i propri sassolini dalle scarpe".

La "missione romana", riferita dal Sinacori, era stata poi, a parere dell'appellante, pienamente riscontrata attraverso le dichiarazioni rese dai collaboratori Antonio Scarano e Francesco Geraci.

Le dichiarazioni dei suddetti collaboratori - nella parte in cui avevano riferito di una deliberazione omicidiaria retrodatata a settembre-ottobre 1991 - sembravano contrastare quelle rese da Giuffrè Antonino e Cancemi Salvatore.

Peraltro, nei confronti del dott. Borsellino la deliberazione di morte era già stata assunta negli anni ottanta come desumibile dai progetti omicidiari di Marina Longa e via Cilea a Palermo, sui quali avevano riferito altri collaboratori nell'ambito del procedimento Borsellino *ter*.



Le fonti narrative sopra indicate contrastavano, dunque, l'assunto del Giuffrè Antonino e la ricostruzione operata in sentenza secondo la quale la decisione in esame era stata assunta, per la prima volta, nel dicembre del 1991, nel corso della riunione della Commissione provinciale alla presenza, fra gli altri, dell'imputato Madonia.

Ancora, la contestazione faceva riferimento ad una condotta che si sarebbe consumata già nell'anno 1989 e fino al mese di luglio del 1992, così da escludere, in modo indiretto, ogni pregnanza probatoria alla "riunione di natale del 1991".

Prescindendo dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè Antonino, residuavano le dichiarazioni del collaboratore Giovanni Brusca il quale aveva riferito di una riunione svolta a fine 1991, in un periodo corrispondente a quello indicato dal Giuffrè, ma soltanto per discutere *"la questione dei tir e del comportamento da adottare nei confronti di questi rapinatori"*.

Sulla stessa scia si erano poste le dichiarazioni dei collaboratori Vincenzo Sinacori e Giuseppe Marchese nonché quelle rese dal collaboratore Cancemi Salvatore (nella "prima versione") il quale non aveva riferito di una riunione avvenuta "a ridosso del Natale 1991", aggiungendo, peraltro, che il mandamento di Resuttana era stato retto dal Di Trapani, dopo l'arresto di Salvatore Madonia, mantenendo contatti con Francesco Madonia il quale, anche dal carcere, continuava ad impartire ordini.

Anche gli altri collaboratori escussi (Anselmo, Onorato e Galliano) avevano riferito circostanze diverse da quelle riferite da Giuffrè, in punto di riunione deliberativa delle stragi.

Del resto la stessa sentenza impugnata, e la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, avevano riconosciuto



che il primo a fare cenno alla riunione degli auguri natalizi del 1991 era stato proprio Antonino Giuffrè.

Il collaboratore Salvatore Cancemi aveva avuto un ricordo vago di tale riunione e non aveva ricordato la presenza di Giuffrè e neppure quella dell'imputato.

Solamente nell'anno 2009 Cancemi aveva riferito particolari "inediti", riferendo di una riunione plenaria alla fine del 1991, con la presenza dell'imputato Madonia, nella quale erano state discusse le ragioni e modalità di uccisione di Pietro Ocello, pur continuando a non ricordare se, in quel medesimo contesto, fosse stata anche discussa l'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino.

Non era condivisibile, infine, l'assunto sostenuto in sentenza, secondo il quale la "riunione di Natale" sarebbe stata *"rinnovativa mediante conferma di una volontà che era già stata in precedenza espressa"*, considerato che una condanna a morte era già stata pronunciata nei confronti del giudice Paolo Borsellino fin dagli anni ottanta e che, per di più, le decisioni "strategiche", una volta assunte, non venivano revocate.

Ancora, erano stati celebrati diversi processi che avevano visto imputata la "Commissione Provinciale" (come quello per l'omicidio Lima, l'omicidio dei fratelli Savoca, la strage di Misilmeri, l'omicidio Di Salvo, l'omicidio di Scopelliti) ma mai l'imputato Madonia era stato coinvolto negli stessi.

L'imputato era stato condannato, quale esecutore materiale, per l'omicidio di Libero Grassi, alla fine del mese di agosto del 1991, ma non come componente della Commissione Provinciale.

Infine, per come desumibile dalla sentenza del procedimento “Capaci uno”, Madonia non risultava fra i mandanti, neanche in sostituzione dei periodi di assenza del padre e/o del fratello Antonino.

Ciò senza considerare che, in quel periodo, l’altro fratello, Giuseppe, era in stato di libertà.

Non vi era equivalenza fra l’essere, in un determinato periodo di tempo, “reggente” di un mandamento ed il partecipare alle riunioni della Commissione Provinciale.

Infine, lo stesso collaboratore Giuffrè Antonino, in diversi punti delle sue dichiarazioni, si era contraddetto e tali punti evidenziavano una “progressione accusatoria” della chiamata di correo, posto che il medesimo nell’ambito di precedenti interrogatori o deposizioni (in particolare nel verbale di udienza del 15 maggio 2003, nell’ambito del procedimento “Tempesta”, contro “Adelfio più altri” dinanzi l’autorità giudiziaria di Palermo) nulla aveva riferito in ordine alla decisione presa dalla Commissione, nel corso della riunione di Natale, di uccidere i giudici Falcone e Borsellino.

Peraltro, nel corso dell’incidente probatorio innanzi il GIP del Tribunale di Caltanissetta, il collaboratore aveva riferito che la riunione di Natale non aveva avuto un carattere “deliberativo” ma “pratico” (“*si passava all’atto pratico*”) e la stessa difesa aveva contestato che, in altra udienza dibattimentale, il medesimo collaboratore aveva riferito di avere visto Salvatore Madonia presente in riunione solamente “per la vicenda dei TIR”.

Si doleva, inoltre, che i Giudici di primo grado avessero rigettato la richiesta ex art. 507 c.p.p. di sentire un ispettore di polizia presente in servizio presso il carcere nel quale il medesimo Giuffrè e l’imputato si trovavano detenuti. Il predetto ispettore avrebbe potuto riferire sul



fatto che il Giuffrè non aveva neppure riconosciuto il Madonia, in un'occasione nella quale entrambi erano stati collocati in una medesima aula per il video collegamento dinanzi l'Autorità giudiziaria di Palermo.

Si riportava, infine, alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Brusca, nel corso dell'incidente probatorio in data 6 e 7 giugno 2012, il quale aveva riferito che, solo dopo la sentenza della Cassazione sul Maxiprocesso, Riina aveva deciso di *“chiudere i conti”*.

Anche nel processo sulla cd. *“trattativa stato-mafia”* si era sostenuto che *“proprio dagli effetti nefasti del maxiprocesso aveva preso avvio la crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali”* e nel decreto del GIP del Tribunale di Palermo che aveva disposto il rinvio a giudizio si era sostenuto che la sentenza della Corte di Cassazione del 31 gennaio 1992 aveva rappresentato una *“occasione”* per aprire una nuova stagione di violenza che aveva anche l'obiettivo *“di incidere sul quadro politico italiano”*.

Detta impostazione accusatoria era stata anche condivisa dalla Corte di Assise di Palermo, a conclusione del relativo procedimento con sentenza della quale chiedeva l'acquisizione.

Anche la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, divenuta definitiva, sulla strage di Capaci e Borsellino, aveva considerato che *“plurimi omicidi di mafia erano stati decisi, non dalla Commissione, ma da Riina e altri capi mafiosi”* così da fare ritenere che la regola della competenza della commissione provinciale fosse ormai caduta in desuetudine.



Infine, nella specie, doveva trovare applicazione l'art. 116 c.p. con riferimento al delitto in esame e all'avvenuta uccisione degli agenti della scorta.

### **L'appello di Vittorio Tutino**

Avverso la sentenza proponeva appello il difensore di Vittorio Tutino con un unico articolato motivo.

Lamentava, dopo una premessa sui criteri metodologici di valutazione della chiamata in correità, che la Corte di primo grado non li avrebbe correttamente applicati alle dichiarazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza che sarebbero state parcellizzate, giustificando incongruenze, illogicità, contraddittorietà, senza quello sguardo di insieme che avrebbe determinato un giudizio negativo sulla relativa attendibilità.

Avevano errato, inoltre, i giudici di primo grado nel valorizzare la credibilità soggettiva del collaborante senza focalizzare la propria attenzione sulle singole dichiarazioni.

La Corte di primo grado, con riguardo alla credibilità soggettiva di Spatuzza, non aveva tenuto conto di un suo approccio collaborativo risalente al 1998, dallo stesso inizialmente negato nel corso dell'incidente probatorio e soltanto in un secondo momento ammesso in dibattimento, e tale circostanza avrebbe dovuto svilire, secondo l'appellante, la credibilità del predetto e l'attribuzione della costanza alle sue provalazioni.

Le dichiarazioni dello stesso collaboratore, inoltre, erano per lo più prive di riscontri con riferimento al momento in cui gli sarebbe stato commissionato il furto dal Cannella, e al giorno ed all'orario in cui



sarebbe stata rubata la Fiat 126.

Il dichiarante aveva, infatti, collocato l'episodio circa "un mese e mezzo prima" dell'attentato, e, dunque, a fine maggio, primi di giugno, mentre gli altri collaboratori di giustizia avevano ravvicinato i preparativi alla data della strage; richiama l'appellante, al riguardo, a titolo esemplificativo, l'episodio in cui Biondino avrebbe sostenuto di essere "sotto lavoro" solo la settimana prima della strage.

A fronte di un dato oggettivo, inoltre, rappresentato dalla denuncia di furto sporta il 10 luglio 1992 dalla Valenti, nel corso dell'interrogatorio del 3 luglio 2008, il collaboratore aveva riferito che il prelevamento del mezzo, rispetto alla data del 19 luglio 1992, era avvenuto "*credo due settimane prima*", puntualizzazione inconciliabile con la suindicata data di presentazione della denuncia.

A parere dell'appellante, dunque, in maniera del tutto congetturale la Corte aveva ritenuto che la sottrazione della Fiat 126 fosse avvenuta diversi giorni prima della denuncia, ovvero "*intorno a sabato 4 luglio*".

Deduceva, altresì, il difensore l'inverosimiglianza del conferimento di un incarico talmente delicato, da parte del Graviano - il quale secondo la prospettazione accusatoria avrebbe avuto a disposizione l'intera cosca di Brancaccio, "un esercito di uomini e di mezzi" - ad un soggetto, quale Spatuzza, non pratico in furti di autovetture, come dallo stesso riconosciuto, o allo stesso Tutino, ancora più inesperto del primo.

Ancora, non era stato considerato che Spatuzza, fino al momento dell'arresto dei Graviano, era stato un personaggio non di spicco, neanche *uomo d'onore*, tanto da essere relegato a compiti meramente esecutivi, e ciò contrastava, a parere della difesa, con l'assoluta



rilevanza a lui assegnata in sentenza

Quanto meno anomalo, sarebbe stato inoltre, a parere dell'appellante, il protagonismo di Tutino (al quale Spatuzza non aveva, peraltro, esternato i propri sospetti sulla finalità del furto) riferito soltanto al furto dell'auto e delle targhe, e venuto meno, nella ricostruzione fornita dal propalante, con l'entrata in scena di altri personaggi - ad esempio con riferimento alla consegna dell'auto, delle batterie, alla riparazione dei freni - così da evitare il rischio di potere ricevere successive smentite.

Con riferimento alle specifiche modalità del furto, in particolare quanto al metodo di accensione dell'autovettura, aveva già illustrato, nella discussione finale del giudizio di primo grado, le ragioni per le quali, a differenza di quanto affermato dal collaboratore, per accendere la Fiat 126 in uso alla Valenti, sarebbe stato utilizzabile "lo spadino", mentre la sentenza aveva condiviso acriticamente la ricostruzione accusatoria, secondo la quale ciò sarebbe stato impossibile.

Ancora, Spatuzza aveva riferito di avere spinto a mano l'autovettura, come già aveva sostenuto Scarantino nella sua versione poi ritrattata, ma tale operazione sarebbe stata meccanicamente complicata stante la tipologia dell'impianto di frenatura "a tamburo" del veicolo.

Il collaboratore, inoltre, in maniera illogica, aveva poi provveduto a fare riparare il sistema frenante, piuttosto che quello elettrico, nonostante l'unica anomalia afferisse la frizione "che staccava alta", avendo la Valenti sottoposto poco prima la vettura alle necessarie riparazioni.

Ancora poco plausibile sarebbe stato il gesto incauto del collaboratore che, a suo dire, avrebbe svelato il posto in cui custodiva la macchina,



evidentemente riservatissimo, al Costa, soggetto poco affidabile nell'ambiente criminale, nonché al Trombetta, così tra l'altro preconstituendo scomode testimonianze future a proprio carico, circostanze che avrebbero dovuto rendere la narrazione del collaborante ancora meno credibile.

Deduceva, inoltre, che Spatuzza aveva sostenuto di avere fatto sistemare tutto il sistema frenante, mentre il teste Canavese, in dibattimento, aveva affermato che i lavori erano stati eseguiti, probabilmente, solamente "*in quello posteriore destro*", così contraddicendo il collaboratore.

Ancora, quest'ultimo aveva inizialmente riferito che, per effettuare la riparazione, Costa aveva poggiato le quattro ruote non su un ponteggio idraulico, ma su "*cartoni ove venivano custodite le sigarette*", per poi sostenere, a fronte dell'inverosimiglianza di tale versione, dapprima che forse era stata sfilata una ruota per volta, e poi di non ricordare quali erano state le relative modalità.

Ulteriormente poco credibile era stato il racconto del collaborante laddove aveva sostenuto che, per spingere la Fiat 126 fino al primo magazzino, insieme a Tutino avevano utilizzato la autovettura "*pulita*" del fratello, trattandosi di circostanza poco credibile perché eccessivamente incauta in considerazione dell'ipotizzata destinazione del veicolo ad un delitto eclatante, che avrebbe potuto tradirli con gli inquirenti e farli identificare.

Ancora Spatuzza aveva dichiarato di avere controllato, su disposizione di Graviano, i documenti all'interno dell'autovettura Fiat 126 trafugata, al fine di verificare che la macchina non appartenesse a persone vicine ad ambienti malavitosi, prima di "*bruciarli*", ma tale affermazione risultava in contrasto con la dichiarazione della



proprietaria della medesima vettura la quale, in un precedente giudizio, aveva affermato di esserne ancora in possesso, tanto da poterli produrre.

Per tali discrasie e illogicità aveva errato la Corte di Assise a ritenere tutte le dichiarazioni dello Spatuzza “*continue e costanti nel tempo*”, oltre che debitamente riscontrate.

Inoltre, alcuni elementi utilizzati quali riscontro nella sentenza impugnata - come la conoscenza del vano garage e dell’autorimessa di Domenico Sanseverino da parte del collaboratore - avrebbero ben potuto essere conosciuti *aliunde* dal medesimo.

Ancora, con riferimento al furto delle targhe, Spatuzza aveva riferito di averle rubate dopo avere scavalcato con Tutino “*un cancello*” che invece, dalla denuncia presentata da Orofino, risultava fosse stato “*forzato e il lucchetto rotto*”, anche in questo caso rendendo una dichiarazione contrastante con altri dati acquisiti.

La sentenza impugnata non aveva, inoltre, tenuto conto delle pronunce assolutorie emesse nei confronti di Francesco Tagliavia (Cass. 17 settembre 2014, n. 8929) e di Filippo Marcello Tutino per la strage di via Palestro (Cass. 15 luglio 2008), nonché nei riguardi del medesimo Vittorio Tutino nel processo per la strage di Capaci (cd. Capaci *bis*), ancora pendente in appello.

Palese, pur celata, sarebbe stata, inoltre, l'intenzione di Spatuzza - ignorata dai giudici di prime cure - di coinvolgere componenti della famiglia Tutino, colpevoli, probabilmente, di non avere collaborato e corroborato così le sue propalazioni.

In ogni caso, a parere della difesa, Spatuzza si era limitato a riferire di un antefatto - il furto dell’autovettura - ma non aveva rivelato circostanze dalle quali desumere la certezza di una cosciente volontà



di effettiva partecipazione alla strage, avendo anzi precisato, lo stesso, che né lui né Tutino avevano saputo quale fosse la destinazione della autovettura, a causa del sistema dei cosiddetti "*compartimenti stagni*" nella comunicazione di conoscenze afferenti "affari criminali" della consorceria mafiosa .

Con ulteriori doglianze l'appellante deduceva l'insussistenza di validi ed idonei riscontri estrinseci ed individualizzanti alle accuse mosse da Spatuzza all'odierno imputato, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamati nella sentenza appellata.

Relativamente alle "*confuse e generiche*" dichiarazioni del collaboratore di giustizia Raimo sosteneva che non era verosimile che l'imputato, persona "seria e prudente", si fosse confidato con "*il primo arrivato*".

Non era ancora plausibile che il predetto Raimo non avesse riferito le presunte confidenze ricevute dal Tutino all'inizio della propria collaborazione, ma soltanto dopo lungo tempo, nonostante la particolarità della vicenda riguardante la strage di via D'Amelio; non era stato, inoltre, considerato che lo stesso aveva inizialmente affermato, nel corso di un interrogatorio reso al P.M., acquisito agli atti, di avere appreso in carcere del ruolo assunto da Graviano nell'organizzazione della strage, salvo poi ritrattare tale circostanza in dibattimento.

La Corte, inoltre, non aveva dato atto né dell'erroneo riferimento, da parte di Raimo, al terremoto che aveva coinvolto l'Aquila nei primi giorni del mese di aprile 2009, mentre l'atto al quale aveva fatto riferimento - un avviso di garanzia - era stato ricevuto da Tutino soltanto il successivo 29 aprile, né, ancora, del fatto, documentato, che Tutino aveva ricevuto, fin dal febbraio 2009, la notifica di atti recanti



l'indicazione dei reati contestati ed il nome degli indagati, tanto da avere subito nominato un difensore di fiducia.

Tali circostanze avrebbero dovuto rendere poco credibile un suo postumo timore confidato a maggio al Raimo, così come la necessità, a quel punto, da parte dello stesso, di rivolgere una richiesta di informazioni, già a lui note, a Rampulla.

L'appellante contestava, altresì, la valorizzazione data nella sentenza impugnata alle dichiarazioni di Tullio Cannella - il quale aveva riferito di presunte allusioni fatte dall'imputato ad un suo "ruolo di copertura" nella strage, connesso all'ubicazione dell'abitazione della suocera vicino la via D'Amelio - ruolo escluso dalla pubblica accusa e prospettazione non condivisa neanche in sentenza.

Conseguentemente, aveva errato, ancora, la Corte non reputando che quella del Tutino potesse eventualmente, ove avvenuta, essere stata soltanto una vanteria finalizzata ad accreditarsi nei confronti del Cannella, dal quale doveva riscuotere somme di denaro per conto dei Graviano.

In altri procedimenti, il giudizio sulla attendibilità di Cannella era stato negativo ed era stata erronea l'attribuzione di valenza di riscontro a tale conversazione. Non poteva costituire, inoltre, valido riscontro quanto riferito da Spatuzza circa l'esistenza di rapporti economici tra Cannella, i Graviano e, per conto di questi ultimi, Tutino.

Analoghe censure muoveva la difesa rispetto alle dichiarazioni rese dal collaboratore Fabio Tranchina, il quale non aveva riferito di alcun protagonismo specifico dell'imputato. Peraltro, Tranchina era stato molto vicino a Giuseppe Graviano e non avrebbe dovuto ignorare, ove esistenti, ulteriori elementi sull'eventuale coinvolgimento di Tutino; lo stesso, inoltre, aveva riferito che Graviano gli aveva chiesto di cercare



un immobile da utilizzare come appoggio nella zona di via D'Amelio, circostanza che escludeva il coinvolgimento di Tutino, al quale il predetto avrebbe dovuto, in caso contrario, certamente rivolgersi, invece che chiedere a Tranchina di trovare una sistemazione in quella zona.

L'appellante lamentava, altresì, che le dichiarazioni del collaboratore Vito Galatolo erano state parcellizzate, senza alcuna considerazione di quanto riferito inizialmente dal dichiarante in ordine a “servizi segreti”, “servizi deviati” o al “Castello Utveglio”, essendo stato ritenuto veritiero soltanto il segmento di conoscenza relativo alle confidenze ricevute dall'imputato.

Si doleva, infine, che nonostante una progressione accusatoria - comunque genericamente indicata, senza alcuna specificazione del relativo ambito - la motivazione dei primi Giudici, sulla sua attendibilità, era stata meramente “*ciclostilata e congetturale*”.

Era inverosimile, inoltre, a dire del difensore, che il collaboratore, le cui dichiarazioni erano state ritenute insufficienti nell'ambito di altre indagini, come quelle concernenti il progetto omicidiario nei confronti del magistrato Di Matteo, o in altri procedimenti come quello denominato “Apocalisse”, definito dall'autorità giudiziaria di Palermo, fosse stato informato mesi prima della strage dal Graviano, stante il clima di massima riservatezza e il sistema di conoscenze “*a compartimenti stagni*” del quale lo stesso Spatuzza aveva riferito.

Non era credibile che Tutino gli avesse detto che era atteso da Filippo Graviano, detto “*martidduzzu*”, in quanto tale soprannome era riferibile piuttosto a Giuseppe Graviano, a prescindere, peraltro, dal fatto che il medesimo collaboratore non aveva notato nulla sul viso del suo interlocutore, il quale aveva invece in tale parte del corpo una



vistosa macchia.

Né era verosimile, ancora, a parere della difesa, che il collaborante fosse stato incaricato di avvisare il padre, in quel periodo detenuto, se - per come ritenuto in sentenza - i Madonia erano stati presenti alla riunione del Natale del 1991 e agli stessi sarebbe dovuto toccare avvisare i propri affiliati, anche perché, come riferito dal collaboratore Giuffrè, Galatolo padre si era lamentato in carcere, dopo la consumazione della strage, proprio per non essere stato avvisato.

In definitiva, secondo l'appellante, la chiamata di correo dello Spatuzza non aveva trovato significativi e validi elementi individualizzanti di riscontro in ordine alla condotta di strage né nelle dichiarazioni del collaboratore Raimo (il quale aveva parlato solo del furto di un'autovettura) né in quelle del collaboratore Cannella (il quale aveva parlato di "un ruolo di copertura" escluso nella stessa sentenza).

Analogamente le dichiarazioni del collaboratore Galatolo apparivano non plausibili in quanto in contrasto con il fatto che la "competenza territoriale" sui luoghi della strage spettasse alla *famiglia* dei Madonia e non già a quella dei Galatolo.

Non poteva ritenersi raggiunta, conseguentemente, la prova della responsabilità penale del Tutino.

Inoltre, Spatuzza e Tutino non sapevano nulla circa il progetto stragista - essendo stati avvisati soltanto di "*stare il più lontano possibile da Palermo*" il giorno dell'attentato - e nessuna prova era stata acquisita circa il dolo della finalità di uccidere, circa la loro consapevolezza di apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto pericoloso per l'incolumità pubblica, presupposti che dovevano essere desunti da elementi estrinseci certi ed univoci, e non



da elementi probatori meramente ipotetici, come il furto di una autovettura o la consegna di batterie e di un *antennino*.

Nell'ultimo punto dell'appello, deduceva che i presupposti per la condanna dell'imputato non sarebbero neanche rinvenibili nel disposto di cui all'art. 116 c.p., dovendo, in tale ipotesi, l'evento dannoso diverso da quello voluto risultare comunque prevedibile in concreto, tenendo conto delle circostanze che accompagnano il verificarsi dell'evento. Nel caso di specie, le circostanze erano inidonee a fare ipotizzare un attentato come quello effettivamente realizzato, essendo stato peraltro l'onorevole Lima, nel marzo del 1992, ucciso con modalità del tutto differenti.

Per tali motivi l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

### **L'appello dell'imputato Andriotta**

Proponeva, altresì, appello la difesa dell'imputato **Andriotta Francesco** chiedendo, con primo motivo, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato ovvero per l'insussistenza del fatto, in relazione, in particolare, alle calunnie contestategli ai danni di Vernengo Cosimo e Scotto Gaetano.

Deduceva, a tal proposito, la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza ex art. 521 c.p.p., con conseguente nullità di quella parte della sentenza relativa alla condanna per un fatto non oggetto del capo di imputazione.

Lamentava che i Giudici di primo grado avessero effettuato una diversa qualificazione giuridica del fatto descritto nell'imputazione,



attraverso una diversa individuazione della data di commissione delle calunnie ai danni di Scotto e Profeta.

L'imputato era stato condannato per un fatto diverso da quello oggetto dell'imputazione, in quanto ricostruito con riferimento ad un diversa data da quella indicata in rubrica.

In presenza di plurime dichiarazioni calunniose nei confronti del medesimo soggetto, non avendo le successive dichiarazioni apportato elementi di novità alle precedenti, sarebbe stato necessario tenere conto- per la precisa individuazione del periodo di commissione del reato e, dunque, ai fini del calcolo della prescrizione- del tempo in cui la prima dichiarazione era stata resa.

La collocazione temporale di tutte le condotte all'ottobre 1997 era, pertanto, erronea.

In merito alla posizione di Profeta Salvatore, l'ultimo segmento di condotta delittuosa posta in essere dall'Andriotta nei suoi confronti avrebbe dovuto retroagire al 25 novembre 1993, data del suo primo interrogatorio, essendo le successive dichiarazioni - rese avanti la Procura il 26 gennaio 1995 ed il 31 gennaio 1995 durante l'esame dibattimentale - una mera reiterazione di quelle rese nel corso degli interrogatori del 1993.

Quanto alle dichiarazioni a carico di Scotto Gaetano, quest'ultimo risultava essere stato chiamato in causa dall'odierno imputato, unicamente nel verbale di interrogatorio del 26 novembre 1993.

La condotta calunniosa ai danni di Vernengo Cosimo avrebbe dovuto essere retrodatata al 31 gennaio 1995, poiché le accuse mosse dall'Andriotta a carico del predetto, nel corso del processo Borsellino *bis*, altro non erano che una riproposizione di quelle fatte oggetto nel primo grado del procedimento Borsellino *uno*.



Infine, anche il *tempus commissi delicti* del reato di calunnia nei confronti di Scarantino Vincenzo avrebbe dovuto retroagire al 31 gennaio 1995, poiché le dichiarazioni rese dall'odierno imputato nell'ottobre 1997 non apparivano caratterizzate da alcun elemento di novità rispetto a quelle precedentemente rese nel 1993, 1994 e 1995.

Nel merito, non era emersa prova di un preventivo accordo tra Andriotta e Scarantino, volto a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. Non era mai stata contestata ai due imputati un'ipotesi concorsuale ex art. 110 c.p., stante il breve lasso di tempo in cui i due collaboratori avevano avuto modo di vedersi e considerato che tutte le dichiarazioni, rese dai medesimi, avevano confermato l'insussistenza dello stesso.

La sentenza impugnata aveva escluso del tutto tale possibilità.

Non poteva prescindersi, inoltre, dal considerare che le dichiarazioni di Andriotta dovevano essere inserite in un più ampio contesto condizionato da una condotta di "indottrinamento" da parte di alcuni poliziotti componenti del gruppo Falcone - Borsellino e che la stessa Corte di primo grado aveva sposato tale tesi.

Ciò premesso, chiedeva, con particolare riguardo alle calunnie contestate all'Andriotta nei confronti di Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo, l'assoluzione dell'imputato per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Le accuse formulate sembravano non riportare specifiche informazioni su fatti determinati, esprimendo, invece, delle semplici impressioni e deduzioni tali da non integrare gli elementi costitutivi del reato e non vi era neppure certezza sull'individuazione di Cosimo Vernengo.



Chiedeva, inoltre, l'assoluzione dell'imputato da tutte le calunnie contestate perchè il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., essendo state le sue dichiarazioni rese con totale assenza di dolo da parte del medesimo.

Ed invero, Andriotta aveva agito con la convinzione che i soggetti da lui accusati fossero i reali autori della strage di Via d'Amelio, riponendo totale fiducia sulla veridicità delle accuse comunicategli e suggeritegli dal dott. Arnaldo La Barbera e dai suoi collaboratori.

In via subordinata, chiedeva l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 368 co. 3 c.p., quanto meno in relazione alle calunnie contestategli ai danni di Scotto, Vernengo e Profeta (quanto a quest'ultimo con riguardo alle dichiarazioni rese successivamente al 1993).

Rilevava, in particolare, con specifico riguardo alla posizione di Profeta Salvatore, che la Corte di Assise, nel corso del procedimento Borsellino *uno*, non aveva ritenuto l'odierno imputato credibile per tutte le dichiarazioni rese in epoca successiva al pentimento di Scarantino.

Le accuse mosse dall'Andriotta sul conto del Profeta, in epoca successiva al novembre 1993, non erano state utilizzate dai primi Giudici per addivenire alla sentenza di condanna di Salvatore Profeta. Analoghe considerazioni dovevano effettuarsi per Scotto Gaetano, condannato all'ergastolo in entrambi i gradi di giudizio.

Il Giudice di prime cure non aveva utilizzato le dichiarazioni rese dall'Andriotta per giungere alla sentenza di condanna, menzionandole soltanto per affermare *"che le stesse probabilmente erano state arricchite con notizie giornalistiche dal momento che Scarantino non ne aveva mai riferito in sede di indagini"*.



Sulla condanna di Vernengo Cosimo, assolto in primo grado nel corso del procedimento Borsellino *bis* e successivamente, in appello, condannato all'ergastolo per il reato di strage, rilevava come sulla stessa avessero inciso in maniera significativa le sole dichiarazioni rese dallo Scarantino.

Le accuse mosse dall'Andriotta al Vernengo avevano, infatti, riguardato "*un limitatissimo e generico aspetto*", non idoneo a fondare una sentenza di condanna.

Infine, con ultimo motivo, la difesa chiedeva l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o prevalenza sull'aggravante contestata e sulla recidiva, e che venisse dichiarata la prescrizione dei reati contestati e, in estremo subordine, una pena contenuta nei minimi edittali di legge con un minimo aumento per la ritenuta continuazione.

In merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la difesa poneva l'accento sulla piena confessione resa dall'Andriotta nel corso del presente procedimento, sulla risalenza dei suoi precedenti penali e sul corretto comportamento processuale tenuto dall'imputato.

### **L'Appello dell'imputato Scarantino**

Proponeva, altresì, appello la difesa dell'imputato **Scarantino Vincenzo** chiedendo, con primo motivo, l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o non costituisce reato anche ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., per avere l'imputato agito senza la consapevolezza dell'innocenza dei soggetti accusati.

Ed invero, il ricorrente aveva fatto "affidamento" sulla veridicità delle risultanze investigative comunicategli dal Dott. Arnaldo La Barbera e



dai suoi collaboratori, limitandosi ad accusare soggetti che egli credeva essere i reali autori della strage di Via D'Amelio.

Sul piano oggettivo, le dichiarazioni accusatorie rese nei verbali di udienza erano state erroneamente equiparate ad una *denuncia* resa di fronte all'Autorità Giudiziaria; sul piano soggettivo, era insussistente il dolo generico necessario ad integrare il reato di calunnia, non avendo avuto l'imputato contezza dell'effettiva innocenza dei soggetti accusati.

L'imputato non avrebbe voluto coscientemente accusare terzi soggetti di determinati delitti se solo li avesse saputi innocenti.

Le sue dichiarazioni erano state frutto di un'erronea rappresentazione della realtà, dovuta ad un'opera di pressione ed indottrinamento esercitata dagli inquirenti sulla sua debole personalità.

Tali pressioni erano iniziate subito dopo il suo arresto, avvenuto nel settembre del 1992, a seguito delle false dichiarazioni che il collaboratore Candura aveva reso sul suo conto e si erano protrate per tutto il periodo della sua detenzione.

Dopo essere stato arrestato, Scarantino era stato tradotto nel carcere di Venezia, in un'ala completamente deserta, in compagnia del sig. Vincenzo Pipino.

Quest'ultimo era stato appositamente collocato nella stessa cella di Scarantino dal dott. Arnaldo La Barbera, il quale aveva addirittura fatto sistemare al suo interno delle microspie al fine di carpire maggiori informazioni circa il coinvolgimento dell'odierno imputato nella strage di Via d'Amelio, come dichiarato dal medesimo Vincenzo Pipino.



Le pressioni psicologiche, che avevano portato Scarantino a collaborare, sarebbero poi continuate durante la detenzione a Busto Arsizio.

Risaliva a tale periodo l'incontro con Francesco Andriotta, detenuto in una cella contigua a quello dello Scarantino.

A quel tempo lo stesso Andriotta aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia, rivelando alcune notizie a suo dire apprese dallo Scarantino relativamente alla sua presunta partecipazione alla strage di Via d'Amelio e sul coinvolgimento di altri soggetti.

Solo le successive dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza avrebbero dimostrato la falsità di tali accuse, nonché la falsità della collaborazione di Andriotta, frutto di promessi benefici penitenziari.

Nel corso del suo esame dibattimentale, Scarantino aveva riferito che Andriotta, nell'intento di convincerlo a collaborare con gli inquirenti, gli aveva prospettato che, nella denegata ipotesi in cui egli avesse scelto di non collaborare, sarebbe senz'altro finito impiccato dalla Polizia come il noto boss mafioso Antonio Gioè.

Era stato poi lo stesso Andriotta a dichiarare di essere stato spinto a coinvolgere Scarantino nei fatti di Via D'Amelio, nonché alla sua falsa collaborazione, dal dott. La Barbera.

In particolare, il dottore La Barbera gli aveva proposto di accusare l'odierno imputato al fine di indurlo a collaborare, in cambio del suo inserimento nel programma di protezione e di una riduzione della pena.

Inoltre, gli stessi inquirenti gli avevano consegnato periodicamente degli appunti contenenti le dichiarazioni rilasciate dall'Andriotta,



affinchè potesse di conseguenza “limare” ed arricchire di particolari le sue.

Lo stesso Andriotta, ancora, aveva rappresentato di aver contribuito alla pressione psicologica esercitata dagli inquirenti sullo stesso Scarantino, raccontandogli di diversi episodi in cui taluni detenuti erano morti in condizioni ambigue per mano della polizia.

Con particolare riguardo al periodo di detenzione a Pianosa, durante il quale il medesimo imputato veniva tradotto in regime di 41 bis, dalle dichiarazioni rese dallo stesso si evinceva che, proprio in quel periodo, gli inquirenti erano passati dall'esercizio di una forte pressione psicologica, perpetrata attraverso diverse minacce, al compimento di vere e proprie violenze fisiche ai danni dello stesso.

I riscontri alle dichiarazioni di Scarantino circa i maltrattamenti subiti, emergevano dalle dichiarazioni rese dai testi Spatuzza, Giovanni Brusca, Pietro Aglieri e Carlo Greco.

I collaboratori Spatuzza, Brusca e Greco - descrivendo il degradante e vessatorio trattamento a cui i detenuti erano soggetti nel carcere di Pianosa - avevano fatto specifico riferimento allo stesso Scarantino, il cui trattamento di “tortura” sarebbe stato persino peggiore rispetto a quello riservato agli altri detenuti.

Analoghe dichiarazioni erano state rese da Aglieri.

Con secondo motivo la difesa lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., essendo stato l'imputato costretto ad iniziare la falsa collaborazione a seguito ed in ragione delle molteplici vessazioni fisiche e psicologiche subite da parte degli inquirenti, anche dopo l'inizio della sua collaborazione.



Con riguardo al periodo di detenzione extracarceraria in San Bartolomeo a Mare (Liguria), l'odierno imputato riferiva di essere stato sorvegliato giorno e notte dalla Squadra Mobile locale, in particolare dai membri del gruppo Falcone-Borsellino, unitamente al dott. La Barbera.

I suddetti si recavano con turnazione bisettimanale presso la villetta ligure, allo scopo di indottrinare lo Scarantino attraverso lo studio dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso e dai collaboratori Candura e Andriotta, onde consentirgli aggiustamenti e aggiunta di nuovi particolari.

Particolare riferimento doveva farsi all'episodio, riferito dall'imputato, avvenuto in data 25 luglio 1995, quando lo stesso Scarantino - attraverso una intervista telefonica rilasciata al giornalista Angelo Mangano di Mediaset- aveva effettuato una completa ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, rappresentando di aver detto delle assurdità sulla spinta delle violenze subite a Pianosa, nonché a seguito della pressione psicologica esercitata dal Dott. La Barbera, il quale lo aveva ripetutamente indotto a mentire.

In definitiva, pertanto, l'imputato, soggetto già psicologicamente debole e suggestionabile, si era determinato a dare inizio al suo proposito criminoso al sol fine di evitare a sé ed ai propri familiari il pericolo attuale e concreto, oltre che inevitabile e dallo stesso non causato, di un danno grave alla persona.

### **L'Appello dell'imputato Pulci**



Proponeva, infine, appello la difesa dell'imputato **Pulci Calogero** chiedendo, con primo motivo, l'assoluzione del medesimo perché il fatto non sussiste.

Murana Gaetano - ai danni del quale secondo l'assunto accusatorio era stata perpetrata la calunnia - era stato assolto, in primo grado, nell'ambito del procedimento Borsellino *bis*, avendo la Corte di Assise di Caltanissetta ritenuto mancanti gli elementi di riscontro.

In grado di appello, il predetto Murana era stato condannato proprio a seguito delle dichiarazioni di Pulci Calogero, considerate quale elemento di riscontro alle dichiarazioni in reità di Scarantino.

Il Pulci riferiva di avere ricevuto dal Murana la confidenza che il lavoro "*lo avevano fatto loro della Guadagna*".

I Giudici di prime cure avevano ritenuto che le dichiarazioni di Pulci Calogero avessero il requisito della novità e che fosse impossibile ritenere che il Murana potesse avere confidato al Pulci quanto sopra detto.

L'imputato, in data 22 marzo 2012, aveva ammesso l'addebito di calunnia aggravata soggiungendo di avere attribuito al Murana un ruolo nella strage (con le dichiarazioni del 7 marzo 2001) sol perché aveva inteso assecondare la domanda suggestiva che gli veniva rivolta in udienza dal Procuratore Generale.

I Giudici di primo grado avevano omesso di valutare le modalità del colloquio fra Murana e Pulci.

Murana aveva voluto giustificare il suo padrino Aglieri dall'accusa del Pulci, di avere trascinato nell'avventura della strage un personaggio come Scarantino, ed aveva voluto ridimensionare il ruolo di quest'ultimo.



Aveva voluto sminuire il ruolo di Scarantino e rivendicare il ruolo avuto dalla “famiglia” della Guadagna nella strage, nel momento in cui il Pulci aveva messo in discussione la capacità criminale del gruppo medesimo.

L'affermazione attribuita dal Pulci al Murana (“*il lavoro lo abbiano fatto noi della Guadagna*”) non equivaleva a confessione, essendo diretta solo ad attribuire un ruolo alla famiglia della Guadagna, nella esecuzione della strage di via D'Amelio, ruolo che il mandamento poteva avere avuto o che il Murana poteva erroneamente ritenere che avesse avuto.

L'imputato non poteva essere ritenuto responsabile “al di là di ogni ragionevole dubbio” e mancava la prova della certezza della sua colpevolezza.

La confidenza di Murana a Pulci era avvenuta in un clima tale da apparire a quest'ultimo fondata su circostanze di fatto veritiere.

### **Il giudizio di appello.**

Tutti i predetti imputati venivano citati a comparire dinanzi a questa Corte per l'udienza del giorno 14 dicembre 2018, nel corso della quale il procedimento veniva preliminarmente rinviato per problemi di videocollegamento che non consentivano una regolare partecipazione al processo degli imputati.

Nell'udienza del 18 dicembre 2018 il procedimento veniva rinviato ad altra data per l'adesione dei difensori alla astensione dalle udienze proclamata da organi di categoria, con sospensione dei termini di prescrizione.



Nella successiva udienza del giorno 11 gennaio 2019 il procedimento veniva incardinato con la relazione introduttiva e rinviato, per l'esame delle questioni preliminari all'udienza del 18 gennaio 2019, nel corso della quale il difensore degli imputati Salvatore Madonia e Vittorio Tutino chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento a quello recante il n. 1/18 R.G.C.A.A., riguardante la cd. strage di Capaci, nella quale avevano perso la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, pendente anch'esso dinanzi a questa Corte in diversa composizione.

Deduceva, il predetto difensore, la sussistenza di profili di connessione soggettiva - essendo Madonia Salvatore Mario e Tutino Vittorio imputati in entrambi i procedimenti- ed anche la medesimezza del compendio probatorio posto a base delle due decisioni.

Il Procuratore Generale chiedeva un termine per interloquire sulla richiesta e, all'udienza del 25 gennaio 2019, depositava memoria con la quale esprimeva parere contrario alla riunione, al quale si associavano i difensori delle parti civili; indi, la Corte rimetteva la decisione della richiesta difensiva al Presidente della sezione, pendendo i due procedimenti innanzi a Collegi diversamente composti, come previsto dagli artt. 17 c.p.p. e 2 disp att. c.p.p..

All'udienza del giorno 8 febbraio 2019 il Presidente della Corte dava lettura del provvedimento con il quale venivano dichiarati insussistenti i presupposti della riunione e, su richiesta concorde delle parti, rinviava il procedimento all'udienza del 26 febbraio successivo.

In tale udienza il difensore dell'imputato Madonia insisteva nelle richieste di acquisizione documentale formulate nell'atto di appello e, a seguito delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato Madonia,



chiedeva che venisse disposto l'esame dell'ispettore di Polizia che nel periodo dall'aprile al settembre del 2002 avrebbe assistito all'incontro, in una saletta delle videoconferenze del carcere di Novara riservata ai detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., tra il Madonia stesso, Antonino Giuffrè (che non avrebbe riconosciuto il primo), Salvatore Montalto e Giuseppe Graviano.

Nella stessa udienza l'imputato Madonia lamentava di non avere ricevuto, nel luogo di detenzione, copia della sentenza appellata trasmessa dal difensore e la Corte, su conforme richiesta del P.G., disponeva la trasmissione, a cura della Cancelleria, del provvedimento in formato digitale alla casa circondariale di Viterbo per il successivo inoltro al predetto imputato.

All'udienza del 5 marzo 2019 il procedimento veniva rinviato per l'assenza giustificata del consigliere a latere.

All'udienza del 19 marzo 2019 la Corte, con ordinanza della quale veniva data contestualmente lettura, disponeva richiedersi alla casa circondariale di Novara informazioni inerenti le circostanze riferite dall'imputato Madonia circa l'incontro, a dire del medesimo, avvenuto con il collaboratore di giustizia Giuffrè, riservandosi di provvedere sulle ulteriori richieste. Veniva, altresì, dato atto del deposito, ad opera delle parti civili Tommaso Catalano, Rosa Catalano e Giulia Catalano di una memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p., e veniva acquisita ex art. 238 bis c.p.p. la sentenza n. 45733/18 emessa dalla Cassazione nei confronti di Filippo Marcello Tutino, fratello dell'odierno imputato.

All'udienza del 5 aprile 2019 il procedimento veniva rinviato per l'assenza giustificata di uno dei giudici popolari e, alla successiva udienza del 12 aprile la Corte dava atto che erano pervenute le



informazioni richieste ma, su sollecitazione della difesa, integrava il quesito e ne disponeva l'inoltro alla casa circondariale di Novara.

Alla successiva udienza del 17 aprile 2019 si dava atto delle ulteriori informazioni pervenute dal carcere di Novara. Il Procuratore Generale comunicava alle parti il deposito, nella propria segreteria, dell'esito di un'attività di P.G. meramente riepilogativa delle dichiarazioni rese da testimoni e da collaboratori di giustizia nel presente ed in altri procedimenti inerenti le stragi del 1992, ma non formulava alcuna richiesta di acquisizione.

All'udienza del 3 maggio 2019, su richiesta dell'avv. Sinatra, venivano chieste ulteriori informazioni al carcere di Novara che pervenivano all'udienza del 14 maggio 2019, nella quale il Procuratore Generale chiedeva di produrre gli atti di cui all'elenco allegato al verbale, richiesta alla quale si associavano i difensori delle parti civili e quelli degli imputati, i quali chiedevano che si procedesse all'esame del collaboratore di giustizia Spatuzza il quale, in un successivo interrogatorio, aveva riferito nuove circostanze prospettate come rilevanti ai fini della decisione, richiesta quest'ultima, alla quale si associava la Procura Generale.

Nella stessa udienza il difensore dell'imputato Scarantino chiedeva l'acquisizione di una nota della DIA del 5 aprile 2019, relativa ad approfondimenti effettuati sulle dichiarazioni rese dal suo assistito in un interrogatorio del 6 maggio 1993, nonché l'escussione dei soggetti ivi richiamati sulle circostanze indicate nella memoria che depositava. La Corte acquisiva la produzione offerta dal P.G., incluso il verbale dell'interrogatorio reso dal collaboratore Spatuzza il 6 febbraio 2019 per il quale tutte le parti non avevano dato inizialmente il consenso, ed



ammetteva l'esame del predetto collaboratore ai sensi dell'art. 603 del codice di rito, riservandosi sulle ulteriori richieste dell'avv. Montante.

In pari data veniva dato atto della nota con la quale la Casa Circondariale di Sassari aveva comunicato di avere messo a disposizione dell'imputato Madonia la sentenza di primo grado.

All'udienza del giorno 11 giugno 2020 si procedeva, nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., alla escussione del collaboratore Spatuzza previa acquisizione, con il consenso di tutte le parti, del verbale relativo alla deposizione dallo stesso resa il 31 maggio precedente nell'ambito del procedimento Capaci bis. In pari data veniva acquisita, su richiesta del P.G., ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., la sentenza di revisione dei processi Borsellino *uno* e Borsellino *bis*, emessa dalla Corte di Appello di Catania il 13 luglio 2017, irrevocabile, nei confronti di Gambino Natale ed altri.

All'udienza del 21 giugno 2019 l'avv. Scozzola, difensore della parte civile Gaetano Scotto chiedeva di produrre i verbali relativi alla deposizione resa, nel procedimento a carico di Bo ed altri recante il n. 610/18 R.G.T. ( pendente dinanzi il Tribunale di Caltanissetta), dall'imputato Scarantino; il Procuratore Generale, a sua volta, chiedeva di produrre i verbali relativi alle deposizioni rese, con riferimento alla posizione dell'imputato Tutino, dai collaboratori di giustizia Gaspare Spatuzza, Fabio Tranchina, Pasquale Di Filippo, Giovanbattista Ferrante, Vito Galatolo, Francesco Raimo e Salvatore Di Grigoli, nelle udienze del 19, 20 e 21 settembre 2018 nell'ambito del procedimento denominato Capaci bis recante il n. 1/18 R.G.. Il difensore del Tutino non si opponeva e la Corte provvedeva in conformità, riservandosi sulla richiesta dell'avv. Scozzola e rigettando,



contestualmente, la richiesta formulata alla precedente udienza dall'avv. Montante.

All'udienza del 12 luglio 2019 l'avv. Scozzola chiedeva un ulteriore rinvio, riservandosi di produrre i verbali relativi alla testimonianza resa da Vincenzo Scarantino nel suindicato procedimento Bo' ed altri, recante il n. 610/18 R.G.T., conclusasi nella medesima data e dunque non a sua disposizione. Tutti i difensori si associavano alla richiesta di rinvio e la Corte disponeva in conformità dichiarando sospesi i termini di prescrizione.

All'udienza del 13 settembre 2019 il Procuratore Generale, associandosi alla richiesta formulata dal difensore avv. Sinatra, chiedeva l'acquisizione della sentenza "cd. Trattativa" emessa dalla Corte di Assise di Palermo in data 20 aprile 2018, nonché di altri atti e documenti indicati nel verbale in atti, ed i difensori chiedevano un termine per interloquire.

All'udienza del 17 settembre 2019, venivano sciolte le ultime riserve sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti con acquisizione degli atti offerti dalle parti come da ordinanza della quale il Presidente dava contestualmente lettura; indi, il Procuratore Generale della Repubblica rassegnava le proprie conclusioni, protrattesi nell'udienza del 20 settembre nella quale concludevano alcune delle parti civili.

La discussione proseguiva nelle udienze in data 20, 24, 27 (nel corso della quale l'imputato Pulci veniva autorizzato a rendere spontanee dichiarazioni) settembre, 4 (nel corso della quale l'imputato Madonia rendeva spontanee dichiarazioni), 11, 15 ottobre, 5 novembre.

All'udienza del 15 novembre 2019, dopo le repliche, il Collegio giudicante si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.



## Motivi della decisione

### **Sui precedenti processi per la strage di via D'Amelio**

In via preliminare, ai fini di una migliore disamina del nucleo costitutivo dei fatti contestati ai singoli imputati, appare necessario prendere le mosse dalle pronunce che hanno definito i processi già in precedenza celebrati, a partire dalla metà degli anni novanta per l'accertamento dei responsabili della strage di via D'Amelio.

Deve, a tale proposito, inoltre sottolinearsi che la sovrapposizione talora anche temporale fra i vari procedimenti risulta essere dipesa dall'incessante attività degli inquirenti e dalla progressiva acquisizione degli apporti narrativi via via resi - in punto di ricostruzione del fatto e delle dinamiche mafiose sottese al tragico evento - anche da parte di vari protagonisti della stessa i quali, a partire dalla metà degli anni novanta, risultano avere intrapreso un percorso collaborativo con la giustizia.

Appare, altresì, innegabile, inoltre, che, sull'accertamento giudiziario dei responsabili della morte del giudice Borsellino e degli altri "servitori dello Stato" addetti alla sua tutela, risulta avere negativamente influito anche l'azione di disturbo rappresentata dal falso apporto collaborativo di due degli imputati dell'odierno procedimento Scarantino e Andriotta, nei termini che saranno di seguito indicati, meritando un cenno a parte, invece, la calunnia perpetrata da Pulci Calogero, da iscriversi in un contesto isolato, al di fuori di una più complessa orditura volta ad influire sull'andamento delle indagini.



Ben tre sono stati, dunque, i processi celebrati sulla strage di Via D'Amelio.

Il procedimento Borsellino *uno* veniva concluso, in primo grado, con la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Caltanissetta il **27 gennaio del 1996** che riconosceva colpevoli del delitto di strage Vincenzo Scarantino, Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino e Pietro Scotto, condannando il primo a 18 anni di reclusione e gli altri tre all'ergastolo per aver partecipato a vario titolo alle fasi esecutive dell'attentato e alla decisione deliberativa.

Determinanti, per il giudizio di condanna, risultavano le dichiarazioni rese dai tre "collaboratori" Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura.

Scarantino Vincenzo, in particolare, aveva riferito che: a) aveva partecipato ad una riunione operativa nella villa di Calascibetta Giuseppe, nella quale si era discusso dell'attentato. Alla riunione suddetta erano presenti Riina Salvatore, Biondino Salvatore, Aglieri Pitero, Greco Carlo, Profeta Salvatore, Graviano Giuseppe, Tinnirello Salvatore, Tagliavia Francesco e, all'esterno della sala, Natale Gambino, Nino Gambino, La Mattina Salvatore e Vernengo Cosimo; b) subito dopo la riunione aveva ricevuto incarico dal cognato Profeta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata (oltre che una bombola di gas). Aveva fatto rubare una vettura Fiat 126 da Candura Salvatore che aveva tenuto in un primo momento in una "porcilaia" a disposizione di Luciano Valenti; c) l'autovettura era stata trasportata, il venerdì precedente la strage presso il garage di Orofino Giuseppe; d) il sabato mattina, precedente la strage, aveva assistito ad un incontro presso il bar Badalamenti fra Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino, e Gaetano Scotto aveva detto in



quell'occasione, che per l'intercettazione era tutto a posto; e) lo stesso giorno la Fiat 126 era stata spinta all'interno del garage di via Messina Marine di Orofino per essere caricata di esplosivo, mentre lo stesso Scarantino, insieme ad altri rimaneva a sorvegliare a zona; f) l'autovettura era stata quindi portata, la domenica mattina, in piazza Leoni ove veniva consegnata ad Aglieri Pietro e successivamente collocata dinanzi l'ingresso dello stabile di via D'Amelio ove abitava la sorella del giudice Borsellino e dimorava temporaneamente la madre.

In detto procedimento particolare rilievo veniva dato, quale riscontro alle rivelazioni di Scarantino Vincenzo, alle dichiarazioni Salvatore e Andriotta Francesco.

A conclusione del giudizio di primo grado, Vincenzo Scarantino e Salvatore Profeta venivano ritenuti responsabili di essersi procurati la disponibilità dell'autovettura rubata alla Valenti, di averla riempita d'esplosivo e condotta la domenica mattina, in piazza Leoni ove veniva consegnata ad Aglieri Pietro; Giuseppe Orofino veniva ritenuto responsabile di essersi procurato la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione di altra autovettura Fiat 126 (della Sferrazza), apponendoli alla prima autovettura allo scopo di consentirne una sicura circolazione e collocazione nel luogo della prevista esplosione. Pietro Scotto veniva ritenuto essere colui che aveva effettuato un intervento sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino al fine di intercettarne le telefonate e individuare l'ora in cui il giudice Borsellino avrebbe dovuto recarsi a trovare la madre, signora Maria Pia Lepanto.

Con riferimento allo Scarantino la sentenza diveniva irrevocabile in quanto non impugnata.

All'esito del giudizio di appello, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del **23 gennaio 1999**, assolveva Pietro Scotto (per non avere commesso il fatto) e riqualificava la condotta (di strage) ascritta ad Orofino come favoreggiamento, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991, condannandolo alla pena di nove anni di reclusione.

Rimaneva confermata la condanna all'ergastolo nei confronti di Salvatore Profeta.

A tale risultato i Giudici pervenivano sulla scorta di una revisione critica delle dichiarazioni rese dai collaboratori escussi nel giudizio di primo grado.

In particolare, veniva dato risalto al fatto che il suddetto Scarantino, nel settembre del 1998 - nel corso di un'udienza dello stesso giudizio di appello - aveva ritrattato tutte le dichiarazioni precedentemente rese durante le indagini preliminari e confermate nel dibattimento di primo grado.

I giudici ritenevano inattendibile la ritrattazione generale di Scarantino, considerandola frutto di pressioni esterne esercitate sul medesimo da parte di elementi appartenenti ad ambienti mafiosi, anche attraverso il suo stesso nucleo familiare.

Consideravano, peraltro, che su molti punti le dichiarazioni del suddetto avevano trovato inconfutabili riscontri, anche attraverso le dichiarazioni di altri collaboratori fra i quali Candura e Francesco Marino Mannoia sul dato della vicinanza del predetto alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, oltre che attraverso le dichiarazioni di Andriotta Francesco, altro odierno imputato, che consideravano come teste.



Ritenevano, tuttavia, che vi fosse stata *“una interferenza nel percorso collaborativo”* di esponenti del sodalizio mafioso finalizzata *“al deliberato inquinamento delle prove e resa agevole dall’originaria tendenza del collaboratore ad operare la commistione di elementi reali e di altre circostanze non vere”*, pervenendo alla conclusione di ritenere veritiero, in definitiva, *“soltanto il nucleo fondamentale del discorso narrativo riguardante la porzione della fase esecutiva della strage cui egli aveva certamente partecipato e che rispondeva alle caratteristiche del suo profilo criminale”*.

In tal modo, venivano ritenute credibili soltanto le dichiarazioni relative alla richiesta rivoltagli da Salvatore Profeta e Pietro Aglieri di procurare un’autovettura di piccola cilindrata, all’incarico successivo dato al Candura di rubare un’autovettura Fiat 126 e alla messa a disposizione della stessa agli esecutori materiali dell’attentato.

Al contrario, veniva dato atto che *“l’attendibilità di Scarantino si affievoliva quanto più egli nel suo racconto si allontanava dalla porzione di vicenda cui aveva direttamente partecipato”* con particolare riferimento alla riferita *“riunione organizzativa di fine giugno o primi di luglio nella villa di Calascibetta alla quale avrebbe accompagnato il cognato Profeta”*.

Veniva, inoltre, dato risalto al fatto che tale segmento narrativo avesse trovato piena corrispondenza con le dichiarazioni rese *de relato* da Francesco Andriotta, molto tempo prima della collaborazione del medesimo Scarantino.

Quanto all’Andriotta, consideravano i giudici che le dichiarazioni del medesimo, pur nella consapevolezza dell’affannosa ricerca di benefici premiali da parte dello stesso, fossero intrinsecamente attendibili nella

parte in cui rivelavano dettagli originali *“non conoscibili da fonti diverse da quelle costituite dal racconto di Scarantino”*.

Peraltro, ancora, nella medesima sentenza veniva considerato che la *“particolare cautela”* ed il *“maggiore rigore”* nella valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni dello Scarantino si imponeva anche per *“l’inusuale attività di studio e di annotazione delle medesime contraddizioni, esercitata dal collaboratore con l’aiuto di agenti addetti alla sua tutela, com’era emerso dal promemoria prodotto dal difensore”* (in quello stesso processo) *“e riconosciuto dal teste agente Mattei”*.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del **18 dicembre 2000** confermava la sentenza impugnata.

Il procedimento Borsellino *bis* vedeva come imputati sia alcuni dei mandanti che taluni esecutori materiali della strage, fra i quali anche quelli chiamati in correità da Scarantino, e precisamente Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso e Gaetano Murana ( oltre a Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Biondino Salvatore e altri, questi ultimi per avere preso parte al momento deliberativo della strage).

In primo grado, la Corte d’Assise di Caltanissetta, con sentenza del **13 febbraio 1999**, confermava sostanzialmente, quanto agli imputati chiamati in correità da Scarantino, i risultati della sentenza di secondo grado del Borsellino *uno*, assolvendo quindi gli imputati chiamati in correità esclusivamente da Scarantino, ritenendo le dichiarazioni di quest’ultimo prive di riscontri.



Riportavano condanna Riina Salvatore, Pietro Aglieri e Carlo Greco (quali esponenti della famiglia della Guadagna), Giuseppe Graviano (per il mandamento di Brancaccio), Salvatore Biondino (per il mandamento di San Lorenzo) e Tagliavia Francesco con l'accusa di essere stati i mandanti della strage di via D'Amelio, per avere preso parte alla deliberazione della stessa, in quanto componenti la Commissione Provinciale "intorno al mese di marzo 1992", dopo la sentenza sul Maxiprocesso, oltre che per avere preso parte al progetto esecutivo.

A fondamento della pronuncia di condanna risultavano, altresì, poste le dichiarazioni rese dai numerosi esponenti del sodalizio mafioso via via divenuti collaboratori di giustizia (fra i quali Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Giovambatista Ferrante, Ganci Calogero, Onorato Francesco, Galliano Antonio, Mutolo Gaspare, Di Filippo Pasquale ed altri) i quali riferivano sulle strategie criminali di Cosa Nostra in quel periodo, antecedente e successivo alla conclusione del Maxi processo, oltre che su singoli segmenti della fase esecutiva della strage.

Risultava già, dalle dichiarazioni dei suddetti collaboratori, che l'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino aveva fatto parte di una "strategia stragista" unitaria volta alla eliminazione dei nemici dell'organizzazione mafiosa.

Veniva confermata la natura mafiosa del movente della strage, pur non escludendosi la sussistenza di "*estranei interessi distinti da quelli specifici della suddetta organizzazione mafiosa, che in un dato momento storico possono avere assunto una posizione convergente per questi ultimi*" ( pag.65 della suddetta sentenza) ribadendosi, tuttavia, che il *primum movens* della strage dovesse essere individuato nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata mafiosa svolta dal

giudice Borsellino anche tenuto conto del fatto che *“per le modalità di esecuzione, per la scelta di tempi e luogo, la suddetta organizzazione mafiosa non potesse essere estranea alla esecuzione “ della stessa strage.*

Veniva al tempo stesso segnalata la possibilità di ulteriori *“più ampie prospettive di indagine dirette a fare luce anche sui possibili mandanti occulti, diversi dai vertici dell’organizzazione mafiosa cosa Nostra”* ( pag.66) e considerato come non potesse ritenersi chiarita la ragione per la quale il programma di eliminazione del dott. Borsellino avesse subito *“una rapida ed improvvisa accelerazione”*, pur considerandosi che una prima risposta in proposito avrebbe dovuto essere individuata negli stessi accadimenti, giudiziari e politici che avevano fatto seguito alla strage di Capaci, nonché ponendo l’accento, in particolare, sul fatto che, dopo la morte del dott. Falcone, *“la figura del dott. Borsellino venne proiettata prepotentemente sul panorama nazionale del potere istituzionale con una forza irresistibile”* tanto dall’essere indicato come *“l’unico soggetto degno di raccogliere il testimone lasciato dal giudice Falcone nella lotta alla criminalità mafiosa”* ( pag. 68).

Né veniva trascurato il fatto che sul piano giudiziario l’impegno del dott. Borsellino stesse *“catalizzando dirompenti collaborazioni con la giustizia , concretatesi proprio dopo la strage di Capaci, come quella di Gaspare Mutolo..o di Leonardo Messina”*.

La conclusione era, comunque, quella di ritenere che eventuali, occulti, interessi estranei a Cosa Nostra non avrebbero mai potuto porsi *“in antitesi con l’interesse fondamentale di eliminazione fisica del dott. Borsellino da tempo coltivato dall’organizzazione mafiosa Cosa Nostra”*.



Risultava, inoltre, confermato il rilievo strategico della Commissione Provinciale di Palermo, nell'organizzazione operativa di Cosa Nostra, che aveva preso il posto del primo "triumvirato" (composto da Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade e Luciano Liggio), la cui prima sede era stata la "Favarella" di Michele Greco e con il compito di decidere i fatti importanti che potessero avere un rilievo per l'intera organizzazione, compresi, evidentemente, gli "omicidi eccellenti" riguardanti rappresentanti delle Istituzioni.

Particolare rilievo i Giudici attribuivano alle dichiarazioni rese da Scarantino Vincenzo, in particolare a quelle relative alla riunione nella villa di Giuseppe Calascibetta (avendo già le ulteriori dichiarazioni sul furto dell'autovettura determinato la condanna, come detto, di Orofino e Profeta Salvatore).

Il giudizio di attendibilità veniva, tuttavia, espresso in modo articolato, tenuto conto della ritrattazione effettuata dal medesimo nel settembre del 1998 (in relazione alla quale venivano adombrati anche "oscuri ed incomprensibili complotti degli organi inquirenti") che veniva ritenuta non "frutto di una spontanea e travagliata scelta morale dettata dal rimorso di avere accusato persone innocenti" bensì risultato "di una decisione lucida, fredda e calcolata e preceduta da una lunga contrattazione con ambienti mafiosi palermitani evidentemente interessati a detta ritrattazione, mediata dal fratello Rosario e culminata con l'acquisizione di concrete garanzie economiche, giuridiche e familiari" (pag. 247 della sentenza).

A detta conclusione la Corte perveniva considerando che le dichiarazioni dello stesso Scarantino avessero comunque trovato "oggettivi riscontri" (nelle dichiarazioni di Candura Salvatore, nelle prime dichiarazioni di Andriotta Francesco oltre che attraverso i rilievi



presso la villa di Calascibetta Giuseppe) oltre che sulla ulteriore considerazione che il medesimo “*dotato di scarse capacità intellettive*” non avrebbe mai avuto la capacità di mentire in modo così credibile.

Veniva, pertanto, effettuata una valutazione parcellizzata delle medesime dichiarazioni in relazione ai riscontri individualizzanti acquisiti su ciascun segmento narrativo della complessa ricostruzione fornita, riservando comunque un giudizio di piena attendibilità rispetto alle dichiarazioni dello Scarantino rese nella prima fase della collaborazione con la giustizia (quelle fino all’interrogatorio del 6 settembre 1994).

Quanto all’ipotesi sostenuta dalla difesa su un avvenuto indottrinamento-manipolazione da parte degli investigatori – radicata sulla produzione di atti processuali con appunti a margine scritti con grafia non riconducibile a Scarantino, effettuata dalla difesa al momento della ritrattazione dibattimentale del medesimo- la Corte riteneva che Scarantino “*avesse effettivamente analizzato il complesso delle dichiarazioni rese prima di affrontare gli esami dibattimentali senza incorrere in contraddizioni*” (pag. 255) e che tale “*attività di studio*”, supportata da “*assistenti*” (individuabili negli agenti addetti alla protezione dello stesso collaboratore) che avevano materialmente compilato i detti appunti, aiutandolo in tale opera di “*ripasso*” per superare eventuali contraddizioni, dovesse semmai indurre ad una maggiore cautela nella valutazioni dell’attendibilità del medesimo collaboratore.

Già, nell’ambito del medesimo procedimento veniva, inoltre, dato rilievo alle dichiarazioni rese dal collaboratore Brusca nel corso dell’esame del 14.9.1998, il quale aveva riferito che, nel marzo 1992,



aveva personalmente intavolato delle trattative con tale Bellini, soggetto ambiguo legato ad organi istituzionali, proponendogli un suo interessamento per fare recuperare allo Stato opere d'arte rubate e chiedendo in cambio la scarcerazione o comunque gli arresti domiciliari per alcuni detenuti di mafia , fra i quali il padre Bernardo, Giovambattista Pullarà, Giuseppe Gambino e altri. Il Bellini gli aveva fatto sapere che avrebbe potuto trattare soltanto per Bernardo Brusca e per Gambino e, a questo punto, aveva messo al corrente Riina della possibilità. Quest'ultimo, tuttavia, gli aveva detto di fermarsi e, mentre si trovavano da soli ad una riunione in casa Guddo, gli aveva fatto delle confidenze dicendogli che, a seguito della strage di Capaci, persone delle istituzioni si erano "*fatte sotto*" e che lui gli aveva consegnato un sostanzioso "*papello*", cioè una lista di richieste per conto di Cosa Nostra. Brusca aggiungeva di sapere di cosa si trattasse perché da tempo in Cosa Nostra se ne parlava, precisando che si doveva chiedere la revisione del "maxiprocesso", l'abolizione dell'ergastolo ed altri benefici. Successivamente aveva però saputo, dallo stesso Riina, che il "*papello*" era tornato indietro in quanto gli interlocutori avevano considerato le richieste esagerate ed erano pronti a concedere solo qualcosa, per cui il medesimo aveva pensato all'uccisione del giudice Grasso o del giudice Giordano da compiere a Monreale dove entrambi si recavano abitualmente (pag. 458 della sentenza).

La Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta, con sentenza del **18 marzo 2002**, ribaltava in parte le conclusioni del giudice di primo grado, rivalutando integralmente le dichiarazioni accusatorie di Scarantino e Andriotta, condannando per strage anche quegli imputati che erano stati assolti in primo grado da tale imputazione ( Gambino



Natale, La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Tinnirello Lorenzo e Murana Gaetano).

Relativamente a Scarantino Vincenzo rimaneva esclusa l'ipotesi di un suo indottrinamento/manipolazione da parte degli investigatori, ed in particolare da parte degli uomini del gruppo Falcone-Borsellino che si erano occupati del servizio di protezione. Veniva confermata, invece, l'inattendibilità della sua ritrattazione, effettuata il 15 settembre del 1998, dandosi altresì atto di una avvenuta "*ritrattazione della ritrattazione*" in appello che aveva segnato il ritorno alle originarie propalazioni.

Rimaneva confermata una esclusiva matrice mafiosa della strage, riconducibile ad una unitaria "strategia stragista" collegata alla sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1992 ( sul Maxiprocesso) che aveva innescato un desiderio di vendetta nei confronti di quei magistrati che avevano contribuito all'istruzione dello stesso, arrivando a "personificare" la stessa lotta a Cosa Nostra, inducendo, in tal modo, la medesima organizzazione criminale a "fare la guerra" allo Stato per giungere ad un accordo futuro, utilizzando il clima di tensione che ne sarebbe derivato come "arma" a proprio favore per ottenere delle concessioni.

L'accertamento di altri interessi convergenti, o anche interagenti con quelli di Cosa Nostra, non potevano influire sulla natura e motivazione mafiosa dell'attentato, pur riconoscendosi che "*interessi esterni*" avevano potuto avere favorito il processo di accelerazione dello stesso attentato.

La Suprema Corte confermava la sentenza di appello, con propria decisione del **3 luglio 2003**, affermando - in punto di competenza della Commissione Provinciale e di prova del concorso morale - che



*“la strage è stata deliberata in seno alla commissione provinciale di Palermo, organismo di vertice che governa sul territorio delle singole province costituito dai capi mandamento o dai loro sostituti in caso di impedimento dei primi”* . Chiariva, inoltre, la portata della sentenza Lima ( Cass. n. 22897 del 27.4.2001) *“nel senso che non può bastare per l’affermazione di responsabilità la pura e semplice appartenenza alla commissione provinciale, secondo la regola sempre vigente per i delitti eccellenti”* e che *“già la prova della reale partecipazione alla deliberazione ( in seduta plenaria o gruppi ristretti) costituisce piena prova del concorso morale”*, sottolineando, peraltro, come la stessa sentenza impugnata non avesse dato rilevanza decisiva al solo elemento indiziario dell’astratta appartenenza alla Commissione, *“avendo anzi accertato il reale assenso non accontentandosi della mancanza di opposizione”*.

Intanto, nell’estate del 1996 ( durante la pendenza dei primi due procedimenti avviati, Borsellino *uno* e Borsellino *bis*) le indagini sulla strage di via D’Amelio subivano, come sopra detto, una ulteriore svolta a seguito della cattura e della decisione di collaborare di diversi “uomini d’onore” direttamente implicati negli avvenimenti, alcuni dei quali anche con ruoli di vertice.

Il primo ad avviare un percorso collaborativo con lo Stato era Ganci Calogero, figlio di Raffaele, capomandamento della Noce e fedelissimo di Riina ( in data 7 giugno 1996); quindi Anzelmo Francesco Paolo e Galliano Antonino ( dal 19.7.1996, nipoti dello stesso Ganci); Ferrante Giovambattista ( dal 12.7.1996); Brusca Giovanni a partire dai primi di agosto del 1996; Cancemi Salvatore ( dal 29.7.1996, superando una iniziale parziale reticenza e un periodo

durante il quale aveva iniziato a rendere dichiarazioni sulla responsabilità di altri) e Siino Angelo ( a partire dal luglio 1997),

I racconti dei nuovi collaboratori permettevano di delineare in modo più nitido la fase esecutiva della strage e di risalire ad ulteriori mandanti della stessa, in aggiunta a quelli che già erano stati imputati nei due precedenti processi, attraverso una ulteriore definizione del ruolo della Commissione Provinciale. Si arrivava, così, alla celebrazione di un processo Borsellino *ter*.

A conclusione di tale processo la Corte d'Assise di Caltanissetta, con sentenza del **9 dicembre 1999**, condannava quali mandanti, nella qualità di componenti la Commissione Provinciale, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Graviano Filippo, La Barbera Michelangelo, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Provenzano Bernardo.

Ganci Raffaele veniva condannato nella duplice veste di mandante ed esecutore materiale. Biondo Salvatore, (cl 1955), Cannella Cristofaro e Ganci Domenico e Ganci Stefano quali esecutori. Venivano, inoltre, condannati quali mandanti, nella veste di componenti la Commissione Regionale, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto.

Tale ultima sentenza ribadiva che la strage di via D'Amelio non potesse essere intesa come un fatto isolato, costituendo bensì espressione di una "*strategia stragista*" ( comprendente l'eliminazione dell'on.le Lima (ucciso il 12 marzo 1992), dei giudici Falcone e Borsellino (uccisi il 23 maggio ed il 19 luglio 1992), di Ignazio Salvo (ucciso il 17 settembre 1992) , nonché una serie successiva di stragi a Firenze, Milano e Roma che "*si prefiggeva non solo lo scopo immediato di uccidere le persone specificamente individuate ma anche di mettere in discussione la capacità della compagine*



*governativa che, sino ad allora, aveva adottato le misure antimafia, di mantenere l'ordine pubblico, in modo da provocarne la destabilizzazione e da ottenere da coloro che avessero avuto l'intento di prenderne il posto sostanziose concessioni pur di ripristinare un clima di sicurezza generale"* ( pag.929).

Veniva rilevato come fossero articolate e complesse le finalità sottese alla superiore strategia e collegate ad un obiettivo di "vendetta" nei confronti di magistrati considerati come "nemici" per il loro eccezionale e proficuo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata - colpevoli anche di avere istruito il Maxiprocesso, portando avanti il cd. "teorema Buscetta" destinato ad incidere in modo pesante sulla vita della stessa organizzazione criminale- nonché ad un obiettivo di "autotutela" per il rinnovato impegno, nel contrasto alla stessa criminalità mafiosa, espresso dal giudice Borsellino dopo la morte del collega Giovanni Falcone. Veniva ritenuta, altresì, sussistente una finalità di "destabilizzazione" della compagine governativa che aveva, fino a quel momento, adottato una linea dura nel contrasto alla mafia.

La suddetta sentenza riteneva, inoltre, in punto di deliberazione della strage di via D'Amelio, e di sussistenza della competenza della Commissione Provinciale a deliberare in materia di "omicidi eccellenti" come *"non fosse più sussistente, all'epoca, alcuna delle ragioni che avevano portato nel passato alla violazione in vari casi della competenza della Commissione Provinciale per gli "omicidi eccellenti"*, come ad esempio avvenuto in occasione della < guerra di mafia >. Invero, se pure dopo il cd. blitz di Villagrazia del 1981 - quando, in occasione di una riunione plenaria della Commissione, era sorto un conflitto a fuoco fra alcuni consociati ed esponenti delle forze



dell'ordine, per consentire la fuga di più importanti personaggi - Riina Salvatore aveva messo la parte la prassi di indire riunioni plenarie fra i componenti la Commissione, preferendo adottare il sistema più sicuro di riunioni ristrette, con quattro o cinque capi mandamento per volta, doveva, d'altra parte, ritenersi confermata la regola per la quale tutti i membri della Commissione dovevano essere messi nella condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse di tutta l'organizzazione, in particolare per gli "omicidi eccellenti".

L'assenso dei membri della Commissione Provinciale rappresentava, dunque, *"una condizione necessaria, in mancanza della quale neanche il Riina, che pure esercitava una indiscussa egemonia nell'ambito di Cosa Nostra, avrebbe potuto ordinare la strage di via D'Amelio, e tanto meno l'attuazione di quella più ampia strategia nella quale tale crimine si iscriveva, senza incorrere in un grave violazione delle regole <costituzionali> della predetta organizzazione"* (pag.930-931).

D'altra parte, l'assenso prestato dai componenti della Commissione rappresentava inequivocabilmente manifestazione della volontà di aderire alla proposta del Riina.

In ordine, poi, alla individuazione del momento deliberativo della strage, la Corte riteneva che lo stesso dovesse essere ricondotto alle riunioni della Commissione Provinciale svolte fra la fine di febbraio e i primi del mese di marzo 1992 (*"in epoca prossima all'omicidio Lima"*) quando *"in almeno una riunione di Commissione Provinciale per gruppetti tenutasi alla presenza del Brusca e del Cancemi si portò all'attenzione dei presenti il proposito di inserire nella strategia stragista anche l'attentato a Borsellino"* con la precisazione che *"su questa proposta si formò un consenso che andò oltre il mero assenso*



*tacito, avendo (anche) i presenti mostrato di volere ampliare quella strategia inserendo altri nominativi di politici o comunque di uomini delle Istituzioni” ( pag. 926).*

Quanto alla connessa tematica in punto di prova del concorso morale nella strage dei componenti la Commissione Provinciale, osservava la Corte che la partecipazione alla riunione deliberativa, senza alcuna manifestazione di contraria opinione, avesse contribuito a rafforzare gli intendimenti sanguinari dei proponenti. La mancanza di manifestazione di dissenso ( di cui mancava peraltro ogni traccia) era segno della condivisione della strategia individuata, e non poteva essere riduttivamente considerata come espressione di mero *metus reverentialis*.

Peraltro, benché fra gli imputati non figurassero quelli chiamati in correità da Scarantino, la Corte di Assise in ogni caso analizzava e valutava le dichiarazioni accusatorie dello stesso, osservando come le stesse – ad eccezione di quelle relative al furto delle 126- fossero da considerare “*di dubbia attendibilità*” e dovessero essere “*espunte in toto dalle conoscenze utili alla ricostruzione dei fatti*”, Fra le circostanze “*assolutamente non credibili*” quelle relative “*alla ricerca di una bombola da far esplodere per realizzare l’attentato e alla riunione nella villa del Calascibetta*”, apparendo inverosimile che lo Scarantino potesse avere avuto accesso ad una riunione così importante e strategica per Cosa Nostra, proprio nel momento in cui peraltro, lo stesso Riina pronunciava parole decisive per la comprensione della stessa. La medesima circostanza riferita da Scarantino sulla “*bombola*” ( che avrebbe dovuto essere utilizzata per l’esplosione) denotava l’ignoranza del medesimo in materia di



esplosivi oltre che una sua *“distanza da un’esperienza concreta di preparazione di un attentato come quello in questione”*.

Neppure attraverso il contributo narrativo *“de relato”* fornito da Andriotta Francesco veniva ritenuto possibile il recupero dell’attendibilità integrale delle dichiarazioni di Scarantino, ritenendosi tale attendibilità viziata dalle *“pressioni esercitate sul medesimo dal gruppo parentale ed in particolare dalla moglie al fine di ottenere la ritrattazione”*

La sentenza veniva, poi, parzialmente modificata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, del **7 febbraio 2002**, con l’affermazione di penale responsabilità degli imputati Madonia Francesco e Biondo Salvatore ( cl 1956) ritenuti responsabili anche di concorso nel reato di strage, in accoglimento dell’appello proposto dal P.M ( Procuratore Generale).

In accoglimento dell’appello degli imputati Santapaola, Madonia Giuseppe, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, gli stessi venivano, invece, assolti dal reato di strage (e reati connessi).

La Corte - pur condividendo la ricostruzione delle finalità di vendetta, di prevenzione e di destabilizzazione sottese alla *“stratega stragista”* e ritenendo che la strage di via D’Amelio avesse costituito una delle tappe di una più complessa cruenta strategia - considerava, tuttavia, che la stessa strage fosse stata segnata da una *“accelerazione”* immediata ed improvvisa, che aveva determinato anche una interruzione di altri progetti delittuosi in corso di esecuzione.

La conseguenza di tale accelerazione sarebbe stata quella di influire sulle *“modalità di deliberazione e di raccolta del consenso in via d’urgenza”*, ritenendosi che *“il Riina ed il Provenzano dovettero*



*rivolgersi non a tutti i componenti la commissione palermitana, né tampoco ai rappresentanti delle altre province mafiose, ma solo a coloro che, da un lato, garantivano loro la reperibilità e la frequenza quasi quotidiana dei contatti, dall'altro la piena e scontata adesione alla drastica svolta anche per i legami solidi e di vecchia data con i due esponenti corleonesi”* (pg.534-535). Da tale premessa le suddette assoluzioni.

La Corte di Cassazione, con sentenza del **17 gennaio 2003**, annullava in parte la sentenza di appello, e in particolare le assoluzioni di Benedetto Santapaola, Antonino Giuffrè, Giuseppe Farinella e Salvatore Buscemi, disponendo il rinvio davanti alla Corte d'Appello di Catania.

La decisione di annullamento della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale, rilevava l'incoerenza della sentenza appellata in quanto fondata sulla *“ritenuta, ma indimostrata, discontinuità della strage di via D'Amelio rispetto alle altre”* attraverso la considerazione che *“la decisione non spiega perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata spezzata per la via D'Amelio”*.

In sede di giudizio di rinvio, la Corte di Assise di Appello di Catania, dopo avere disposto la riunione dei due giudizi pervenuti dalla Suprema Corte “Borsellino ter e Capaci”, perveniva, con sentenza del 22 aprile 2006, ad individuare il momento deliberativo di entrambe le stragi nella *“riunione degli auguri”* di fine anno 1991, della quale aveva parlato, per la prima volta, nel corso dello stesso giudizio di rinvio, il collaboratore Giuffrè Antonino, la cui collaborazione aveva appunto avuto inizio nel 2002.



A tale risultato perveniva sulla base di una lettura incrociata e coordinata di tutte le emergenze probatorie acquisite, attraverso l'esame dei numerosi collaboratori di giustizia escussi, in ordine alle riunioni svolte fra esponenti della Commissione Regionale ed esponenti della Commissione Provinciale di Palermo.

Il giudizio veniva concluso con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del **18 settembre 2008**, con integrale conferma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania, quale giudice di rinvio.

Nel 2008 Gaspare Spatuzza decideva di intraprendere il cammino della collaborazione con la giustizia, fornendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella precedentemente resa da Scarantino Vincenzo.

L'odierno procedimento presenta, dunque, una singolare genesi, in quanto avviato a seguito di una riapertura delle indagini per le stragi di Capaci e via D'Amelio indotta dalle dichiarazioni di Spatuzza Gaspare.

Le dichiarazioni del nuovo collaboratore, sottoposte ad un attento vaglio critico e ad un'approfondita e scrupolosa attività di acquisizione di verifiche e riscontri, hanno condotto ad una parziale ma significativa riscrittura di uno dei segmenti della fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

Dalle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza è emersa una ricostruzione dell'organizzazione preliminare della strage - con riferimento al furto dell'autovettura 126, al riempimento della stessa con esplosivo e alla sua collocazione nel luogo della strage - totalmente differente da quella delineata e fatta propria dai Giudici nei precedenti processi Borsellino *uno* e Borsellino *bis*, avendo in particolare il collaboratore indicato quali protagonisti del furto



dell'autovettura utilizzata come autobomba soggetti che, fino a quel momento, erano stati ritenuti estranei ( fra i quali appunto l'odierno imputato Tutino Vittorio), escludendo di contro ogni protagonismo di altri soggetti che erano stati, invece, condannati in via definitiva, in quanto falsamente accusati da precedenti "collaboratori di giustizia" ( fra i quali appunto Scarantino Vincenzo, Andriotta Francesco e Pulci Calogero), i quali oggi rivestono, nell'odierno processo, la veste di imputati per il reato di calunnia.

Dalle dichiarazioni del predetto nascevano anche problemi di verifica e tenuta delle precedenti pronunce che avevano definito, in particolare, i procedimenti Borsellino *uno* e Borsellino *bis*, nelle quali il giudizio di penale responsabilità era risultato in modo preponderante, se non esclusivo, fondato sulle dichiarazioni rese da Salvatore Candura, Francesco Andriotta e soprattutto da Vincenzo Scarantino, ritenute reciprocamente riscontrate.

Dalle stesse dichiarazioni di Gaspare Spatuzza- considerate credibili dagli investigatori perché riscontrate da elementi e circostanze inconfutabili, anche attraverso preliminari accertamenti di natura tecnica- derivava la richiesta di revisione dei giudizi di condanna a carico di Profeta Salvatore, Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Murana Gaetano, Scotto Gaetano, Scarantino Vincenzo, da parte del Procuratore Generale presso questa Corte di Appello di Caltanissetta.

Con sentenza del **13 luglio 2017** ( divenuta definitiva) la Corte di Assise di Appello di Catania, accogliendo l'istanza di revisione, scagionava tutti coloro che erano stati ingiustamente condannati sulla base delle dichiarazioni dei falsi pentiti.



Venivano anche assolti Orofino Giuseppe, Tomaselli Salvatore e Candura Salvatore, i quali risultavano già avere interamente espiato la pena loro inflitta.

Le nuove acquisizioni non travolgevano, è bene ancora precisare, la ricostruzione degli inquirenti e quella processuale già effettuata a proposito dei mandanti della strage, per come già delineata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, in sede di giudizio di rinvio, sulla quale era definitivamente sceso il giudicato.

Dalle stesse era inevitabile che nascessero ulteriori interrogativi sulle ragioni che avevano potuto condurre ad una diversa ricostruzione di quei tragici avvenimenti nei precedenti processi.


L'intensa attività istruttoria compiuta nel dibattimento di primo grado del presente processo, integrata, su alcuni punti, anche nel presente giudizio di appello da ulteriori acquisizioni documentali, ha consentito di acclarare che le dichiarazioni mendaci rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo (oltre che da Candura Salvatore), fin dalla prima fase delle indagini e fino alla conclusione del procedimento Borsellino *bis*, lungi dal costituire il frutto di un isolato intento calunniatore, rappresentano singoli tasselli di una verità costituita che, in quel determinato momento storico, si è voluto accreditare, risultando avvinte da una sorprendente circolarità di contenuti e fondate su frammenti di verità, in ordine ad alcuni dettagli degli eventi, che solo fonti qualificate potevano conoscere .

Non sono state, tuttavia, accertate le finalità del depistaggio, non potendo in questa sede che trovare conferma l'ipotesi dei primi Giudici secondo cui, ritenuta probabile l'esistenza di una fonte confidenziale, *“gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte,*



*mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova” .*

Ciò premesso, prima di procedere nell'esame delle specifiche doglianze difensive formulate dalle difese nell'interesse dei singoli imputati appellanti deve rilevarsi che la struttura giustificativa della odierna sentenza di appello deve ritenersi saldata con quella di primo grado, formando un *unicum* motivazionale e argomentativo ( conf. Cass. 16.7.2013 n. 44418), avendo la Corte condiviso i passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.



## La posizione di Madonia Salvatore Mario

### *1. Questioni preliminari*

In via preliminare devono essere disattesi i rilievi formulati dalla difesa appellante relativamente alla presunta “mera apparenza della motivazione” concernente la posizione dell'imputato Madonia Salvatore Mario.

In particolare, si duole la difesa che la Corte di primo grado abbia posto, a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dell'imputato Madonia, le medesime fonti di prova utilizzate nel parallelo processo per la strage di Capaci ( processo Capaci *bis*) e che la stessa Corte abbia “*rigettato la richiesta di riunione dei due procedimenti, nonostante la medesimezza delle fonti probatorie e la identica contestazione mossagli nel capo di imputazione*”.

Il superiore rilievo non può essere condiviso dovendosi considerare che la sentenza impugnata non presenta alcuna “motivazione apparente” rispetto alla posizione dell'imputato Madonia Salvatore Mario, risultando il giudizio di condanna formulato a seguito di una articolata e minuziosa disamina delle fonti di prova acquisite e di una rigorosa valutazione della loro incidenza rispetto allo specifico fatto storico rimesso alla valutazione dei primi Giudici.

Appare sufficiente, a tale proposito, del resto richiamare la motivazione dell'ordinanza emessa da questa stessa Corte all'udienza del 8 febbraio 2019, con la quale è stata respinta la richiesta di riunione fra i due procedimenti avanzata dalla difesa, venendo ritenuti insussistenti i presupposti della riunione in ragione della “*impermeabilità sostanziale dei due procedimenti, sotto il profilo valutativo, alla connessione probatoria postulata dalla difesa,*



*soprattutto se parametrata alla fisionomia soggettiva dei due procedimenti, diversificati quanto a imputati e parti civili”.*

Non può essere condivisa, ancora, la deduzione difensiva secondo la quale vi sarebbe stata una lesione del “canone dell’imparzialità e terzietà” del giudice - fondata sulla circostanza che la Corte di primo grado, presieduta dallo stesso magistrato, anche se con altri diversi componenti, avrebbe giudicato l’imputato nei due processi sulla base “dello stesso materiale probatorio”, in particolare delle stesse prove dichiarative.

Deve, piuttosto, rilevarsi che i due procedimenti attengono a reati diversi e che la parziale sovrapponibilità di talune fonti dichiarative non può comportare la lesione dei canoni di imparzialità e terzietà del giudice essendo comunque diverso il percorso argomentativo seguito dal giudice, nei due procedimenti, in ragione della diversità delle parti offese e della specificità degli elementi di riscontro rinvenuti e utilizzati ( conf. Cass. 7.2.2019 n. 21146; Cass. 19.2.2013, n. 11546; Cass. 10.2.2016 n. 15201, nonché Cass. 8.7.2020 n. 22012).

Peraltro, non può neppure condividersi l’affermazione della difesa sulla “identità” del materiale probatorio dovendo, comunque, considerarsi che le dichiarazioni dei collaboratori indicati dalla stessa difesa, Giuffrè, Cancemi e Brusca - al di là della ricostruzione generale di contesto fornita e delle indicazioni sulla cd. “strategia stragista” deliberata dal boss Salvatore Riina in previsione dell’esito negativo del Maxiprocesso e a causa di un presunto “tradimento” da parte dei “referenti” politici che Cosa Nostra aveva avuto fino a quel momento - appaiono assumere un diverso valore circostanziato in relazione alla specifica personalità delle distinte parti offese nei due procedimenti, alle diverse ragioni dell’odio dell’organizzazione

criminale mafiosa nei loro confronti, essendo derivata da ciò l'acquisizione di riscontri diversi.

Va tenuto, altresì, conto anche del diverso contesto temporale delle due stragi (seppure distanziate di pochi mesi) e degli ulteriori elementi acquisiti in relazione ai fatti accaduti nell'intervallo fra di esse, con i quali questa Corte ha dovuto raffrontarsi.

Rispetto alla strage di via D'Amelio sono stati acquisiti plurimi ulteriori elementi - in ordine alla ricostruzione del contesto e delle motivazioni dello stesso attentato, oltre che in ordine all'accelerazione dello stesso - rimessi alla valutazione di questa Corte con la conseguenza di escludere che possa parlarsi per i due processi di identica piattaforma probatoria.

Quanto alla ulteriore doglianza della difesa - legata al fatto che l'imputato non abbia potuto avere contezza della motivazione della sentenza di primo grado (in quanto trattenuta, legittimamente, dal Magistrato di Sorveglianza) almeno fino allo svolgimento del presente giudizio, quando la Corte ne disponeva la trasmissione a cura della Cancelleria, in formato digitale, per superare l'*impasse* determinato dal rifiuto della medesima parte di pagare il costo per il rilascio di una copia conforme dell'atto- trattasi di circostanza dalla quale non pare possa essere derivato alcun *vulnus* di difesa, in virtù della rappresentanza tecnica esercitata dal difensore, il quale risulta avere esercitato pienamente le sue prerogative, per come desumibile dal tenore delle doglianze formulate con l'atto di gravame.



***2. Sui rilievi attinenti al momento deliberativo della strage: i precedenti attentati degli anni ottanta.***

Non può condividersi quanto sostenuto dalla difesa al punto n.2) del gravame secondo cui la decisione dei primi Giudici - di fare risalire la deliberazione della strage di via D'Amelio al momento della "riunione degli auguri di Natale del 1991"- risulterebbe in contrasto con le emergenze probatorie acquisite che dimostrerebbero come, in realtà, Cosa Nostra avesse già da tempo manifestato l'intenzione di eliminare il dottore Borsellino fin dagli anni ottanta, secondo quanto desumibile dai precedenti progetti di attentato in danno del medesimo magistrato. Assume, in particolare, la difesa che, trattandosi di una decisione presa già da tempo, non sarebbe comprensibile la ragione per la quale la stessa avrebbe dovuto avere una "(ri)conferma" nel mese di dicembre del 1991.

Inoltre, anche i collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore non avrebbero assegnato alla riunione "degli auguri" del 1991 un preciso effetto deliberativo, affermando, al contrario, che la decisione di morte nei confronti del giudice Borsellino sarebbe stata assunta a metà degli anni ottanta.

Di conseguenza non sarebbe configurabile alcuna responsabilità in capo all'imputato Madonia Salvatore in quanto estraneo all'epoca alla Commissione Provinciale.

Peraltro, nel dicembre 1991, periodo della "riunione degli auguri", il padre dell'imputato non si trovava in carcere bensì agli arresti domiciliari, ricoverato in un ospedale a Palermo, con possibilità di comunicare con l'esterno (secondo quanto ricostruito anche nella sentenza relativa all'omicidio Libero Grassi, acquisita in atti).



La sentenza impugnata, ancora, aveva sostenuto che la decisione di uccidere il dottore Borsellino sarebbe stata assunta “*ora agli inizi degli anni '80*”, ora “*alla fine del 1991*”, ora “*nei mesi di febbraio-marzo 1992*”, ora “*dopo l’uccisione del dott. Falcone nel corso della <trattativa Stato-mafia>*”, omettendo di considerare, inoltre, che la decisione presa fin dagli anni ottanta non era mai stata “*messa in discussione*”.

Anche dall’ordinanza di custodia cautelare successivamente emessa nei confronti di Matteo Messina Denaro, dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, in data 21 gennaio 2016, emergeva una differente individuazione del momento deliberativo della strage, risultando contestato al predetto il concorso nel medesimo progetto criminoso, deliberato secondo l’accusa nell’ottobre del 1991.

Nessuno dei superiori rilievi appare tuttavia condivisibile.

E’ incontestabile che, anche prima del tragico luglio del 1992, Cosa Nostra avesse già manifestato seri e concreti progetti di morte nei confronti del giudice Paolo Borsellino.

Tali progetti sono stati ricostruiti nella sentenza impugnata attraverso i plurimi elementi confluiti nel ponderoso patrimonio probatorio del presente procedimento.

I primi giudici, nella motivazione della sentenza gravata, risultano essersi ampiamente confrontati con il tema individuato dalla difesa, procedendo ad una attenta ricostruzione delle emergenze probatorie acquisite rispetto ai progetti di attentato concepiti dai responsabili di Cosa Nostra, nei confronti del giudice Paolo Borsellino, fin dall’inizio degli anni ottanta.

Cosa Nostra aveva, innanzitutto, manifestato l’intenzione di uccidere il dottore Borsellino, insieme al capitano dei carabinieri Emanuele

Basile, quale reazione vendicativa alle indagini svolte dal magistrato e dal capitano che avevano condotto all'arresto di esponenti di rilievo dell'organizzazione mafiosa (fra i quali Pino Leggio e Giacomo Riina).

Dopo l'uccisione del capitano Basile (avvenuta il 4 maggio 1980), Salvatore Riina - secondo quanto riferito dal collaboratore Francesco Di Carlo nell'ambito del procedimento Borsellino *ter* - aveva affermato che *"l'aveva Borsellino il capitano Basile sulla coscienza, perché era stato Borsellino a mandare il capitano Basile ad arrestare i suoi"* (si veda sul punto la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 9 dicembre 1999).

Il giudice Borsellino aveva continuato nel suo incessante impegno nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, mostrando incorruttibile intransigenza nel suo lavoro e tale suo impegno aveva accresciuto, in Cosa Nostra, la sensazione di pericolo che poteva derivare dal lavoro del magistrato.

Si consideri sul punto anche la circostanza riferita dal collaboratore Giovanni Brusca nel corso del precedente procedimento Borsellino *ter*, in ordine al tentativo di approccio compiuto da Salvatore Riina nei confronti del magistrato per risolvere un problema di Leoluca Bagarella: circostanza, peraltro, confermata dal medesimo collaboratore anche nel presente procedimento, nel corso dell'incidente probatorio del 6 giugno 2012 (*" Il dottore Borsellino faceva la lotta a Cosa Nostra in maniera forte e decisa" "invece le esternazioni di Salvatore Riina che voleva uccidere...in quanto lo voleva uccidere... cominciano con la vicenda del cognato Leoluca Bagarella del capitano Basile"*).



Anche le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè, nell'ambito del presente procedimento, corroborano la conclusione di un risalente "odio" di Cosa Nostra verso il dottore Paolo Borsellino ed il suo lavoro in quanto *"come è vero che Falcone e Borsellino avevano giurato lotta alla mafia, è altrettanto vero che Cosa Nostra aveva giurato vendetta contro Borsellino e Falcone"* .

All'intenzione di uccidere Paolo Borsellino erano direttamente interessati, peraltro, anche personalmente i Madonia, avendo il magistrato, dopo l'omicidio del capitano Basile, emesso dei mandati di cattura anche nei confronti di Francesco e Giuseppe Madonia (padre e fratello dell'imputato in esame).

I progetti omicidiari erano, altresì, proseguiti nella seconda metà degli anni ottanta, quando il dottore Borsellino era andato a lavorare a Marsala, quale Procuratore della Repubblica, e successivamente a Palermo, quando era stato concepito il proposito di eliminare il magistrato nei pressi della sua abitazione in via Cilea, approfittando dell'abitudine del medesimo di recarsi, da solo, la domenica mattina presso una vicina edicola per acquistare il giornale.

Tuttavia, entrambi i progetti non avevano potuto essere portati a compimento.

Al progetto di uccidere il magistrato approfittando della sua permanenza nell'abitazione estiva di Marsala, a Marina Longa, si erano opposti "i marsalesi di Cosa Nostra", secondo quanto ricostruito nell'ambito del procedimento Borsellino *ter*.

Anche il progetto di uccidere il magistrato nei pressi dell'abitazione palermitana, nella via Cilea, ideato nel 1988, non aveva avuto alcun seguito, nonostante l'avvio di una serie di appostamenti effettuati sul possibile luogo dell'attentato.



Su tale attività hanno riferito, nel corso del dibattimento di primo grado, i collaboratori di giustizia Francesco Paolo Anzelmo, Francesco La Marca (nelle udienze del 25 settembre 2014) e Antonino Galliano (all'udienza del 7 ottobre 2014) i quali hanno affermato che in seguito "la Commissione" aveva deciso di sospendere tutto.

Il progetto di eliminare il giudice Paolo Borsellino, insieme ad altri personaggi "scomodi" per Cosa Nostra, era stato, tuttavia, ripreso fra la fine di novembre e i primi di dicembre dell'anno 1991 e l'elemento dirompente che aveva determinato l'organizzazione criminale a deliberare un plurimo progetto omicidiario - ai danni dei giudici Falcone e Borsellino, ma non solo - era stato rappresentato dalla previsione dell'esito infausto del Maxiprocesso (nato dalle attente indagini dei predetti giudici, a seguito essenzialmente delle rivelazioni del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta il quale aveva, per primo, riferito in ordine ai criteri organizzativi interni all'organizzazione criminale mafiosa).

Il Maxiprocesso pendeva, all'epoca, nei confronti di centinaia di imputati (ben 460) costituenti il "gotha" della mafia palermitana.

La posta in gioco era molto elevata in quanto, per la prima volta, l'accusa formulata nei confronti degli esponenti di vertice dell'organizzazione criminale non era stata soltanto quella di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, bensì quella di concorso negli omicidi perpetrati attraverso il loro consenso, in ossequio alla regola della "collegialità" delle decisioni concernenti gli "omicidi eccellenti" espresse in seno alla Commissione Provinciale, nata dalla condivisione dell'idea che tutti i capi-mandamento dovessero essere chiamati ad assumersi le responsabilità delle



decisioni delittuose più gravi, in quanto foriere del rischio di maggiori reazioni da parte dello Stato.

I giudici di primo grado avevano condiviso, in quel procedimento, l'assunto accusatorio in ordine alla struttura piramidale di Cosa Nostra, venendo, tuttavia, siffatta prospettazione parzialmente ridimensionata in appello.

Risultava, pertanto, fondamentale la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul punto.

La conseguenza di tale differente impostazione non era di poco conto, derivando da essa il rischio di una condanna a pena perpetua e non più temporanea.

L'importanza strategica del Maxiprocesso era stata ben intuita dallo stesso Salvatore Riina, mettendosi *“in prima linea in questa battaglia del Maxiprocesso”*, secondo quanto riferito dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè già nel corso del giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania (cfr. verbale di dichiarazioni all'udienza del 12 dicembre 2003 secondo le quali *“ .. Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxi, del maxi processo, addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88, e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace, perché non ci sarebbe stato nulla da fare, ragion per cui cinque anni, sette anni, sei anni si dovevano fare, viceversa per quanto riguarda le cose più grandi, le cose più grosse gli omicidi, cioè gli ergastoli poi in parole povere dovevano essere tutti messi da parte, annullati..c'era una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del Maxi processo perché andasse bene”*).



Il medesimo Riina si era prefigurato, tuttavia, il rischio di una possibile conclusione negativa del Maxiprocesso fin dall'estate del 1991.

Anche secondo il collaboratore di giustizia Brusca Giovanni, già dall'agosto 1991, Salvatore Riina gli aveva comunicato di non avere la possibilità di incidere sull'esito del Maxiprocesso in quanto ogni suo tentativo in tale direzione era fallito.

Inoltre, secondo quanto ricostruito nell'ambito del procedimento Borsellino *ter*, già con nota del 27 giugno 1991, il presidente della Suprema Corte di Cassazione aveva manifestato l'opportunità di assegnare il Maxiprocesso al presidente Arnaldo Valenti e non al presidente Corrado Carnevale - noto per una certa, e all'epoca sospetta, intransigenza "formalistica" e per il quale era stato addirittura avviato un monitoraggio in sede ministeriale delle relative sentenze, con evidenziazione dei casi conclusi con annullamento per vizio formale.

Il 23 ottobre 1991 il Maxiprocesso veniva iscritto nel registro generale della Corte di Cassazione con assegnazione esplicita al presidente Arnaldo Valenti, appena arrivato alla presidenza della sezione.

Il 30 gennaio 1992 la Suprema Corte (con sentenza n. 80/92) confermava l'impostazione dell'accusa, ovvero "il teorema Buscetta" in ordine alla esistenza di una struttura piramidale e ben compartimentata dell'organizzazione criminale, caratterizzata da rigide regole di competenza territoriale (articolata in province, mandamenti e famiglie) e da una ben precisa struttura organizzativa che prevedeva organismi di vertice rappresentati da una Commissione Provinciale e da una Commissione Regionale.



La medesima sentenza affermava la responsabilità degli esponenti degli organismi direttivi di Cosa Nostra (della Commissione Provinciale in particolare) per gli omicidi “eccellenti”, rilevando come il sopravvento dell’egemonia corleonese, e di Salvatore Riina in particolare, non avesse determinato il venire meno della “regola” della competenza della “Commissione” a deliberare in merito ai suddetti delitti.

Era logico, pertanto, che la stessa sentenza (il cui esito infausto era già stato ampiamente prefigurato) desse il via ai propositi vendicativi concepiti e manifestati dal Riina anche nei mesi precedenti, indirizzando gli strali di vendetta innanzitutto nei confronti nei giudici Falcone e Borsellino in quanto “nemici storici” di Cosa Nostra, per la pericolosità delle loro indagini, in danno dell’associazione criminale (sul punto cfr. dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè all’udienza del 12 dicembre 2003 nel giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania per i processi Borsellino ter e Capaci, secondo il quale “ *il maxiprocesso era la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè il maxiprocesso, l’esito positivo del maxiprocesso era di importanza vitale sia per quanto riguarda il discorso dell’organizzazione di per se stessa, sia per quanto riguarda l’immagine stessa della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona perché nel momento in cui detta immagine veniva offuscata ne veniva compromessa la stessa credibilità della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona*”).

Tale circostanza veniva ben rappresentata dal collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino anche nel corso del presente procedimento, avendo il medesimo dichiarato, all’udienza del 5.6.2012, in sede di incidente probatorio, che il Maxiprocesso aveva costituito il movente



conclusivo che aveva scatenato l'ira vendicativa di Cosa Nostra contro i due magistrati, ritenuti pericolosi per le loro capacità professionali di indagine, e "simboli della lotta alla mafia", oltre che contro le istituzioni più in generale ("*..erano considerati due nemici che avevano fatto della lotta alla mafia la loro argomentazione principale con fatti reali... se è vero come è vero che Falcone e Borsellino avevano giurato lotta alla mafia, è altrettanto verso che Cosa Nostra aveva giurato vendetta contro Borsellino e Falcone. Quindi queste argomentazioni un pochino a mezza voce, un pochino sussurrate ... hanno cominciato a prendere piede molto prima delle stragi che si sono il tutto concentrate e poi ci sarà il discorso del maxiprocesso, cioè ci saranno un'infinità di fatti contro Cosa Nostra che porterà a scatenare la guerra contro la politica e i politici per un verso e la magistratura per l'altro verso e il tutto è stato accentrato in quella riunione che sarà fatta nel '91, nel dicembre del '91 che poi nel '92 costerà la vita a Salvo Lima, costerà la vita al dottore Falcone e al dottore Borsellino e via di seguito*").

2.1. L'istruttoria dibattimentale compiuta nel corso del giudizio di primo grado ha fatto acquisire plurimi elementi che inducono a ritenere - con giudizio che trae indubbio conforto anche dall'esito dei precedenti procedimenti conclusi con le sentenze irrevocabili sopra indicate - che il momento deliberativo del progetto stragista debba essere fatto risalire alla riunione degli auguri di Natale del 1991.

Conducono verso la superiore conclusione le dichiarazioni rese dal collaboratore Antonino Giuffrè, all'udienza dibattimentale del 14 giugno 2013, nel corso dell'incidente probatorio all'udienza del 5 giugno 2012 ( coerenti e sovrapponibili rispetto a quelle rese nel corso



del più volte ricordato giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello Catania, nei procedimenti riuniti “Capaci” e “Borsellino *ter*”), oltre che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania in data 19 marzo 2004 e, nel corso di un successivo interrogatorio dinanzi il P.M., in data 22 gennaio 2009, acquisite al presente procedimento ai sensi dell’art. 512 c.p.p..

Nel corso dell’incidente probatorio, all’udienza del 5 giugno 2012, il collaboratore *Giuffrè Antonino* - dopo avere ricordato le competenze della Commissione Provinciale di Cosa Nostra (“*organo che governava appositamente la stessa Cosa Nostra nelle deliberazioni più importanti*”) - riferiva di avere partecipato a diverse riunioni e di ricordare, in particolare, l’ultima alla quale aveva partecipato, nel dicembre del 1991 (cd. “*riunione degli auguri*”), prima del suo arresto avvenuto nel marzo del 1992.

Ricordava come i giudici Falcone e Borsellino fossero considerati “*due nemici che avevano fatto della lotta alla mafia la loro argomentazione principale, con fatti reali*”.

Nel corso della suddetta riunione venivano fatti i nomi dei giudici Falcone e Borsellino, e di diversi esponenti politici, nell’ambito di “*discorsi lapidari*”: Il clima era “*glaciale*” e “*terribile*” e Salvatore Riina aveva annunciato essere arrivati “*alla resa dei conti*” contro gli avversari di Cosa Nostra (“*..la riunione degli auguri è stata la riunione più brutta, più terribile che io ricordo di avere assistito all’interno di questa commissione, dato che ormai come ha detto Salvatore Riina siamo alla resa dei conti, quindi tutti coloro che hanno dichiarato guerra a noi, in modo particolare si arrivava al*



*punto della chiusura del cerchio dei discorsi che si erano protratti nel tempo su Falcone e Borsellino, ma anche per tutti coloro che non avevano mantenuto i patti e quindi parliamo di politici ... quindi ci sarà in primis l'uccisione di Lima. Teniamo presente che vi era un lungo elenco di politici ... ricordo Andò, ricordo Mannino ...” e poi ancora “ principalmente per noi erano importanti Salvatore Lima, che già se ne parlava anche di lui quando si è candidato agli europei, quindi quella mossa, quel passaggio già è stato calcolato come un tradimento, cioè che aveva abbandonato il campo e se ne era andato, quindi in primis il primo lui. Poi vi erano i cugini Salvo che avevano i contatti a Roma..quindi questi tre erano in modo particolare quelli più importanti, e mi permetto di aggiungere, e sono stati detti, il signor Andò, che mi era pare che per un periodo di tempo addirittura era stato Ministro della Difesa, e un altro candidato importante era nel cuore di Salvatore Riina era Mannino”).*

Lo stesso Salvatore Riina era apparso “*un pochino tirato*” (“*non era ... nella sua glacialità di sempre*”) ed aveva introdotto l’argomento con l’invito a tutti ad assumersi le loro responsabilità (“*da questo minuto ognuno di noi prendiamoci le nostre responsabilità*”) con la consapevolezza dei relativi rischi (“*chiddu chi veni ni pigghiamu*”).

Su domanda del P.M. volta a sapere se vi fossero elementi di novità rispetto a quanto deciso in precedenti riunioni, il medesimo collaboratore rispondeva che “*non c’era una riunione ... si passava all’atto pratico*”. Fra i partecipanti alla riunione indicava *Giuseppe Farinella* (per il mandamento di San Mauro Castelverde), *Giovanni Brusca* ( per il mandamento di San Giuseppe Jato), *Giuseppe Graviano* ( per il mandamento di Brancaccio), *Salvatore Cancemi* (per Palermo Centro e zona Cattedrale), *Giuseppe Montalto* ( per Villabate



e Bagheria), *Michelangelo La Barbera* ( per il mandamento di Passo di Rigano-Boccadifalco), *Raffaele Ganci* ( per il mandamento della Noce), *Pietro Aglieri e Carlo Greco* ( per il mandamento di Santa Maria di Gesù), *Salvatore Biondino* ( per il mandamento di San Lorenzo) e *Salvatore Madonia* ( per il mandamento di Resuttana), subentrato al fratello Antonino dopo il suo arresto avvenuto “*verso l’87*”.

Con specifico riferimento a Salvatore Madonia aggiungeva, inoltre, di averlo incontrato anche successivamente alla riunione, “*alla fine del ’91 o inizio del ’92*” , con l’intermediazione di Angelo La Barbera, e che, nell’occasione, Madonia gli aveva chiesto “*se vi erano, mi pare, delle disponibilità da parte mia nella zona, in modo particolare su quella di Termini Imerese, per quanto riguarda lavori, imprese, eccetera*”.

La riunione era avvenuta a casa di Guddo, pur manifestando incertezza nel ricordo sul punto (“*una casa molto grande con un garage dove si accedeva con le macchine che ci portavano, noi non andavamo con le nostre macchine, ci portavano sempre, quindi poi attigua vi era una grande sala da pranzo con un grosso tavolino e noi ci sedevamo là*”).

Nel corso della riunione, a fronte dei “*discorsi lapidari*” di Salvatore Riina e alla sua affermazione di essere arrivati “*alla resa dei conti*”, nessuno aveva preso la parola ed anzi lo stesso dichiarante, che si stava “*permettendo*” di prendere la parola, era stato zittito dal vicino (Angelo La Barbera o Raffaele Ganci) “*con un colpo di ginocchio da sotto il tavolo*”.

In sede di controesame da parte dell’avv. Sinatra - dopo essergli stato contestato che, in un precedente verbale del 29 ottobre 2002, dinanzi

la Corte di Assise di Palermo nel procedimento n. 24/2000 per l'omicidio dei fratelli Savoca, aveva dichiarato di non ricordare la presenza dell'imputato Madonia Salvatore a riunioni della Commissione negli anni 1990-1991 - il collaboratore ribadiva di ricordare con certezza la presenza del Madonia alla riunione di fine anno 1991 precisando di collegare detto ricordo al successivo incontro avuto personalmente con l'imputato ( pur non sapendo precisare quanto tempo dopo) per discutere di "affari".

Sempre in sede di controesame dichiarava che, nella riunione del dicembre '91, il mandamento di Belmonte Mezzagno non era rappresentato e che, nel corso della stessa riunione, si era parlato della successione di Benedetto Spera nella posizione di capo mandamento di Belmonte Mezzagno in quanto Pietro Ocello ( capo del mandamento di Misilmeri) era stato ucciso.

Dietro specifica domanda della difesa specificava, inoltre, che la "*questione dell'uccisione di Pietro Ocello*" ( che era stata "*un fulmine a ciel sereno*") e la "*questione inerente alla successione di Benedetto Spera*" erano state distinte e separate e che, nel corso della riunione degli auguri di Natale, era stata discussa solo la questione della successione di Benedetto Spera come capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, non escludendo che dell'uccisione di Pietro Ocello, dei motivi che potevano averla determinata e dei responsabili, potesse essersi parlato nel corso di altra riunione "allargata" ( della quale comunque non aveva avuto alcuna cognizione) o eventualmente "ristretta".

Benedetto Spera non era stato presente alla riunione degli auguri di fine anno.



Nel corso dell'esame dibattimentale, all'udienza del 14 giugno .2013, il collaboratore Giuffrè Antonino - dopo avere ricordato che la Commissione Provinciale aveva competenza *“per deliberare gli argomenti più importanti quali gli omicidi importanti all'interno di Cosa Nostra”* - ribadiva che l'ultima riunione alla quale aveva preso parte, in qualità di capo mandamento di Caccamo, era stata quella *“degli auguri del 1991”* nella quale Riina aveva *“dichiarato guerra a Falcone ed a Borsellino”* nel quadro di un più complesso ed ampio piano stragista.

Il dichiarante aggiungeva che *“ il discorso di Lima, il discorso di Falcone, il discorso di Borsellino, il discorso di altri uomini politici già circolava da tempo”*, ma che il Maxiprocesso era stata *“la goccia che ha fatto traboccare il vaso”*, aveva fatto arrivare il momento della *“resa dei conti”* (*“erano tutti discorsi che già antecedentemente a questa data ... il discorso di Lima, il discorso di Falcone, il discorso di Borsellino, il discorso di altri uomini politici diciamo che già circolava da tempo, diciamo che fra il maxi, fra qualche altro discorso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè è arrivato il momento in cui... la resa dei conti”*).

Aggiungeva, a proposito del Maxiprocesso, che Salvatore Riina *“aveva messo la faccia”* su questo punto, avendo affermato precedentemente che il processo sarebbe stato *“un fuoco di paglia”* per Cosa Nostra (*“ ... Salvatore Riina, qua siamo prima della sentenza del maxi, siamo sul finire degli anni '80, ci aveva messo la faccia in questo processo asserendo in sede di Commissione Provinciale di Cosa Nostra che questo processo sarebbe stato un fuoco di paglia, come un fuoco di paglia, cioè che si sarebbe concluso bene... Fatta una dichiarazione di queste di fronte a tutta la Commissione con il*



*risultato che poi è stato completamente capovolto ecco perché mi sono permesso di dire che ci aveva messo la faccia, cioè ha fatto una figura abbastanza brutta ... anche questo motivo ha esasperato ulteriormente il Salvatore Riina”).*

In seno alla Commissione “*c’era un clima glaciale*” in quanto si era consapevoli della “*responsabilità*” e del pericolo che comportava “*quello che si doveva fare*”.

All’annuncio di Riina c’era stato “*il consenso del silenzio*”.

Il medesimo dichiarante, inoltre, riferiva che nel corso della riunione “*era stato ufficializzato il discorso che Benedetto Spera sarebbe diventato il capo mandamento di Belmonte Mezzagno, compreso Misilmeri*” e che “*era stato annunciato da parte di Salvatore Riina che il mandamento non era più a Misilmeri ma passava per Belmonte Mezzagno e che il capo mandamento era Benedetto Spera*”, ribadendo che quest’ultimo non era stato presente alla riunione, essendo stato soltanto ufficializzato che lo stesso sarebbe diventato il capo mandamento di Belmonte Mezzagno.

Il capo mandamento di Misilmeri, Pietro Ocello, era stato invece già ucciso ( “*il capo mandamento era a Misilmeri, o per meglio dire era stato il capo mandamento Ocello che era stato ucciso e in quella sede è stato annunciato da parte di Salvatore Riina che il mandamento non era più a Misilmeri ma passava per Belmonte Mezzagno e che il capo mandamento era Benedetto Spera, però in quella riunione Benedetto Spera non c’era*”).

2.2. I giudici di prime cure ritenevano, che le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè sulla “riunione degli auguri”, sul suo contenuto e sui suoi partecipanti, avessero trovato plurimi riscontri, in



*primis*, attraverso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *Salvatore Cancemi*.

Quest'ultimo, sentito dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania in sede di giudizio di rinvio, ricordava lo svolgimento di una "riunione degli auguri", "*in casa Guddo*" soggiungendo che nel corso della stessa si era parlato di uccidere Lima "*per poi passare*" ai giudici Falcone e Borsellino, pur precisando che per il dottore Borsellino "*i discorsi si erano fatti più forti più avanti*" ( "*.io mi ricordo che si parlava di più dell'omicidio Lima e poi Riina diceva < Facciamo questo che poi pensiamo per Falcone> e qualche cosa anche per il dottore Borsellino. Però poi i discorsi, specialmente per il dottore Borsellino, sono stati più forti più avanti, credo che è stato poi ... qualche altra riunione c'è stata, ma nel mese di giugno Riina ha incalzato di fare questa strage ... invece prima faceva discorsi così, li faceva e poi lasciava nelle diverse riunioni che si facevano*").

Nel corso del successivo interrogatorio del 22 gennaio 2009, acquisito in atti ai sensi dell'art. 512 c.p.p in quanto divenuto irripetibile per il decesso del medesimo collaboratore, quest'ultimo aggiungeva che Salvatore Riina e "*i vertici di Cosa Nostra*" avevano deliberato da tempo di uccidere "*i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*" dagli anni '88-89 anche se "*c'erano periodi in cui Totò Riina ne parlava spesso, periodi in cui, invece, non ne discuteva*".

Ricordava di avere preso parte a riunioni della Commissione Provinciale "*fissate*" da Salvatore Riina e che Salvatore Madonia, nella qualità di reggente del mandamento di Resuttana, vi aveva preso parte nel periodo 90-91, essendo il fratello Antonino all'epoca detenuto ("*poiché mi si chiede di specificare se, in base ai miei ricordi, se il Salvuccio Madonia abbia preso parte a riunioni della*

*commissione provinciale negli anni 1990-1991, nella qualità di reggente del mandamento di Resuttana, posso rispondere con certezza sì”).*

Il medesimo dichiarante, inoltre, aggiungeva di ricordare che l'imputato era presente in occasione della riunione “allargata” indetta da Riina “anche” per chiarire le ragioni e circostanze dell'uccisione di Pietro Ocello (*“ricordo altresì la presenza di Salvuccio Madonia in occasione della riunione della Commissione provinciale, indetta da Totò Riina, anche per chiarire le ragioni e le modalità dell'uccisione di Pietro Ocello”).*

A tale riunione avevano preso parte diversi componenti della Commissione Provinciale (*“Salvatore Biondino, Michelangelo La Barbera, Giovanni Brusca, Giuseppe Montalto, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, Pietro Aglieri, Benedetto Spera, Carlo Greco e altri”*), oltre naturalmente al medesimo dichiarante e “*Salvuccio Madonia*”.

Detta riunione doveva fare chiarire se “*dietro la morte di Pietro Ocello ci fossero, come aveva inizialmente inteso Riina, mire espansionistiche di Benedetto Spera*” e “*pertanto era necessaria la presenza di tutti i capi mandamento e anche dei responsabili delle famiglie*”.

Aveva personalmente partecipato a tale riunione in quanto il capo mandamento, “Pippo Calò”, era all'epoca detenuto.

Aggiungeva di non ricordare se, nel corso di tale riunione, si fosse discusso dell'eliminazione dei giudici Falcone e Borsellino.

A tal proposito ricordava che “*vi furono delle riunioni della Commissione provinciale, generalmente ristrette, in cui si discusse dell'eliminazione di Giovanni Falcone*” e che tali riunioni “*per quello*



*che sono i miei ricordi, risalgono a 2/3 mesi prima dell'attentato di Capaci", mentre "dell'eliminazione di Paolo Borsellino si parlò subito dopo la strage di Capaci".*

2.3. Appare condivisibile il ragionamento e il percorso logico-valutativo compiuto dai Giudici di prime cure, sulla identità della riunione allargata indicata dai collaboratori Giuffrè Antonino e Cancemi Salvatore .

Ques'ultimo ha confermato, come già messo in evidenza dai primi giudici, lo svolgimento di una riunione "allargata", in un contesto temporale coincidente con quello indicato dal collaboratore Giuffrè, indicando come partecipe l'imputato "Salvuccio Madonia", nonché individuando gli altri partecipanti alla riunione in termini sostanzialmente coincidenti con quelli del Giuffrè.

Sovrapponibile risulta, nel racconto dei due collaboratori, anche l'oggetto della riunione, pur con le precisazioni che seguono, avendo entrambi i propalanti fatto riferimento al fatto che si fosse parlato dell'uccisione di Pietro Ocello e della successione di Benedetto Spera al suo posto.

Dal confronto fra le dichiarazioni rese dai due collaboratori, Giuffrè e Cancemi, si ricava con certezza come entrambi abbiano fatto riferimento alla medesima riunione, pur essendo innegabile che ognuno dei predetti risulta essersi focalizzato su profili diversi, avendo il Cancemi concentrato il suo ricordo sulla "questione Ocello", ovvero sulla successione di Benedetto Spera a capo mandamento (presumibilmente anche perché fu quella l'unica riunione nella quale se ne parlò), e risultando il ricordo del collaboratore Giuffrè, piuttosto, essenzialmente fulminato dalla sensazione di "glacialità" che si era



respirata nel corso della detta riunione e dalla netta presa di posizione di Salvatore Riina enunciata attraverso l'affermazione di essere arrivati "*alla resa dei conti*" e che occorreva farla finita con i nemici storici della consorteria criminale.

Peraltro, tale diverso ricordo può ben essere spiegato - come già ritenuto dai primi Giudici con argomentazioni logiche condivisibili - considerando anche le successive vicende personali che hanno avuto i due collaboratori.

Per il collaboratore Giuffrè Antonino la riunione in questione è stata l'ultima della Commissione Provinciale alla quale ha partecipato, essendo stato arrestato nel marzo 1992.

Il collaboratore Salvatore Cancemi risulta, invece, avere preso parte anche a plurime successive riunioni "ristrette" della Commissione Provinciale, del febbraio 1992, finalizzate alla preparazione esecutiva degli omicidi Lima, Falcone e Borsellino.

Oltre a ciò l'argomento che induce a considerare che la riunione di cui hanno parlato i due collaboratori sia la stessa si ricava, soprattutto, dalla cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il momento storico antecedente alle stragi.

Non vi è dubbio, invero, che la questione dell'uccisione di Pietro Ocello e della sua successione sia venuta ad intersecarsi temporalmente con l'altra "vitale" questione rilevante per Cosa Nostra, collegata alle sorti del Maxiprocesso.

Appare, pertanto, del tutto logico ritenere che su tali questioni possa essersi svolta una sola riunione "allargata" della commissione provinciale.

In particolare, si consideri che l'uccisione di Pietro Ocello risale al 7 settembre 1991 e che la decisione del primo Presidente della Suprema



Corte di Cassazione di assegnare la presidenza del maxi processo al dott. Arnaldo Valente risaliva a giugno del 1991, venendo tuttavia ufficializzata nell'ottobre del 1991 quando il processo perveniva in Cassazione, con la sua assegnazione al presidente dott. Valenti.

Il 30 gennaio 1992 interveniva la decisione "infausta" della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza conclusiva del Maxiprocesso, e già il giorno successivo ( il 31 gennaio 1992) Salvatore Riina dava il via libera alla "missione romana" avente, quale obiettivo, l'eliminazione del giudice Giovanni Falcone, in Roma.

D'altra parte non deve omettersi di ricordare che proprio tale ultima circostanza- ovvero il fatto che già il giorno successivo alla data della pronuncia della Corte di Cassazione sia stato dato dal Riina l'ordine di procedere con l'eliminazione del giudice Giovanni Falcone - sia univocamente significativa del fatto che il medesimo Riina avesse già acquisito, a tale data, il consenso di entrambi i livelli deliberativi di Cosa Nostra sul "progetto stragista", ovvero da parte della Commissione Provinciale e della Commissione Regionale.

A tal proposito appare sufficiente, peraltro, richiamare tutti gli elementi probatori, acquisiti nel corso dei precedenti processi e compendati nella più volte richiamata sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006 ( sulla quale è sceso il giudicato), dai quali desumere che parallelamente alle riunioni della Commissione Provinciale avevano avuto luogo altre riunioni "deliberative" fra i componenti della Commissione Regionale", fin dal settembre 1991.

E' unicamente questa la ragione per la quale, alla data del 31 gennaio, un giorno dopo la conclusione negativa del maxi-processo, Cosa Nostra, nella persona di Salvatore Riina, è risultata in grado di dare



*l'input* per l'esecuzione del progetto omicidiario già approvato, attraverso l'autorizzazione alla "missione romana", quando un gruppo di *killers*, fra i quali Sinacori Vincenzo, Geraci Francesco, Tinnirello Lorenzo e altri si recava a Roma con il mandato specifico di rintracciare il giudice Giovanni Falcone, o anche altri "uomini simbolo", quali il ministro Claudio Martelli o il giornalista Maurizio Costanzo, per "inaugurare" la stagione delle stragi già precedentemente deliberata dagli organismi di Cosa Nostra, e fortemente caldeggiata proprio da Salvatore Riina.

Non solo, ma il fatto, inoltre, che, attorno alla metà del febbraio '92, Salvatore Riina abbia impartito l'ordine inverso a quanti erano partiti per la "missione romana", dicendo di fare immediato rientro in Sicilia, e che subito dopo abbiano avuto luogo le cd "riunioni ristrette" di cui hanno parlato i collaboratori Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi per l'attuazione efferata di una serie di delitti eccellenti ( a partire dall'uccisione di Salvo Lima il 13 marzo 1992, del giudice Giovanni Falcone il 23 maggio 1992, del giudice Paolo Borsellino il 19 luglio 1992) senza la necessità di procedere ad una ulteriore "riunione allargata" dà, senza dubbio, conferma del carattere deliberativo della sopraindicata riunione "degli auguri" di fine anno 1991.

Appare, insomma, del tutto logico ritenere che la "riunione degli auguri", svolta fra la fine di novembre e i primi di dicembre del 1991, sia stata diretta all'acquisizione del consenso di tutti i componenti della Commissione Provinciale sulla "stagione stragista" che Cosa Nostra si accingeva ad intraprendere volendo fare "guerra allo Stato", colpendolo nel cuore delle istituzioni, e che la medesima riunione abbia costituito, al tempo stesso, l'occasione per discutere dei nuovi assetti organizzativi decisi da Riina conseguenti alla uccisione di



Pietro Ocello, considerata la stretta concatenazione temporale fra gli eventi - risalendo l'uccisione di Pietro Ocello, come detto, al 7 settembre 1991 e, al mese di ottobre dello stesso anno, la diffusione della notizia che non sarebbe stato il presidente Corrado Carnevale a presiedere il Collegio del Maxiprocesso.

La vicinanza temporale fra gli eventi descritti evidenzia l'illogicità della convocazione di due riunioni plenarie in un così ridotto arco di tempo considerati i rischi relativi.

Il ricordo dei due collaboratori appare, peraltro, convergente, come ben messo in luce nella sentenza impugnata, sia nella individuazione della compagine soggettiva della riunione, sia nella indicazione degli argomenti trattati ( ad eccezione di minime divergenze giustificabili in considerazione del lungo tempo trascorso).

I due narrati si integrano a vicenda dando contezza dello svolgimento di una riunione del massimo consesso collegiale di Cosa Nostra, svolta con la partecipazione dell'imputato Salvatore Madonia in veste di reggente del mandamento di Resuttana ( così come accaduto anche qualche mese prima in occasione della "riunione dei Tir"), nella quale furono discusse le tematiche inerenti l'uccisione di Pietro Ocello, e il diverso assetto organizzativo che ne doveva derivare, e ribadita, per quel che in questa sede rileva, la questione dell'eliminazione dell'onorevole Lima "per poi passare ai giudici Falcone e Borsellino" ( così come ricordato dal medesimo collaboratore Cancemi).

Non appare, peraltro, suscettibile di influire sul giudizio di reciproca convergenza fra i due blocchi narrativi il fatto che soltanto il collaboratore Cancemi abbia ricordato la presenza di Benedetto Spera alla riunione in questione, trattandosi di divergenza minima comprensibile in considerazione del tempo trascorso.



A rilevare è piuttosto il fatto che entrambi i dichiaranti abbiano comunque riferito in modo concorde sull'oggetto della riunione costituito dalla successione di Benedetto Spera a Pietro Ocello e sullo spostamento del mandamento da Misilmeri a Belmonte Mezzagno e dai propositi omicidiari e stragisti espressi da Riina nei confronti del giudice Paolo Borsellino ( e di altri obiettivi) .

2.4. Peraltro, è altresì ampiamente dimostrato che, nel preciso momento storico in cui si collocano i fatti di questo procedimento, vigeva la regola della competenza della Commissione Provinciale a deliberare sugli "omicidi eccellenti" perpetrati da Cosa Nostra.

Valga, a tale proposito, il richiamo alle numerose sentenze irrevocabili, già effettuato dai primi Giudici nel corpo della motivazione della sentenza appellata, nelle quali è ampiamente riscontrata la vigenza della regola in questione nel periodo storico di riferimento; valga, inoltre, il richiamo alle plurime fonti dichiarative che, anche nel presente procedimento, hanno riferito sulla necessità di una "condivisione allargata" delle decisioni omicidiarie concernenti personaggi eccellenti, per i maggiori rischi connessi a tali esecuzioni nonché sulle forme silenti di manifestazioni della stessa volontà omicidiaria attraverso il cd. consenso tacito.

La "strategia stragista" portata avanti da Salvatore Riina necessitava del consenso dei capi rappresentanti delle varie articolazioni mafiose (Commissione Provinciale palermitana e Commissione Regionale) quantomeno per ragioni di opportunismo strategico.

Il rispetto di tale regola, anche da parte dello stesso Riina, assumeva rilievo non solo in considerazione degli effetti devastanti per Cosa Nostra che il piano stragista avrebbe potuto produrre all' esterno, in



considerazione della prevedibile reazione dello Stato, ma anche per prevenire il rischio di una guerra interna della stessa consorteria.

L'esperienza del passato aveva, infatti, dimostrato l'insorgenza di aspri contrasti quando gli ideatori di delitti eccellenti (ad esempio dell'omicidio Dalla Chiesa), in violazione di ferree consuetudini mafiose, avevano invaso la sfera territoriale di altri gruppi, i quali, a loro volta, erano stati costretti a subire la dura reazione delle forze dell'ordine, pur non essendo stati partecipi ad alcuna decisione.

La *pax mafiosa* richiedeva, pertanto, la corale approvazione della strategia della strage.

Per portare avanti la "strategia stragista" occorreva acquisire il consenso dei componenti la commissione provinciale - ovvero una collegiale manifestazione di volontà convergente verso i propositi criminosi annunciati dal vertice dell'organizzazione mafiosa - e non appare in alcun modo sostenibile che si potesse portare avanti un così ambizioso progetto criminale sulla base di una deliberazione adottata parecchi anni addietro anche se mai revocata.

Se gli omicidi eccellenti dovevano passare dall'approvazione della Commissione Provinciale doveva esserci una rinnovazione della decisione di morte con effetti "novativi" della precedente "condanna a morte" già adottata, essendo negli anni mutata evidentemente la compagine soggettiva della stessa Commissione.

Peraltro, fra il momento della prima deliberazione di morte nei confronti del giudice Paolo Borsellino, riferita dai collaboratori di giustizia e risalente agli anni ottanta, e il momento della sua esecuzione risultava trascorso un considerevole intervallo di tempo.

Era imprescindibile, pertanto, procedere ad una rinnovazione della deliberazione di morte, ad una sua riconferma con "effetti novativi",



tanto più che non si trattava più di procedere alla isolata esecuzione di “una condanna a morte”, bensì di porre in essere un più ambizioso progetto criminale che avrebbe condotto ad una serie ripetuta di “morti eccellenti” in un arco temporale limitato, per sferrare un “attacco terroristico” al cuore dello Stato, così da metterlo in ginocchio.

Era, pertanto, più che mai necessario che ognuno dei capi-mandamento, ovvero gli esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, condividesse la “paternità” dell'ambizioso progetto criminale e assumesse la propria responsabilità.

Occorreva che ognuno dei componenti la commissione “approvasse” per potere assumere la responsabilità e assicurare, al tempo stesso, il contributo operativo di tutti gli appartenenti ai mandamenti rappresentati.

Il momento deliberativo della stagione stragista e della strage di via D'Amelio deve essere dunque individuato nella riunione degli auguri di fine anno e le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè, sul punto, appaiono pienamente riscontrate da quelle del collaboratore Cancemi.

Il fatto, peraltro, che in precedenti procedimenti ( in particolare nel Borsellino *ter*) sia stato individuato un diverso momento deliberativo appare irrilevante, nella presente sede, trattandosi di diverse vicende processuali fondate su una diversa piattaforma probatoria costituita essenzialmente dalle dichiarazioni dei soli collaboratori Brusca e Cancemi i quali, per la loro diretta esperienza, risultano avere indubbiamente focalizzato la loro attenzione sulle successive riunioni operative del febbraio 1992.

Come già detto, appare indubbiamente più coerente con una lettura d'insieme di tutti gli atti processuali la conclusione sposata dai primi



Giudici, fondata su una piattaforma probatoria arricchita dal contributo narrativo del collaboratore Giuffrè Antonino, le cui dichiarazioni appaiono costanti e prive di contraddizioni, connotate da “prudenza” e mai eccessive, e la cui attendibilità risulta, peraltro, già pienamente accertata in passato attraverso plurime sentenze irrevocabili .

A ciò deve, altresì, aggiungersi che l’individuazione del momento deliberativo della “stagione stragista” all’epoca della suindicata riunione degli auguri di Natale del 1991, riferita da Giuffrè, risulta essere stata posta al centro della più volte richiamata sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, sulla quale è sceso il giudicato, essendo stata confermata integralmente dalla Suprema Corte di Cassazione, previo rigetto di tutte le censure motivazionali formulate sul punto dalle difese.

Non possono, pertanto, essere in alcun modo condivisi i rilievi difensivi secondo i quali la decisione di morte nei confronti del giudice Borsellino sarebbe stata assunta a metà degli anni ottanta e l’assunto relativo secondo il quale non sarebbe configurabile alcuna responsabilità in capo all’imputato Madonia Salvatore in quanto estraneo evidentemente, all’epoca, alla Commissione Provinciale.

2.5. Il tema introdotto dalla difesa in ordine al contrasto fra la risalenza nel tempo della decisione di morte adottata nei confronti del giudice Borsellino e la decisione impugnata risulta, peraltro, essere già stato al centro dei precedenti procedimenti svolti per l’accertamento dei responsabili della strage di via D’Amelio definiti con sentenze irrevocabili acquisite in atti ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p. , la cui



valenza probatoria risulta già ampiamente analizzata dai Giudici di prime attraverso il richiamo di pertinenti precedenti giurisprudenziali. La sentenza che aveva definito, in appello, il primo processo contro i responsabili della *strage di Capaci* ( sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 23 giugno 2001) - dopo avere inquadrato il delitto nell' ambito della "strategia della strage", teorizzata da Salvatore Rima, quale reazione alla sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, che prevedeva la realizzazione di un programma stragista di violenta aggressione contro personaggi istituzionali " simbolo" della lotta alla mafia o che, al contrario, rivestendo un ruolo politico e istituzionale non avevano mantenuto, agli occhi della stessa organizzazione criminale, gli impegni assunti in cambio di un appoggio elettorale (ad es. l'on.le Lima ritenuto responsabile di "tradimento" per avere abbandonato il proscenio della politica italiana in favore di quella europea più lontana e di non avere saputo bloccare le iniziative governative tradotte in misure repressive del fenomeno mafioso) e dopo avere ricordato che la strategia promossa dal Riina prevedeva che occorresse "*fare la guerra per poi fare la pace*" - aveva ritenuto che la concreta attuazione della "strategia stragista" risalisse al febbraio 1992, essendo stata approvata nel corso di riunioni "ristrette" delle quali avevano, fino a quel momento, parlato i collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore.

Si assumeva, invero, che Riina avesse introdotto il nuovo sistema di incontrarsi in riunioni "frazionate" con i componenti della Commissione Provinciale palermitana (capi mandamento o loro sostituti) e che l' esigenza di tali riunioni fosse duplice, da ricollegare, in particolare, a motivi di sicurezza per gli stessi associati e motivi di precauzione per eventuali casi di futuro pentitismo.



Nell'ambito del procedimento per l'accertamento dei responsabili della *strage di via D'Amelio* ( procedimento Borsellino *ter*), a conclusione del giudizio di secondo grado, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ( con sentenza del 6 maggio 2002) - dopo avere sottolineato l'effetto miccia prodotto dalla sentenza della Corte di Cassazione che aveva concluso il Maxiprocesso alla mafia, il 30 gennaio 1992, con esiti devastanti per l'organizzazione criminale, e sempre richiamata la strategia stragista adottata, in risposta, da Riina e dai suoi sodali, avente fulcro nell'intenzione di colpire a morte coloro che costituivano i simboli della lotta di mafia, al fine di costringere lo Stato a venire a patti con una mafia potente ("*fare la pace dopo la guerra*") così da ottenere, anche attraverso nuovi referenti politici, vari benefici, come l'attenuazione del regime carcerario, il mantenimento dei patrimoni illeciti, la revisione delle condanne subite dai sodali - aveva individuato per la strage di via D'Amelio un diverso momento deliberativo facendolo "slittare" fino ai mesi di maggio-giugno 1992.

In particolare, aveva ritenuto, sulla scorta del contributo dichiarativo fornito dai collaboratori di giustizia escussi, che i vertici di "Cosa Nostra" fossero stati convocati durante i mesi di febbraio e marzo 1992 in modo "*frazionato*" per garantire la sicurezza degli stessi associati e che, nel corso di ciascuna riunione, il programma era stato prima presentato ed approvato, con manifestazione di fiducia al Riina, procedendo in seguito alla designazione delle vittime, annettendovi i "traditori" ( ovvero coloro che avevano dato assicurazioni alla mafia senza poi tenere fede agli impegni assunti e pure coloro che avevano dalla mafia ottenuto benefici elettorali senza poi mostrarsene grati), nonché i "nemici" storici di "Cosa Nostra", e ovviamente i giudici



Falcone e Borsellino.

Al contempo, nell'ambito di tale strategia stragista, erano state indicate alcune città simbolo che avrebbero dovuto essere colpite, "*per mettere in ginocchio lo Stato*" e così Roma, Milano e Firenze.

Tuttavia, la sopra indicata sentenza aveva riconosciuto il valore di deliberazione finale alle riunioni del febbraio - marzo 1992 soltanto per l'omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1992), per la strage di Capaci (23 maggio 1992), per l'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano.

Relativamente alla strage di via D' Amelio, del 19 luglio 1992, i giudici della Corte di Assise d'Appello nissena avevano ritenuto che occorresse riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992, con la conseguenza di assolvere tutti coloro i quali non risultassero con certezza avere preso parte alla suddetta fase deliberativa del maggio-giugno 1992.

Ciò in quanto, la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva ricevuto una repentina "accelerazione" nel mese di maggio 1992, dopo la strage di Capaci, anche considerando l'improvvisa frenata che aveva avuto il progetto omicidiario ai danni dell'onorevole Calogero Mannino, sul quale aveva riferito il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, nonché la fretta manifestata dallo stesso Riina il quale si era assunto in proprio la responsabilità ("*Faluzzo, la responsabilità è mia*"), a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla stessa fretta che sembrava avere contraddistinto gli atti di esecuzione della strage (con particolare riferimento al furto della 126 effettuato all'ultimo momento).

Sempre secondo la suddetta sentenza non era stato possibile avvisare



tutti i componenti della Commissione Provinciale considerata *"l'estrema ristrettezza dei tempi"* che *"rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l'adesione di tutti"* e la conclusione, pertanto, era stata quella di ritenere che fossero stati interpellati soltanto coloro che si potevano reperire con facilità e la cui adesione era scontata (Ganci, Montalto, Brusca, Madonia) oltre che i capi mandamento aventi competenza territoriale sui luoghi interessati dalla strage (Noce, Resuttana e San Lorenzo) ed i *"fedelissimi"* di *"Cosa Nostra"* (Calò, Cangemi, Biondino, La Barbera, Graviano).

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 2003, aveva, tuttavia, annullato la sentenza dei giudici di appello nisseni rilevando come la stessa non spiegasse *"perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata spezzata per la strage di via D'Amelio"* dal momento che, per affermare l'assenza di continuità nella strategia stragista e la conseguente presenza di una sua frattura, si sarebbe dovuto ritenere che *"nelle riunioni tra il febbraio ed il marzo 1992 non si parlò della strage Borsellino o che, se anche se ne parlò, si rimase talmente nel vago e che le deliberazioni prese in quella occasione non avevano un'efficacia causale giuridicamente rilevante rispetto al successivo delitto"*.

Al contrario, secondo quanto rilevato dalla Suprema Corte la condanna a morte di Borsellino era da tempo messa in conto, anche per la sua forte carica simbolica che la rendeva adatta a costituire un obiettivo giusto *"per mettere in ginocchio lo Stato"*.

Per sostenere un'interruzione di continuità della strategia stragista, a proposito della sola strage di via D'Amelio, si sarebbe dovuto dimostrare che tra il febbraio ed il giugno del 1992 si era verificato un



avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente “novandolo”, così da fare ritenere l'uccisione del giudice Borsellino non più riconducibile ai motivi espressi nelle riunioni ristrette del febbraio - marzo 1992, ma ad altri motivi, diversi del tutto da quelli originari, per i quali vi era necessità che Cosa Nostra adottasse una nuova decisione.

Su tale punto, tuttavia, la Corte di merito, secondo la Corte Suprema, aveva formulato delle mere ipotesi sulle possibili cause che avrebbero potuto imprimere una accelerazione improvvisa alla realizzazione della strage di via D'Amelio - riferendosi ora “*all'intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti, ora alla presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione e alla necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale*”, senza approdare ad alcuna certezza.

La Suprema Corte considerava, peraltro, trattarsi di motivi “*che non avrebbero potuto creare una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista, anzi con tali motivi si armonizzavano ed ad essi si aggiungevano*”.

Inoltre, “*il sostenere che la delibera del febbraio - marzo 1992 era quella valida e sufficiente per individuare i mandanti della strage (senza quindi richiedere la loro partecipazione alle successive delibere del maggio - giugno 1992) consentiva (...) di spiegare che non fu necessario riconvocare i vertici dell'intera organizzazione criminale in quanto le riunioni del maggio - giugno 1992 (in casa Guddo e nella villa del Calascibetta) avevano valore soltanto operativo (...)*” nonché di “*chiarire il significato dell'assunzione di responsabilità del Rima, il quale non contraddiceva la sua proverbiale osservanza alle norme della società, ma riaffermava, il mandato conferitogli dei tempi di*



*intervento, antepoendo per l'urgenza pressante, le cui cause restano oscure, l'omicidio di Paolo Borsellino a quello di Calogero Mannino".* La sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta veniva, pertanto, annullata con richiesta al giudice di rinvio di *"riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage"*.

La Corte di Assise di Appello di Catania, dinanzi alla quale pervenivano i due procedimenti quale giudice di rinvio, dopo avere proceduto alla riunione degli stessi, decideva, con sentenza del 22 aprile 2006, sulla scorta del materiale probatorio già acquisito e sulla base di inediti e ulteriori elementi probatori - in particolare, tenendo conto delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, tali divenuti nelle more delle sentenze di annullamento della Corte di Cassazione ( in particolare da Giuffrè Antonino), nonché delle propalazioni di altri collaboratori riesaminati e anche messi a confronto nel giudizio di rinvio.

I giudici etnei, soprattutto interpretando in maniera logica tutti gli elementi probatori fino a quel momento acquisiti in merito alla "deliberazione" del progetto stragista, sia a livello di Commissione Regionale che a livello di Commissione Provinciale, pervenivano alla conclusione di ritenere che le stragi fossero state deliberate, in modo compiuto, ben prima dell'inizio della loro esecuzione con l'omicidio Lima e che l'approvazione di un "piano deliberativo perfetto" fosse avvenuta prima in sede di Commissione regionale e poi da parte della Commissione Provinciale allargata, con il coinvolgimento di tutti i vertici mafiosi, anche di quelli detenuti, onde ottenerne il preventivo assenso.

Il momento deliberativo veniva individuato nella riunione degli auguri



del dicembre del 1991 - della quale aveva parlato per la prima volta il collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino nell'ambito del medesimo giudizio di rinvio - evidenziandosi come nella stessa fosse stata "*rinnovata*" la decisione di morte per i giudici Falcone e Borsellino e che tutti i presenti alla riunione avevano manifestato un *significativo silenzio* davanti alla proposta stragista di Rima, tanto che, alla fine della riunione, Rima era altamente soddisfatto poiché tutti avevano approvato la proposta "*e finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di cosa nostra*".

In aderenza a quanto richiesto dalla Suprema Corte sulla verifica del momento deliberativo delle stragi ( e di quella di via D'Amelio in particolare), la Corte di Assise di Appello di Catania individuava il suddetto momento nella riunione degli auguri di Natale del dicembre 1991, considerando "*attuative*" le riunioni del maggio - giugno 1992, oltre che quelle del mese di febbraio del medesimo anno.

La Corte di Assise di Appello di Catania escludeva, inoltre, che sussistessero significative discrepanze sulle dichiarazioni rese in ordine al ruolo della Commissione provinciale da parte dei collaboratori Brusca e Cancemi, da una parte, e Giuffrè, dall'altra, tali da inficiare l'attendibilità del collaboratore Giuffrè, considerando come quest'ultimo, in realtà, avesse parlato solo delle riunioni deliberative mentre Brusca e Cancemi di quelle esecutive svolte a partire dal mese di febbraio, prima dell'omicidio Lima.

Rispondendo all'accertamento demandato dalla Corte di Cassazione che chiedeva di individuare il momento "*deliberativo*" e la sua diversificazione da quello "*esecutivo*", considerava come "*perfetto*" "*il piano stragista adottato nella suindicata riunione degli auguri di dicembre 1991 riferita dal Giuffrè*" ritenendo la volontà delittuosa

manifestata in maniera “completa” sia pur sottoposta ad una “condizione sospensiva”, rappresentata dalla conclusione del Maxiprocesso, per la quale sussistevano inequivocabili pronostici negativi (“La sentenza < negativa > della Cassazione si pone, dunque, rispetto al piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo come <condizione sospensiva> che ne impedisce l’efficacia < esecutiva >” pag. 139) .

A tale conclusione perveniva sulla base di una valutazione unitaria e in chiave diacronica degli elementi acquisiti in ordine alle varie riunioni della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale sulle quali avevano riferito nel tempo i vari collaboratori di giustizia escussi.

Richiamavano le riunioni della Commissione Regionale del settembre-ottobre 1991 nella provincia di Enna, riferite dai collaboratori di giustizia Messina Leonardo, Pulci Calogero, Malvagna e Pulvirenti Giuseppe, aventi ad oggetto l’approvazione di “un vero e proprio piano stragista prevalentemente strategico e in parte deliberativo”; la riunione “inedita” della Commissione Regionale in località Dittaino riferita da Pulci Calogero in cui era stato adottato “un vero e proprio piano stragista avente un contenuto decisionale, sia strategico e sia deliberativo..costituito dall’adozione della decisione di morte nei confronti di ben individuati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli”; altre riunioni della Commissione Regionale in Castelvetro, alla presenza di Agate Mariano nell’ottobre-novembre 1991 sulle quali avevano riferito i collaboratori Sinacori e Geraci per l’organizzazione della missione romana; la riunione della Commissione Provinciale dei primi di dicembre del 1991 sulla quale



aveva riferito il collaboratore Giuffrè; altra riunione della Commissione Regionale del 23 dicembre 1991 riferita dal collaboratore Ciro Vara (a proposito di un incontro a Palermo con Madonia Giuseppe capo provincia di Caltanissetta il quale gli riferiva che “aveva un impegno importante a Palermo perché alla fine di gennaio c’è la sentenza della Cassazione del Maxiprocesso”).

Consideravano, inoltre, i giudici etnei che il 30 gennaio la Corte di Cassazione decideva il maxiprocesso con una pronuncia del tutto sfavorevole riconoscendo la validità del teorema “Buscetta” e che il 31 gennaio 1992 veniva dato da Riina Salvatore il via libera alla “missione romana” ( per eliminare in Roma il giudice Falcone), già decisa e organizzata sin dai mesi di ottobre-novembre 1991, secondo quanto riferito dai collaboratori Sinacori Vincenzo e Geraci.

In tale data, dunque, veniva avviata concretamente l’esecuzione del piano stragista già deliberato attraverso la consegna delle chiavi di un appartamento di Roma da utilizzare come base logistica.

Il commando partiva qualche giorno dopo con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo.

In data 1 febbraio 1992 aveva luogo altra riunione della Commissione Regionale fra Salvatore Riina, Santapaola Benedetto ( per la Provincia di Catania), Madonia Giuseppe ( per la Provincia di Caltanissetta), e Salvatore Saitta ( per la Provincia di Enna), riferita dal collaboratore Leonardo Messina, avente natura “esecutiva” durante la quale si era discusso della possibile esecuzione dell’attentato ai danni del giudice Falcone in Sicilia ( secondo quanto voluto da Riina) e non a Roma ( secondo quanto auspicato da Madonia e Santapaola).

A metà febbraio Riina dava l’ordine di rientrare in Sicilia e da quel momento avevano inizio le “riunioni ristrette” di cui avevano parlato i



collaboratori Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi.

Da metà febbraio e fino alla prima decade di marzo avevano dunque luogo le riunioni ristrette della Commissione Provinciale, per l'organizzazione della "concreta" esecuzione del piano stragista, già deliberato nel corso della riunione degli auguri di fine anno 1991 (quando Riina aveva annunciato "*siamo al capolinea*").

Veniva, pertanto, sottolineata come attraverso la "*scansione cronologica delle riunioni della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale*" fosse possibile mettere in luce la "*perfetta sincronia degli interventi*" delle stesse "*in funzione degli eventi che hanno contrassegnato le sorti del maxi processo pendente dinanzi la Corte di Cassazione*" ( pag. 237 della sentenza).

Rilevavano i giudici del rinvio come "*tale intreccio di date e contenuti*" si presentasse armonico e coerente confermando l'attendibilità delle plurime dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine ai diversi livelli deliberativi intervenuti sulle stragi (sia nel corso dei precedenti giudizi che nel corso del medesimo giudizio di rinvio) in quanto riscontrate a vicenda e intersecate vicendevolmente.

L'adozione del piano stragista aveva assunto "*nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino un contenuto <rinnovativo> dell'originaria decisione di morte (risalente agli anni '80 e mai revocata) nel senso di una rinnovazione attuata mediante < conferma> di tale decisione*", ed il Maxiprocesso aveva costituito "*la < causa genetica> per l'adozione del piano stragista in cui è venuta a <confluire> l'originaria decisione di morte a carico dei due giudici*".

La Suprema Corte di Cassazione, con successiva sentenza del 18 settembre 2008, confermava la sentenza della Corte di Assise di



Appello di Catania.

I giudici supremi, respingendo i rilievi di taluni difensori che si dolevano del fatto che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè, sulla riunione degli auguri del dicembre del 1991, fossero contraddittorie ed inaffidabili, e smentite dai collaboratori Brusca e Cancemi che non avevano ricordato negli stessi termini del Giuffrè la suddetta riunione, rilevavano come fosse da ritenere "irrilevante" la circostanza "*poiché in primo luogo non tutti gli aventi diritto partecipavano a tutte le riunioni e comunque le riunioni erano state diverse ed i ricordi dei singoli soggetti ad anni di distanza non sono mai omogenei*".

Sotto il profilo della tempistica, rispondendo ad altra doglianza della difesa - in ordine alla confusione fra piano deliberativo maggiore (e minore) piano strategico nella quale sarebbe caduta il giudice di rinvio nel ritenere illogicamente adottata la decisione di morte nel corso della riunione del dicembre del 1991, quando ancora non era stata pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione nel Maxiprocesso e quando Rima non avrebbe avuto ancora motivo per imporre anticipatamente la condanna a morte dei giudici Falcone e Borsellino, potendo sperare sulle ingerenze romane che avrebbero potuto condurre all'annullamento del maxiprocesso - rilevava che non era vero "*che al momento della riunione degli auguri del 1991 non esistesse ancora il movente per commettere le stragi poiché la sentenza impugnata aveva considerato che la decisione di cosa nostra di uccidere magistrati scomodi e politici traditori risaliva agli anni '80, ma si era poi concretizzata quando era divenuto pacifico che il maxiprocesso era ormai compromesso (pur residuando fino alla fine un filo di speranza) e cioè ad ottobre del 1991, in cui i brutti presentimenti si erano fatti concreti in quanto si sapeva che i*



*traditori non erano riusciti ad ottenere le aderenze in cassazione che avrebbero potuto portare all'annullamento della sentenza di appello, essendo stato il processo messo a ruolo con un presidente diverso da quello che cosa nostra avrebbe desiderato, e ciò specie per la intercessione del giudice Falcone che era stato chiamato a Roma dal Ministro della Giustizia Martelli, insieme al quale stava operando per mettere Cosa Nostra in ginocchio”.*

Su tale ricostruzione del fatto, di merito, già ritenuta “non censurabile in sede di legittimità” deve ritenersi sceso il giudicato.

### ***3. Sulla responsabilità dell'imputato Madonia, “reggente” del mandamento di Resuttana e componente della Commissione Provinciale***

Le risultanze probatorie acquisite indicano che, all'epoca dei fatti, l'odierno imputato era “reggente” del mandamento di Resuttana, dopo l'arresto del padre Francesco e del fratello Antonino, essendo subentrato proprio a quest'ultimo ( dopo il suo arresto avvenuto il 29 dicembre 1989): in quanto tale pienamente legittimato a rappresentare il mandamento in seno alla Commissione Provinciale.

La frase che Salvatore Riina era solito pronunciare (“*ai detenuti ci penso io*”), riguardo i capi mandamento detenuti, evocava una prassi destinata ad operare soltanto nel caso in cui il capo mandamento si fosse trovato ristretto in carcere ed il reggente non avesse avuto la possibilità di informarlo. E, a tal proposito, non appare ultroneo ricordare che anche la sentenza emessa per l'omicidio di Libero Grassi ( ucciso il 29 agosto 1991) – con la quale Madonia Salvatore è stato condannato come esecutore materiale e Madonia Francesco come



mandante - oltre ad individuare lo stesso Madonia Salvatore come reggente del mandamento di Resuttana all'epoca dei fatti e, in quanto tale, partecipe delle riunioni della Commissione Provinciale (richiamando sul punto le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese nel procedimento, in particolare quelle di Cancemi, Brusca e Giuffrè) non ha mancato di sottolineare la compattezza del clan Madonia del quale continuava rimanere capo *“l'anziano padre Francesco”* - detenuto, all'epoca, in regime di arresti domiciliari presso l'Ospedale Civico di Palermo, con la possibilità, tuttavia, per il figlio Salvatore di comunicare ed informarlo considerata *“l'aleatorietà dei controlli di polizia rispetto ad un detenuto non piantonato”*.

Peraltro, non va dimenticata - trattandosi di evenienza che sottolinea la compattezza dei componenti la famiglia Madonia e la rispondenza delle loro condotte ad una unitaria strategia di difesa dei loro interessi - l'affermazione dello stesso Giuseppe Madonia (fratello dell'odierno imputato) resa su tale delitto secondo cui *“i suoi familiari non potevano fare a meno di compiere quel delitto perché dovevano evitare a tutti i costi che Libero Grassi con la sua aperta ribellione all'imposizione del pizzo potesse istigare altri a fare altrettanto”* (sentenza Corte di Assise di Appello di Palermo del 11.6.2014 acquisita in atti).

Appare evidente, inoltre, che la prova della responsabilità dell'imputato per concorso nella strage non è stata desunta dalla semplice sua qualità soggettiva di componente della commissione provinciale in quanto sostituto del padre Francesco.

La sentenza impugnata ha ben tenuto conto del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza per l'omicidio Lima



( Cass. 27 aprile 2001 n. 22897) secondo la quale, anche in nome di un'esigenza di storicizzazione della regola della competenza della Commissione provinciale a deliberare sugli omicidi eccellenti, *“la semplice appartenenza all'organismo collegiale investito del potere di deliberare in ordine alla commissione di singoli fatti criminosi aventi speciale importanza per la vita dell'associazione non ha più valenza indiziaria univoca, dimostrativa del contributo di ciascuno dei sui componenti alla decisione del reato fine”*.

Nella decisione dei Giudici di prime cure non risulta attribuita rilevanza decisiva al solo elemento indiziario dell'appartenenza dell'imputato Madonia alla Commissione Provinciale in quanto reggente del mandamento di Resuttana, essendo piuttosto il giudizio di condanna fondato sulla prova della reale partecipazione dell'imputato al momento deliberativo della strage collegato alla riunione allargata della stessa Commissione di fine anno 1991 ( la più volte indicata riunione degli auguri di Natale) .

Ai medesimi criteri risulta, peraltro, essersi attenuta anche la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006 - nel procedimento riunito “Capaci-Borsellino ter” - ritenendo, sia pure con riferimento a imputati diversi, che la partecipazione di un imputato alla riunione deliberativa della strage, in qualità di componente la Commissione Provinciale, costituisca un indizio idoneo a condurre ad un'affermazione di penale responsabilità, ove confermato da altri convergenti indizi (venendo, come sopra detto, integralmente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione del 18 settembre 2008 n. 42990).

La soluzione sopra indicata - evocativa della tematica del rapporto tra responsabilità per reati-scopo e responsabilità per reati-



associativi - non può non ritenersi in linea, peraltro, anche con il successivo insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appartenenza di un soggetto all'organismo di vertice dell'organizzazione criminale di stampo mafioso Cosa Nostra non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per la configurazione del concorso morale nel delitto di omicidio, essendo necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo alla specifico reato ( Cass. 18.11.2005 n. 3822; in senso conf. Cass. 30.5.2002 n. 18845; 2.12.2003 n. 13349; 20.4.2005 n. 6221; 26.2.2015 n. 19778).

#### ***4.Sulla presunta inattendibilità del collaboratore Giuffrè Antonino***

Ciò premesso, non possono condividersi i rilievi della difesa in ordine alla presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese nel presente procedimento dal collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino, per mancanza di costanza rispetto ad altre precedenti dichiarazioni rese dal medesimo in ambito di diversi procedimenti penali.

In particolare, deduce la difesa che, in data 6 ottobre 2002, dinanzi il Tribunale di Termini Imerese e, in data 15 maggio 2003, “*nel processo Adelfio ed altri dinanzi la Corte di Assise di Appello di Palermo*” (procedimento indicato come “*Tempesta*” a pag. 58 dell'appello) il collaboratore Giuffrè avrebbe omesso di riferire di avere partecipato alla riunione “*degli auguri*” di fine anno 1991 avente ad oggetto “*l'uccisione del dott. Falcone e del dott. Borsellino*”.



Tale omissione, secondo la difesa, dovrebbe ritenersi indice di inattendibilità essendo le dichiarazioni del collaboratore frutto di “progressione accusatoria”.

Attraverso la superiore doglianza la difesa introduce un tema, del difetto di costanza nelle dichiarazioni del collaboratore, che era già stato oggetto di contestazione nel corso del dibattimento di primo grado, sia pure con riferimento ad altro verbale reso dal medesimo collaboratore, nell’ambito del procedimento n. 24/2000 dinanzi la Corte di Assise di Palermo, in data 29 ottobre 2002, avente ad oggetto il duplice omicidio Savoca ( commesso il 24 luglio 1991 per il quale l’imputato Madonia Salvatore risulta avere riportato condanna definitiva alla pena dell’ergastolo). Invero, anche nell’ambito del suddetto esame, veniva richiesto al Giuffrè di “quantificare” e specificare “quante volte” avesse visto il Madonia in Commissione e il medesimo rispondeva di non essere in condizione di farlo, ribadendo, tuttavia, di avere un ricordo preciso della “riunione degli auguri” del 1991 e della partecipazione dell’imputato, essendo stato quest’ultimo arrestato poco dopo ed avendo, peraltro, avuto con il medesimo un incontro prima del suo arresto.

I giudici di primo grado hanno ritenuto del tutto giustificabile che il collaboratore, nell’ambito di quel diverso procedimento penale per l’accertamento dei responsabili di “altro” omicidio, non abbia saputo “quantificare” quante volte avesse visto l’imputato in “Commissione”, essendo il suo sforzo proiettato sulla ricostruzione di fatti e circostanze rilevanti per l’accertamento di quei diversi episodi.

Peraltro, in quella stessa sede il collaboratore aveva ricordato comunque che vi erano state, in quel medesimo periodo, anche altre riunioni di Commissione e che il Madonia vi aveva preso parte.



Orbene ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, peraltro, rispetto al contenuto del verbale di esame dibattimentale reso dal medesimo collaboratore, in data 6 ottobre 2002, dinanzi il Tribunale di Termini Imerese (quando lo stesso - richiesto di precisare "fino a quando" avesse partecipato alle riunioni della "commissione" - riferiva, in un primo momento, che l'ultima riunione era stata quella del "*dicembre 1991 perché era tradizione scambiarsi gli auguri con Riina e con tutti i componenti della Commissione*" salvo poi aggiungere, immediatamente dopo, che probabilmente ("*penso*") , "*mettendo a fuoco, cercando di chiarire ulteriormente i ... ricordi*" aveva forse partecipato ad altra riunione, poco prima del suo arresto, a "*fine gennaio, febbraio del '92*" nel corso della quale Riina gli avrebbe dato comunicazione "*che a Misilmeri, dopo l'uccisione di Ocello, Pietro Ocello, non c'era più il mandamento ma che era passato a Belmonte Mezzagno nella persona di Benedetto Spera*".

Reputa la Corte, a tale riguardo, che il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè non possa essere inficiato da tale momentanea incertezza nella ricostruzione del ricordo relativo all'ultima riunione della commissione ed alla sua collocazione nel tempo, essendo stato manifestato tale ricordo in modo incerto e dubitativo ("*penso*" "*cercando di chiarire ulteriormente i ricordi*"), dovendosi considerare che, viceversa, in altri contesti il suo ricordo è stato netto e preciso e di segno contrario a quello sopra indicato.

In ogni caso, appare piuttosto rilevante il fatto che, anche nell'ambito del medesimo suddetto procedimento - e in occasione del relativo esame avente ad oggetto, anche in questo caso, la ricostruzione di altri fatti e, in particolare, dei diversi e più generali scenari relativi all'arresto di Riina e al subentro di Provenzano per come desumibile



dalla lettura integrale del relativo verbale, acquisito in atti all'udienza del 16 novembre 2015 - il collaboratore abbia ricordato senza esitazioni di avere preso parte alla riunione del dicembre 1991 e che l'odierno imputato aveva preso parte alle riunioni della medesima "commissione" fin dall'arresto del fratello Antonino.

Analogamente, rispetto all'ulteriore verbale indicato dalla difesa, che sarebbe stato reso dal collaboratore in data 15 maggio 2003 (riportato per sintesi a pag. 58 del suo atto di gravame), non possono che essere respinte le doglianze della difesa apparendo sufficiente, a tal proposito, richiamare, piuttosto, il contenuto dei primi verbali da collaboratore di giustizia resi dal Giuffrè dinanzi il P.M., all'esordio del suo percorso di collaboratore (come quello del 7 ottobre 2002), quando il medesimo faceva già esplicito riferimento alla "resa dei conti" annunciata dal Riina in relazione alla previsione dell'esito negativo del Maxiprocesso e alla scure di vendetta che si sarebbe abbattuta, fin da quel momento, sui responsabili di tale situazione (e quindi in primo luogo sui giudici Falcone e Borsellino) oltre che sui "traditori".

Tenuto conto di tale esplicita indicazione, appare, pertanto, irrilevante che, in epoca successiva, nell'ambito di altri procedimenti - su altri temi probatori ed aventi ad oggetto la ricostruzione di altri fatti delittuosi - il collaboratore non abbia fatto sempre riferimento a tale riunione di fine anno del 1991 considerato piuttosto il chiaro e certo riferimento operato, in altri contesti, alla medesima riunione di fine anno del 1991 ed al suo oggetto.

4.1. Assume, inoltre, la difesa che l'inattendibilità del collaboratore dovrebbe desumersi anche dal contenuto incerto delle "risposte



contraddittorie” rese dal medesimo nell’ambito del procedimento di primo grado “Capaci bis”, in sede di controesame della difesa all’udienza del 2 ottobre 2014 acquisito in atti, non avendo in particolare lo stesso Giuffrè saputo riferire in quella sede “*l’esito dei processi a suo carico*” e neppure “*l’oggetto delle decisioni prese nel tempo dalla <commissione provinciale>*”.

Anche riguardo a tale rilievo critico, e con specifico riferimento al fatto che il collaboratore non abbia saputo dire se nel primo processo Capaci fosse stato condannato o meno, deve considerarsi che lo stesso Giuffrè ha spiegato la ragione dell’incertezza del ricordo, essendo in quel periodo latitante e, peraltro, imputato in due processi che si svolgevano parallelamente – per la strage di Capaci e per quella di via D’Amelio ( processo Borsellino *ter*) – nell’ambito dei quali aveva effettivamente riportato sia una condanna che un’assoluzione. Né va omissis di considerare, peraltro, che trattasi di soggetto che aveva già riportato una pluralità di condanne e nei cui confronti erano in corso diversi procedimenti e che tale circostanza ben può giustificare anche una mancanza di precisione nella risposta, risultando il ricordo del collaboratore piuttosto focalizzato sul fatto che, all’epoca, non avesse ancora riportato condanne definitive alla pena dell’ergastolo.

Sulla base di tali presupposti, appare, pertanto, comprensibile l’incertezza del collaboratore sull’esito del primo processo Capaci considerando la caratura criminale fino a quel momento rivestita dal medesimo collaboratore e tenuto conto, inoltre, anche del travagliato *iter* del processo in questione che appare idoneo, di per sé, a giustificare un’incertezza nel ricordo.

Basti considerare che dalla lettura della stessa sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania ( acquisita in atti come più volte detto)



risulta che Giuffrè Antonino era stato assolto in primo grado (con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta), mentre in appello la sentenza era stata riformata ( con sentenza del 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta) per essere quindi annullata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 30 maggio 2002 ( ved. pag. 868 della sentenza suddetta).

Non possono ravvisarsi, inoltre, elementi di intrinseca contraddittorietà, o rivelatori di un difetto di costanza, dalla ulteriore circostanza, evidenziata dalla difesa, secondo la quale il collaboratore Giuffrè non avrebbe saputo riferire, nel corso del suddetto controesame, *“l’oggetto delle decisioni prese nel tempo dalla commissione provinciale”*.

Invero, dalla lettura del verbale in questione si desume soltanto che il collaboratore Giuffrè ha affermato di non avere avuto un ruolo nell’uccisione di diversi uomini, appartenenti alle forze di polizia, o esponenti del mondo politico o giudiziario - Mondo Natale ( ucciso il 14.1.1988), Emanuele Piazza ( ucciso il 16.3.1990), il giudice Antonino Saetta ( ucciso il 25.9.1988) o il dott. Alberto Giacomelli ( ucciso il 14.9.1998) o l’ex sindaco Giuseppe Insalaco ( ucciso il 12.1.1988) - e di non ricordare se di tali omicidi se ne discusse in sede di Commissione Provinciale. Tale dato deve ritenersi, comunque, assolutamente neutro in quanto legato ad una doglianza della difesa generica e che non tiene conto dell’onere di specificazione dei motivi di impugnazione sussistente in capo alla medesima, non potendo ritenersi esaustivo il richiamo di un precedente verbale istruttorio se non accompagnato da specifiche deduzioni rispetto al contenuto del medesimo atto o da pertinenti produzioni documentali, idonee



quantomeno a disvelare per ciascuno dei delitti indicati le relative circostanze di contesto in cui risultano essere stati commessi e la relativa causale.

Non può ritenersi, ancora, che la mancata conoscenza delle dinamiche inerenti i suddetti delitti possa essere intesa come segno di inattendibilità generale del collaboratore, dovendosi considerare che, viceversa, rispetto agli ulteriori dati riferiti dal medesimo, su altre successive vicende delittuose, le sue dichiarazioni hanno trovato significativi riscontri attraverso le convergenti dichiarazioni di altri collaboratori ( basti ad esempio, a tal proposito, ricordare le circostanziate dichiarazioni rese relativamente al duplice omicidio Savoca, eseguito in data 26 luglio 1991, per il quale l'odierno imputato risulta avere riportato condanna definitiva nella duplice veste di mandante ed esecutore).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi relativamente alle ulteriori domande poste dalla difesa in ordine ai soggetti presenti, per il mandamento di Resuttana, alle varie riunioni della Commissione Provinciale svolte in occasione del Natale nel periodo 1988-1990 (*“la mia domanda era diversa..la mia domanda è se lei, al di là di questa successione, ha un ricordo, come dire, spazio-temporale. Dice nell'87 mi ricordo che era seduto lì questo di Resuttana. Nell'88 era seduto lì questo di Resuttana. Nell'89 era seduto lì questo di Resuttana”*). Anche in questo caso l'imprecisione del ricordo non può assumere alcun rilievo ai fini del giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni del medesimo collaboratore non risultando le riunioni cui ha fatto riferimento la difesa collegate ad eventi particolari.

E' giustificabile, pertanto, che le suddette riunioni non abbiano lasciato una specifica traccia nella memoria del dichiarante:



contrariamente a quanto verificatosi per la riunione “degli auguri” del Natale 1991, in quanto collegata alla questione del Maxiprocesso ( “*spina nel fianco*” per i componenti tutti dell’associazione criminale e per Salvatore Riina in particolare) oltre che per l’ annunciata “*resa dei conti*” effettuata da Salvatore Riina.

Piuttosto, deve rilevarsi che la lettura integrale dei medesimi verbali richiamati dalla difesa induce a ritenere che il collaboratore Giuffrè si caratterizzi per una certa prudenza nel rispondere alle domande che gli vengono poste dalle parti processuali, non esitando ad arrestarsi di fronte a quelle che esulano dal bagaglio delle sue conoscenze, come quando, ad es. compulsato dalla difesa per conoscere i rapporti fra Commissione Provinciale e Commissione Regionale, e sul loro ordine di importanza, non ha esitato ad affermare di potere essere a conoscenza soltanto “*delle cose vissute*” e di non saper nulla della Commissione Regionale, non avendone fatto parte.

Ancora, il difensore appellante si duole che i giudici di primo grado non abbiano fatto riferimento in sentenza al contenuto del verbale di confronto fra l’imputato appellante ed il medesimo collaboratore, effettuato nel parallelo procedimento Capaci *bis* e acquisito all’udienza del 9 gennaio 2016.

Dalla lettura del suddetto verbale, secondo l’assunto difensivo, dovrebbe ricavarsi un contrasto fra le dichiarazioni dell’imputato Madonia e quelle del collaboratore Giuffrè relativamente a due specifiche circostanze, concernenti l’epoca di arresto di Madonia Antonino - fratello dell’odierno imputato, avendo quest’ultimo riferito che “nell’87-88 il fratello era libero” mentre il collaboratore si sarebbe espresso sul punto in termini dubitativi - nonché l’epoca di arresto del medesimo imputato.



Trattasi di circostanze che rivestono una diversa incidenza rispetto al tema decisorio, essendo evidente che non rileva, nel presente procedimento, accertare se il collaboratore Giuffrè sia in grado di ricordare con precisione il momento esatto in cui venne arrestato Madonia Antonino, quanto piuttosto se, all'epoca della riunione degli auguri di Natale del 1991, l'odierno imputato, essendo stato il fratello già arrestato, fosse l'unico legittimato, in quanto a piede libero, a partecipare alla riunione della Commissione provinciale.

Rispetto a tale ultima circostanza, peraltro, l'istruttoria dibattimentale risulta avere fornito plurimi elementi di conferma e, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata ha fornito ampio resoconto, attraverso il richiamo di plurime fonti collaborative che hanno dichiarato che Madonia Salvatore, al momento della deliberazione della "strategia stragista", era reggente del mandamento di Resuttana e partecipava, in tale veste, alle riunioni della Commissione Provinciale. Relativamente al secondo punto di "contrasto" relativo all'incontro che il collaboratore ha riferito di avere avuto con l'imputato Madonia, dopo la riunione e prima dell'arresto del medesimo, il confronto non ha consentito di superare la divergenza fra i due, considerata la persistente negazione dello stesso incontro da parte dell'imputato.

Peraltro, a nulla rileva che il collaboratore Giuffrè risulti avere indicato, in un primo momento, che l'incontro con il medesimo imputato, avvenuto dopo la riunione degli auguri, si sarebbe verificato nel "gennaio-febbraio 1992", risalendo invece l'arresto dell'imputato al 13 dicembre 1991.

Invero, neppure nel corso del suddetto atto istruttorio il collaboratore ha saputo fornire una collocazione cronologica più precisa rispetto a tale evento, limitandosi a dichiarare che l'incontro con l'imputato




avvenne comunque poco dopo la riunione “degli auguri” e prima dell’arresto del medesimo ( pochi giorni prima che venisse arrestato), ma di non essere in grado di precisarne, tuttavia, la data.

Ma tale imprecisione del ricordo sulla collocazione temporale dell’evento non sembra suscettibile di potere influire sull’attendibilità del medesimo collaboratore, alla luce dei plurimi elementi di riscontro d’altra parte sussistenti.

Assume, ancora, la difesa che “*non è rimasta indimostrata*” l’ipotesi “*secondo cui vi sarebbe stata una ulteriore riunione plenaria della <commissione> destinata alla discussione sull’omicidio di Pietro Ocello ( settembre 1991) in un momento anteriore a quella nella quale venne deliberato l’assassinio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino*” ( pag. 40 dell’atto di appello) e che non vi sarebbe, sul punto, alcuna convergenza del molteplice non coincidendo le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino con quelle rese dai collaboratori Cancemi Salvatore e Brusca Giovanni .

Oltre a richiamare il contenuto della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania che aveva, in realtà, fornito una chiave di lettura più modesta rispetto alle dichiarazioni del Cancemi, e non proprio in termini di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè in punto di accertamento delle responsabilità individuali dei singoli imputati - disponendo, tuttavia, la Corte etnea soltanto delle prime dichiarazioni del Cancemi e non anche di quelle successive rese nel corso del 2009 - la difesa ha contestato l’utilizzo delle successive dichiarazioni rese dal collaboratore Cancemi Salvatore, in data 22 gennaio 2009, rilevando, peraltro, come le stesse, in quanto “ *sfuggite*



*al filtro del contraddittorio” non avrebbero potuto “costituire il fulcro dimostrativo della tesi dell’accusa”.*

Peraltro, il collaboratore Cancemi si sarebbe limitato a riferire in ordine al ruolo di “reggente” dell’imputato Madonia Salvatore, in alternativa al fratello Antonino a seconda dei periodi di detenzione del medesimo. Lo stesso Cancemi, ancora, si sarebbe limitato ad affermare che il Madonia aveva preso parte alla riunione nella quale si era discusso dell’uccisione di Pietro Ocello ma non anche a quella successiva.

Rispetto a tali rilievi vanno ribadite le argomentazioni logiche, sopra svolte, che conducono a ritenere che le riunioni della Commissione Provinciale riferite dai due collaboratori Giuffrè e Cancemi ( quest’ultimo nell’interrogatorio del 22 gennaio 2009), e collocate alla fine dell’anno 1991, siano le stesse. La stretta concatenazione temporale fra gli eventi - e la necessità di Salvatore Riina di discutere con i componenti della Commissione Provinciale, in un arco temporale coincidente, sia della questione inerente la successione di Pietro Ocello, dalla quale era derivata la necessità di un diverso assetto organizzativo territoriale con spostamento della sede di mandamento da Misilmeri a Belmonte Mezzagno, sia della strategia che bisognava essere pronti ad adottare in vista del prevedibile esito negativo del giudizio del Maxiprocesso in Cassazione- impone di ritenere logicamente che la riunione cui hanno fatto riferimento i due collaboratori sia la stessa.

Non sussisteva alcun motivo per indire, in un lasso di tempo così ristretto, due riunioni plenarie della Commissione Provinciale considerati, peraltro, i rischi che le stesse comportavano.



Peraltro, come già detto, i due collaboratori indicano nei medesimi termini i partecipanti alla riunione e, in termini sovrapponibili, anche l'oggetto delle medesime.

Non si ravvisa, allora, alcun contrasto rispetto alla valutazione effettuata dai giudici della Corte di Assise di Appello di Catania nel giudizio di rinvio ( più volte già richiamato).

Invero, a prescindere dalla considerazione che, comunque, in quel giudizio di rinvio la Corte aveva pronunciato soltanto sulle prime dichiarazioni del Cancemi, rimane comunque - anche alla luce delle successive dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore nel corso del successivo interrogatorio del 22 gennaio 2009- la sensazione di una "più modesta impressione" avuta dal Cancemi rispetto a tale riunione rispetto a quella ricevuta dal collaboratore Giuffrè.

E va ribadito che il diverso rilievo dato alle parole del Riina nell'ambito di tale riunione dal collaboratore Cancemi può essere ragionevolmente collegato alla partecipazione del medesimo collaboratore anche ad altre riunioni della Commissione Provinciale nella quale "*il discorso si era fatto più forte*".

Né possono condividersi i rilievi difensivi sull'attendibilità del Cancemi Salvatore, per avere il medesimo riferito, soltanto nel corso dell'interrogatorio del 22 gennaio 2009, della partecipazione dell'imputato Madonia Salvatore alla riunione della Commissione Provinciale di fine anno 1991, e non già nel corso dell'udienza del 19 marzo 2004, nel giudizio di rinvio dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania.

Basti, a tal proposito, considerare che dinanzi i giudici etnei il collaboratore Cancemi aveva comunque dichiarato che vi erano, fra i



presenti alla riunione, anche altre persone oltre quelle che stava specificamente menzionando.

Soltanto nel corso del successivo interrogatorio il tema di indagine proposto dagli inquirenti risultava circoscritto alla posizione dell'imputato Madonia Salvatore e ciò giustifica il diverso contributivo narrativo reso.

Devono intendersi richiamate le considerazioni sopra espresse in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore - sulla riunione "allargata" della Commissione Provinciale indetta per discutere dell'uccisione di Pietro Ocello e alla quale aveva preso parte l'odierno imputato - devono ritenersi riscontrare quelle rese dal collaboratore Giuffrè sulla "riunione di fine anno" durante la quale venne anche discussa la questione della "successione mafiosa" di Benedetto Spera al predetto Ocello.

Va, inoltre, respinta anche la doglianza formulata in ordine alla contestata possibilità di utilizzare le dichiarazioni del collaboratore Cancemi (divenute irripetibili) in quanto risultate costituire "*il fulcro dimostrativo della tesi dell'accusa*" e non utilizzate come mero elemento di riscontro alle dichiarazioni di Giuffrè Antonino.

A proposito della valenza giuridica delle dichiarazioni *de quibus* e del peso complessivo che rivestono nella trama decisionale del giudizio, devono richiamarsi le puntigliose considerazioni svolte dai Giudici di prime cure, attraverso il richiamo di pertinenti arresti giurisprudenziali. Va ricordato l'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 27918 del 25.11.2010) secondo il quale le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza



europea, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. Anche in epoca successiva la giurisprudenza si è uniformata al principio confermando che la responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (Cass., Sez. I, n. 14807 del 4/4/2012; Cass., Sez. I, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 8/4/2016).

I primi Giudici, tuttavia, dopo avere ricordato la differenza tra il riscontro e la prova autosufficiente o principale, sono pervenuti alla conclusione di ritenere che *“applicando alle peculiarità del sistema processuale italiano i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo successivamente alla sentenza emessa il 15 dicembre 2011 nel caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, deve riconoscersi che le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio possono valere come riscontro rispetto ad altre prove formatesi con la partecipazione dialettica delle parti processuali, purché sussistano solide garanzie procedurali che rendano possibile un'equa e corretta valutazione dell'attendibilità delle medesime dichiarazioni”*, precisando che *“ tali garanzie possono consistere, in primis, nel suindicato particolare impegno motivazionale da parte del giudice, ma anche in ulteriori fattori di bilanciamento, attinenti alla raccolta di tutti gli elementi di convincimento capaci di confermare o smentire la deposizione del dichiarante, alla possibilità, per l'imputato, di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del testimone assente, al ricorso a forme anticipate di assunzione della prova o a modalità indirette di attuazione del controesame difensivo,*



*all'utilizzazione di modalità di documentazione come la videoregistrazione".*

Sono così pervenuti alla conclusione- condivisa integralmente da questa Corte - di ritenere che l'utilizzazione delle dichiarazioni precedenti rese dal collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore, come riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè Antonino, non determini alcuna lesione dell'art. 6 della CEDU, considerato lo svolgimento di una articolata istruttoria dibattimentale particolarmente ampia durante la quale *"l'imputato Madonia ha avuto la più completa possibilità di fornire la propria versione dei fatti e contestare la credibilità del Cancemi, ponendo le dichiarazioni di quest'ultimo a confronto con le ulteriori prove acquisite, indagando sulle eventuali ragioni che potessero indurre il collaborante a mentire, presentando tutti gli elementi di convincimento idonei a suffragare la propria ricostruzione dell'accaduto, e rappresentando senza alcuna limitazione gli argomenti a sostegno della propria tesi nell'ambito della discussione"*.

4.2. Non possono neppure condividersi le ulteriori deduzioni difensive secondo le quali le dichiarazioni del collaboratore Sinacori Vincenzo sulla cd. missione romana collocata fra *"la fine di febbraio e i primi di marzo del 1992"* ma decisa *"nell'ottobre 1991"*, allo scopo di *"intercettare"* il giudice Giovanni Falcone o il giornalista Maurizio Costanzo o l'allora Ministro Claudio Martelli, rappresenterebbero un *"profilo di discontinuità"* rispetto a quanto riferito dal collaboratore Giuffrè Antonino.

In particolare, deduce la difesa che *"essendo stata deliberata a settembre-ottobre 1991 l'uccisione di Falcone/Borsellino che sarebbe*



*dovuta avvenire con la descritta <missione romana> non si comprende logicamente l'assunto secondo il quale solo nel mese di dicembre del '91 sarebbe stata (ri)deliberata la loro uccisione".*

A tale proposito, appare sufficiente ribadire quanto sopra già indicato in ordine alla esistenza di due diversi livelli deliberativi, in ambito di Commissione Regionale e di Commissione Provinciale, e che la deliberazione di morte dell'ottobre 1991, sulla quale ha riferito il collaboratore Sinacori, riguardava appunto un incontro di vertice fra Riina Salvatore ed esponenti mafiosi della provincia di Trapani.

Si è sopra anche indicato, peraltro, che proprio il "via libera" dato da Salvatore Riina alla missione romana già in data 31 gennaio 1992 ( il giorno successivo alla sentenza del Maxiprocesso resa dalla Corte di Cassazione) costituisce un dato inconfutabile che dimostra come, a quell'epoca, Salvatore Riina avesse comunque già acquisito il consenso della Commissione Provinciale, in tal modo confermando sul piano logico il contributo narrativo del collaboratore Giuffrè sulla riunione "degli auguri" svolta nei primi giorni di dicembre del 1991 quando, in un'atmosfera glaciale, lo stesso Riina aveva annunciato di essere arrivati "alla resa dei conti" e che ognuno era chiamato ad assumere le proprie responsabilità.

Per la medesima ragione- considerata l'esistenza di due diversi livelli deliberativi- nessun profilo di contraddittorietà può essere ravvisato rispetto alla pendenza di un successivo procedimento a carico del boss Matteo Messina Denaro- al quale è stata contestata la responsabilità per la medesima strage in relazione ad una condotta posta in essere nel settembre-ottobre 1991 - dovendo considerarsi che il presupposto dell'azione penale esercitata nei confronti del suddetto Matteo Messina Denaro è costituito dall'appartenenza del medesimo alla



Commissione Regionale, risultando invece l'odierno imputato collocabile in un diverso livello deliberativo, in quanto componente della Commissione Provinciale.

4.3. Non si ravvisa, inoltre, alcun elemento in grado di sconfiggere l'attendibilità delle dichiarazioni di Giuffrè Antonino con le dichiarazioni rese dal collaboratore Brusca Giovanni che assumono, in punto di ricostruzione del momento deliberativo del progetto stragista indirizzato contro i giudici Falcone e Borsellino oltre che contro esponenti politici, una valenza essenzialmente neutra, come già, peraltro, ritenuto dai giudici della Corte di Assise di Appello di Catania, nella sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 più volte già richiamata. Il medesimo collaboratore, esaminato in quel giudizio di rinvio all'udienza del 19 marzo 2004, riferiva di non avere un ricordo particolare della riunione "degli auguri" di Natale del 1991 nel corso della quale si sarebbe parlato dell'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, aggiungendo che per lui tale "questione" non rappresentava comunque una novità, non escludendo tuttavia che potesse anche essersene parlato (*"Guardi, io l'altra volta ho risposto dicendo che sicuramente se ne sarà parlato. Io sarò stato o distratto o non ci ho fatto caso o attenzione più di tanto poiché di questa materia me ne ero occupato da decenni, no da un anno dal... di quel giorno. Quindi possibilmente un altro che non aveva assistito all'argomento ci ha fatto più attenzione, io sicuramente mi ero distratto; per me era un fatto acquisito. Non posso né confermare né smentire. Non ho un ricordo ben preciso"*).

Peraltro, analoga incertezza deve desumersi rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore nell'ambito del presente



procedimento in sede di incidente probatorio all'udienza del 6 giugno 2012, quando lo stesso mostrava di avere focalizzato la propria attenzione più sulle riunioni ristrette del febbraio 1992, ribadendo di non avere un ricordo preciso della suindicata riunione "degli auguri" ("Che mi ricordo però non è stato discusso... ripeto, almeno che io mi ricordi, nulla che mi sia rimasto impresso").

Vanno condivise, pertanto, le valutazioni espresse dai primi Giudici sulla valenza neutra delle dichiarazioni del collaboratore Brusca Giovanni che, per il loro contenuto incerto ed anche mutevole, non appaiono idonee a fornire né elementi di conferma né elementi di smentita alle dichiarazioni di Giuffrè Antonino.

Non possono neppure desumersi elementi di smentita dal fatto che i collaboratori "Anselmo, Onorato, Galliano, Mutolo" non abbiano riferito in tema di riunione deliberativa di fine anno 1991, dovendosi rilevare che né il collaboratore Giuffrè né il collaboratore Cancemi li hanno indicati come presenti alla riunione più volte indicata, non sussistendo, peraltro, elementi contrari per ritenere che avrebbero dovuto averne conoscenza, trattandosi peraltro di soggetti estranei alla Commissione e considerate la prudenza e riservatezza che hanno connotato la circolazione di notizie in Cosa Nostra.

Appare, inoltre, neutro il rilievo difensivo secondo il quale "*pur essendo diversi i processi che avevano visto imputata la <commissione provinciale> per fatti connessi, come l'omicidio Lima, l'omicidio dei fratelli Savoca, la strage di Misilmenri, l'omicidio di Salvo, l'omicidio di Scopelliti e via dicendo*" l'imputato appellante non risulterebbe mai essere stato implicato in nessuno di essi.

Non sussiste, invero, alcun automatismo fra l'essere "reggente" di un mandamento e deputato a partecipare alle riunioni della "commissione



provinciale” e l’essere ritenuto responsabile per tutti i delitti che possano essere stati discussi all’interno della medesima commissione. Ciò a prescindere dal considerare che, a dire il vero, il medesimo Madonia risulta essere stato condannato per l’omicidio dei fratelli Savoca con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 8.11.2004 ( contro *Aglieri Pietro* più altri, acquisita in atti). Risulta dalla lettura della sopraindicata sentenza che l’imputato è stato condannato come mandante ( oltre che come esecutore) per avere partecipato alla riunione della Commissione Provinciale nella quale fu deliberato di dare “un mandato omicidiario in bianco” a tutti i capi mandamento per risolvere il problema delle “rapine ai TIR”

Del tutto fuorviante ancora si ritiene essere il riferimento operato dalla difesa appellante all’omicidio di Libero Grassi- per il quale l’imputato risulta avere riportato condanna come esecutore materiale e non come componente della “commissione provinciale”.

Dalla lettura della sentenza di condanna in atti, della Corte di Assise di Palermo dell’11 giugno 2014 (*Agate Mariano* più altri) si ricava come, in realtà, l’omicidio di Libero Grassi non sia annoverabile fra gli “omicidi eccellenti”, al di là delle conseguenze mediatiche negative che detto omicidio risulta avere avuto per l’organizzazione criminale.

Piuttosto, emerge dalla lettura della suindicata sentenza che, alla base di tale efferato delitto, devono porsi le iniziative concrete di Libero Grassi ed il pubblico risalto dato al suo rifiuto di pagare il pizzo, ritenuto fonte insopportabile di pericolo proprio dal clan Madonia, di cui l’imputato era parte, per il suo interesse alle estorsioni.

Non va dimenticato, peraltro, di sottolineare che le indagini compiute



in merito a tale delitto avevano fatto emergere che le attività estorsive facenti capo ai Madonia non erano affatto cessate a seguito dell'irruzione nel covo di via D'Amelio con il rinvenimento del cd. "libro mastro" e con l'arresto di Madonia Antonino (avvenuto il 29 dicembre 1989) ma erano proseguite proprio sotto la direzione di Salvatore Madonia.

Nella medesima sentenza viene, altresì, ricordato che, in data 7 dicembre 1989, in occasione di un'irruzione in uno stabile della via D'Amelio nel quale si pensava potesse nascondersi proprio l'odierno imputato, venne rinvenuta *"copiosa documentazione contabile relativa agli anni 1988-1989 riguardante non la gestione e spaccio di sostanze stupefacenti (..) per un giro complessivo di un miliardo e mezzo in appena undici mesi (...) ma addirittura la tenuta contabile di un <libro mastro> delle estorsioni nel quale erano annotati i commercianti e gli imprenditori estorti e le somme di denaro da ciascuno di essi versate periodicamente"*.

Venne, inoltre, accertato che *"parte della documentazione sequestrata (soprattutto quella che si riferiva al traffico di droga) era riconducibile alla grafia di Madonia Salvatore"*. Al momento dell'arresto di quest'ultimo, inoltre, avvenuto il 13 dicembre 1991, vennero trovati in suo possesso *"alcuni fogli di quaderno che riproducevano la stessa tecnica contabile del cd. libro mastro"*: segno che l'attività estorsiva della famiglia Madonia era proseguita anche dopo l'arresto del fratello Madonia Antonino, sotto la guida dell'odierno imputato.

Rimangono a livello astratto ed ipotetico le ulteriori considerazioni difensive espresse relativamente al fatto che, all'epoca in esame, un



altro fratello dell'imputato (Giuseppe) si trovasse a piede libero, trattandosi di circostanza non influente e non idonea a smentire la valenza degli acquisiti elementi probatori che comprovano come solo l'odierno imputato, e non il fratello Giuseppe, abbia partecipato, in qualità di reggente del padre, alla riunione di fine anno 1991, quando venne deliberata l'adozione di un piano stragista per "vendicarsi" dei "traditori" e mettere in ginocchio le istituzioni in vista del ( già) prevedibile esito negativo del Maxiprocesso. Inoltre, solo l'odierno imputato, e non anche il fratello Giuseppe, risulta avere assunto, nel periodo in contestazione, la qualifica di reggente del mandamento di Resuttana, dopo l'arresto del fratello Antonino ( e di quello più risalente del padre Francesco), non avendo nessuna fonte dichiarativa mai fatto riferimento ad una reggenza da parte di Madonia Giuseppe, del resto prospettata dalla medesima difesa in via del tutto ipotetica ed eventuale.

In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato Madonia all'udienza del 15 gennaio 2016, risulta che il suddetto Madonia Giuseppe si trovasse, nel periodo novembre-dicembre 1991, in Agrigento sottoposto a prescrizioni e limitazioni nei movimenti in quanto sorvegliato speciale.

4.4. Non convincente risulta l'ulteriore rilievo difensivo ( introdotto a pag. 56 del gravame) secondo il quale la individuazione del momento deliberativo della strage Borsellino nella riunione "degli auguri di Natale" rappresenterebbe una "novità" nel panorama delle decisioni giudiziarie emesse per il medesimo delitto di strage.

Appare sufficiente, a tale proposito, ricordare che proprio la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, emessa in data 22 aprile



2006, nei due giudizi riuniti, ha individuato la fase deliberativa delle stragi Capaci e Borsellino (come anche di quelle successive “del continente”) riconducendola al momento della riunione cd. “degli auguri” di cui aveva, per la prima volta parlato Giuffrè Antonino, la cui collaborazione aveva avuto inizio appena qualche anno prima, almeno per gli appartenenti alla Commissione Provinciale.

Vale richiamare, ancora una volta, le coordinate del ragionamento speso dai giudici etnei - sulla base dell'intreccio di diverse fonti probatorie sulle riunioni di Commissione Provinciale e su quelle della Commissione Regionale - in considerazione precipuamente del fatto che l'autorizzazione data da Salvatore Riina alla cd. missione romana, fin dal 31 gennaio 1992, ovvero il giorno successivo la sentenza negativa del Maxiprocesso, senza la convocazione in tale breve lasso di tempo di una ulteriore riunione della Commissione Provinciale, deve costituire segno che la volontà dei componenti la stessa “commissione” fosse già stata espressa.

Devono ancora ritenersi frutto di una lettura parcellizzata e strumentale gli ulteriori rilievi difensivi espressi ( da pag. 56 a pag. 60 del gravame) in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè in sede di incidente probatorio, soprattutto in quanto lette in modo segmentato ed estrapolate dal contesto complessivo.

In particolare, non può condividersi l'interpretazione prospettata secondo la quale il collaboratore Giuffrè, nel richiamare “*il discorso degli appalti*” e del “*dossier presentato dai ROS*”, avrebbe inteso indicare come “*la ragione dell'uccisione del dott. Borsellino fosse diversa rispetto a quella del dott. Falcone*”, avendo, al contrario il collaboratore più volte ribadito che i giudici Falcone e Borsellino erano i “*nemici numero uno*” per Cosa Nostra e che, al più, potrebbero



esservi state delle “concause” nella loro eliminazione, viste le cointeressenze fra ambienti criminali mafiosi e ambienti di altra natura, sulle quali, tuttavia, non ha saputo fornire indicazioni più precise.

Non può assumere, altresì, il significato che la difesa intende attribuire l’affermazione resa da Giuffrè (a pag. 48 del verbale di incidente probatorio) secondo la quale l’elemento di novità della riunione sarebbe stata quella di passare “*all’atto pratico*”.

Non può condividersi, invero, il significato che la difesa intende attribuirgli - che non si sarebbe trattato, cioè, di una riunione deliberativa - avendo piuttosto il collaboratore inteso dire che, nonostante la decisione di uccidere il giudice Borsellino fosse stata presa anche in passato, la previsione dell’esito negativo del Maxiprocesso aveva rappresentato “*la goccia che aveva fatto traboccare il vaso*”, così determinando la necessità di una rinnovata e corale decisione di morte nei confronti dei suddetti magistrati individuati come nemici “storici” dell’organizzazione criminale.

Non si trattava, però, dell’approvazione di una generica linea strategica, per la cui attuazione si rimandava ad un momento successivo, bensì di “*un vero e proprio piano di contenuto decisionale duplice: decisionale-deliberativo e decisionale strategico*” ( si veda sul punto la sentenza irrevocabile della Corte di Assise di Appello di Catania del 22 aprile 2006, pag.122).

Si trattava di un piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo per la cui attuazione non sarebbe stata necessaria una ulteriore deliberazione ( è questo il senso evidente dell’espressione utilizzata secondo cui “*si passava all’atto pratico*”).

Nessuna incrinatura del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del



collaboratore può determinare l'ulteriore osservazione della difesa pag. 58 dell'appello) in ordine al "non ricordo" del Giuffrè opposto alla domanda volta a sapere "*quante volte*" il medesimo collaboratore ricordasse di avere visto l'imputato Madonia in Commissione Provinciale ( oltre alla riunione in cui si deliberò l'uccisione de rapinatori dei TIR, e dunque dei fratelli Savoca), essendosi già sopra considerato che trattasi di un dato neutro ai fini della valutazione dell'attendibilità del collaboratore, almeno nei termini la domanda risulta essere stata posta dalla difesa. Non rileva, invero, l'acquisizione di un dato astratto numerico, dovendo il ricordo del collaboratore - sulla partecipazione di un soggetto ad una data riunione - essere necessariamente collegato all'oggetto della riunione medesima, ed avendo lo stesso, peraltro, fornito una spiegazione plausibile dell'incertezza del suo ricordo, legata all'intersecarsi di molte riunioni, allargate e ristrette in quel periodo, e al tempo trascorso.

4.5. Nel corso del dibattimento di secondo grado la Corte accogliendo la richiesta dell'imputato Madonia ha disposto, infine, ulteriori accertamenti volti a stabilire se fosse vera la circostanza rappresentata dal medesimo imputato secondo la quale il Giuffrè - mentre si trovava insieme al Madonia Salvatore, detenuto nello stesso carcere, in una stessa "saletta" nel corso di "un'udienza in video collegamento" per partecipare ad un processo che li riguardava dinanzi la Corte di Assise di Palermo - non lo avrebbe neppure riconosciuto.

Nel corso dell'udienza del 26 febbraio 2019, in sede di dichiarazioni spontanee l'imputato ha ribadito di avere avuto modo di incontrare Giuffrè Antonino una volta, mentre si trovava detenuto nel carcere di



Novara, durante un'udienza in videocollegamento per un processo dinanzi l'Autorità Giudiziaria di Palermo, nel quale era imputato anche il suddetto Giuffrè. Ha aggiunto che, in tale occasione Giuffrè non lo avrebbe neppure riconosciuto tanto è vero che quest'ultimo, dopo avere richiesto di essere condotto in altra sala idonea ad assicurare il video collegamento, non volendo evidentemente stare con altri detenuti ( presumibilmente per avere già tenuto colloqui collaborativi anche se la collaborazione sarebbe stata ufficializzata nel settembre del 2002), aveva fatto "rimostranze" all'ispettore presente in sala in quel momento, lamentandosi della sola presenza di Graviano Giuseppe e di Montalto Giuseppe, senza tuttavia indicare, fra i presenti, lo stesso Madonia.

Tale circostanza, a detta dell'imputato, dovrebbe essere ritenuta dimostrativa del mendacio del Giuffrè nei suoi confronti, non essendo le sue dichiarazioni accusatorie neppure supportate da una conoscenza personale dell'accusato.

Questa Corte, a seguito delle ripetute sollecitazioni dell'imputato veicolate attraverso le sue spontanee dichiarazioni, nonché dalla difesa attraverso la doglianza introdotta con appello, ha disposto richiedersi informazioni alla Casa Circondariale di Novara.

Le successive informazioni pervenute hanno permesso di accertare l'effettiva verifica dei fatti narrati dal Madonia, tuttavia, al medesimo non riferibili.

In particolare, dalla nota trasmessa in data 28.3.2019 risulta che i suddetti Madonia Salvatore, Giuffrè Antonino, Montalto Giuseppe e Graviano Giuseppe sono stati ristretti presso il carcere di Novara.

I medesimi, in data 12 giugno 1992, venivano chiamati a partecipare all'udienza dinanzi la Corte di Assise di Palermo nel processo n.



24/2000, nel quale erano tutti imputati.

A tale udienza, tuttavia, Madonia Salvatore non partecipava in quanto era stato tradotto presso l'aula Bunker di Roma Rebibbia.

Corrisponde al vero che Giuffrè, dopo essere stato collocato nella stessa sala di video conferenza insieme a Montalto e Graviano, sia stato dopo poco più di un'ora spostato. Ma trattasi di circostanza, si ribadisce, estranea all'odierno imputato.

##### ***5. Sulle persistenti "zone d'ombra e sulla "paternità" mafiosa della strage***

Le emergenze probatorie acquisite nell'odierno procedimento costituiscono singoli pezzi di un mosaico che, nel suo complesso, continua a rimanere in ombra in alcune sue parti. Basti pensare alla "scomparsa misteriosa" dell'agenda rossa del magistrato (cristallizzata nella ripresa fotografica riprodotta nella stessa impugnata sentenza, nella quale risulta immortalato il capitano Arcangioli nell'atto di allontanarsi dalla scena del delitto con in mano la borsa del magistrato) e alla ricomparsa della borsa stessa in circostanze non chiarite nell'ufficio del dott. Arnaldo La Barbera; alla presenza di uomini "sconosciuti" sul luogo del delitto e nell'immediatezza dello stesso (individuati come "appartenenti ai servizi" da parte di due degli agenti sentiti come testimoni) e di un "uomo estraneo a Cosa Nostra" al momento della consegna dell'autovettura Fiat 126 da parte di Spatuzza Gaspare, agli uomini incaricati di provvedere al successivo caricamento della stessa di esplosivo; alla vicenda Mutolo e all'interruzione del suo interrogatorio ed al successivo incontro da parte del giudice Borsellino con il dottore Bruno Contrada;



all'anomalia del coinvolgimento del SISDE nelle indagini; alla vicenda del falso pentimento di Scarantino Vincenzo e del falso strumentale delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, altri odierni imputati.

Non si hanno, tuttavia, elementi in grado di adombrare profili di erroneità nella ricostruzione del momento deliberativo della strage e nella configurazione della "paternità mafiosa" della stessa.

La strage di via D'Amelio rappresenta indubbiamente un tragico delitto di mafia, dovuto ad una ben precisa strategia del terrore adottata da Cosa Nostra, in quanto stretta dalla paura e da fondati timori per la sua sopravvivenza a causa della risposta giudiziaria data dallo Stato attraverso il Maxiprocesso ( nato anche, si ripete, da una felice intuizione dei giudici Falcone e Borsellino).

Ogni tentativo della difesa di attribuire una diversa paternità a tale insana scelta di morte e di terrore non può trovare accoglimento, potendo, al più, le emergenze probatorie sopraindicate - in parte già acquisite al preesistente patrimonio conoscitivo e in parte disvelate dal presente procedimento - indurre a ritenere che possano esservi stati anche altri soggetti, o gruppi di potere, interessati alla eliminazione del magistrato e degli uomini della sua scorta. Ma tutto ciò non esclude la responsabilità principale degli uomini di vertice dell'organizzazione mafiosa che, attraverso il loro consenso tacito in seno agli organismi deliberativi della medesima organizzazione, hanno dato causa agli eventi di cui si discute.

Infondata appare l'ulteriore censura difensiva concernente il fatto che, per il medesimo fatto e sulla scorta del medesimo materiale probatorio, anche Madonia Francesco, padre dell'odierno imputato e all'epoca detenuto, sia stato condannato nell'ambito del procedimento



Borsellino *ter*, pur risultando deceduto al momento della pronuncia definitiva della Corte di Cassazione

A tale proposito appare agevole considerare che – come già rilevato dai primi Giudici - la responsabilità dell'odierno imputato si pone come responsabilità "concorrente" rispetto a quella del padre, Madonia Francesco, deceduto nelle more del giudizio.

Rientrava negli schemi organizzativi consuetudinari di Cosa Nostra che, in caso di arresto di un capo-mandamento, subentrasse un reggente, così come risulta da plurime convergenti fonti dichiarative acquisite sul punto, e che il reggente ( ovvero il figlio Madonia Salvatore) partecipasse, in tale veste appunto, alle riunioni della Commissione Provinciale.

A tale proposito, giova richiamare le calzanti considerazioni espresse dai Giudici di prime cure che hanno richiamato l'analogia posizione processuale nella quale si erano trovati Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe ( padre e figlio appunto) nel processo di rinvio, sui due procedimenti riuniti Capaci e Borsellino *ter* svolto dinanzi la Corte di Assise di Appello di Catania.

Anche in quel caso, invero, quest'ultima Corte ritenne che sia il rappresentante, sia il reggente del mandamento concorressero nell'attività deliberativa dei delitti rientranti nella competenza della Commissione Provinciale (uno per condivisione e l'altro per assunzione diretta di responsabilità, per consenso tacito espresso durante la riunione deliberativa).


Non possono residuare, peraltro, margini di dubbio a proposito dell'espressione utilizzata da Salvatore Riina in ordine all'informazione da dare ai boss detenuti ( "*ai detenuti ci penso io*"), relativa in realtà, come sopra detto, a casi in cui non fosse risultato



possibile garantire attraverso i colloqui con i familiari un'informazione ai capi mandamento detenuti (si vedano sul punto anche le dichiarazioni del collaboratore Giuffrè all'udienza del 13 e 18 febbraio 2004 durante le quali chiariva il senso di tale affermazione con la quale Riina finiva con l'assumere in definitiva una propria diretta "responsabilità"). Trattasi di problematica non inerente, evidentemente al caso di specie, in cui l'assunzione di responsabilità in capo all'imputato appellante deriva dall'aver egli partecipato alla riunione deliberativa di morte e dall'aver espresso un proprio tacito consenso.

Esula dall'ambito cognitivo rimesso a questa Corte ogni ricostruzione sui canali di collegamento attuati fra l'imputato, in quanto reggente, ed il padre, capo mandamento. Peraltro, è la stessa difesa a ricordare che Madonia Francesco si trovava, all'epoca della riunione, ricoverato presso un ospedale della città di Palermo "agli arresti domiciliari" (così come risulta anche dalle sentenze irrevocabili in atti) e tale circostanza rendeva sicuramente più semplici i canali di comunicazione fra i due soggetti.

Né la medesima circostanza - del ricovero del padre dell'imputato in ospedale all'epoca della riunione - può essere ritenuta valida ad escludere ogni responsabilità del figlio, odierno imputato ( sotto il rilievo che essendo il padre in grado di comunicare più facilmente con l'esterno avrebbe ben potuto esprimere lui direttamente il consenso necessario al progetto stragista), dovendosi ancora una volta ricordare che l'imputato Madonia Salvatore è stato presente alla riunione ed ha partecipato con il suo silenzio-assenso alla formazione della volontà di strage.



In ogni caso non può omettersi di considerare che - anche a prescindere dalle dichiarazioni del collaboratore Cancemi Salvatore e dal giudizio di convergenza fra le dichiarazioni del medesimo con quelle rese dal collaboratore Giuffrè - il risultato rimarrebbe comunque identico tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti in merito alla posizione dell'imputato odierno appellante, che costituiscono valido riscontro individualizzante alle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuffrè.

Invero, altro significativo riscontro è rappresentato dal fatto che l'imputato Madonia Salvatore risulta avere partecipato anche ad altra riunione della Commissione provinciale tenutasi poco prima del 13 dicembre 1991, nel corso della quale era stata deliberata l'eliminazione dei fratelli Salvatore e Giuseppe Savoca, assassinati rispettivamente il 24 e il 26 luglio 1991 (unitamente al piccolo Andrea di appena quattro anni): omicidi, questi, per i quali l'imputato ha riportato condanna definitiva con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo il 6 dicembre 2002, definitiva dal 18 novembre 2005 (acquisite in atti all'udienza del 18 gennaio 2016), sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese in quel giudizio dai collaboratori di giustizia Cancemi, Brusca e Giuffrè, i quali avevano confermato la partecipazione dell'imputato alla riunione della Commissione Provinciale nel corso della quale si era discusso della questione delle rapine commesse in danno dei conducenti dei Tir (che metteva in cattiva luce l'organizzazione mafiosa nei confronti delle ditte di trasporto merci che versavano regolarmente il "pizzo" per ottenere la "protezione"), ed esitata nella decisione di uccidere alcuni rapinatori già individuati, come appunto i fratelli Savoca.

Altro riscontro è fornito dalle dichiarazioni dei collaboratori



Francesco Onorato ( sentito all'udienza del 16 ottobre 2014) e Mario Santo Di Matteo (all'udienza del 28 maggio 2014) i quali hanno indicato proprio l'imputato appellante come reggente per il mandamento di Resuttana, nel periodo 90 - 91, in qualità di sostituto del padre, sottolineando peraltro l'intenso rapporto di fiducia che legava Madonia Francesco, e i figli al boss Salvatore Riina ( cfr. dichiarazioni del collaboratore di Matteo "*Era molto amico, era molto amico di Riina. Francesco Madonia quello che diceva Rima, diceva lui; se diceva sì, diceva sì pure lui. Per cui non è che..., erano della stessa pasta. Era lui, la stessa pasta era lui, Madonia Francesco e Bernardo Brusca*" ed i "*figli erano in linea*")

Infine, non deve omettersi di considerare che la via D'Amelio rientrava nel mandamento di Resuttana e che un delitto eclatante come quello realizzato non avrebbe mai potuto essere realizzato senza il consenso del capo mandamento, in ossequio alle rigide regole di "competenza" territoriali osservate in "Cosa Nostra".

Come già sopra rilevato, infine, nella via D'Amelio era ubicato il covo ove venne rinvenuto il "libro mastro" delle estorsioni sequestrato nel 1989 al fratello dell'imputato, Antonino Madonia, documento che consentì di ricostruire la gestione del racket del "pizzo" in una vasta zona di Palermo. Nelle immediate adiacenze del luogo della strage vi era, inoltre, un edificio in costruzione ad opera della ditta facente capo ai fratelli Graziano, imprenditori edili inclusi tra i prestanome dei Madonia. La via D'Amelio era, dunque, un luogo in cui "regnavano" i Madonia, esercitando un completo controllo.

5.1 Deve essere ritenuta ancora attuale la valutazione espressa dai



Giudici Supremi in seno alla prima sentenza emessa nel procedimento Borsellino *ter* relativamente alla incidenza che la cd. “trattativa Stato-mafia” avrebbe avuto sulla deliberazione della strage di via D’Amelio anche alla luce delle ulteriori acquisizioni probatorie cristallizzate nel presente procedimento.

Deve dunque escludersi la sussistenza di elementi probatori idonei a fare ritenere che vi sarebbe stata, per la sola strage di via D’Amelio, una sorta di “novazione” della deliberazione di morte, tale da avere determinato una soluzione di continuità rispetto alla precedente deliberazione stragista risalente alla riunione degli auguri di fine anno 1991.

Nel corso del dibattimento di primo grado sono stati escussi numerosi testimoni i quali hanno riferito in ordine ai contatti che alcuni esponenti delle forze dell’ordine avrebbero tentato di allacciare con esponenti dell’organizzazione criminale Cosa Nostra dopo l’avvio della stagione delle stragi, dopo la morte del giudice Giovanni Falcone. Ma non sussiste in atti alcuna evidenza probatoria che consenta di ricollegare la “trattativa” che si stava avviando, fra alcuni esponenti delle istituzioni ed altri rappresentanti dell’organizzazione criminale, con la deliberazione della strage di via D’Amelio.

Si tratta, peraltro, di emergenze che in parte erano state acquisite nell’ambito del procedimento Borsellino *ter* e già nell’ambito del procedimento Borsellino *bis*, in relazione alle dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia Brusca Giovanni, il quale aveva riferito di avere saputo da Riina che il medesimo aveva avuto contatti con esponenti del mondo politico istituzionale in relazione al cd. “papello”, ovvero ad una serie di richieste concernenti l’eliminazione di misure drastiche adottate nei confronti dei condannati per mafia



ritenute troppo dure, venendo successivamente a sapere dal medesimo Riina che le suddette richieste erano state, tuttavia, respinte in quanto "troppo esose". Era stata compiuta la strage di via D'Amelio e il Riina gli aveva detto, a questo punto, che sarebbe stato necessario "*un altro colpetto*", proponendo l'eliminazione del dott. Piero Grasso, giudice *a latere* nel Maxiprocesso. Secondo le indicazioni del collaboratore Brusca i personaggi di cui Riina non aveva voluto fare i nomi sarebbero stati il Colonnello Mori ed il Capitano De Donno.

Ancora più articolate le acquisizioni del procedimento Borsellino *ter* nell'ambito del quale il Colonnello Mori ed il Capitano De Donno riferivano di avere avuto contatti con Vito Ciancimino, a partire dall'agosto 1992 - dopo una preliminare interlocuzione avuta con lo stesso figlio Massimo a partire dal giugno del 1992 - nel corso dei quali si richiedeva la cattura di Riina, di Provenzano e degli altri maggiori esponenti di Cosa Nostra, all'epoca latitanti, in cambio di assicurazioni sulla sicurezza dei loro familiari, con la precisazione, tuttavia, che i medesimi contatti erano stati interrotti nel novembre del medesimo anno dopo l'arresto dello stesso Vito Ciancimino.

Tali emergenze dovevano indurre a ritenere che, nello stesso periodo in cui Cosa Nostra attuava la strategia stragista, vi fosse stata una disponibilità della medesima a trattare con persone delle Istituzioni per ottenere un'attenuazione dell'attività di contrasto alla mafia che, soprattutto nel corso dell'anno 1991, aveva raggiunto superiori livelli di efficacia per effetto dell'adozione di una serie di provvedimenti legislativi che segnavano un significativo mutamento di passo. In tal senso militavano i contenuti del D.L. 3 maggio 1991 n. 143 (contenente disposizioni per limitare l'uso del contante e la prevenzione delle attività di riciclaggio), del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (



contenente limiti alla possibilità per i condannati per mafia di accedere alla liberazione condizionale o ad altre misure alternative alla detenzione oltre che la disposizione relativa all'aggravante ad effetto speciale per reati commessi per agevolare l'associazione mafiosa, o con metodo mafioso, e quella relativa all'attenuante ad effetto speciale per i collaboratori di giustizia), del D.L. 9 settembre 1991, n. 292 ( contenente disposizioni concernenti l'istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, D.I.A.) e del D.L. 20 novembre 1991, n. 367 ( contenente disposizioni concernenti l'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia, D.N.A.).

E, tuttavia, già nell'ambito del medesimo suindicato procedimento, veniva considerato come, comunque, non fosse possibile pervenire ad alcuna certezza sull'argomento, non mancandosi di sottolineare, peraltro, l'estraneità rispetto al *thema decidendi* dell'odierno giudizio, volto all'accertamento dei responsabili della via D'Amelio e dei moventi della strage.

Conclusione, questa, sovrapponibile del resto a quella espressa nell'odierno procedimento dalla Corte di primo grado che, nel procedere alla individuazione dei moventi della strage di via D'Amelio, ha sottolineato la possibilità di utilizzare soltanto le "*fonti di prova dotate di univoca valenza dimostrativa, evitando ogni rivalutazione di vicende che formano oggetto di altri procedimenti pendenti dinanzi ad altre autorità giudiziarie alle quali spetta il relativo giudizio*" proprio con specifico riferimento al procedimento indicato dalla difesa dell'imputato Madonia nella parte conclusiva del suo atto di gravame.

Ed anche in questa sede non può che ribadirsi la sostanziale neutralità di tali fatti ai fini dell'accertamento dei responsabili della strage di via



D'Amelio ( imputati nel presente procedimento) dovendosi ancora una volta ribadire la matrice mafiosa della stessa.

Non può condividersi, sul punto, l'assunto difensivo secondo cui la "trattativa Stato-mafia" avrebbe aperto "nuovi scenari" in relazione alla "*crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali*" e al possibile collegamento fra "*la stagione degli atti di violenza*" e l'occasione di "*incidere sul quadro politico italiano*" con riferimento a coloro che "*si accingevano a completare la guida del paese nella tornata di elezioni politiche del 1992*".

Invero, gli elementi acquisiti nel presente procedimento consentono di affermare che l'uccisione del giudice Paolo Borsellino, inserita nell'ambito di una più articolata "strategia stragista" unitaria, sia stata determinata da Cosa Nostra per finalità di vendetta e di cautela preventiva. Ed è anche logico affermare che vi sia stata una finalità di "destabilizzazione" intesa ad esercitare una pressione sulla compagine politica e governativa che aveva fino a quel momento attuato una drastica politica di contrasto all'espansione del crimine organizzato mafioso.

Non può che militare verso la conclusione di un inserimento della strage di via D'Amelio in una più ampia "strategia stragista" - comprendente una serie di delitti ed azioni di forza eclatanti volti "a mettere in ginocchio lo Stato" - la considerazione della stretta vicinanza temporale della stessa rispetto alla strage di Capaci, realizzata poco meno di due mesi prima, nella quale aveva perso la vita il giudice Giovanni Falcone, oltre che rispetto al delitto Lima, di due mesi ancora precedente. I fatti di via D'Amelio, a loro volta, sono stati seguiti da altre eclatanti e nefaste azioni delittuose, come l'omicidio di Ignazio Salvo e le cd. stragi del continente, dirette ad



incutere terrore nella nazione e idonee, per la devastazione degli effetti relativi, ad esercitare pressioni sulla nuova compagine istituzionale e governativa.

Non vi è dubbio, inoltre, che l'uccisione del giudice Paolo Borsellino sia stata deliberata per finalità di vendetta.

Nei confronti del giudice Borsellino, Riina e tutta la fazione corleonese aveva iniziato a nutrire rancore quando il medesimo si era occupato negli anni ottanta, insieme al Capitano Emanuele Basile, di indagini che li avevano toccati da vicino ( pervenendo all'arresto di Pino Leggio e di Giacomo Riina). Dopo l'omicidio del Capitano Basile ( il 4 maggio 1980) il giudice Borsellino aveva emesso i mandati di cattura nei confronti dei responsabili ( fra i quali Madonia Francesco e Madonia Giuseppe, rispettivamente padre e fratello dell'odierno imputato).

Ancora il giudice Borsellino, insieme al giudice Falcone, insieme ad altri colleghi dell'Ufficio Istruzione di Palermo aveva curato le indagini che avevano condotto al Maxiprocesso, nato dall'idea che, stante il carattere unitario e fortemente centralizzato dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, ogni delitto riconducibile a detta organizzazione criminale dovesse essere considerato come l'anello di una lunga catena, e non già come un episodio a se stante.

Peraltro, l'accentramento delle indagini in un unico "pool" di magistrati, all'interno del quale potessero venire condivise le informazioni apprese da ciascuno dei suoi componenti durante lo svolgimento delle indagini, rispondeva all'idea che si dovesse evitare la dispersione delle energie investigative in tanti diversi procedimenti e fosse più opportuno concentrarli in un unico processo.

Prendeva così avvio il Maxiprocesso nei confronti di Abbate Giovanni



+ 365, nel quale un ruolo portante era indubbiamente costituito dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, il quale dopo essere stato estradato dal Brasile decideva di collaborare con la giustizia in data 14 luglio 1984. Alle dichiarazioni di Buscetta si aggiungevano, poco dopo, quelle di Salvatore Contorno la cui collaborazione aveva inizio in data 16 ottobre 1984.

I giudici Falcone e Borsellino redigevano la monumentale ordinanza di rinvio a giudizio che concludeva le indagini, dopo essersi "isolati" all'Asinara insieme ai familiari per potervisi dedicare in sicurezza.

Successivamente il "pool" antimafia iniziava, tuttavia, a disgregarsi e il giudice Borsellino veniva trasferito a Marsala, in quanto divenuto capo della Procura.

Anche dopo il suo trasferimento a Marsala, il giudice aveva continuato la sua instancabile opera nel contrasto alla criminalità organizzata, continuando ad essere insieme al collega ed amico Giovanni Falcone un simbolo della lotta alla mafia, rendendosi ben visibile anche agli occhi della stessa organizzazione criminale che continuava a concepire propositi omicidari nei suoi confronti ( come sopra detto in relazione ai progetti di attentato da attuarsi nella zona di Marsala o presso l'abitazione palermitana del magistrato, nella via Cilea).

Nel frattempo, il Maxiprocesso aveva proseguito la sua strada, approdando in Cassazione e facendo prefigurare una conclusione negativa per gli imputati di Cosa Nostra.

Incontestabili sono, inoltre, le acquisizioni probatorie sulle finalità "preventive" perseguite da Cosa Nostra con la strage, in relazione alla possibilità che il giudice Borsellino divenisse capo della Procura Antimafia, ricevendo il testimone dal giudice Falcone nella lotta al crimine organizzato.



Infine, sulla finalità di destabilizzazione hanno riferito i collaboratori di giustizia escussi e la stessa finalità trasparente, del resto, dalla considerazione della natura efferata dei delitti, essendo insita nelle modalità della loro consumazione e nell'individuazione degli obiettivi aventi un rilievo di punta (alcuni dei quali lontani dalle naturali aree di interesse di Cosa Nostra) un intento di assicurare una visibilità delle azioni delittuose, con evidente finalità dimostrativa.

La sentenza di primo grado ha, altresì, ricostruito gli ultimi mesi di vita del giudice Paolo Borsellino, nel periodo successivo alla strage di Capaci, mettendo in evidenza - anche attraverso la testimonianza dei diretti congiunti del medesimo magistrato, della moglie Agnese in particolare, e dei suoi colleghi di lavoro - la preoccupazione ed angoscia del magistrato, addolorato per la perdita di un valoroso amico e collega e soprattutto preoccupato di non riuscire "a fare in tempo".

Sono state, inoltre, ricostruite da parte dei primi Giudici le "zone d'ombra" esistenti sulla "sparizione" dell'agenda rossa, smaterializzata dal luogo infuocato della strage dalla borsa del magistrato, ricomparsa dopo alcuni mesi nelle mani del dott. La Barbera che la riconsegnava alla moglie del magistrato.

Non può dimenticarsi che le numerose dichiarazioni raccolte dai testi escussi - intervenuti nell'immediatezza della terribile esplosione nella via D'Amelio, fra fumi e macerie e con lo sconcerto per il terribile fatto accaduto - hanno rivelato numerose contraddizioni che non è apparso possibile superare, gettando al tempo stesso l'ombra del dubbio che altri soggetti possano essere intervenuti sul luogo della strage, nell'immediatezza dell'esplosione, "in giacca" nonostante la calura del mese estivo e l'ora torrida, non appartenenti alle forze



dell'ordine, e individuati anzi da taluni agenti intervenuti nell'immediatezza come "appartenenti ai servizi segreti".

E tale ultimo particolare appare ancora più inquietante se si considera che di "un uomo estraneo a Cosa Nostra" ha riferito anche il collaboratore Gaspare Spatuzza, indicandolo come presente nel magazzino di via Villasevaglios quando, come già detto, il pomeriggio precedente la strage, veniva consegnata la Fiat 126 che sarebbe stata, di lì a poco, imbottita di tritolo.

Soprattutto, inoltre, l'attività istruttoria compiuta nel dibattimento di primo grado ha consentito di acquisire elementi in base ai quali ritenere che, fin dall'inizio, le indagini condotte per pervenire all'accertamento dei responsabili dell'efferata strage hanno subito condizionamenti esterni ed indebiti da parte di taluni degli stessi inquirenti che hanno "forzato" le dichiarazioni dei primi "collaboratori di giustizia", in modo da confermare una verità preconfezionata e preesistente alle stesse dichiarazioni, pur rimanendo ignote le finalità perseguite.

Allo stato, comunque, il quadro probatorio appare immutato rispetto a quello già considerato dalla Suprema Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia del 2003, non sussistendo altri elementi probatori per dire che la strage di via D'Amelio abbia avuto una causale diversa dalla matrice mafiosa o che la stessa sia ascrivibile ad un contesto deliberativo diverso da quello accertato nel corso del presente procedimento, nel quale si iscrive il protagonismo dell'imputato appellante.

E' possibile che la decisione di morte assunta dai vertici mafiosi nella corale riunione degli auguri di fine anno 1991 della Commissione



Provinciale, e nelle precedenti riunioni della Commissione Regionale, abbia intersecato convergenti interessi di altri soggetti o gruppi di potere estranei a Cosa Nostra.

Ma ciò non può equivalere a mettere in ombra la paternità della terribile decisione di morte compiuta da Cosa Nostra né condurre ad escludere la responsabilità penale di coloro che ebbero a partecipare alle riunioni deliberative.

Non meritano accoglimento, infine, le ulteriori doglianze espresse dalla difesa in ordine all'elemento soggettivo del reato e la connessa richiesta di ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'art. 116 c.p., rispetto all'evento strage, e all'uccisione degli uomini della scorta del magistrato.

In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base ( Cass. 11.9.2018, n. 44579).

L'adesione alla sanguinaria "strategia stragista", proposta da Riina e accettata con silenzio "eloquente" da parte della Commissione Provinciale in cui era seduto anche l'odierno imputato, finalizzata a "mettere in ginocchio lo Stato" - attraverso una impressionante raffica di azioni violente che doveva iniziare dall'uccisione dell'onorevole Lima ( in quanto ritenuto "traditore") e dei giudici Falcone e Borsellino, per poi passare ad altre cruente e destabilizzanti azioni



criminali al di fuori della Sicilia- doveva comportare anche l'accettazione di modalità esecutive "all'altezza" del piano criminale di vendetta ideato e la messa in conto di azioni di devastazione idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità attraverso l'utilizzo di potenti mezzi esplosivi.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte *"nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano"* ( Cass. 18.9.2008, n. 42990).

Nel caso di specie , il fatto che gli obiettivi individuati fossero soggetti a misure di tutela rendeva, con certezza, prevedibile la necessità di ricorrere ad esplosivo, come anche l'esperienza di qualche anno prima insegnava, quando per uccidere il giudice Chinnici era stato fatto ricorso ad un'autovettura, anch'essa Fiat 126, imbottita di tritolo.



## **La posizione dell'imputato Tutino Vittorio.**

### ***1. La credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza e l'infondatezza delle censure della difesa.***

L'appello proposto dall'imputato Tutino Vittorio è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A differenza di quanto sostenuto dal difensore, che ha sostanzialmente sollecitato questa Corte ad un riesame critico delle singole propalazioni del collaboratore Gaspare Spatuzza, deducendo che la credibilità sarebbe una qualità della dichiarazione e non del dichiarante, deve condividersi, senza ombra di dubbio, la valutazione positiva espressa dai giudici di prime cure con riguardo alla attendibilità, soggettiva e oggettiva, del predetto collaboratore.

Non può che prendersi le mosse, al riguardo, dalla constatazione che tali profili sono stati già positivamente vagliati non solo da giudici di merito in diverse pronunce, ma anche da quelli di legittimità, essendo divenute ormai irrevocabili le sentenze, definite nelle forme dell'abbreviato, relative ai procedimenti cosiddetti Borsellino *quater* e Capaci *bis*, fondate sulle dichiarazioni di Spatuzza; parimenti irrevocabili sono divenute la condanna di Francesco Tagliavia per la strage di via dei Georgofili (cfr. Cass. 28382/17) anch'essa fondata sulle dichiarazioni del collaborante, così come la sentenza di revisione già citata, con la quale la Corte di Appello di Catania il 13 luglio 2017 ha acclarato, sempre a seguito delle rivelazioni di Spatuzza, che numerosi soggetti condannati nell'ambito dei procedimenti Borsellino *uno* e *bis*, erano in realtà innocenti, prosciogliendoli.



Al riguardo si osserva che nessuna valenza può invece assumere la sentenza di assoluzione richiamata ed allegata dall'appellante nel corso del giudizio, emessa dalla Corte di Appello di Milano il 20 settembre 2016, irrevocabile, nei confronti del fratello dell'imputato, Marcello Tutino, in ordine alla strage di via Palestro, del 27 luglio 1993; tale processo era infatti basato sulle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza, ritenute dai giudici di merito e di legittimità attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente (cfr. Cass. 45733 del 2018), pervenendosi al proscioglimento dell'imputato soltanto perché i pur esistenti riscontri di carattere logico e fattuale, non erano apparsi idonei a superare ogni ragionevole dubbio, in quanto non sufficientemente individualizzanti, in particolare in relazione all'identificazione dell'imputato nel soggetto che aveva utilizzato le false generalità di Benedetto Tutino in un determinato volo aereo.

L'esistenza di pronunce definitive, che hanno vagliato e attestato la piena credibilità di Spatuzza, non implica d'altra parte una presunzione di attendibilità dello stesso, ma costituisce un dato che non può non essere preso in considerazione nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore stesso, pur non esimendo da una autonoma valutazione che, anche alla luce delle emergenze processuali, non può che essere anche nel presente giudizio pienamente positiva.

Non può prescindersi, in questa sede, condividendosi le considerazioni espresse dai giudici di primo grado, dall'esaminare il profilo soggettivo del collaboratore, e, innanzitutto, dalla valutazione del suo spessore criminale.

Lo stesso, infatti, inserito nella *famiglia* mafiosa di Brancaccio fin dagli anni '80, coinvolto in efferati delitti connessi a tale contesto



criminale, come risulta anche dalla mera lettura del suo casellario giudiziale, è stato già irrevocabilmente condannato, con il riconoscimento dell'attenuante speciale della 'dissociazione attuosa' ex art. 8 D.L. n. 152/1991, per la sua diretta partecipazione all'intera campagna stragista non solo in Sicilia - all'esito di distinti giudizi abbreviati, per il suo concorso, nelle stragi di via D'Amelio e di Capaci -, ma anche nel continente, come statuito con la sentenza, irrevocabile, della Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, in atti.

Va evidenziata, inoltre, la sua graduale progressione di ruolo in tale compagine associativa, essendo passato da soldato semplice a capo mandamento di Brancaccio per volontà di Matteo Messina Denaro, sia pure a seguito della sopravvenuta detenzione dei soggetti di vertice del sodalizio (come riferito in dibattimento da Giovanni Brusca nel corso dell'incidente probatorio del 6 giugno 2012, e da Vincenzo Sinacori all'udienza dibattimentale del 27 maggio 2014).

Oltre al ruolo criminale svolto in Cosa Nostra dal collaboratore, deve essere anche considerata - tematica affrontata nella pronuncia impugnata in maniera esaustiva - la personalità del predetto, connotata da un percorso di rescissione dei legami con l'ambiente mafioso di provenienza, di maturazione morale e spirituale sfociato nella collaborazione con la giustizia, ispirata, a suo dire, sia dal rimorso derivante da alcuni dei crimini commessi - fra tutti, l'omicidio di Don Pino Puglisi, quello del piccolo Giuseppe Di Matteo e la strage di Firenze, nella quale aveva perso la vita anche una bambina -, sia dalla volontà di contribuire a fare luce anche su vicende, come quella di via D'Amelio, che egli sapeva aver avuto esiti processuali non rispondenti alla verità.



Pur non essendo in generale decisivi tali argomenti, essi assumono una particolare pregnanza nel caso di specie, atteso che Spatuzza aveva rivelato fin dall'inizio della sua collaborazione, intrapresa il 26 giugno del 2008, il proprio coinvolgimento nell'attentato del 19 luglio 1992, suscitando la diffidenza degli investigatori - avendo messo in dubbio dinamiche criminali già confermate da sentenze irrevocabili - ed aveva coerentemente dimostrato l'affidabilità del proprio percorso quando, pur non ammesso al programma di protezione, aveva continuato ad autoaccusarsi di fatti gravissimi per i quali non sarebbe mai stato perseguito, proprio in virtù delle conclusioni alle quali erano pervenute le sentenze passate in giudicato.

La costanza delle dichiarazioni del collaboratore non può ritenersi inficiata, ancora, a differenza da quanto dedotto dall'appellante, dal contenuto di un pregresso colloquio investigativo effettuato dallo stesso con i dottori Vigna e Grasso della Procura Nazionale Antimafia, durante la detenzione a L'Aquila il 26 giugno 1998 (cfr. verbale acquisito, unitamente a tutti quelli riguardanti gli interrogatori del collaboratore in primo grado, nell'udienza del 7 novembre 2016).

Tale colloquio, per di più non utilizzabile - poiché, come osservato dalla Corte di Assise, avvenuto in totale assenza delle garanzie difensive - si era svolto ben dieci anni prima del formale inizio della collaborazione del predetto .

Tra l'altro in tale occasione Spatuzza, appena condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Firenze, pur non rivelando di avere rubato la 126 con Tutino, aveva scagionato Orofino il quale, a suo dire, aveva soltanto subito il furto delle targhe da un mezzo custodito nella sua autofficina (*Proc. Grasso: "uhm, e la macchina che avevano quella di Orofino, come si spiega? Le targhe sono di Orofino, Orofino non sa*



*nulla di questa storia, gli prendono le targhe, mettono in questa macchina, e poi si può andare a prepararla come autobomba, no?", Spatuzza: "si ... lui è estraneo a tutto, aveva subito un furto ... praticamente stu disgraziato di Orofino fu coinvolto pirchi c'iru a rubari i targhi a notti stissu"); aveva aggiunto che l'automobile era stata riempita d'esplosivo altrove e che a Vincenzo Scarantino, totalmente estraneo ai fatti, qualcuno aveva fatto rendere delle dichiarazioni ("ci ficiru diri chiddu ca nu avia adiri" (cioè quelle cose che non doveva dire).*

Non può ignorarsi, dunque, che Spatuzza aveva in parte iniziato a disvelare gli accadimenti che avrebbe poi descritto, compiutamente, dieci anni dopo, rivelando che nei processi per la strage di via D'Amelio erano stati coinvolti alcuni innocenti.

Rileva, altresì, la Corte che il predetto nel corso della deposizione resa in primo grado nell'udienza del 12 giugno 2013 ha chiarito di avere effettuato più colloqui investigativi, pur non ricordando le date precise, ribadendo che non era comunque sua intenzione collaborare con la giustizia, pur avendo reso, in passato, dichiarazioni confidenziali.

Nessuna influenza può dunque esercitare, ai fini che in questa sede interessano, il contenuto, del tutto neutro se non nei termini indicati, del colloquio investigativo richiamato dalla difesa, per di più non utilizzabile per la sua natura di atto informale svolto in assenza del difensore.

La mancata confessione delle proprie responsabilità ed il mancato coinvolgimento di Tutino, all'epoca del suddetto atto investigativo, oltre che nella solidità del rapporto fraterno intercorrente con quest'ultimo, alla quale ha fatto riferimento la Corte di primo grado,



devono essere logicamente ricondotti alla non ancora maturata decisione di recidere i legami con Cosa Nostra, lontana nel tempo, non potendo incidere sulla genuinità della futura scelta di collaborazione . Analogamente, l'iniziale negazione di tale approccio, assume valenza parimenti neutra, non essendo certamente sufficiente ad inficiare e mettere in dubbio la credibilità del collaboratore proprio, per la irrilevanza del relativo contenuto, a fronte dell'epoca - lontana dalla maturata scelta di collaborare - in cui tali dichiarazioni erano state rese.

Condivisibile, dunque, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, è stato il metodo seguito dai giudici di primo grado che, in ossequio ai principi fissati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le ultime Cass. 34413/19, Cass. S.U. 20804/12), si sono soffermati anche, in maniera approfondita, sulla valutazione positiva della credibilità soggettiva del dichiarante, prima di vagliare le sue singole dichiarazioni, percorso valutativo che deve muoversi non attraverso passaggi rigidamente separati, ma unitariamente, non prevedendo l'art. 192 comma 3 del codice di rito alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

Correttamente dunque è stato valorizzato l'inserimento di Spatuzza nella predetta *famiglia* di Brancaccio sin da epoca remota ed il suo ruolo di uomo fidatissimo dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, sia pure ritualmente affiliato come uomo d'onore, e investito della rappresentanza del relativo mandamento, dopo l'arresto dei predetti (27 gennaio 1994) e di Antonino Mangano (24 giugno 1995).

Parimenti significativo è stato il riferimento alla diretta partecipazione di Spatuzza all'intera campagna stragista dei primi anni '90.



Tali elementi, unitamente alla precisione, alla linearità, alla costanza delle dichiarazioni e, in ultimo, ai numerosissimi riscontri esterni, consentono di ribadire il giudizio positivo sulla credibilità del collaboratore già espresso dai primi giudici e a ritenere infondate le relative doglianze dell'appellante.

Il vissuto criminale del collaborante consente, inoltre, non solo di apprezzare lo spessore mafioso di Spatuzza, ma anche di smentire l'assunto difensivo secondo il quale lo stesso, relegato all'interno del *mandamento* di appartenenza allo svolgimento di compiti meramente esecutivi e di contorno, non avrebbe mai potuto assumere il protagonismo riconosciutogli nella sentenza impugnata.

Si tratta di un'affermazione non supportata da elementi validi e che certamente perde valenza a fronte del coinvolgimento di Spatuzza, sempre più intenso con il passare del tempo, nelle rilevanti vicende criminali del gruppo di appartenenza.

## ***2. Ricostruzione della dinamica del furto e coinvolgimento dell'imputato Tutino.***

Parimenti, infondate sono le doglianze dell'appellante formulate con riferimento alle specifiche dichiarazioni rese da Spatuzza relativamente alla dinamica del furto ed al coinvolgimento dell'imputato Tutino.

Sono state già richiamate le dichiarazioni con le quali il collaboratore, ribaltando le verità cristallizzate nelle precedenti sentenze, aveva ammesso agli investigatori di avere ricevuto l'incarico dal



*capomandamento* Giuseppe Graviano, tramite "Fifetto" Cannella, di rubare la Fiat 126, di avere poi effettivamente perpetrato il furto insieme a Tutino e di avere successivamente custodito l'automobile in due diversi *garages* prima di consegnarla ai sodali.

In particolare, lo stesso aveva precisato di avere immediatamente compreso che il furto commissionatogli dal Cannella fosse finalizzato alla realizzazione di un attentato eclatante, in quanto gli era stato perentoriamente indicato dal predetto il tipo di autovettura da procurare - identica a quella utilizzata in occasione dell'uccisione del magistrato Chinnici -, nonostante lui avesse manifestato difficoltà sia per la propria inesperienza nel settore, sia per l'impossibilità di utilizzare il cd. "*chiavino o spadino*", essendo invece necessario, per mettere in moto tale tipo di veicolo, la rottura del bloccasterzo e il collegamento dei fili di accensione ("*le 126... o altre macchine non si possono rubare con lo spadino ... perché io per imparare per rubare le Fiat Uno ... che abbiamo utilizzato noi per il Nord ... per fare delle stragi ... ho preso un po' di lezioni da questi ragazzi nati e cresciuti ... di furti di macchine ... e in cui mi spiegavano che c'erano macchine che non si possono rubare con lo spadino ... addirittura la 126 così macchina babba ... così possiamo chiamare proprio così scadente ... ci ha un blocco sterzo che è un pericolo ... quindi deve scassinare deve scassare tutto il bloccasterzo ... per portarti la macchina ... non ci sono altre alternative ...*").

Per le perplessità sulla propria capacità di perpetrare il furto a fronte dell'irremovibilità dell'interlocutore sul tipo di vettura da procurare, aveva chiesto di potersi avvalere dell'aiuto di Vittorio Tutino, vicino ai Graviano.



Cannella si era preso del tempo, poiché, a suo dire, tale decisione spettava al capomandamento (cfr. verbale di udienza in data 11 giugno 2013: "gli dissi: "chi è capace di rubare una macchina?" Perché io macchine che non ne avevo mai rubato, qualcuna con Tutino ma abbiamo fatto più una telenovela per portarci, una, due regate abbiamo rubato ma con lo spadino ... gli dissi che non ero capace (...) e quindi lui rincarò la dose e mi dice: "la macchina si deve rubare", quindi con questa sua insistenza mi rendo conto a quel punto a cosa servisse la macchina. Mi viene in mente la strage in cui morì il giudice Chinnici. A quel punto gli dissi: "Se proprio si deve rubare la macchina, io ho bisogno di aiuto". Disse: "A chi ti vuoi portare?" Dissi: "Se possiamo utilizzare Vittorio Tutino". Dice: "Questa cosa la dobbiamo riferire a Giuseppe, a Graviano Giuseppe". Nell'occasione gli dissi: "Per rubare la macchina mi devo contenere io nel nostro territorio oppure (...) posso sconfinare?").

Dopo qualche giorno Cannella aveva autorizzato Spatuzza a coinvolgere l'imputato ("potevo utilizzare benissimo Vittorio Tutino") e ad agire oltre i limiti del mandamento di Brancaccio ed anche fuori dal territorio palermitano, altra circostanza che gli aveva fatto intuire la rilevanza del progetto.

Nessun dubbio residua sui requisiti di Tutino per ottenere tale "bene stare" e partecipare a tale fase, delicata e strategica, per la riuscita dell'attentato.

Lo stesso, infatti, era pienamente inserito nel mandamento di Brancaccio, ruolo conclamato, come emerge dai precedenti giudiziari, dal 1989, sul quale si è soffermato anche Spatuzza, accostandolo a Filippo Graviano del quale curava i rapporti e gli interessi e del quale "era un po' il braccio destro"; analoghe dichiarazioni sul suo pieno



inserimento nella compagine associativa citata sono state rese dai collaboratori Pasquale Di Filippo, Giovanni Drago, Emanuele Di Filippo, Tony Calvaruso (richiamati nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze del 13 febbraio 2001, in atti).

A quel punto, Spatuzza, autorizzato dal Graviano, aveva rintracciato Tutino, rappresentandogli la necessità di rubare una Fiat 126.

Nella serata concordata, a bordo dell'autovettura di suo fratello, i due, a dire del collaborante, avevano compiuto alcuni giri di perlustrazione, con l'intento di localizzare l'autovettura da rubare e, lungo la strada che collega, in direzione della Stazione Centrale, la via Oreto a via Fichidindia, nella via Bartolomeo Sirillo, in un vicolo cieco d'accesso ad un cortile, avevano effettivamente trovato parcheggiata, sulla sinistra rispetto alla loro direzione di marcia, lungo il muro perimetrale di un edificio, una Fiat 126 *"di colore rossiccia, tra l'amaranto e sangue di bue ... comunque un colore rosso spento"* e avevano deciso di agire in quel momento, approfittando del fatto che si trattava di una zona particolarmente isolata.

Tutino era sceso dall'autovettura, munito degli attrezzi procurati da Spatuzza. Quest'ultimo, dopo averlo atteso, resosi conto che c'era stato qualche problema, lo aveva raggiunto e insieme erano riusciti a rompere il bloccasterzo, ma non a mettere in moto l'autovettura, ragione per la quale l'avevano portata via quasi per tutto il tragitto a spinta, anche usando la macchina con la quale si erano mossi quel giorno (cfr. esame dibattimentale del giorno 11 giugno 2013, nel corso del quale aveva ribadito quanto già riferito al P.M. e nell'incidente probatorio: *" a tratti la macchina è riuscita a partire però possiamo dire che in parte l'abbiamo portata tutta a spinta"*), fino ad un garage nel quartiere di Brancaccio che era nella disponibilità del medesimo



dichiarante, nel quale avevano poi lasciato la macchina. Spatuzza aveva poi informato Cannella.

Come già rilevato, non meritano accoglimento le censure articolate dalla difesa con riguardo a tale segmento del racconto di Spatuzza.

Ci si riferisce alle lamentate incongruenze sulla collocazione temporale dell'incarico ricevuto da Cannella e del furto oltre che sulla possibilità, a differenza di quanto sostenuto dal collaboratore, di accendere la 126 con il cd. spadino, nonché, infine, sulla dedotta inverosimiglianza della spinta a mano del predetto veicolo per le caratteristiche del sistema frenante.

Con riguardo alla prospettata difficoltà da parte di Spatuzza, di aprire la Fiat 126 con il cd. "spadino", l'appellante ha evidenziato come ciò non rispondeva al vero con riferimento alla Fiat 126 del modello "personal 4" della Valenti, ma piuttosto a quella di un modello successivo, denominato "bis" costruita dal 1987 in poi.

L'assunto non è condivisibile.

La Corte di primo grado ha infatti richiamato analiticamente le dichiarazioni dei collaboratori Pietro Romeo e Agostino Trombetta, particolarmente competenti in materia per i loro precedenti specifici, che avevano confermato l'impossibilità di aprire la Fiat 126 con il cd. *spadino*, a differenza di quanto affermato da Salvatore Candura che, prima della collaborazione, aveva sostenuto di avere rubato la autovettura avvalendosi di tale metodo.

Entrambi avevano precisato che era possibile mettere in moto, con uno spadino (*"si limava la punta diciamo del coltello e si faceva una lama e ci mettevamo tipo dei soldi arrotolati con lo scotch e si aprivano le Punto ..."*, cfr. deposizione di Romeo all'udienza del 26 maggio 2014), solo le Fiat 126 del vecchio tipo, quelle che avevano la



chiave di accensione sul cruscotto, ma non anche i modelli più recenti, che avevano la chiave nello sterzo, per i quali, infatti, occorreva rompere il bloccasterzo.

Anche il collaboratore Giovanni Ciaramitaro aveva riferito di avere rubato una "marea" di Fiat 126 sempre con il metodo tradizionale, rompendo il bloccasterzo, collegando i fili e mettendo in moto, senza mai utilizzare lo spadino, se non per aprire lo sportello.

Orbene, quella utilizzata come autobomba, che Spatuzza aveva sostenuto di avere rubato con Tutino, immatricolata nel 1985, era proprio del secondo tipo descritto da Trombetta, come anche quella della Sferrazza, risalente al 1977, aveva l'accensione nello sterzo (cfr. foto n. 17 produzione n. 35 del P.M. all'udienza del 7 novembre 2016), così come descritto da Spatuzza (*"L'accensione ... c'era il quadro del blocca sterzo e poi c'era la messa in moto con la levetta"* cfr. verbale del 12 giugno 2013 ).

Del resto va evidenziato, a riprova dell'infondatezza della deduzione del difensore, che dopo la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni lo stesso Salvatore Candura, nell'udienza del 10 ottobre 2013, aveva confermato che la Fiat 126 di Pietrina Valenti non si poteva rubare con lo spadino, a differenza di quanto da lui sostenuto fino a quel momento (a suo dire, motivazione invero opinabile, appositamente per fare emergere la falsità delle sue provalazioni).

In effetti, la medesima circostanza era stata sostenuta anche da Scarantino in un verbale per l'acquisizione del quale, tuttavia, il difensore di Tutino non aveva prestato il consenso e, dunque, non utilizzabile nei suoi confronti.

Con riferimento alle difficoltà che avrebbero dovuto incontrare gli autori del furto nello spingere a mano la Fiat 126 fino al primo



magazzino, evidenziata al fine di cogliere delle inverosimiglianze nella versione di Spatuzza, rileva la Corte che l'appellante si è limitato a prospettare che tale operazione sarebbe stata "molto complicata", stante la tipologia dell'impianto di frenatura "a tamburo", senza avallare tale tesi con un supporto documentale e tecnico e, comunque, senza escludere la possibilità che ciò fosse realmente accaduto.

Non può ignorarsi, inoltre, che la circostanza riferita da Spatuzza - secondo la quale l'automobile era stata spinta da lui e Tutino e che, anche se in alcuni momenti erano riusciti a farla partire, comunque aveva stentato a rimanere in moto - ha trovato ulteriore riscontro nelle deposizioni rese dalla Valenti e dai congiunti che avevano confermato che la Fiat 126 avesse effettivamente dei problemi meccanici: Pietrina Valenti aveva riferito su *"una cosa delle gambe che non andava bene"*, il fratello Luciano Valenti, che *"perdeva olio"*, *"stentava a partire"* e camminava *"poco poco"*, la cognata Paola Sbigottiti, che il motore non era stato riparato e come *"non fosse in condizioni di piena efficienza"*. Salvatore Candura, infine, aveva riferito che Pietrina - che lamentava problemi di motore, alla carrozzeria ed ai freni - gli aveva chiesto se conoscesse un meccanico poco costoso.

Con riferimento alla collocazione temporale dell'incarico ricevuto da Cannella e del furto, e sulla mancanza di precisione, al riguardo, di Spatuzza, che a parere dall'appellante sarebbe indicativa della sua inattendibilità, va considerato che il collaboratore, nella sua ricostruzione, non ha in effetti saputo indicare con certezza il momento in cui aveva ricevuto l'incarico da Cannella, facendo cenno orientativamente non proprio a *"un mese, un mese e mezzo prima"* dal furto, come indicato nell'atto di appello, ma ad un momento anteriore, sia pure in via approssimativa ( cfr. verbale del 3 luglio 2008: *"dal*



*furto è passato poco ... una due settimane ... dall'incarico al furto della macchina ... pochi pochi sono ... qualche mesetto un mesetto e mezzo ... dal furto ... no forse ancora di meno ... siamo là parliamo di giorni quindi ... al furto della macchina .... all'incarico al furto così siamo a questioni di giorni ...", e, ancora, nell'esame dibattimentale del 12 giugno 2013: "purtroppo non sono riuscito a collocare nel tempo il giorno quando io ho rubato la 126 ... in base all'ordine che mi è stato dato da Cannella di lì ci attiviamo subito, parliamo di giorni, non settimane. Quindi, dall'ordine passano pochissimi giorni, l'arco di qualche settimana, non oltre, dall'ordine dato al furto effettuato (...) purtroppo non sono mai ... cronologicamente non sono mai riuscito a collocarlo nel tempo ...").*

Orbene, l'appellante ha ravvisato un contrasto tra il riferimento di Spatuzza all'epoca dell'incarico, e quanto dichiarato da altri collaboratori, e precisamente da Brusca, che solo tre giorni prima della strage aveva appreso da Salvatore Biondino, al quale si era rivolto per fare scomparire la macchina della vittima di un omicidio, che non poteva aiutarlo perché in quel momento era "sotto lavoro".

L'assunto difensivo non è condivisibile, non potendosi ritenere esaustivo il riferimento del Biondino all'intera fase preparatoria, indubbiamente risalente anche alle settimane precedenti, considerato che la Fiat 126 era stata rubata certamente in data antecedente al 10 luglio, data della denuncia di furto da parte della Valenti, e che ancora più datato doveva necessariamente essere stato il relativo incarico conferito a Spatuzza.

Nè le imprecisioni del collaboratore Spatuzza sull'esatta collocazione temporale degli eventi riferiti possono inficiare la credibilità della sua



versione, essendo evidentemente riconducibili ad un difetto di memoria ed anzi potendosi considerare sintomo di genuinità.

Parimenti prive di pregio sono le censure mosse dalla difesa in ordine alla ricostruzione della collocazione temporale del furto ai primi giorni di luglio, effettuata in sentenza.

Secondo l'appellante il dato offerto da Spatuzza, che aveva fatto riferimento a circa due settimane prima della strage, sarebbe stato inconciliabile con la data del 10 luglio, in cui era stata presentata nella Stazione dei Carabinieri Palermo-Oreto la denuncia del furto dalla Valenti come avvenuto la sera o la notte precedente.

Anche tale assunto non è condivisibile.

Al riguardo, in maniera analitica, la Corte di Assise ha richiamato le dichiarazioni di Pietrina Valenti, del fratello Luciano Valenti (rese anche nel Borsellino cd. uno), del nipote Roberto Valenti e di Salvatore Candura, al quale la stessa si era rivolta per cercare di ritrovare l'auto, prima di presentare la denuncia, essendo amico di famiglia e soggetto gravitante nell'orbita della piccola malavita.

Da tali dichiarazioni correttamente la Corte di primo grado aveva desunto che la Valenti avesse in effetti atteso qualche giorno prima di sporgere la denuncia, così potendosi retrodatare la data del furto rispetto alla sera o alla notte precedente al 10 luglio.

Ed infatti, la stessa, anche se in maniera piuttosto confusa, aveva dichiarato di essersi recata dai carabinieri il giorno dopo il furto, precisando di ricordare che si trattava di una domenica (dato non possibile essendo in realtà il 10 luglio un venerdì) e di essere stata invitata a ritornare in un giorno non festivo poiché non vi era personale che potesse riceverla, ammettendo poi di essersi rivolta al Candura.



Il fratello, Luciano Valenti, aveva a sua volta riferito che la sorella, prima di sporgere la denuncia, si era rivolta al Candura che le aveva detto di attendere ed anche il nipote, Roberto Valenti, aveva dichiarato che la zia aveva atteso qualche giorno, uno, due o tre, prima di sporgere denuncia ("*... Può essere un giorno, può essere due giorni, può essere anche tre giorni, ma non sono sicuro esattamente quanti giorni erano passati ...*").

Anche Candura aveva dichiarato che, su suo consiglio, la donna (che aveva sospettato di lui e gli aveva rappresentato che la macchina era un ricordo della madre, deceduta per un tumore), aveva atteso l'esito delle sue ricerche "*per un po' di giorni*" prima di fare la denuncia.

Sulla base di tali elementi riteneva la Corte - ricostruzione assolutamente plausibile e non meramente "congetturale" come sostenuto dall'appellante - che il furto fosse avvenuto il giorno prima della domenica 5 luglio, che la donna si fosse in tale ultima data recata dai Carabinieri che le avevano detto di tornare in un altro giorno non festivo, che si fosse poi rivolta a Candura e che avesse atteso una sua risposta prima di recarsi nuovamente dai Carabinieri il 10 luglio successivo.

Orbene, la data del 4 luglio, così individuata dalla Corte di primo grado, appare del tutto compatibile con la contestualizzazione del furto, fatto risalire da Spatuzza, sia pure in linea di massima, a circa due settimane prima della strage. Non è dunque ravvisabile alcun contrasto dedotto dall'appellante tra le provalazioni del collaboratore e la ricostruzione temporale degli accadimenti da parte dei giudici di prime cure.



Ma vi è di più, avendo potuto colmare la Corte di primo grado il difetto di memoria di Spatuzza alla luce di ulteriori emergenze processuali.

Ed infatti, l'esame dei tabulati telefonici dell'utenza mobile in uso a Giuseppe Graviano, intestata a tale Provvidenza Cannistraro, parente della moglie, aveva consentito di rilevare, dalle celle agganciate, che lo stesso si era allontanato da Palermo il 7 luglio, per farvi rientro il 14, così potendosi collocare antecedentemente alla prima data l'incontro con Spatuzza, sul quale ci si soffermerà nel prosieguo, confermato da Fabio Tranchina, e certamente successivo al furto della autovettura del quale i due avevano parlato.

Ancora, priva di pregio è la deduzione difensiva secondo la quale non sarebbe stato verosimile l'utilizzo di una macchina "pulita" come quella appartenente al fratello di Spatuzza, facilmente rintracciabile, per svolgere un compito tanto delicato nella fase preparatoria di un attentato eclatante, quale il furto di quella che sarebbe diventata l'autobomba.

Ed infatti, come precisato dal collaboratore Spatuzza, inizialmente con Tutino era stata concordata un'altra data per effettuare il furto, essendosi quel giorno i due riproposti soltanto di fare un giro di perlustrazione alla ricerca della macchina, che poi avrebbero sottratto *"in un orario più tranquillo"*. I due avevano invece repentinamente cambiato idea, dopo avere trovato la Fiat 126, solo perché avevano ritenuto sicura la zona, assai isolata, nella quale era parcheggiata, e per questo erano passati all'azione senza attendere oltre (*"decidiamo di agire nell'immediatezza anche perché la posizione, la localizzazione della via consentiva di poter lavorare tranquillamente"*).

Non condivisibile, dunque, è l'assunto della difesa che è giunta a porre in dubbio che il predetto collaboratore e Tutino possano essere stati gli autori della sottrazione della Fiat 126.

Può, al riguardo, evidenziarsi come tale assunto sia sconfessato dal formidabile riscontro, già richiamato, costituito dall'esatta indicazione, da parte di Spatuzza, del posto preciso in cui con Tutino aveva trovato parcheggiata l'autovettura poi sottratta - e ciò, nonostante all'epoca dell'atto istruttorio in quel punto fossero state collocate delle fioriere stabilmente infisse nel suolo - circostanza confermata dalla proprietaria Pietrina Valenti (*"io la posteggiavo la macchina dov'è che ora ci sono messe le piante"*).

A fronte di tale dato univoco, va rilevato che Salvatore Candura, che si era autoaccusato del predetto furto, condotto soltanto nel 2008, sui luoghi, aveva indicato un posto diverso.

Rilevavano al riguardo i giudici di primo grado che, tra i tanti punti oscuri della vicenda che ci occupa, vi era sicuramente quello relativo al motivo per cui un accertamento così semplice ed immediato, come il sopralluogo con l'autore (reo confesso) del furto, sul luogo del medesimo, non fosse mai stato espletato nei precedenti processi per gli stessi fatti. Salvatore Candura, non era mai stato condotto in via Sirillo se non il 14 novembre 2008, durante le indagini preliminari di questo procedimento e, in tale occasione, non aveva correttamente indicato il luogo esatto in cui era parcheggiata la Fiat 126 al momento del furto, a differenza di Spatuzza, ad ulteriore riprova della attendibilità della versione di quest'ultimo della cui genuinità non si poteva dubitare, proprio per l'avvenuta individuazione del posto della macchina nonostante l'intervenuta modificazione dei luoghi.



Si tratta di un riscontro di fondamentale importanza, che non consente, già di per sè, di ritenere fondati i dubbi manifestati nell'atto di appello. Ulteriori doglianze, parimenti infondate, della difesa riguardano il successivo segmento sul quale si è soffermato Spatuzza in relazione alla sistemazione, su indicazione di Graviano, del sistema frenante della Fiat 126 nel garage di Roccella, nel quale aveva condotto il meccanico Costa ed alla distruzione di quanto rinvenuto all'interno dell'autovettura.

Il collaboratore aveva infatti riferito che, pochi giorni dopo il furto, era riuscito a mettere in moto la Fiat 126 collegando i fili dell'accensione e l'aveva spostata in un altro magazzino, nella zona di Roccella. Ivi aveva riparato il bloccasterzo forzato da Tutino della Fiat 126.

Aveva aggiunto di essere stato poi convocato, nella casa del padre di Fabio Tranchina, nel Borgo Ulivia di Falsomile da Giuseppe Graviano, che trascorrevva in quel luogo la latitanza.

Il capomandamento, in tale occasione, a dire di Spatuzza, dopo essersi informato sul luogo in cui era stata rubata la vettura, gli aveva chiesto se, dalla visione dei documenti o da eventuali richieste di restituzione, il mezzo fosse riconducibile a persone di loro conoscenza, e gli aveva raccomandato di eliminare qualunque effetto personale che potesse fare risalire al proprietario.

Aveva poi fornito al collaboratore ulteriori direttive sulla necessità di sistemare l'impianto frenante - mentre non aveva ritenuto di disporre la riparazione della frizione, che pure "*staccava in alto*"-, chiedendogli, altresì, di acquistare un bloccasterzo ad ombrello da applicare tra il volante e i pedali della 126. A tale ultimo riguardo, Spatuzza aveva aggiunto di avere intuito che ciò sarebbe servito per



fugare i dubbi sulla illecita provenienza della macchina nel luogo nel quale sarebbe stata parcheggiata, ulteriore elemento che gli aveva fatto comprendere la rilevanza e la delicatezza della sua azione. Aveva in effetti poi riposto all'interno dell'auto un antifurto ad ombrello.

Aveva precisato di avere poi bruciato tutto ciò che aveva trovato all'interno della macchina - immagini sacre, un ombrello, non ricordando con certezza se e che documenti vi fossero - e di avere fatto effettuare in maniera riservata il lavoro tecnico di sistemazione dei freni al suo amico meccanico Maurizio Costa, che aveva un'officina in società con Agostino Trombetta (il quale, divenuto collaboratore, aveva poi confermato la circostanza), soggetti con i quali era in ottimi rapporti (*"ho contattato il Costa Maurizio e gli dissi che dovevamo fare un lavoretto urgente in una 126, gli ho spiegato che dovevamo fare una frenatura però in un modo più..., cioè più normale possibile per cercare di non farlo allarmare, ho dato qualche riferimento che la macchina potesse appartenere a qualche latitante per cercarle ... perché dice: "Perché non la porti in officina?" E quindi l'ho voluto un po' allontanare da quello che per noi potesse (inc.) per la 126 ..."*).

A tale ultimo riguardo si precisa che Spatuzza aveva riferito di essersi rivolto per la richiesta di intervento, esclusivamente a Costa e non anche a Trombetta (come invece dedotto nell'atto di appello), il quale, dal canto suo, aveva riferito di avere appreso della vicenda, *de relato*, dal Costa e non direttamente dal collaboratore.

Con riferimento alla riparazione dei freni, riferita da Spatuzza, ha lamentato l'appellante che vi sarebbe stato contrasto tra le dichiarazioni del predetto, che aveva fatto cenno a tutto il sistema frenante anteriore e posteriore, e le conclusioni del consulente tecnico,



Canavese, che aveva affermato che i lavori erano stati eseguiti, in termini probabilistici, solamente "*in quello posteriore destro*"; del tutto inverosimile era stato poi, a parere della difesa, sia il racconto delle modalità di intervento meccanico sulla vettura, in particolare di quelle con cui la macchina sarebbe stata sopraelevata dal Costa senza un adeguato ponteggio, sia il fatto che Spatuzza si fosse rivolto ad un soggetto poco raccomandabile, come il predetto Costa, per un compito tanto delicato.

Orbene, si è già rappresentato che la sostituzione dei freni ed il fatto che la frizione staccasse in alto, riferite da Spatuzza, hanno trovato conferma nelle due già citate consulenze tecniche espletate sui reperti meccanici rinvenuti in via D'Amelio, ulteriore riscontro della bontà delle propalazioni del predetto, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante; erano stati, infatti, rilevati sia un probabile difetto di registrazione e manutenzione del disco - frizione, con presenza d'inquinamento d'olio, sia un intervento, molto probabilmente avvenuto sul lato destro dell'autovettura, con sostituzione del cilindretto e delle ganasce guarnite di materiale d'attrito con una "*percorrenza molto limitata dopo l'intervento*".

Anche il riferimento ad una riparazione recente appariva compatibile con quella descritta da Spatuzza, atteso che essendo stata l'autovettura trasportata pochi giorni dopo le riparazioni in via D'Amelio, non aveva compiuto lunghe percorrenze.

Si era trattato anche in questo caso di un riscontro oggettivo, mai eseguito prima, posto che nei precedenti processi non era mai emerso il particolare dei problemi ai freni, dei quali, evidentemente, soltanto colui che aveva preso e guidato la macchina, poteva avere cognizione.



Le suindicate censure, riguardanti la tipologia di intervento sui freni della Fiat 126, appare priva di pregio laddove il riferimento del collaborante era stato assai generico con riguardo sia all'incarico, ricevuto da Graviano, *"di sistemare la questione della frenatura"*, sia alla descrizione del lavoro compiuto da Costa, del quale aveva precisato di non ricordare i particolari (*"Quindi siamo entrati in questo magazzino e abbiamo fatto questi lavori, praticamente abbiamo smontato le ruote, la macchina adesso non ricordo dove l'abbiamo messa su, l'unico particolare che io ricordo è che il Costa mi invita a salire sulla macchina e a pompare con il pedale per (inc.) la frenatura. Finito i lavori siamo andati via, ho accompagnato il Costa Maurizio in officina e sono andato via"* cfr. deposizione in data 11 giugno 2013).

A ciò si aggiunga che Spatuzza, rispondendo alle specifiche domande postegli dal P.M. nella stessa udienza, ha ribadito più volte di non avere in effetti verificato quale intervento Costa avesse compiuto, essendosi limitato ad *"iniziare a pompare per fare la spurgatura dell'olio"* ed a verificare, all'esito, se i freni funzionassero o no (*"No, tecnicamente io non ... nemmeno l'ho guardato se effettivamente le ha fatte, però posso dire che poi quando l'ho messa in moto mi sono accorto che effettivamente la macchina ... la frenatura era funzionante ..."*).

A fronte di tale circostanza, le esitazioni di Spatuzza nel corso dell'incidente probatorio, evidenziate dall'appellante, sulle modalità con le quali l'autovettura sarebbe stata issata per effettuare l'intervento ai freni, appaiono di scarso rilievo, avendo comunque precisato il collaborante di avere un ricordo chiaro solo del fatto di essere entrato nella vettura per eseguire le manovre a lui indicate dal meccanico, e di



non avere invece una memoria precisa circa la tecnica utilizzata da quest'ultimo per smontare le ruote.

Del resto, le dichiarazioni di Spatuzza, sull'intervento meccanico in argomento, sono state pienamente riscontrate dal collaboratore Trombetta, il quale in dibattimento (all'udienza del 26 maggio 2014), ribadendo le precedenti dichiarazioni rese al P.M., aveva riferito che una mattina, nell'estate del 1992, Costa lo aveva raggiunto nella loro officina giustificandosi per il ritardo poiché era stato nel magazzino di Spatuzza (conosciuto anche dal Trombetta che vi aveva smontato automobili rubate) a sistemare i freni di una Fiat 126, dopo che questi, diversamente dal solito, aveva pagato di tasca propria, con centomila lire, il materiale occorrente e gli aveva chiesto di mantenere la questione riservata.

Questa Corte condivide le considerazioni con le quali i giudici di prime cure hanno superato i lievi contrasti, su circostanze marginali, tra le versioni di Spatuzza e Trombetta, i quali nel corso delle indagini avevano effettuato al riguardo un confronto, il cui verbale è stato acquisito agli atti e ritiene che, a fronte di tale eccezionale riscontro (che si aggiunge a quello, tecnico-scientifico, derivante dalla consulenza di Adelfio Zanat e Claudio Canavese), nessuna valenza possa assumere il riferimento dell'appellante alla scarsa affidabilità del Costa, al quale Spatuzza incautamente si sarebbe rivolto, trattandosi di una riparazione tecnica che soltanto un soggetto esperto del settore avrebbe potuto necessariamente effettuare.

I giudici di primo grado, per di più, si sono soffermati sul forte legame esistente tra Spatuzza e Costa, non soltanto personale ma anche di stretta collaborazione per fatti criminali, che giustifica e rende assolutamente logico il coinvolgimento del secondo nelle operazioni



di sistemazione della vettura che Spatuzza non avrebbe potuto fare effettuare, naturalmente, in un'officina.

Parimenti, non possono essere condivise le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla vicenda dell'eliminazione dei documenti contenuti all'interno dell'autovettura, condotta asseritamente contrastante con la dichiarazione della Valenti che aveva rappresentato nel corso di una sua deposizione testimoniale di avere ancora la disponibilità della carta di circolazione.

Con riguardo a tale ultimo aspetto non può inficiare l'attendibilità del collaboratore il cenno, dallo stesso fatto, ad una verifica effettuata tramite i documenti, che il mezzo non appartenesse a persone vicine ad ambienti malavitosi, ed alla successiva eliminazione di tutto ciò che aveva rinvenuto all'interno dell'auto.

Il collaborante, infatti, si era limitato a precisare di avere dato fuoco a *"tutto quello che era custodito all'interno della macchina"*, senza specificare in dettaglio di che cosa si fosse trattato (cfr. verbale dell'incidente probatorio del 7 giugno 2012, pagg. 232 e ss.) e non aveva ricordato quale documento avesse visionato (se il libretto di circolazione - circostanza da escludere, essendo rimasto tale documento in possesso della Valenti - oppure altri, come il certificato di proprietà o il contrassegno assicurativo: *"Io non so se vi erano documenti a bordo o dall'assicurazioni, però io ho degli accertamenti fatti di cui do notizia a Giuseppe Graviano che la macchina non era appartiene.., non è stata cercata e non appartiene, non è riconducibile a persone vicino a noi ..."*); aveva del resto riferito di avere risposto al Graviano che nessuno aveva chiesto la restituzione dell'auto che, per tale ragione, non era risultata riconducibile a soggetti

vicini all'organizzazione, non potendosi escludere, pertanto, che il predetto non avesse consultato alcun documento.

Anche con riguardo a tali profili l'appello è, dunque, infondato.

Spatuzza aveva poi riferito di un'ulteriore sua condotta, posta in essere anche in questo caso con il contributo operativo dell'imputato Tutino, sulla quale l'appellante ha incentrato ulteriori doglianze.

Ci si riferisce ad un ulteriore incontro tra Spatuzza e Giuseppe Graviano, avvenuto sempre nella casa del padre di Fabio Tranchina, nella settimana precedente la strage.

In tale occasione, Giuseppe Graviano aveva impartito ulteriori direttive a Spatuzza circa il furto delle targhe di una Fiat 126, chiedendogli tassativamente di compierlo il sabato 18 luglio 1992 - quindi il giorno prima dell'attentato -, in orario di chiusura delle officine o delle concessionarie, evitando effrazioni, al fine di ritardare il più possibile la relativa denuncia di furto che sarebbe stata presentata soltanto il lunedì successivo, e di consegnargliele la stessa sera.

Il giorno precedente alla strage (sabato 18 luglio 1992) Tutino aveva a sua volta rintracciato Spatuzza nell'abitazione della madre e, evidentemente assolvendo ad un incarico ricevuto in precedenza - pur non sapendo il collaboratore indicare da chi -, gli aveva comunicato che avrebbe dovuto consegnargli due batterie ed un antennino.

I due, prima dell'orario di chiusura mattutina, dopo le 12:00 circa, si erano così recati nel negozio di un elettrauto (tale Settimo in corso dei Mille, poi individuato dagli inquirenti) dal quale Tutino aveva ritirato le due batterie dopo averne controllato la carica, così testandone l'efficienza, e le aveva consegnate a Spatuzza, unitamente ad un *antennino*, del tipo di quelli che venivano montati nella canaletta di

utilitarie di piccola cilindrata (*"è stato incaricato, non sono stato incaricato io di andare a prendere ... quindi, il Tutino ... ehm posso pensare che glielo disse Giuseppe Graviano, però io questo non lo so. Io so solo che sono stato contattato da Vittorio Tutino a ritirare queste batterie. Ci siamo recati dall'elettrauto e abbiamo ritirato le due batterie ... batterie di autovetture, in cui abbiamo controllato la carica prima ... Tutino consegna a me un antennino, non di quelli sofisticati o che sia, un antennino di questi semplici che si utilizzano per le autoradio che vengono installate nelle autovetture"*).

Indi, Spatuzza si era recato nel garage di Roccella e aveva collocato quanto ricevuto da Tutino all'interno della vettura, ove aveva già riposto l'occorrente che sarebbe servito per montare le targhe che avrebbe dovuto procurare in quello stesso giorno (*"viti bulloni ... tutto quello che possa servire ... giravite ... una pinza e una rivettatrice ... e un attrezzo che mette dei chiodi ... per installare le targhe ..."*).

Il collaboratore aveva precisato di avere subito compreso a cosa sarebbero servite le batterie e l'antennino fornite da Tutino, pur non essendogli stato comunicato esplicitamente (*"non mi è stato detto ma io avevo la consapevolezza di cosa potessero servire"*), richiamando le conoscenze apprese da Cosimo Lo Nigro e ricollegandosi anche alle esperienze vissute nelle fasi preparatorie dei successivi falliti attentati a Roma all'Olimpico ed in via Fauro; in tale ultima occasione, utilizzando due batterie, era stato approntato un meccanismo di doppia detonazione per l'ordigno destinato a Maurizio Costanzo (*"... Si faceva la doppia carica, perché se saltava un detonatore, non azionava un detonatore, c'era quello di riserva ... quindi c'era la doppia ehm il doppio armamento, l'esplosivo si armava ehm. Quindi servivano due batterie per la doppia detonazione"*



..."; "La strage di via Fauro c'è la Fiat Uno già, in possesso della batteria. Hanno comprato altre due batterie, da 6 volt perché, tra l'altro, erano fatti da motorette, questi. Quindi è nato il problema che non arrivò l'impulso, cioè non è stato, ehm non c'era la forza per azionare il detonatore. Quindi già la batteria per se stesso è un conto per la macchina, però, io parlo per quanto mi riguarda la questione di ehm. Quindi è un meccanismo che viene fatto tutto separatamente ..." cfr. verbale di udienza dell'incidente probatorio del 7 giugno 2012 e deposizione dibattimentale in data 11 giugno 2013).

Nel pomeriggio, tra le 15,00 e le 18,00, su indicazione di Cannella, Spatuzza si era messo alla guida della 126 per spostarla nuovamente ed aveva seguito il primo, non conoscendo dove fossero diretti.

Aveva constatato lungo la strada la presenza anche di Nino Mangano, capo *famiglia* di Roccella, facente parte del *mandamento* di Brancaccio, che ad un certo punto lo aveva superato con la propria autovettura facendogli comprendere che gli faceva da "apripista".

Si erano così recati, evitando un posto di blocco - che gli era stato tempestivamente segnalato dai predetti Mangano e Cannella, scesi appositamente dalle rispettive macchine -, in un garage seminterrato nella zona della fiera, in via Villasevaglios, a meno di un chilometro da via D'Amelio (anche tale posto era stato poi individuato e mostrato dal collaborante agli investigatori), nel quale aveva trovato ad attenderlo Lorenzo Tinnirello, vice capo della *famiglia* di Corso dei Mille, che gli aveva dato indicazioni per il parcheggio ed al quale aveva segnalato la presenza degli oggetti riposti nella autovettura, raccomandandogli di ripulire lo sterzo dalle sue impronte digitali.

Aveva poi visto arrivare il latitante Francesco Tagliavia, capo della famiglia di Corso dei Mille, oltre ad uno sconosciuto, secondo il



collaboratore non facente parte di *cosa nostra*, presenza anomala e misteriosa, come dallo stesso ritenuto e ribadito nel corso dei suoi interrogatori.

Aveva aggiunto che, dopo avere spostato la macchina, si era rivisto con Tutino - che aveva avvisato di quest'ulteriore compito, avendo già ricevuto lo "*sta bene*" da parte di Giuseppe Graviano ad avvalersi dello stesso in quell'operazione - e, a bordo della macchina dell'imputato, si erano avviati alla ricerca di un'altra Fiat 126 dalla quale sottrarre le targhe, con le cautele indicate da Graviano ("*mi comunica Giuseppe Graviano che per il giorno 18, cioè il sabato, dovevo rubare delle targhe ... si doveva commettere il furto all'interno o di un autosalone della rivendita autovetture oppure in qualche autofficina o meccanica che sia. Questo furto si doveva fare alla chiusura di questi negozi per cercare di ritardare il più possibile la denuncia di questo furto. Esclusivamente non si dovevano commettere infrazioni di scasso o fare delle cose che acceleravano la cosa che era avvenuto il furto di queste targhe. Quindi, una volta rubate queste targhe di 126, le dovevo consegnare a lui e quindi mi dà le coordinate che ci saremmo visti all'interno del maneggio dei fratelli Vitale, in Via Corso dei Mille, Roccella ...*").

Autorizzati ad operare in tutto il territorio palermitano, i due si erano dapprima introdotti in una concessionaria Fiat in viale della Regione Siciliana, senza rinvenire la autovettura cercata; si erano, quindi, diretti, anche in questa occasione invano, in una officina sita nella via Messina Marine, posti entrambi conosciuti da Spatuzza.

Nei pressi, aveva proseguito il collaboratore, avevano imboccato, su indicazione di Tutino, una stradina di fronte l'ospedale Buccheri La Ferla, verso il mare, e, giunti in un piccolo piazzale e parcheggiata la



macchina, si erano introdotti agevolmente all'interno di un capannone adibito ad autofficina, scavalcando il cancello, senza controllare se fosse chiuso o meno (cfr. esame del giorno 11 giugno 2013: " ... *No, perché noi tassativamente non dovevamo commettere scasso, quindi non abbiamo minimamente verificato se possibilmente ... anche perché la nostra attenzione era di non recare danno per far ritardare il più possibile la denuncia, cioè il furto ...*" ), passando attraverso uno spazio vuoto tra la sommità del portone stesso ed il soffitto, senza compiere alcuna effrazione.

All'interno avevano rinvenuto una Fiat 126 bianca, di modello più vecchio rispetto all'altra già rubata, dalla quale avevano svitato le due targhe che Spatuzza, da solo, aveva poi consegnato, nel maneggio dei fratelli Vitale, come concordato nell'ultimo incontro, al Graviano, il quale gli aveva raccomandato di allontanarsi l'indomani "*il più possibile*" da Palermo.

Accettando il suggerimento, Spatuzza aveva trascorso la domenica con i familiari in un villino preso in affitto a Campofelice di Roccella e, appreso dai mezzi d'informazione della strage, aveva esultato comprendendo che l'obiettivo perseguito era stato raggiunto.

Orbene, come già evidenziato anche in relazione a tale segmento le dichiarazioni del collaboratore sono state riscontrate ed infatti erano stati esattamente individuati dallo stesso nel 2008, nonostante le notevoli modificazioni intervenute rispetto al 1992, tutti e tre i siti nei quali si era introdotto con Tutino; inoltre, nel corso di un sopralluogo, il giorno 1 dicembre 2008, lo stesso aveva condotto gli investigatori nella stradina di accesso alla autofficina di Orofino, nonostante questa non fosse più esistente.



Anche con riferimento a tali dichiarazioni, l'appellante ha lamentato, a riprova della asserita inattendibilità del racconto, che, mentre Spatuzza aveva sempre dichiarato di avere agevolmente scavalcato con Tutino il cancello, risultava dalla denuncia di Orofino che il portone dell'officina fosse stato forzato ed il lucchetto rotto.

Tale prospettazione non è condivisibile.

Spatuzza ha sempre dichiarato di avere approfittato con Tutino di uno spazio vuoto tra la sommità del portone di ingresso ed il soffitto per scavalcarlo senza difficoltà ed entrare nell'officina, precisando che il portone "*sembrava chiuso*" e di non avere fatto caso alla presenza di un lucchetto, proprio per rispettare la raccomandazione di Graviano di non lasciare tracce visibili del loro passaggio (cfr. interrogatorio del 3 luglio 2008 "*non ci interessa perché noi non dobbiamo fare scasso ... se noi abbiamo la possibilità di entrare ... senza commettere reato ... il cancello era chiuso... e noi abbiamo dovuto scavalcare...*").

Orbene, dai verbali dei rilievi tecnici della Polizia Scientifica del 20 luglio 1992 e dai relativi album fotografici, prodotti dal P.M. nel corso del giudizio di primo grado (nelle udienze del 15 luglio 2015 e del 7 novembre 2016) si evince che era "*spezzato*" il gancio di ancoraggio del "*lucchetto Iseo*" (fotografie n.5 e n.6); dalle foto nn. 3 e 4, inoltre, risulta che il cancello d'accesso al capannone era chiuso (o sembrava tale), ma non arrivava fino al soffitto, consentendo l'accesso attraverso lo spazio sovrastante, proprio come descritto da Spatuzza.

Tale particolare poteva esser conosciuto soltanto da chi, effettivamente, si fosse recato nell'officina a quell'epoca, atteso che, già un anno dopo, nel corso di un ulteriore sopralluogo, l'intercapedine era risultata chiusa con delle grate.



Francesco Paolo Agliuzza, titolare con Orofino della carrozzeria, inoltre, sentito nell'udienza del 5 febbraio 2015, aveva riferito che il lucchetto era integro ma che era rotto l'occhiello dove si inseriva e che tale circostanza non era visibile a chi non ne fosse già a conoscenza (*"No, ci doveva andare di proposito, perché com'era messo l'occhiello, c'era l'occhiello con il catenaccio chiuso, quindi non si vedeva che era ... che era aperto, diciamo ... Sì, perché ... perché era ... era il catenaccio, c'era il ... c'erano gli occhielli quelli di ferro ... Di ferro, che come è messo a posto, diciamo così, non si vedeva che era rotto. No il catenaccio, era ... era l'occhiello rotto ... Esatto, perfetto, lo mettevamo così e non si vedeva ... "*).

Lo stesso aveva, altresì, confermato l'esistenza, all'epoca dei fatti, dell'intercapedine tra il portone in ferro e la sommità del capannone, descritta da Spatuzza, che consentiva un agevole ingresso (*"c'era un montante di qua, come a ... e un montante della parte di qua, c'era poi il muro, quello ... un muro che si ... basta arrampicarsi nel ... sopra il portone e già era dentro ... E proprio c'era ... c'era questa cosa e si poteva anche ... poteva anche salire"*).

Dello stesso tenore erano state le dichiarazioni di un dipendente della carrozzeria, tale Cosimo Corrao.

Nessuna discrasia dunque era ravvisabile nelle dichiarazioni di Spatuzza con riferimento a tale segmento del suo racconto, a differenza di quanto dedotto dall'appellante.

Priva di pregio, oltre che assolutamente generica, appare, inoltre, la denunciata anomalia della limitazione dell'intervento di Spatuzza e Tutino, nella fase preparatoria della strage, al furto della autovettura e delle targhe, non protrattosi nelle fasi successive e venuto meno con il



protagonismo di altri soggetti, circostanza che a parere della difesa avrebbe consentito al collaboratore di non temere e ricevere smentite. Innanzitutto va evidenziato che le dichiarazioni del predetto, lungi dal non ricevere smentite, hanno trovato importanti e rilevanti "riscontri indiretti" anche nelle ritrattazioni di Scarantino, Andriotta e Candura, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo.

Numerosissimi collaboratori di giustizia (Buscetta, Contorno, Calderone tra i più datati e Marino Mannoia, Mutolo, Marchese, Messina, Drago, La Barbera, Onorato, Siino, Cancemi, Giuffrè e Brusca, tra i più recenti), inoltre, hanno riferito dei cd. "compartimenti stagno" con i quali venivano organizzate le imprese criminali, di modo che ogni partecipe era a conoscenza soltanto di ciò che riguardava il proprio segmento di azione e non di altri, preservando i sodali e l'associazione da indagini che potevano avere ad oggetto singole posizioni, ed evitando, per ovvie ragioni di riservatezza, che le notizie circolassero tra i sodali.

In tal senso assolutamente plausibile appare il coinvolgimento di Spatuzza e di Tutino nel limitato ambito del reperimento della autovettura e di alcuni degli strumenti necessari per la sua predisposizione per l'attentato, quali le batterie, l'antennino, le targhe di copertura.

Inoltre, fondata su mere ipotesi e congetture appare una censura che faccia riferimento, come nel caso di specie, all'intenzione di preordinare l'assenza di dichiarazioni contrarie, tesi invero non supportata dalla difesa da alcun elemento, neanche logico, ed anzi sconfessata dalla miriade di riscontri acquisiti nel corso del giudizio.

Ulteriori doglianze ha mosso l'appellante con riferimento alle dichiarazioni di altri collaboratori che, a dire dei giudici di primo



grado, avevano confermato le dichiarazioni di Spatuzza, costituendo, in alcuni casi, riscontro individualizzante nei confronti del Tutino.

Tra questi acquisiscono valenza le dichiarazioni di Fabio Tranchina, condannato irrevocabilmente come Spatuzza, all'esito di giudizio abbreviato, per il contributo offerto nella fase esecutiva, prestando ausilio nella fase preparatoria a Giuseppe Graviano, del quale curava la latitanza e al quale faceva da autista.

In quel periodo, come dallo stesso dichiarato, aveva infatti ospitato Graviano nella sua abitazione di famiglia, sita nel borgo Ulivia, nel quartiere Falsomiele di Palermo, nella quale, nei giorni immediatamente antecedenti all'attentato - circostanza che ha riscontrato perfettamente le dichiarazioni di Spatuzza -, aveva avuto una serie di incontri con altri affiliati, tra cui proprio quest'ultimo collaboratore e Cannella.

Aveva poi effettuato con Graviano due sopralluoghi in via D'Amelio nelle prime due settimane del mese di luglio del 1992 (con la richiesta, nella seconda occasione, nella quale erano stati preceduti da Cristofaro Cannella, di non rallentare l'andatura dell'autovettura perchè si trattava di zona che "scottava") ed aveva ricevuto dallo stesso la richiesta di procurargli un appartamento in quella zona, già rivolta, senza esito, a Giorgio Pizzo; Tranchina, tuttavia, anche per le difficoltà connesse alle modalità che gli erano state indicate perentoriamente da Graviano (pagamento in contanti, senza formalità alcuna e senza avvalersi di agenzie immobiliari), non si era attivato per la ricerca dell'immobile ed aveva dovuto ammettere ciò quando, pochi giorni prima dell'attentato, Graviano aveva ripreso l'argomento; quest'ultimo, tuttavia, a dire del collaborante, non si era preoccupato troppo di tale



risposta negativa in quanto, a suo dire, si sarebbe "accomodato" nel giardino ("*addubbu nnu iardinu*").

Il 19 luglio 1992, infine, nelle primissime ore della mattina, aveva accompagnato Graviano ad un appuntamento con Cristofaro Cannella. Aveva, inoltre, riferito Tranchina che il 18 luglio, come già era avvenuto prima della strage di Capaci e dell'omicidio Salvo, Graviano, gli aveva fatto capire, questa volta implicitamente a differenza delle volte precedenti, insistendo nell'informarsi in quale luogo aveva intenzione di trascorrere la domenica, di non passare nei pressi di via D'Amelio.

Tranchina, dunque, come evidenziato dalla Corte di Assise, ha fornito un significativo riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza sia sui due incontri avvenuti con Giuseppe Graviano nei giorni precedenti alla strage, sia sul protagonismo da quest'ultimo assunto in tale fase esecutiva dell'attentato.

Del tutto generica appare invece la deduzione dell'appellante, secondo il quale la Corte di primo grado non avrebbe valutato in favore del Tutino il fatto che Tranchina non avesse confermato il suo coinvolgimento nella fase preparatoria della strage.

Si tratta di una mera affermazione, non supportata da argomentazioni di supporto idonee a farle assurgere il rango di prova, tenuto conto del ruolo, comunque, marginale assunto dal Tranchina che, di certo, non poteva essere a conoscenza, di tutti gli aspetti organizzativi della complessa operazione, per il già richiamato principio della "compartimentalizzazione".

Tranchina era semplicemente l'autista del capo di Brancaccio, che quest'ultimo aveva voluto mantenere volutamente alla larga dagli altri affiliati e che non partecipava alle riunioni e agli incontri con il



predetto, limitandosi ad attenderlo fuori dai luoghi nei quali si tenevano.

Con riguardo alla chiamata in correità di Vittorio Tutino la Corte si è poi soffermata sullo strettissimo rapporto d'amicizia fraterna tra i due, confermato anche dall'imputato, in considerazione del quale non pare neanche lontanamente ipotizzabile, che il collaboratore possa esser stato mosso da astio, malanimo o da intenti calunniatori, nei confronti del fidato amico.

Non può dunque condividersi quanto, sia pure genericamente, prospettato nell'atto di appello, circa una sorta di risentimento nutrito da Spatuzza nei confronti della famiglia Tutino per la mancata collaborazione dei suoi componenti con la giustizia, circostanza che avrebbe consentito allo stesso di ricevere un riscontro certo alle proprie provalazioni; ci si riferisce al cenno, da parte del difensore, ad una intenzione *"seppure celata ... da parte dello Spatuzza di coinvolgere componenti della famiglia Tutino, rei probabilmente di non avere dato seguito agli 'inviti' volti ai medesimi fratelli di collaborare con la giustizia, sì da corroborare le sue dichiarazioni, rimaste per larghi versi e per tanti temi e personaggi, sprovviste di riscontri intrinseci ed individualizzanti"*.

Tale assunto appare fondato su basi inconsistenti. Come già evidenziato dal confronto tra l'imputato e Spatuzza e dalle rispettive dichiarazioni non è emerso, infatti, alcun elemento che possa supportare tale circostanza ma, a contrario, la descrizione di un legame amicale risalente nel tempo, che li aveva visti assai vicini in momenti sia di gioia, come la nascita di un figlio, sia di dolore, come la morte del padre del collaboratore.



Dunque non possono che disattendersi le doglianze dell'appellante, dovendosi ribadire il giudizio assolutamente positivo sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca dello Spatuzza già espresso dai giudici nella richiamata sentenza di revisione emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catania, che ha annullato sette delle condanne all'ergastolo inflitte nei processi Borsellino *uno e bis*.

Analoghe valutazioni, ancora, sono state confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza, allegata dalla difesa, già citata, con la quale il fratello dell'imputato, Marcello Tutino, è stato definitivamente assolto dalla strage di via Palestro del 27 luglio 1993.

Anche in tale procedimento le dichiarazioni di Spatuzza sono state ritenute attendibili dai giudici di legittimità - confermando le valutazioni dei giudici di merito - che sono pervenuti al proscioglimento dell'imputato soltanto perchè i pur esistenti riscontri di carattere logico e fattuale, nel caso di specie, non erano apparsi idonei a superare ogni ragionevole dubbio in quanto non sufficientemente individualizzanti.

### ***3. Sui riscontri estrinseci ed individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza***

Parimenti infondate sono le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata con riguardo ai riscontri estrinseci ed individualizzanti alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza nei confronti di Tutino.

Ci si riferisce alle dichiarazioni di Vito Galatolo, Francesco Raimo e Tullio Cannella.



Il primo, figlio di Vincenzo Galatolo, rappresentante della *famiglia* dell'Acquasanta, nel cui territorio ricadeva proprio la via D'Amelio, ricompresa, insieme a quelle dell'Arenella e della Vergine Maria, nel mandamento di Resuttana, ha iniziato a collaborare nel 2014, nel corso del dibattimento di primo grado.

Il predetto, che aveva preso il posto del padre nel 2000, pur essendo stato "*combinato*" come *uomo d'onore* soltanto nel 2010, aveva conosciuto Vittorio Tutino alla fine degli anni '80, al di fuori di Cosa Nostra, frequentando entrambi ed i rispettivi familiari un bar in via Don Orione.

A suo dire, Tutino in un'occasione, alla fine di maggio o nella prima settimana del mese di giugno del 1992 ("*dopo la strage di Falcone mi è successa questa situazione ...*"), gli aveva detto che "*un amico del padre*", "*u martidduzzu*", lo voleva incontrare e lo aveva accompagnato in una abitazione di Brancaccio, in via Conte Federico, da Filippo Graviano, fratello di Giuseppe, che lui conosceva solo di nome.

Graviano, il quale, all'epoca, aveva delle limitazioni alla libertà personale ("*non mi ricordo se era ai domiciliari oppure era sorvegliato speciale, perché ci sono andato di sera io tardi, verso le ... le otto, le nove, così, e non c'era nessuno, era ... non lo so se era sorvegliato speciale o era ai domiciliari, però mi diceva che non poteva uscire*"), dopo averlo salutato affabilmente ed avergli chiesto come stesse il padre, che era detenuto, gli aveva raccomandato di salutarglielo tanto e di riferirgli che "*qualsiasi cosa lui sentirebbe o viene a sapere o vedere deve stare tranquillo perché siamo coperti ... Tu dagli un bacione e gli dici così all'orecchio ... al mille per mille siamo coperti da tutte cose*"; inoltre, lo aveva invitato a cessare



l'attività di parcheggiatore abusivo in un'area sita nei pressi di via D'Amelio.

Tutino, a dire del collaboratore, aveva assistito all'incontro e, alla fine, gli aveva raccomandato di riferire al padre il messaggio del Graviano (*"Tutino mi abbracciava anche lui, va', di dire: 'Digli quello che ti sta dicendo Filippo', e basta"*).

Inoltre, attorno alla metà del mese di giugno, anche lo stesso Tutino lo aveva esortato a non recarsi più in quel parcheggio, senza sapere che lui lo aveva già ceduto, pur continuando a recarvisi poiché coloro che lo avevano preso in gestione gli avevano chiesto protezione (*"andatevene, non ci dovete andare, lasciate stare'. Ma noi già l'avevamo ... se non mi sbaglio già noi l'avevamo dato questo posteggio nei primi del '92"*); aveva aggiunto che i cognati dell'imputato, i quali in passato gli avevano dato una mano nella conduzione del parcheggio, in quel periodo non si erano più fatti vedere (*"Vittorio Tutino ci diceva, dopo la strage di ... di Capaci, metà giugno, così, già ci diceva di non andare ... non dovevamo andare in questo posteggio. Ma difatti i suoi cognati non si facevano vedere più là"*).


Dopo il 19 luglio l'imputato, incontratolo, aveva commentato l'accaduto dicendogli che "gli parlava il cuore" (*"Mi parlava il cuore - dice - avete visto cosa è successo? - dice - Ti immagini - ci dice - succedeva una disgrazia che c'eravate qualcuno di voi? Mi parlava il cuore che vi dicevo di non andarci ... Te l'avevo detto di toglierti il posteggio"*).

Aveva poi dichiarato di aver effettivamente riportato, in carcere, al padre il messaggio di Graviano, al padre, che si era arrabbiato alquanto poiché voleva tenerlo lontano da contesti mafiosi; dopo la

strage, quando era andato a trovarlo nel carcere dell'Asinara, molto nervosamente, gli aveva chiesto a chi avrebbe dovuto ringraziare "*per questo regalo*", lamentandosi visibilmente del regime del 41 bis che gli era stato applicato e raccomandandogli perentoriamente di non uscire dalla loro zona e di non andare a trovare più nessuno.

Orbene, condivide la Corte la positiva valutazione effettuata dalla Corte di primo grado, nonostante alcune criticità, superabili, circa l'attendibilità soggettiva e oggettiva del collaborante, censurata nell'atto di appello dal difensore di Tutino, sotto diversi profili:

- la giovane età del collaborante e la mancata investitura del Galatolo, all'epoca, quale *uomo d'onore*, caratteristiche che avrebbero dovuto rendere inverosimile il suo colloquio con un personaggio di spessore come Filippo Graviano;
- il mancato credito da parte dei giudici di primo grado, alle altre dichiarazioni rese dal collaborante riguardanti, tra l'altro, "Castel Utveggio" e i "servizi deviati";
- la progressione accusatoria, avendo ricordato i fatti riferiti in epoca successiva all'inizio della sua collaborazione;
- il mancato credito dato al collaborante in altri procedimenti;
- il riferimento a "*martidduzzu*" soprannome di Giuseppe e non di Filippo Graviano;
- il mancato ricordo di una voglia che Filippo Graviano aveva in viso;
- il riferimento agli arresti domiciliari, e non alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, alla quale il predetto Graviano era all'epoca in effetti sottoposto;



– l'inverosimiglianza dell'oggetto della visita, essendo stato già acquisito, nella riunione degli auguri del Natale precedente, il bene stare dei reggenti della *famiglia* di competenza, ossia dei Madonia, che a loro volta avrebbero dovuto avvisare i propri affiliati.

Orbene, nessuna di tali doglianze è condivisibile, dovendosi ribadire il giudizio positivo sull'attendibilità del collaborante, diretto conoscitore dei fatti riferiti.

Come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, non può inficiare tale attendibilità il fatto che, all'inizio delle sue dichiarazioni, Galatolo avesse manifestato dubbi sull'identità dell'interlocutore, Filippo o Giuseppe Graviano, o sulla collocazione temporale dell'episodio, o che avesse errato sul suo soprannome, trattandosi di fatti verificatisi molti anni prima, in un momento in cui il predetto non aveva avuto ancora alcun diretto rapporto con i Graviano, e comunque dallo stesso poi chiariti, allorché il ricordo era gradualmente affiorato.

Tra l'altro, come evidenziato nella sentenza impugnata, era stato riscontrato documentalmente dal P.M., che Filippo Graviano era stato sottoposto a misura di prevenzione con prescrizioni con provvedimento del 4 giugno 1992, data che aveva consentito di ritenere confermato anche il ricordo sulla collocazione temporale dell'incontro da parte del Galatolo.

Con riferimento alla macchia che Filippo Graviano aveva sul viso, non ricordata dal collaboratore, aveva riferito Spatuzza, nell'udienza del 19 settembre 2018, nell'ambito del procedimento Capaci bis, acquisito su richiesta del P.G. con il consenso dei difensori, che si trattava di una "*voglia color latte*" sulla guancia destra o sinistra ma che in alcuni giorni era più evidente rispetto ad altri in cui era più attenuata.



Non può escludersi, dunque, che per tale ragione il collaborante non ne abbia avuto memoria.

Parimenti superabili sono le altre censure del difensore, non essendo inverosimile che Graviano avesse indirizzato, sia pure tramite un "nuncio" di giovane età e non affiliato, un messaggio certamente importante, ma talmente generico da non avere sostituito la formale comunicazione di quello che sarebbe poi accaduto, tanto da non avere evitato le rimostranze del *capo famiglia* dell'Acquasanta manifestate ad Antonino Giuffrè, che lo aveva invitato a rivolgersi "*a chi di competenza*", facendo riferimento evidentemente al capo mandamento di Resuttana.

A prescindere dalle considerazioni già svolte con riguardo alla riunione degli auguri di Natale ed alla partecipazione di Salvatore Madonia, non può ignorarsi che quest'ultimo era stato subito dopo ristretto in carcere e non aveva quindi potuto partecipare alle riunioni successive "organizzative"; era dunque assolutamente plausibile che Graviano, capo del mandamento che stava organizzando l'attentato, sentisse la necessità di mettere al corrente del fatto che si stesse agendo in piena regola, il capo famiglia dell'ambito territoriale nel quale l'eccidio sarebbe stato di lì a poco perpetrato.

Tali considerazioni, e soprattutto la constatazione che Vito Galatolo non era stato avvisato dei dettagli del progetto, consentono di superare l'ulteriore censura secondo la quale l'incontro non sarebbe stato plausibile ed in linea con il clima di massima riservatezza che caratterizzava la pianificazione dell'attentato.

Nessuna valenza può poi assumere il generico riferimento ad altri giudizi nei quali sarebbe stato espresso un giudizio negativo nei confronti del Galatolo, atteso che risulta dal certificato del casellario



dello stesso, in atti, che proprio in quello citato nell'atto di appello (cd. processo Apocalisse), all'esito del secondo grado, al predetto collaboratore è stata riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'art. 8 della L. 203/91 per la collaborazione, circostanza che già esclude in radice la fondatezza della doglianza.

Parimenti non rileva, infine, che i giudici di prime cure non abbiano preso in considerazione ulteriori circostanze esposte dal collaborante, avendo i medesimi precisato, in più punti della motivazione, che su altre tematiche, in particolare riguardanti la partecipazione alla strage di soggetti esterni a Cosa Nostra, risultava possibile solo dare atto della esistenza di indagini in corso, trattandosi, peraltro, di elementi irrilevanti con riguardo alla posizione degli odierni imputati, in quanto concernenti non piste alternative ma, eventualmente, parallele.

Altro riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Spatuzza contro Tutino, condivisibilmente valorizzato dai giudici di primo grado e contestato dall'appellante sotto diversi profili, è costituito dalle dichiarazioni del collaborante di giustizia campano Francesco Raimo.

Quest'ultimo, già appartenente al clan Iacomino-Birra della "Nuova Camorra Riformata", dopo avere ricordato i propri trascorsi criminali, aveva riferito di avere conosciuto Tutino nel carcere di Novara, dove entrambi erano detenuti nel reparto 41 bis ed inseriti nello stesso gruppo di socialità nel periodo da ottobre 2008 al gennaio 2009, mentre da tale data al maggio successivo avevano continuato di fatto ad usufruire delle ore di socialità insieme, pur facendo parte di gruppi diversi.

Aveva precisato che l'imputato, con il quale aveva instaurato un buon rapporto di amicizia e di confidenza, una mattina, nel periodo del



terremoto dell'Aquila, tra le 9.30 e le 11,00, era stato chiamato all'ufficio matricola per la notifica di un 'avviso di garanzia' che proveniva dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, come aveva successivamente intuito.

Rientrato in cella, aveva proseguito Raimo, Tutino aveva chiesto a Pietro Rampulla, che si trovava in una cella vicina alle loro, a che cosa corrispondesse un articolo del codice penale e l'interlocutore gli aveva risposto che si trattava del delitto di strage.

Aveva poi aggiunto che durante la successiva ora d'aria, notando che Tutino era particolarmente nervoso, gli aveva chiesto cosa fosse accaduto, ed aveva appreso dallo stesso, seriamente preoccupato, che temeva di essere stato "*messo in mezzo*" per "*il fatto della 126 di via D'Amelio ... dice vuoi vedere che mò mi fa arrivare il fatto che ci siamo rubati la ... anche il fatto della 126 di via D'Amelio ...*".

Lui aveva cercato di incoraggiarlo, dicendogli che avrebbe potuto chiedere un confronto con il collaboratore che lo accusava e che comunque le dichiarazioni di un unico soggetto necessitavano di riscontri e Tutino aveva annuito, rappresentandogli che avrebbe sostenuto di avere rubato, con chi lo accusava, non la 126, servita per l'attentato a Borsellino, ma una Fiat Regata, versione poi effettivamente sostenuta da Tutino in dibattimento che il predetto collaboratore non avrebbe potuto conoscere aliunde, se non per averla appresa dal diretto interessato).

Raimo aveva precisato che Tutino non aveva esplicitamente fatto il nome di Spatuzza, ma che aveva compreso a chi si fosse riferito, poiché in carcere si parlava di un pezzo da novanta del quartiere Brancaccio in grado di rivelare circostanze sulla strage di via



D'Amelio, come gli aveva poi confermato Gaetano Scotto, anch'egli detenuto a Novara.

Di Spatuzza e dei timori sulle sue rivelazioni esplicitamente gli avrebbero poi parlato, nel 2011 o nel 2012 Pietro Rampulla e Antonino Lo Nigro, ma già dal periodo estivo del 2008 Gaetano Scotto gliene aveva fatto cenno.

Aveva poi riferito di un ulteriore episodio, verificatosi nel 2009, allorchè per tutta una giornata, contrariamente al solito, non aveva sentito Tutino, ristretto in una cella vicino alla sua; lo stesso, il giorno dopo gli aveva raccontato di essersi recato a Roma per un atto istruttorio (*"Non mi ricordo se aveva fatto un confronto o se aveva avuto un interrogatorio con l'autorità giudiziaria"*) del quale gli avrebbe parlato in seguito, cosa che non era però accaduta, essendo stato lui subito dopo trasferito in altra struttura carceraria.

Orbene, i giudici di primo grado hanno correttamente richiamato i riscontri documentali offerti dalla pubblica accusa circa la serie di atti notificati all'imputato nel periodo di riferimento, allegati al fascicolo per il dibattimento, ed hanno in maniera condivisibile ritenuto che l'atto al quale aveva fatto cenno Raimo era certamente stato un avviso d'accertamento tecnico irripetibile per la ricerca di tracce d'esplosivo nel garage di via Villasevaglios, notificato all'imputato unitamente a due decreti di sequestro di immobili il 18 febbraio 2009, alle ore 10,00, e dunque in orario compatibile con quello indicato da Raimo, che aveva precisato più volte di non avere visto materialmente l'atto.

In quell'atto, evidenziavano i giudici di prime cure, erano state indicate soltanto le ipotesi di reato per le quali si procedeva (fra le quali, appunto, quella di cui agli artt. 110 e 422 c.p., 7 L. n°



203/1991), senza alcuna descrizione della condotta addebitata al Tutino.

Tale dato era valorizzato come estremamente significativo, alla luce della reazione nervosa di Tutino, dopo la notifica: le scarse indicazioni contenute nell'atto, infatti, avevano certamente consentito all'imputato di comprendere (ancora di più dopo aver appreso che il richiamo normativo era al delitto di strage) che si trattava dell'attentato di via D'Amelio, essendo Paolo Borsellino e gli agenti della scorta indicati come persone offese, essendo indicato il *tempus commissi delicti* 'dal 23 maggio 1992 al 19 luglio 1992' ed essendo indicato Gaspare Spatuzza fra gli indagati, ma non vi era alcun cenno alle accuse di quest'ultimo relative al furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba.

Orbene, l'appellante ha dedotto che erroneamente la Corte aveva valorizzato tali dichiarazioni non tenendo conto della loro genericità, della inverosimiglianza di una confidenza di circostanze talmente delicate che Tutino, persona prudente, non avrebbe mai rivolto al "*primo arrivato*", della tardività del ricordo del collaboratore, sopravvenuto all'inizio della sua collaborazione, del fallace riferimento al terremoto abruzzese, coevo a dire dello stesso alla prima confidenza, e dell'erronea individuazione dell'atto di indagine ricevuto dal predetto in quello a lui notificato nel febbraio.

In particolare, a dire dell'appellante, Tutino in carcere aveva ricevuto diversi atti in quel periodo: il primo, datato 18 febbraio 2009, dopo il quale aveva nominato un difensore di fiducia, non chiedendo quello d'ufficio (a differenza di quanto sostenuto da Raimo); il secondo, il 18 aprile 2009, e un ulteriore, contenente un'informazione di garanzia, il 29 aprile, data alla quale il difensore aveva ricondotto, ove mai



verificatosi, l'episodio raccontato da Raimo, avendo quest'ultimo fatto riferimento proprio ad una informazione di garanzia.

Secondo tale ricostruzione critica, Tutino a quel punto, nel mese di aprile, non avrebbe avuto ragione di turbarsi, essendo già da mesi, in particolare dal precedente febbraio, a conoscenza delle indagini a suo carico per il grave delitto commesso in via D'Amelio.

Anche tali censure sono infondate.

Nessuna valenza può assumere la deduzione difensiva, secondo la quale non sarebbe stato verosimile lo sfogo dell'imputato, persona riservata e prudente, con il compagno di passeggio.

A prescindere dalla considerazione secondo la quale, come riferito dallo stesso Spatuzza, Tutino a volte parlava un poco troppo, tanto che per tale motivo era successivamente entrato in urto con i Graviano, Raimo aveva precisato che la confidenza era quasi sfuggita all'imputato in uno scatto d'ira del quale era subito dopo sembrato pentito (*"E poi, detto questo, lui, diciamo, un po' si raffreddò, come se vole ... come se avrebbe voluto dirmi: 'Ma cosa ... cosa ho detto? Cosa sto dicendo?'"* e, ancora, nel verbale del 20 settembre 2018 acquisito su richiesta del P.M. e con il consenso dei difensori, agli atti: *"lui come disse questa cosa si morsicò un po' la lingua ... Poi man mano si sciolse, ma lui dopo di avere detto questa cosa era perplesso che aveva detto una cosa che comunque non andava detta ..."*).

Quella del difensore rimane, dunque, una mera affermazione che non può incidere sulla veridicità della circostanza riferita, essendo assolutamente plausibile, nei termini descritti dal collaborante, uno sfogo dell'imputato.

A differenza di quanto sostenuto dal difensore, inoltre, Raimo non aveva ricondotto con certezza il primo episodio al terribile sisma che



aveva colpito l'Abruzzo il 6 aprile, manifestando soltanto un dubbio sul fatto che la conversazione fosse avvenuta dopo tale infausto evento (*"non ricordo bene ora, non so collocare bene ora i tempi, se il tempo post terremoto o dopo il terremoto"*); in ogni caso, ritiene la Corte di potere condurre tale sfalsamento temporale, non eccessivo, al lasso di tempo trascorso rispetto ai fatti narrati anche se nella già richiamata deposizione del 20 settembre 2008, il cui verbale è stato acquisito in questa fase del giudizio, relativo al procedimento Capaci bis, Raimo aveva esplicitato i suoi dubbi sul momento storico in cui era avvenuto l'episodio rispondendo al difensore dell'imputato (cfr. pag. 136 "*quello che le posso dire è che l'episodio è successo o un po' di tempo prima del terremoto o proprio nello stesso periodo del terremoto. Quindi se ne parliamo prima del terremoto sicuramente abbiamo quella data che lei sta dicendo avvocato. Perché se il terremoto è avvenuto se non sbaglio d'aprile fino a marzo inizio aprile del 2009 le sto dicendo o poco prima o poco dopo, cioè lei non può pretendere a distanza di anni che io vengo qui e dico ' il 18 febbraio a Tutino"*).

Anche il riferimento al terremoto, dunque, proprio perchè orientativo, non appare inconciliabile con il riferimento all'episodio del 18 febbraio.

Raimo, inoltre, non aveva fatto cenno in termini di certezza ad una richiesta di Tutino di un difensore di ufficio, ma soltanto al dubbio che lo stesso aveva avuto sulla possibilità di nominare un difensore di fiducia (*"aveva un problema di nominare un avvocato perché pare che il Tutino non lo voleva nominare e vi era l'obbligo di nominarlo ..."*), circostanza che non esclude che poi avesse proceduto in tal senso con il venire meno delle perplessità. In tal senso Raimo ha aggiunto ulteriori particolari che confortano tale assunto nel corso della



deposizione resa nel procedimento Capaci bis, acquisito agli atti, (cfr. pag. 137 "... *Addirittura, visto che lei mi sta ricordando, io mi ricordo pure che uno di questi avvocati che lui aveva nominato in primis non lo voleva nemmeno difendere ... Io non è che sto dicendo, cioè qui stiamo parlando di un fatto che ... cioè penso che sia pacifico questo, magari da parte mia per carità, è un fatto oggettivo mio, soggettivo corsa dell'avvocato, ma in questo momento di sfogo aveva fatto una confidenza. Che poi l'avvocato vuole sapere chi era l'avvocato se lo ha nominato ... No, io le posso dire che vi era questa sorta di complicazione con l'ufficio matricola di fare questa nomina, addirittura posso, se ricordo bene, perché stiamo parlando di dieci anni fa quasi non all'altro ieri, addirittura so che uno di questi avvocati che avrebbe nominato non avrebbe nemmeno voluto prendere questo caso in mano. Poi tutto il resto quello che so l'ho detto però sto parlando di quel periodo là avvocato quindi non mi dica se era l'avvocato Gallina, se era lei, se era l'avvocato Savino, se era il professore Coppi, non lo so ... "*")

Orbene, la Corte di Assise si è poi analiticamente soffermata sui riscontri documentali offerti dalla pubblica accusa circa la serie di atti notificati all'imputato nel periodo di riferimento, allegati al fascicolo per il dibattimento.

Il 18 febbraio 2009, alle ore 10,00, e dunque in un orario compatibile con quello indicato da Raimo, erano stati notificati a Tutino un avviso d'accertamento tecnico irripetibile per la ricerca di tracce d'esplosivo nel garage di via Villasevaglios e due decreti di sequestro dei relativi immobili.

Condivide la Corte la ricostruzione dei giudici di primo grado, secondo la quale era stato questo l'atto che aveva dato causa al primo



episodio descritto dal collaboratore Raimo e non, invece, come sostenuto dall'appellante, quello relativo alla notifica di un avviso di presentarsi per rendere l'interrogatorio, notificato il 30 aprile 2009, alle ore 11.55.

Nel primo atto effettivamente, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, erano stati indicati, tra i reati per i quali si procedeva, quello di cui all'art. 422 c.p., ma non era stato fatto alcun cenno alle specifiche dichiarazioni di Spatuzza in relazione al furto della 126, così come riferito da Raimo. Erano stati, inoltre, indicati i soggetti indagati, mentre solo nell'ultimo atto era stata descritta la condotta ascritta all'imputato.

Tale assunto non è di certo inficiato dal riferimento di Raimo ad un avviso di garanzia, avendo lo stesso precisato di non avere visionato l'atto e trattandosi, per di più, di definizione tecnica sulla quale Tutino non aveva ragione di soffermarsi nella discussione concitata, intercorsa con il collaborante.

A tale ultimo atto, verosimilmente, è invece riconducibile il secondo episodio descritto da Raimo, avendo reso Tutino un interrogatorio, a seguito dell'invito a lui notificato, il successivo 7 maggio nella casa circondariale di Roma Rebibbia.

A fronte di tali dati nessuna valenza assume l'intempestiva dichiarazione del collaboratore, avvenuta oltre il semestre dall'avvio della collaborazione, trattandosi di soggetto che aveva rivelato agli inquirenti notizie su numerosissimi omicidi ed estorsioni riguardanti il proprio contesto territoriale ed essendo dunque plausibile un ricordo sopravvenuto con riguardo ad altre realtà territoriali della criminalità.



Anche al riguardo devono dunque disattendersi le doglianze dell'appellante, condividendosi le valutazioni espresse dai giudici di primo grado.

A ciò si aggiunga che nel corso della deposizione resa nel procedimento Capaci *bis*, il cui verbale è stato acquisito su concorde richiesta delle parti, Raimo aveva aggiunto una circostanza con riguardo alle conversazioni intercorse con Gaetano Scotto e, in particolare, di avere fatto cenno alla posizione processuale del predetto, che protestava pervicacemente la propria innocenza rispetto alla strage di via D'Amelio, con Tutino il quale, in tale occasione, gli aveva rappresentato di essere consapevole dell'estraneità dello stesso ai fatti in esame (*"ricordo molto bene che un giorno io parlai con Vittorio del fatto che ero stato detenuto anche con Gaetano Scotto ... perché poi nel 2008, se non sbaglio, agosto 2008, è stato trasferito dal carcere di 41 bis di Novara a 41 bis di Roma Rebibbia, nuovo complesso. Nel parlare io mi ricordo molto bene che dissi C'è ... Lui dice che è innocente', Vittorio però, cioè ci tengo precizarlo, senza dire 'sono stato io', questo no, disse: 'lo so pure io che è innocente' e mi fece un sorrisino ... Però lì è nata la cosa e lì è morta ...."*).

Si tratta di una circostanza ulteriormente indicativa del coinvolgimento del Tutino in un segmento della preparazione alla strage in cui il ruolo assunto e la sua vicinanza ai Graviano certamente poteva offrirgli l'occasione di venire a conoscenza di ulteriori verità.

Le doglianze dell'appellante hanno riguardato anche l'ulteriore riscontro individualizzante alla chiamata in correità in esame di Spatuzza, individuato nelle dichiarazioni del collaboratore Tullio Cannella, imprenditore legato a *cosa nostra*.



Lo stesso, come già rilevato, aveva riferito di avere accompagnato Tutino, "*persona di assoluta fiducia dei Graviano e parte integrante della famiglia mafiosa di Brancaccio*" dopo la strage di via D'Amelio, nel luglio o agosto del 1992, in via Ammiraglio Rizzo, per la revisione del motore di un acquascooter dei Graviano; il predetto, a dire del collaborante, mentre transitavano nei pressi della via D'Amelio, aveva fatto cenno all'attentato al giudice Borsellino, precisando che lì vicino abitava sua suocera e chiedendo all'interlocutore "*con un sorriso sarcastico eh ... sulle labbra, con un'aria di vittoria*" di capire cosa ciò significasse ("*Ah! - dice - Hai visto come ci finì a Borsellino? Eh, sai - dice - 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi*"), facendogli intendere "*in maniera chiara e palese ed evidente che lui un ruolo di copertura in quell'attentato lo abbia avuto*", cfr. sentenza n. 2/1999, cd. Borsellino bis, pagg. 504 e ss), circostanze confermate dal Cannella nel giudizio di primo grado, nel corso dell'incidente probatorio, sia pure dopo la sollecitazione, in ausilio alla memoria, delle precedenti dichiarazioni da parte del Pubblico Ministero, stante il lungo tempo trascorso.

La Corte di Assise ha valorizzato tali dichiarazioni rilevando che erano state rese da Cannella per la prima volta in tempi non sospetti, il 24 novembre 1995, e che il predetto aveva fatto riferimento ad un ruolo nella strage da parte di un appartenente alla *famiglia* mafiosa di Brancaccio, in un momento in cui gli investigatori avevano attribuito la responsabilità per le attività preparatorie alla strage, come il furto dell'autovettura, a componenti della *famiglia* della Guadagna.

Con riferimento a tali dichiarazioni l'appellante ha lamentato che neanche Spatuzza aveva fatto cenno a siffatto protagonismo del

Tutino e che non era stata motivata l'esclusione di un atteggiamento di mera vanteria da parte di quest'ultimo il quale, dovendo riscuotere dal Cannella somme per i Graviano, poteva volere acquisire maggior credito e spessore criminale ai suoi occhi.

Ha, infine, lamentato la difesa che in altri procedimenti era stato espresso un giudizio negativo sulla attendibilità del Cannella e che comunque le ulteriori dichiarazioni di collaboranti che avevano confermato i rapporti intercorrenti tra Graviano, Cannella e Tutino, non potevano costituire riscontro alle "allusioni" fatte da quest'ultimo e ad un suo eventuale ruolo nella organizzazione dell'attentato.

Anche tali doglianze non sono condivisibili,

Assolutamente generiche e prive di qualunque riferimento specifico sono le censure mosse all'attendibilità del collaboratore che, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, ha già ricevuto giudizi positivi ad esempio nell'ambito del processo cd. Borsellino bis, definito con la già citata sentenza emessa il 13 febbraio 1999.

Lo stesso, pur non organicamente inserito in *cosa nostra*, aveva sicuramente operato ai margini della stessa in virtù dei suoi rapporti di affari e di stretta collaborazione con vari personaggi di spicco dell'associazione. Era stato, infatti, imprenditore e prestanome di imprese per conto dei Graviano, ed aveva fornito rifugi e coperture a latitanti ottenendo agevolazioni nella sua attività lavorativa.

Le sue dichiarazioni relative alle confidenze ricevute da Tutino erano state precise e dettagliate ed il livello delle sue conoscenze era perfettamente coerente con il suo ruolo di uomo d'affari, amico e fiduciario di personaggi di spicco di *cosa nostra*, tra cui, oltre i Graviano, i Greco di Ciaculli ed infine Leoluca Bagarella.



Il punto più problematico della valutazione dell'attendibilità intrinseca di Tullio Cannella è rappresentato dall'interesse all'accusa, essendo in aperto contrasto con i Graviano, in relazione alla vicenda dell'edificazione dell'Euromare nel terreno di proprietà del loro padre con conseguenti pretese economiche di questi nei suoi confronti.

Come affermato nella pronuncia di primo grado, richiamando la motivazione del cd. Borsellino *bis*, pur dovendosi valutare le superiori dichiarazioni con estremo rigore e cautela, in considerazione di tali rapporti, ammessi dallo stesso collaboratore, non può non rilevarsi che si tratta comunque di contrasti in larga misura superati e legati intimamente agli interessi economici gestiti dal Cannella come politico ed imprenditore legato a doppio filo con l'organizzazione mafiosa, destinati quindi a sfumare senza lasciare traccia di animosità o rancore con l'inizio della collaborazione con la giustizia dello stesso. Analoghe considerazioni riguardano il suo rapporto con l'imputato; al riguardo, pur avendo precisato lo stesso Cannella che *“ogni tanto Vittorio Tutino, quindi, aveva anche la voglia, insomma, di sentirsi realizzato, per cui, ogni tanto magari, diceva qual cosina in più per far capire che lui era, insomma, non un semplice lacchè ma uno che conta”*, può ritenersi che tale stato d'animo abbia spinto il Tutino a rivelare una circostanza vera e non una millanteria, una falsa vanteria. Del resto il rapporto tra i due era inquadrato proprio nel contesto degli affari che legavano Cannella ai fratelli Graviano, essendo Tutino uno dei soggetti incaricati, insieme a Giovanni Drago, Cesare Lupo e Marcello Tutino, di mediare i loro rapporti, pressando il primo affinché facesse fronte ai suoi obblighi.

Le dichiarazioni del collaborante sui suoi rapporti con i fratelli Graviano, per il tramite di Vittorio Tutino, hanno del resto ricevuto



molteplici conferme nell'ambito del presente processo nelle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, Fabio Tranchina, Antonio Calvaruso, Pasquale Di Filippo e Giovanni Drago.

Tali propalazioni, pur non costituendo "*riscontro al riscontro*", come costituito dalle confidenze mosse dal Tutino, dedotto dal difensore, confermano il contesto nel quale le stesse sarebbero state rese.

I rapporti con Tutino, inoltre, sebbene connotati, talvolta, da atteggiamenti irruenti dello stesso, non possono a priori compromettere l'attendibilità di Cannella, come ritenuto dai giudici di primo grado, il quale ha reso del resto, nei confronti dell'imputato, dichiarazioni non ispirate da malanimo, né da intenti di rivalsa ma, anzi, molto equilibrate e misurate.

Da esse può dunque trarsi l'ulteriore convincimento, in riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza, che Tutino fosse stato messo a conoscenza quanto meno di alcuni aspetti del progetto omicidiario, pur essendo plausibile che le sue allusioni, in linea con il suo ruolo nella cosca, fossero state funzionali a ribadire e rafforzare, nei confronti del Cannella, la propria caratura criminale, non nel senso di una inutile vanteria, ma in quello di una minore riservatezza per perseguire una finalità ben precisa.

#### **4. Conclusioni sulla posizione dell'imputato Tutino**

La Corte d'Assise ha, dunque, ritenuto ampiamente provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rilevante contributo materiale fornito da Vittorio Tutino alla preparazione della strage, consistito nell'aver procurato quella che sarebbe poi diventata l'autobomba, nonché una parte del materiale necessario a farla esplodere a distanza (le due

batterie e l'antennino), oltre alle targhe da apporre alla stessa (per dissimularne la presenza in via D'Amelio).

Tali conclusioni sono pienamente condivise da questa Corte, stante l'infondatezza dei motivi di appello proposti dal difensore anche con riferimento all'ulteriore doglianza difensiva concernente la mancanza di prova circa l'elemento soggettivo necessario ad integrare i delitti contestati a Tutino.

Si è già evidenziato, e tale circostanza è stata valorizzata dall'appellante, che Spatuzza aveva ricevuto gli incarichi sopra indicati da Graviano senza che nessuno gli avesse mai chiarito quale sarebbe stata la finalità ultima di tali condotte, pur avendo lo stesso compreso, fin dalla richiesta di Cannella, che si trattava di un progetto omicidiario eclatante. Tale suo pensiero, del resto, aveva trovato conferma con la notizia della strage, verificatasi nel giorno in cui Graviano gli aveva vivamente raccomandato di allontanarsi il più possibile da Palermo.

Parimenti incontestato è che il predetto collaboratore non aveva mai parlato esplicitamente con Tutino di tale suo convincimento.

Ha dedotto l'appellante che da tale dato scaturirebbe l'insussistenza dell'elemento soggettivo a carico di Tutino, poichè la dimostrazione del dolo richiesto dai delitti contestati - la finalità di uccidere - avrebbe dovuto essere tratta da fattori estrinseci, certi ed univoci, nel caso di specie non acquisiti, e non già da elementi probatori meramente ipotetici, quali il furto di un'autovettura, la consegna di due batterie e di un antennino.

Ciò posto, appare opportuno richiamare, al riguardo, le dichiarazioni di Spatuzza il quale, pur avendo affermato di non avere mai affrontato direttamente tali argomenti con l'imputato, aveva riferito di avere

indirettamente compreso che anche Tutino era stato avvisato dei pericoli che avrebbe corso rimanendo a Palermo il giorno dell'attentato.

Ed infatti, a suo dire, durante un periodo di latitanza trascorso insieme, dopo l'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa nei loro confronti nel febbraio del 1994, Tutino si era lamentato, piuttosto adirato, del fatto che mentre era stato loro raccomandato di non passare per la via D'Amelio il giorno della strage, ciò non era avvenuto per l'attentato di Capaci (per la strage di via D'Amelio "sapevamo a malapena di non passare per strada", mentre per quella di Capaci "non sapevamo niente").

Da ciò aveva dedotto che anche a Tutino, così come a lui, era stato raccomandato di allontanarsi da Palermo il giorno della strage (cfr. dal verbale di interrogatorio del 3 luglio 2008, nonché le dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili rese nel corso della deposizione dibattimentale del giorno 11 giugno 2013):

*Dr. LARI: ho capito ... va bene in tutto questo ... Tutino l'aveva accompagnato a rubare queste targhe ... cioè che cosa sapeva ...;*

*SPATUZZA:io al Tutino non so niente ... non ho detto niente ... a Tutino però c'è il discorso ... che quando abbiamo la latitanza il primo periodo di latitanza assieme ... lui mi dice a me ... e ... che da Via d'Amelio sapevamo a malapena ... perché lui non sa niente ... io non gli ho raccontato mai niente a Tutino ... come lo stesso lui non ha mai raccontato mai niente a me ... ma se sa il fatto che se per via D'Amelio sapevamo a malappena di non passare di lì ... dalla strada ... di Capaci non sapevamo*



*niente ... quindi poteva incappare anche lì un nostro familiare ...;*

*Dr. LARI: ma quando a lei l'hanno avvertita che doveva andarsene via domenica ... lei se ne andò a Campofelice di Roccella ... Tutino non fu avvertito della stessa cosa che lei sappia ...;*

*SPATUZZA: ma sicuramente ... ma se lui mi diceva dici se noi siamo stati avvisati... almeno per la Via D'Amelio siamo stati avvisati ... di non passare della strada ... ma di Capaci non sapevamo niente ... quindi il Tutino sa ...*

Non solo sulla base di tale ultimo dato, ma attraverso la disamina di molteplici elementi, anche logici, la Corte d'Assise di primo grado ha ritenuto ampiamente provato, oltre ogni ragionevole dubbio - superando con argomentate e condivisibili considerazioni, i rilievi critici dedotti dalla difesa - il rilevante e consapevole contributo causale apportato da Tutino alla fase preparatoria della strage *de qua*. Correttamente la Corte di primo grado ha preliminarmente richiamato i principi costantemente affermati in giurisprudenza, applicandoli poi al caso concreto.

Per la particolare affinità al caso in esame, esaustivo è il richiamo a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nel procedimento celebrato con rito abbreviato, nei confronti di Fabio Tranchina il quale, come già esposto, si era limitato ad accompagnare Giuseppe Graviano in due sopralluoghi in via D'Amelio e a fornirgli ospitalità, durante la sua latitanza, nel periodo della preparazione della strage ed aveva dunque partecipato in maniera attiva, così come Tutino, ad un segmento limitato della fase esecutiva, senza conoscere i dettagli ed i protagonisti del progetto criminale.



In tale pronuncia hanno affermato i giudici di legittimità che, “*ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio*” ed ancora “*sul piano oggettivo, è già stato affermato che la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti (...)* Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (cfr. Cass. S.U. 31/00, Sormani). Assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di



*prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (cfr. Cass. Sez. 2, n. 18745 del 15 gennaio 2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05 dicembre 2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424)” (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25846 del 30 novembre 2015, Rv. 267297, Tranchina più altri).*

La stessa tematica è stata affrontata, sulla base dei medesimi principi e con identiche conclusioni, dai giudici di legittimità con riferimento al procedimento definito nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti di Giuseppe Barranca e Cristofaro Cannella, accusati di aver avuto un ruolo nel reperimento dell'esplosivo utilizzato nella strage di Capaci, in cui vennero uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta (cfr. Cass. 26048/18).

Ciò premesso, appare condivisibile l'analisi compiuta, da parte dei giudici di primo grado, delle numerose circostanze, in punto di fatto, che consentono di ritenere dimostrata la consapevolezza di Tutino della destinazione dell'autovettura rubata con Spatuzza al compimento di un attentato da porre in essere con l'esplosivo e sulla pubblica via, con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità pubblica e con la chiara e precisa intenzione di uccidere taluno, anche devastando quanto presente nelle vicinanze della deflagrazione.

E' pur vero che Tutino non era stato presente alla conversazione tra Spatuzza e Cannella, e non aveva potuto cogliere l'insistenza dello stesso nel pronunciare la frase "*la macchina si deve rubare*", e nell'indicare perentoriamente la tipologia di vettura da procurare, ma lo stesso:



- aveva comunque agito con Spatuzza con particolare discrezione alla ricerca mirata e specifica proprio di una Fiat 126, e non di un'altra tipologia di autovettura e l'aveva poi effettivamente rubata;
- ancora, era stato autonomamente incaricato, nello stesso contesto temporale, di procurare due batterie ed un antennino - strumenti indispensabili per alimentare e collegare i dispositivi, destinati a provocare l'esplosione - e li aveva consegnati a Spatuzza, nella evidente consapevolezza che si trattava di una condotta unica ricollegata comunque al precedente furto, come confermato dall'imminente sottrazione delle targhe di una macchina della stessa marca ; lo stesso non poteva cioè non avere colto il collegamento tra il furto della Fiat, quello delle targhe e la richiesta di procurare quel particolare materiale
- nella stessa giornata, e quindi in quel contesto unitario che agganciava tra loro la autovettura, alle batterie e all'antennino, si era infatti recato a rubare le targhe di un'altra Fiat 126, anch'esse logicamente destinate al medesimo utilizzo;
- aveva adoperato, in tale ultima azione, una serie di cautele - e non poteva non avere colto il loro significato e la conseguenziale delicatezza dell'impresa -, quale quelle di agire nella giornata di sabato e non oltre, non commettendo effrazioni e all'orario di chiusura, per evitare una denuncia immediata, che avrebbe potuto compromettere "un evento" che evidentemente doveva essere posto in essere prima che il furto venisse scoperto;
- era stato avvisato di non passare per via D'Amelio il giorno dell'attentato, come ammesso a Spatuzza durante la comune latitanza;



- ancora prima, già nel mese di giugno, aveva fatto in modo che i cognati non frequentassero il parcheggio abusivo che si trovava nei pressi della via D'Amelio;
- aveva suggerito a Vito Galatolo di fare altrettanto ed aveva partecipato al suo colloquio con Filippo Graviano;
- si era limitato, nel corso dell'esame dibattimentale, a difendersi con una mera negazione del proprio contributo senza introdurre una propria versione alternativa e credibile degli accadimenti.

Si tratta di una serie di elementi dai quali legittimamente la Corte di primo grado ha inferito la consapevolezza dell'imputato di apportare un contributo causale alla verifica dell'evento criminoso, limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica - pur non conoscendo i dettagli del delitto poi materialmente commesso da altri concorrenti, pur non conoscendo l'identità nè di chi avrebbe poi agito, nè della vittima -, iscrivendo la propria azione in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio.

Non merita accoglimento neanche l'ultima deduzione difensiva, con la quale è stata invocata l'assoluzione di Tutino per insussistenza di un concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen..

Tale ipotesi di responsabilità richiederebbe, infatti, la non prevedibilità dell'evento diverso in concreto in relazione alle circostanze che ne avevano accompagnato il verificarsi e, dunque, l'ignoranza dell'imputato sulla destinazione finale della Fiat 126 che aveva rubato, unitamente alle targhe da apporre alla medesima, procurando altresì due batterie ed un antennino.

Tale ipotesi non è in concreto sostenibile alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, l'inserimento organico



dell'imputato in *cosa nostra*, il suo rapporto privilegiato con i fratelli Graviano, la consapevolezza, già nel mese di giugno del 1992 (cioè, ancora prima del furto dell'autobomba e delle targhe), del fatto che sarebbe stato realizzato un attentato eclatante, proprio nella zona di via D'Amelio, con modalità tali da mettere in pericolo chi si trovasse nelle immediate vicinanze e, soprattutto le modalità con le quali, insieme a Spatuzza, aveva sottratto macchina e targhe (necessità che fosse trafugata un particolare tipo di autovettura, che fossero procurate due batterie e l'antennino, le cautele varie adottate non solo per rubare la autovettura ma anche le targhe).

In coerenza con le argomentazioni che sono state rassegnate con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di strage, non si ritiene, dunque, ragionevolmente ipotizzabile che Tutino non si fosse rappresentato la finalità alla quale l'autovettura, con le due targhe sostituite e con l'impiego delle due batterie e dell'antennino potesse essere adibita. In definitiva, non era configurabile, nel caso in esame, un "evento più grave" non voluto e non previsto, poiché l'unico evento ipotizzabile, in relazione a tutte le circostanze di contorno, sopra indicate, era proprio un grave attentato dinamitardo.

L'appello, per di più, è al riguardo generico, non proponendo elementi di fatto specifici ed alternativi che facciano ritenere presumibile o probabile che Tutino potesse avere previsto un diverso utilizzo della macchina e degli altri oggetti che si era attivato di procurare.


Del resto la sua dedotta ignoranza sulla destinazione finale della Fiat 126 delle targhe, delle due batterie e dell'antennino è assolutamente inverosimile anche alla luce dell'organico inserimento in *cosa nostra*, della intensa vicinanza ai fratelli Graviano ed, ancora, della consapevolezza dimostrata, già nel mese di giugno del 1992 (cioè,



ancora prima del furto dell'autobomba e delle targhe), del fatto che sarebbe stato realizzato un attentato eclatante, proprio nella zona di via D'Amelio, con modalità tali da mettere in pericolo chi si trovasse nelle immediate vicinanze.

Anche tale doglianza deve dunque essere rigettata.

Nessun ragionevole dubbio può, conclusivamente, prospettarsi sul consapevole e volontario contributo di Vittorio Tutino - in termini di causalità agevolatrice- nella preparazione della strage del 19 luglio 1992 ed in tutti i connessi reati, con conseguente conferma di tutte le statuizioni che riguardano la posizione dello stesso.



A handwritten signature or mark, possibly the name 'G' or a similar symbol, written in a cursive style.

A handwritten signature or mark, possibly the name 'L' or a similar symbol, written in a cursive style.

**Le imputazioni a carico di Andriotta Francesco, Scarantino Vincenzo ( e Candura Salvatore): alle origini della calunnia**

L'odierno procedimento ha ad oggetto, come detto, anche l'accertamento della fondatezza dell'ipotesi di calunnia formulata dall'accusa nei confronti degli imputati Scarantino, Andriotta e Pulci. Per una migliore comprensione dei fatti posti a fondamento dell'accusa non può prescindersi dal procedere, innanzitutto, ad una ricostruzione della genesi delle indagini compiute dagli organi inquirenti sulla strage e alla evidenziazione dei contributi narrativi resi da Scarantino Vincenzo, Andriotta Francesco e Candura Salvatore nella prima fase delle stesse e posti sostanzialmente alla base dei due processi Borsellino *uno* e Borsellino *bis*.

Considerazioni a parte dovranno, invece, effettuarsi per l'ipotesi di calunnia contestata a Pulci Calogero.

Procedendo ad una ricostruzione diacronica delle principali tappe che hanno condizionato l'azione degli investigatori conducendo alla celebrazione dei processi più volte indicati, deve innanzitutto ricordarsi che le indagini svolte nell'immediatezza avevano consentito di accertare che la terribile esplosione della via D'Amelio era stata provocata da un ordigno esplosivo composto da T4, tritolo e pentrite, del peso di circa 90 chilogrammi, non posto a diretto contatto con il manto stradale.

Il rinvenimento di un blocco motore nelle vicinanze di una delle vetture di scorta aveva indotto gli inquirenti a ritenere, fin dalla primissima fase delle indagini, che l'ordigno esplosivo fosse stato collocato all'interno di un'autovettura posteggiata dinanzi il portone d'ingresso del palazzo della sorella del giudice Borsellino.



Attraverso il numero seriale del blocco motore era stato possibile pervenire alla individuazione dell'autovettura utilizzata come autobomba: una Fiat 126 di colore rosso, tg PA 790936, appartenente a Maria D'Aguanno, ma in uso alla figlia Pietrina Valenti, che ne aveva denunciato il furto il precedente 10 luglio.

Nelle vicinanze del suddetto blocco motore era stata rinvenuta, altresì, dopo qualche giorno, una targa ( PG 878659) relativa ad altra Fiat 126 di proprietà di Anna Maria Sferrazza, il cui furto era stato denunciato, il giorno successivo agli eventi, da Giuseppe Orofino, titolare di un'officina nella via Messina Marine.

Era stato, inoltre, rinvenuto materiale elettrico relativo ad un radiocomando e ciò aveva indotto gli inquirenti a ritenere che l'esplosione fosse stata determinata da un ordigno controllato a distanza.

L'identificazione di Pietrina Valenti, come persona che aveva utilizzato l'autovettura fatta esplodere, aveva indotto gli inquirenti a mettere sotto controllo l'utenza telefonica della sua abitazione.

Dalle conversazioni captate era emerso che la donna e i suoi familiari nutrivano sospetti, per il furto dell'autovettura, nei confronti di *Salvatore Candura*, amico di famiglia, gravitante nell'ambiente della microcriminalità e dedito proprio a furti di automobili, al quale la donna si era rivolta per cercare di ritrovare la macchina.

Nei confronti di quest'ultimo, oltre che nei confronti di *Luciano e Salvatore Valenti* (rispettivamente fratello e nipote della suddetta Pietrina), il 2 settembre 1992, sulla base di indizi emersi dall'attività di intercettazione, era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di violenza carnale e rapina commessi nel precedente mese di agosto.



Durante la detenzione dei tre - i quali avevano avuto in quei giorni dei colloqui con il dott. Arnaldo La Barbera e con il dott. Vincenzo Ricciardi, anch'egli in servizio alla Squadra Mobile di Palermo - si erano alternate una serie di loro negazioni, ammissioni e ritrattazioni con riferimento al furto della Fiat 126 della Valenti: in particolare Candura, dopo avere negato di sapere alcunché al riguardo, aveva indicato Luciano Valenti quale responsabile del furto, a suo dire commesso su incarico di Vincenzo Scarantino, della zona della Guadagna e "*persona di rispetto*".

Era stata conseguentemente applicata a Luciano Valenti una misura cautelare anche per il furto dell'auto della sorella. Lo stesso successivamente, il 20 settembre 1992, aveva confessato di avere commesso il furto, anche se le intercettazioni ambientali eseguite in carcere avevano consentito di accertare che era stato Candura ad indurlo a rendere tali dichiarazioni autoaccusatorie.

Il 3 ottobre successivo Candura aveva, a sua volta, inaspettatamente confessato di avere trafugato lui l'autovettura, sostenendo di avere accusato il Valenti per paura di ritorsioni da parte di Vincenzo Scarantino il quale gli aveva commissionato il furto alla presenza di tale Salvatore Tomaselli.

Aveva precisato di avere rubato la vettura utilizzando uno "spadino", consegnandola in una traversa della via Roma allo stesso Scarantino al quale, dopo la strage di via D'Amelio, aveva chiesto più volte se per l'attentato fosse stata utilizzata l'auto da lui rubata; l'interlocutore, a suo dire, non gli aveva risposto, alterandosi anzi visibilmente, intimandogli di dimenticare tutto e di non farne parola con nessuno.

Luciano Valenti, a sua volta, aveva confermato le dichiarazioni di Candura.



Al coinvolgimento di Candura era seguita l'applicazione di misura cautelare nei confronti dello Scarantino, cognato di Salvatore Profeta, inserito nella *famiglia* mafiosa di S. Maria del Gesù, capeggiata da Pietro Aglieri.

Scarantino, il 3 ottobre 1992, era stato trasferito presso il carcere di Venezia, venendo messo in cella insieme a Vincenzo Pipino, il quale diversi anni dopo avrebbe dichiarato di essere stato ivi collocato dal dott. Arnaldo La Barbera con il preciso scopo di sollecitare e raccogliere le confidenze del predetto Scarantino, senza, tuttavia, riuscirvi.

Successivamente era stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio e ristretto prima nella sezione dove si trovavano i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P., e poi in una cella singola, con regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza; a quel punto era entrato in scena Francesco Andriotta.

Quest'ultimo, in data 14 settembre 1993, aveva riferito di avere ricevuto le confidenze di Scarantino, suo vicino di cella, il quale gli aveva rivelato, di avere effettivamente commissionato a Candura il furto della Fiat 126, aggiungendo che Giuseppe Orofino, nella cui officina la Fiat 126 era stata ricoverata per delle riparazioni, aveva appositamente ritardato la denuncia delle targhe fino al lunedì successivo alla strage. Inoltre, l'utenza telefonica della famiglia Borsellino era stata sottoposta illecitamente a controllo e Salvatore Profeta aveva preso parte all'organizzazione dell'attentato, contribuendo a caricare l'esplosivo sull'autobomba, aggiungendo altri particolari nei successivi interrogatori ai quali era stato sottoposto.

Vincenzo Scarantino, a sua volta - dopo avere negato ogni suo coinvolgimento del furto della Fiat 126, anche dopo avere appreso



delle dichiarazioni di Andriotta, venendo, peraltro, sottoposto a diversi trasferimenti in varie carceri e a numerosi colloqui investigativi e interrogatori - aveva iniziato a collaborare il 24 giugno 1994, durante il processo Borsellino *uno*, ammettendo le proprie responsabilità e rendendo una versione sostanzialmente coincidente con quella resa, fino a quel punto, da Candura e Valenti, integrando successivamente le proprie dichiarazioni.

Aveva sostenuto di essere stato "uomo d'onore", di avere accompagnato il cognato Salvatore Profeta ad una riunione tenuta nella villa di Giuseppe Calascibetta e di avere ricevuto l'incarico di trovare una bombola di ossigeno al fine di organizzare l'attentato. Aveva aggiunto che, successivamente, il cognato, insieme a Pietro Aglieri e a Giuseppe Calascibetta, lo aveva incaricato di rubare un'auto e che aveva accettato l'incarico, avendo già nella sua disponibilità la Fiat 126 rubata da Candura, al quale aveva in precedenza richiesto di procurarla.

Aveva, quindi, condotto l'autovettura rubata da Candura nel *garage* di Giuseppe Orofino, all'interno del quale la stessa era stata imbottita di esplosivo, mentre Natale Gambino e Gaetano Murana avevano vigilato dall'esterno. Erano stati altresì, presenti Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Cosimo Vernengo e Franco Urso.

Orofino aveva anche riparato il bloccasterzo dell'autovettura.

Già nel luglio 1995, qualche mese prima della conclusione del dibattimento di primo grado del Borsellino *uno*, Scarantino aveva manifestato alla madre, al difensore e persino ad un giornalista, la sua intenzione di ritrattare le dichiarazioni rese; soltanto, però, nei mesi di settembre e ottobre 1998, nell'ambito del giudizio d'appello del Borsellino *uno* e nel giudizio di primo grado del procedimento



Borsellino *bis*, aveva attuato tale intenzione, ritrattando integralmente le precedenti dichiarazioni in correità rese fino a quel momento.

Aveva, in particolare, dichiarato di essere stato sempre estraneo a Cosa Nostra e di essere stato indotto a rendere le precedenti dichiarazioni per sottrarsi al durissimo regime carcerario e alle minacce e alle pressioni cui era stato sottoposto da parte del dott. Arnaldo La Barbera, il quale gli aveva prospettato notevoli vantaggi carcerari e somme di denaro.

Tale ritrattazione, tuttavia, era stata ritenuta non credibile dai giudici dei suddetti procedimenti, venendo considerata come frutto “*della mai risolta conflittualità della genesi della scelta collaborativa*” e risultato di pressioni esterne esercitate sul collaboratore attraverso il suo nucleo familiare da elementi inseriti nel contesto mafioso palermitano.

Veniva valorizzata, inoltre, a sostegno della tesi della non credibilità della ritrattazione, come la stessa scelta collaborativa fosse “*caduta anche su circostanze che avevano trovato positiva conferma in altre acquisizioni probatorie*”. La mancanza di costanza e precisione avevano comunque imposto la necessità di un particolare rigore e di estrema cautela nella ricerca e nella valutazione dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore che, anche per i giudici di legittimità, aveva comunque avuto esito positivo (cfr. Cass. 18 dicembre 2000, nel cd processo Borsellino *uno*).

Sulle dichiarazioni di Candura, Valenti e soprattutto di Scarantino erano stati fondati dunque i primi due processi celebrati per la strage di via D'Amelio, che avevano portato:

-nel processo cd. Borsellino *uno* alle condanne oltre che dello stesso Scarantino (alla pena di diciotto anni di reclusione con l'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91), di Salvatore Profeta (all'ergastolo), di Pietro



Scotto (in primo grado all'ergastolo ma assolto in appello) e di Giuseppe Orofino (per il reato di cui all'art. 379 c.p., con riguardo all'indebita appropriazione delle targhe e dei documenti di circolazione e assicurativi della Fiat 126, così riqualificato il delitto di strage in grado di appello).

- nel processo cd. Borsellino *bis* alla condanna, tra gli altri, per strage di Gambino Natale, La Mattina Giuseppe, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo, Tinnirello Lorenzo e Murana Gaetano.

Nel giugno del 2008 iniziava la collaborazione di Gaspare Spatuzza che apportava un nuovo e diverso contributo alla ricostruzione di taluni eventi, fino a quel momento rimasti oscuri, fornendo una ricostruzione della fase esecutiva del delitto del tutto diversa e in contrasto con quella resa in precedenza da Scarantino Vincenzo- con particolare riferimento al furto dell'autovettura e alla successiva custodia e consegna prima che venisse riempita di esplosivo.

## **La posizione dell'imputato Andriotta Francesco**

1. Con la sentenza impugnata **Andriotta Francesco** è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, poiché ritenuto responsabile del reato di calunnia aggravata per avere incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo di avere partecipato all'organizzazione ed esecuzione dell'attentato in danno del giudice Paolo Borsellino.

Le accuse sono state mosse con riferimento alle false e plurime dichiarazioni rese dall'imputato, in occasione dei vari interrogatori ed esami dibattimentali resi nell'ambito dei precedenti procedimenti per la strage di via D'Amelio, nel corso dei quali dichiarava di aver appreso da Scarantino Vincenzo, durante un comune periodo di detenzione presso il carcere di Busto Arsizio, una serie di circostanze riguardanti la preparazione e l'esecuzione della strage.

A seguito di tali accuse Scarantino Vincenzo veniva condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, mentre Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo tutti rispettivamente all'ergastolo.

Ciò premesso, deve essere respinto il primo motivo di gravame con il quale la difesa lamenta la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza ex art. 521 c.p.p., chiedendo la retrodatazione delle calunnie alla data del 25 novembre 1993 (quanto a Profeta Salvatore,) alla data del 26 gennaio 1995 (quanto a Scotto Gaetano) alla data del 31 gennaio 1995( quanto a Vernengo Cosimo). A detta della difesa, la Corte di primo grado, ritenendo che tutte le



calunnie contestate - in particolare ai danni di Scotto Gaetano, Profeta Salvatore e Vernengo Cosimo - sarebbero state commesse alla data del 16 ottobre del 1997, data delle dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di primo grado del procedimento Borsellino *bis*, avrebbe determinato una diversa "qualificazione giuridica" del fatto impedendo il pieno esercizio della difesa.

Lo "spostamento temporale" della contestata condotta criminosa in esame, alla data del 16 ottobre 1997, avrebbe comportato la condanna per un reato in parte diverso da quello oggetto dell'atto di accusa, traducendosi in una violazione di legge ex art. 521 c.p.p.

Tale congiuntura, qualificata come una "*modificazione dell'imputazione*", avrebbe minato il diritto di difesa dell'imputato.

Peraltro, le dichiarazioni rese dall'imputato Andriotta, in data 16 ottobre 1997, non avrebbero contenuto, in realtà, alcun elemento di novità rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese nei riguardi dei suddetti Profeta, Scotto Gaetano e Vernengo.

Il reato di calunnia, reato istantaneo, avrebbe dovuto ritenersi perfezionato nelle superiori diverse date indicate in rubrica, avendo rappresentato le dichiarazioni del 16 ottobre 1997 un mero *post factum* non punibile.

Ciò premesso, reputa la Corte di non condividere nessuno dei superiori rilievi, in quanto frutto di una lettura non obiettiva della motivazione della sentenza impugnata..


Non è dato leggere, invero, nella motivazione della sentenza impugnata alcun passaggio che dia contezza di una diversa collocazione temporale delle singole condotte di calunnia contestate all'imputato e perpetrate nei confronti delle suddette persone offese, oltre che nei confronti di Scarantino Vincenzo.



Piuttosto, i giudici di prime cure, dopo avere ricollegato la calunnia nei confronti di Cosimo Vernengo alle dichiarazioni rese dall'imputato all'udienza del 16 ottobre 1997 - quando per la prima volta il medesimo Vernengo veniva indicato "come partecipe" alla strage - si sono limitati a considerare la medesima data come *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione.

A tale conclusione sono pervenuti dopo una disamina del tutto corretta degli elementi incidenti sulla individuazione del regime normativo più favorevole in termini di prescrizione identificandolo in quello previgente alla entrata in vigore della legge n.251 del 2005, dimostrando la validità della loro opzione, attraverso un calcolo a doppio binario dei termini di prescrizione - ovvero con una comparazione dei termini di prescrizione calcolati attraverso la disciplina antecedente alla legge 251/2005 e sulla base della medesima legge ex Cirielli. L'applicazione della disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge 251/2005 non poteva, peraltro, non comportare la conseguenza di fare decorrere il termine di prescrizione, per tutte le condotte contestate - in quanto inscindibilmente, e in maniera incontestata dalle stesse difese, avvinte da un medesimo disegno criminoso - dalla data di perpetrazione dell'ultima condotta in continuazione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 158 c.p., nella versione ante riforma.

Nessuna violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, dunque, e nessuna violazione dei diritti di difesa può ritenersi verificata con riferimento alle plurime condotte di calunnia contestate all'imputato che sono state fatte oggetto di una puntigliosa e critica ricostruzione da parte della Corte di primo grado, frutto di una fedele lettura delle dichiarazioni falsamente accusatorie rese dal



medesimo nelle sue precedenti dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti Borsellino *uno* e Borsellino *bis*, senza alcuna diversa loro collocazione temporale rispetto alle date indicate in rubrica.

2. Con riferimento alla calunnia perpetrata nei confronti di Scarantino Vincenzo, deduce, inoltre, la difesa che le dichiarazioni dell'imputato Andriotta, del 16 ottobre 1997, sarebbero intervenute dopo che già la sentenza di condanna della Corte di Assise di Caltanissetta, emessa nell'ambito del procedimento Borsellino *uno*, era divenuta definitiva stante la mancata impugnazione da parte del medesimo Scarantino.

Richiama la difesa due precedenti arresti giurisprudenziali secondo i quali il reato non sarebbe configurabile quando la falsa accusa avrebbe ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato *"dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti"*.

Anche tale assunto difensivo non può essere, tuttavia, condiviso dovendosi considerare come la condotta contestata all'imputato in danno del predetto Scarantino, sulla base delle sue dichiarazioni accusatorie del 16 ottobre 1997, abbia rappresentato una reiterazione, in continuazione, delle precedenti condotte calunniatorie da cui era derivata la stessa falsa collaborazione del medesimo Scarantino.

Non può omettersi, altresì, di considerare che la condotta in questione - quando Andriotta Francesco attraverso le sue ulteriori dichiarazioni aveva continuato ad aggiungere particolari sul coinvolgimento criminale di Scarantino Vincenzo nella strage di via D'Amelio (dichiarando che lo stesso aveva vigilato, rimanendo all'esterno della carrozzeria di Orofino Giuseppe, quando la Fiat 126 era stata imbottita di esplosivo) - abbia rafforzato la credibilità dello Scarantino

Vincenzo, rispetto al più generale castello accusatorio ideato da altri e propinato al medesimo, presentandosi come avvinta da un vincolo di continuazione rispetto alle precedenti calunnie.

Peraltro, come già considerato dai Giudici di prime cure, *“proprio la mancata impugnazione della condanna in primo grado di Scarantino (a diciotto anni di reclusione), pur essendo quest’ultimo estraneo alla strage, rientrava anch’essa nella falsa collaborazione con gli inquirenti, determinata in buona parte delle false accuse di Andriotta nei suoi confronti”*.

D’altra parte, se pure è vero che, per costante insegnamento giurisprudenziale, il delitto di calunnia che consiste *“nell’incolpare di un reato taluno che egli sa innocente”* si configura come reato di pericolo ed è necessario e sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l’autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia, è altrettanto vero che tale rilievo può valere solo per la *“prima”* condotta di calunnia ma non già rispetto a quelle eventuali successive, avvinte alla prima da un vincolo di continuazione e caratterizzate da elementi di novità, rispetto alle quali non è ipotizzabile *“il pericolo”* di inizio di un procedimento penale, logicamente configurabile solo rispetto alla prima condotta di calunnia.

Deve, altresì, considerarsi che il delitto di calunnia è plurioffensivo, costituendo non solo un *vulnus* per l’interesse dello Stato ad un corretto funzionamento del servizio Giustizia, bensì ponendosi anche come lesivo dell’interesse personale del soggetto incolpato a mantenere integro il suo *“onore”*.



Come giustamente rilevato nell'impugnata sentenza, inoltre, la collaborazione dello Scarantino si colloca nel giugno 1994, dunque in tempi successivi a quella dell'imputato Andriotta, iniziata invece nel settembre 1993.

Tale dato temporale assume un'importanza rilevante, soprattutto alla luce del complessivo coacervo probatorio compendiato nei vari processi celebrati per i fatti in esame che dà contezza di una lunga serie progressiva di accuse formulate dall'imputato nei confronti proprio di Scarantino (oltre che di diversi soggetti), collegate da un collegamento causale con le successive conferme rese, successivamente, dal medesimo.

Si ricordi, infatti, che Andriotta nel suo primo interrogatorio del 1993 chiamava per la prima volta in gioco Scarantino per i fatti di via D'Amelio, riferendo di avere da quest'ultimo ricevuto una serie di confidenze carcerarie, rivelatesi poi mendaci, circa il coinvolgimento del medesimo, e di altri soggetti, in tale attentato.

Proprio tale circostanza, unita a forti vessazioni e pressioni subite nell'ambiente carcerario, aveva portato la fragile personalità dello Scarantino alla sua determinazione di collaborare falsamente con le Autorità Giudiziarie, confermando il suo coinvolgimento nell'eccidio del giudice Borsellino ed accusando ingiustamente diversi soggetti, innestando, così, un nefasto sistema di riscontro reciproco alle dichiarazioni accusatorie dell'Andriotta.

In tale solco, è da inserire anche la mancata impugnazione della sentenza di condanna di primo grado per concorso nella strage dello Scarantino.

Quest'ultimo, infatti, ormai coinvolto in quel sistema di falsa collaborazione, cui aveva dovuto forzatamente determinarsi anche a



seguito delle accuse mossegli dall'Andriotta, non proponeva impugnazione alla predetta sentenza che, lo vedeva colpevole per la strage di via D'Amelio, al fine di accreditarsi agli occhi dell'Autorità Giudiziaria procedente, nonché al fine di ottenere i benefici di legge che tanto gli erano stati promessi e, che, realmente gli furono poi concessi.

La mancata impugnazione della sentenza rientrava, dunque, nel solco della falsa collaborazione dello Scarantino, scaturente *ab initio* dalle dichiarazioni accusatorie formulate dall'Andriotta, a far data dal settembre 1993.

Per tutte le esposte considerazioni, non costituendo le dichiarazioni del 16 ottobre 1997 un *post factum* non penalmente rilevante, ed essendo dotate, invece, di autonoma rilevanza criminosa, la richiesta di retrodatazione della condotta calunniosa dell'Andriotta all'anno 1995 non può che essere rigettata.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi rispetto alle doglianze formulate dalla difesa con riferimento alla posizione di Vernengo Cosimo.

A tal proposito si rammenti che i primi giudici ritenevano tale condotta come commessa in data 16 ottobre 1997, avendo appunto in tale data l'Andriotta dichiarato, nel corso di un esame dibattimentale reso nel procedimento Borsellino *bis*, che Cosimo Vernengo aveva "partecipato" alla strage, per come riferitogli da Scarantino ( "*Ecco, che, io so che Cosimo Vernengo partecipante della strage l'ho de...l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio, e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo*").



Assume la difesa che la medesima accusa mossa nei confronti del Vernengo era già stata effettuata durante il primo grado del processo Borsellino *uno* e che, pertanto, la dichiarazione del 16 ottobre 1997 avrebbe costituito una mera reiterazione di quanto già dichiarato dall'Andriotta in data 31 gennaio 1995, soggiungendo, peraltro, che tale ultimo verbale non risulterebbe acquisito in atti.

In realtà, il suddetto verbale risulta acquisito all'udienza del 10 febbraio 2017 ma il suo tenore non contiene alcun riferimento in grado di suffragare la superiore tesi difensiva.

Infine, deve rilevarsi che neppure dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 27 gennaio 1996, a conclusione del procedimento Borsellino *uno*, nella quale sono appunto riportate le dichiarazioni rese da Andriotta Francesco in quel primo giudizio, appare possibile ricavare alcun elemento a sostegno dell'assunto difensivo.

Non sussistono, dunque, elementi per ritenere che l'accusa dell'imputato "di partecipazione" alla strage, nei confronti di Cosimo Vernengo, debba essere retrodatata al 31 gennaio 1995.

Il nome di Vernengo Cosimo, quale soggetto coinvolto nei fatti di via D'Amelio risulta apparso "per la prima volta", poiché indicato dall'Andriotta, soltanto a far data dall'ottobre 1997 e non già in epoca antecedente come sostenuto dalla difesa.

3. Al punto n. 3) dell'atto di gravame, la difesa premette, innanzitutto, di condividere la tesi dell'avvenuto "indottrinamento" degli imputati Andriotta e Scarantino da parte degli inquirenti, da identificarsi in alcuni dei componenti del gruppo Falcone-Borsellino.



Rileva che anche i primi Giudici avevano escluso l'esistenza di un preventivo accordo tra Scarantino ed Andriotta finalizzato ad intraprendere una falsa e "reciproca" collaborazione.

A tale proposito, la sentenza impugnata ha posto in evidenza diversi elementi, quali: la mai contestata ipotesi concorsuale ex art. 110 c.p. nei confronti dei due soggetti; il tenore delle dichiarazioni rese dai due che, sullo specifico punto della mancanza di un accordo preventivo circa la loro falsa collaborazione, erano apparse sempre lineari e mai contrastanti; il breve lasso di tempo cui i due collaboratori avevano avuto modo di stare a contatto, ancorato al periodo di detenzione presso il carcere di Busto Arsizio, durato circa due mesi; l'inattendibilità delle dichiarazioni rese sull'esistenza di tale accordo, da parte di Ferone, Tibaldi e Mascali, i quali avrebbero riferito sul punto unicamente spinti da forti sentimenti di astio e rancore nei confronti dello Scarantino e dell'Andriotta.

Anche questa Corte ritiene meritevoli di pregio le considerazioni sopra indicate, ribadendo che non sussistono elementi per ritenere che le mendaci dichiarazioni accusatorie rese dall'imputato in esame e da Scarantino Vincenzo siano il frutto di una concertata programmazione criminosa.

L'esistenza di un accordo in tal senso, è da escludere proprio avuto riguardo al compendio probatorio emerso nel corso dei vari procedimenti celebrati per i medesimi fatti oggetto dell'odierno procedimento.

Dalla lettura delle numerosissime dichiarazioni rese, nel tempo, dai due collaboratori, ricche di contraddizioni, progressioni accusatorie, lacune e smentite, un'unica circostanza pare ben cristallizzata e



univocamente desumibile: la mancanza di un loro preventivo accordo finalizzato ad una falsa collaborazione di riscontro.

Relativamente, poi, all'ipotesi dell'indottrinamento operato dalle autorità di Polizia del gruppo Falcone-Borsellino, cui facevano capo Arnaldo La Barbera, Mario Bo' ed altri soggetti, deve abbracciarsi, anche in questa sede, la ricostruzione fattuale e circostanziata operata dalla Corte di primo grado.

Non può che riconoscersi, sul punto, la validità della conclusione espressa dai primi Giudici secondo cui, nonostante la mancanza di linearità e coerenza, le dichiarazioni dell'Andriotta si caratterizzano per avere, comunque, spesso riportato dati oggettivamente corrispondenti al vero .

Si pensi, ad esempio, all'indicazione *ante litteram*, da parte di Andriotta, nel verbale di interrogatorio del 4 ottobre 1993, di Salvatore Profeta come di colui che aveva dato l'incarico di rubare la Fiat 126, quando ancora il medesimo non era ancora stato arrestato, per come dichiarato, peraltro, dallo stesso Andriotta il quale ha riferito che il suggerimento del nome di Profeta era collegato alla necessità di farne scattare l'arresto ("*adesso devi dire Salvatore Profeta, il cognato di Scarantino perché io devo fare scattare il blitz dell'arresto*"), come dichiarato all'udienza del 13 maggio 2015). O anche al progressivo aggiustamento delle dichiarazioni di Andriotta nel corso dell'interrogatorio del 17 gennaio 1994 ( preceduto da un colloquio investigativo nel carcere di Vercelli con il dottore Arnaldo La Barbera), dopo le deposizioni di Candura Salvatore, in ordine ai contatti fra il medesimo Candura e Scarantino Vincenzo ( nell'ambito dei quali, secondo l'Andriotta, Candura aveva chiesto a Scarantino se

l'autovettura impiegata come autobomba fosse effettivamente quella da lui rubata, su incarico dello stesso Scarantino).

Le medesime conclusioni possono ricavarsi con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio del 16 settembre e del 28 ottobre 1994, quando sempre l'Andriotta - a seguito di colloqui con il dottore Mario Bò - aveva riferito di avere saputo da Scarantino di una riunione deliberativa della strage di via D'Amelio, alla quale avevano preso parte Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Cancemi, Mario Santo di Matteo e Giovanni Brusca, dovendosi ritenere che tali circostanze possano essere state solo suggerite da inquirenti infedeli, in violazione di basilari regole procedimentali, non potendo derivare da altra fonte la conoscenza delle dichiarazioni nel frattempo rese da Scarantino (a loro volta non rispondenti a verità).

Anche i particolari riferiti in ordine alle condizioni dell'autovettura (che aveva necessitato di essere trainata a spinta), oltre che sul cambio delle targhe prima dell'attentato e sulla posticipazione della denuncia del furto al lunedì successivo allo stesso attentato per non attirare l'attenzione degli inquirenti, non hanno potuto che trovare fonte nelle strumentali rivelazioni degli inquirenti.

Trattasi di circostanze che l'imputato non poteva conoscere, stante l'insussistenza, all'epoca, delle confessioni carcerarie dello Scarantino, nonché la totale estraneità del medesimo ai fatti, oltre che l'assenza di tali informazioni, ai tempi in cui furono indicate, sui mezzi di cronaca.



Dunque, risulta difficile ipotizzare un'origine diversa rispetto a quella, già prospettata nella sentenza di primo grado, degli *"infedeli funzionari di polizia"*.

Non può non condividersi, peraltro, la conclusione esposta in sentenza secondo la quale l'analisi sulla genesi della collaborazione dei tre falsi pentiti - Candura Salvatore, Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo - *"lascia emergere una costante"*, trattandosi di dichiarazioni che *"pur radicalmente false nel loro insieme, ricomprendevano alcune circostanze oggettivamente vere, che dovevano essere state suggerite loro dagli inquirenti o da altri funzionari infedeli i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte"* ( pag. 1788 dell'impugnata sentenza).

Nella medesima direzione, ovvero nel senso della esistenza di fonti iniziali rimaste non rivelate ( occulte o confidenziali), conduce anche, del resto, il contenuto della nota trasmessa dal Centro SISDE di Palermo alla Direzione del SISDE di Roma in data 13 agosto 1992 ( a pochi giorni dalla strage e ben prima delle dichiarazioni dello stesso Candura) secondo la quale *"in sede di contatti informali con inquirenti impegnati nelle indagini inerenti alle recenti note stragi perpetrate in questo territorio, si è appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito significativi elementi informativi in merito all'autobomba parcheggiata in via D'Amelio, nei pressi dell'ingresso dello stabile in cui abita la madre del Giudice Paolo Borsellino (...)"* e secondo la quale ancora *"dall'attuale quadro investigativo emergerebbero valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto in questione, nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato"*.



Invero già il riferimento “al luogo” in cui l’autovettura era stata custodita, effettuato prima delle dichiarazioni del Candura, induce a credere che gli inquirenti abbiano creduto ad una “*fonte confidenziale*” mai rivelata, sollevando così il dubbio che “*gli inquirenti tanto abbiano creduto a quella fonte, mai resa ostensibile, da avere poi operato una serie di forzature per darle dignità di prova facendo leva sulla permeabilità di un soggetto facilmente <suggestionabile>, incapace di resistere alle sollecitazioni, alle pressioni, e ricattabile anche solo accentuando il valore degli elementi indiziari emersi a suo carico in ordine alla vicenda di via D’Amelio*” ( pag. 1774 dell’impugnata sentenza).

A tale prima nota, peraltro, se ne aggiungeva un’altra, di poco successiva, del 10 ottobre 1992 nella quale il capo del Centro SISDE di Palermo segnalava, alla Procura di Caltanissetta, i rapporti di parentela ed affinità di taluni componenti della famiglia Scarantino con esponenti delle famiglie mafiose palermitane ( pag. 1774 e ss. della sentenza impugnata), rivelando che l’unica pista investigativa considerata era appunto quella che conduceva, anzi che doveva prendere le mosse da Scarantino Vincenzo.

Il contenuto di tale ultima nota lascia desumere un indirizzo ben preciso degli inquirenti, fin dalle primissime fasi delle indagini, sulla “pista” Scarantino all’origine della “forzatura” attuata successivamente attraverso una non trasparente, ed anzi strumentale, gestione dei medesimi collaboratori Scarantino e Andriotta ( oltre che Candura).

La “circolarità” del contributo reso da tutti e tre i “falsi” collaboranti, costellato da aggiunte, rettifiche e progressioni a seconda delle dichiarazioni via via rese nel tempo da ciascuno di loro (rinviandosi



sul punto a quanto già sopra detto e, in modo ancor più dettagliato, evidenziato nell'impugnata sentenza), in uno con la stessa confessione resa da ciascuno di essi, conferma la superiore conclusione.

Non sembra a questa Corte, tuttavia, che le conclusioni sopra esposte sull'avvenuto indottrinamento possa avere alcuna conseguenza sulla valutazione della penale responsabilità dell'Andriotta.

Peraltro, la posizione del predetto imputato non può essere equiparata, sotto tale profilo, a quella del coimputato Scarantino – il quale è stato l'asse portante dei primi due giudizi ( Borsellino *uno* e Borsellino *bis*) - essendo diversi gli elementi acquisiti in ordine a tale ultimo imputato, relativamente alla genesi della sua collaborazione e soprattutto al prosieguo della stessa.

Scarantino Vincenzo è stato l'ultimo dei “falsi” collaboratori a rendere dichiarazioni, quando già nei suoi confronti pendeva l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 26 settembre 1992 sulla base delle prime false dichiarazioni rese da Salvatura Candura, e dopo, peraltro, che, nei suoi confronti, era stato posto in essere dagli inquirenti il tentativo di indurlo a parlare tramite “Vincenzo Pipino”, posto nella cella accanto la sua con l'incarico di fungere da “agente provocatore”. Il medesimo, inoltre - secondo quanto già emerso nell'ambito del procedimento Borsellino *uno* per cui si rimanda alla lettura della sentenza in atti della Corte di Assise di Caltanissetta del 27 gennaio 1996 - dal 13 novembre 1992 era stato trasferito nella Casa Circondariale di Busto Arsizio, rimanendo ristretto nella sezione riservata ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P., in stato di isolamento completo e stretta sorveglianza. In tale periodo Scarantino era caduto in stato di depressione, arrivando a compiere anche gesti di autolesionismo. Nel corso dell'interrogatorio del 6



maggio 1993 il medesimo, oltre a ribadire la propria estraneità ai fatti, segnalava al Pubblico Ministero di Caltanissetta le proprie condizioni di disagio, riferendo anche dei tentativi compiuti da un ex agente di custodia e dal pentito Caravelli di indurlo a confessare.

Il 3 giugno 1993 entrava in scena Andriotta Francesco che veniva messo in una cella contigua a quella dello Scarantino, nello stesso carcere di Busto Arsizio e, da quel momento, iniziava un'ulteriore "perversa" opera di "sfiancamento" sul medesimo per indurlo a collaborare.

Il 14 settembre 1993, Andriotta iniziava ufficialmente a collaborare, attraverso un interrogatorio alla dott.ssa Ilda Boccassini, riferendo di avere ricevuto confidenze dallo stesso Scarantino, secondo le quali il medesimo aveva commissionato al Candura il furto della Fiat 126 utilizzata per commettere la strage, aggiungendo che l'autovettura non funzionava, così che era stato necessario trainarla fino al *garage* e ripararla, aggiungendo, inoltre, che erano state sostituite le targhe con quelle di un'altra 126 e che la denuncia del furto delle stesse era stato ritardato fino al lunedì successivo all'esplosione.

Andriotta Francesco, del tutto estraneo a contesti di criminalità organizzata mafiosa e trovandosi ristretto in carcere per omicidio, inizia a collaborare ( in realtà mantenendo la veste di testimone) sol perché allettato dalla promessa ventilata dagli inquirenti di ottenere benefici, come il programma di protezione e la riduzione della pena dell'ergastolo, in cambio di dichiarazioni di comodo per "*incastrare*" e "*mettere con le spalle al muro*" Scarantino ( così come dichiarato dallo stesso in sede di esame, all'udienza del 13.5.2015) .

Scarantino aveva iniziato a collaborare, dunque, perché "messo con le spalle al muro" dalle dichiarazioni di Candura Salvatore e dello stesso



Andriotta, arrivando ad autoaccusarsi di condotte mai effettivamente commesse per effetto di “pressioni esterne” ricollegabili solo all’intervento degli inquirenti dell’epoca, unici in grado di reggere e muovere le fila della complessa trama di falsità ideata.

L’istruttoria dibattimentale, inoltre, ha portato all’acquisizione di elementi che portano ulteriormente a differenziare la posizione dell’imputato Andriotta da quella di Scarantino. Basti, ad esempio, pensare alle risultanze acquisite in ordine “all’aiuto” fornito a quest’ultimo da parte di appartenenti allo stesso gruppo Falcone-Borsellino ( in modo del tutto anomalo e al di fuori di ogni regola, anzi in contrasto con le stesse) , mentre si trovava a San Bartolomeo a Mare con la famiglia, per uno “studio” dei verbali di interrogatorio precedentemente resi attraverso l’esplicita indicazione di aggiunte e rettifiche da effettuare nel corso dei successivi incontri con i magistrati ( rinviandosi, sul punto, a quanto dichiarato dall’ispettore Fabrizio Mattei all’udienza del 27 settembre 2013, nel corso della quale ha riconosciuto come propri gli appunti che gli venivano esibiti).

Le superiori risultanze, invero, non possono non essere ritenute indicative di una interferenza sul percorso collaborativo dello Scarantino che si è protratto nel tempo.

4. Con il quarto motivo la difesa ha chiesto l’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, evidenziando la mancanza dell’elemento oggettivo del reato con riguardo alle calunnie mosse da Andriotta nei confronti di Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo.

Lamenta, in particolare, l’assenza di specifiche e circostanziate dichiarazioni accusatorie effettuate dall’imputato nei confronti dei



predetti, costellate, peraltro, da dubbi e incertezze (“non sono sicuro”, “forse”).

Con riguardo alle calunnie mosse da Andriotta nei confronti di Scotto Gaetano, la difesa si duole, in particolare, della mancata individuazione del soggetto calunniato, indicato dall'imputato solamente in via generica, con il solo cognome senza alcuna specificazione del nome di battesimo; circostanza, questa, che sarebbe rilevante in ragione dell'esistenza di Scotto Pietro, presunto telefonista e fratello di Gaetano, il quale all'epoca dei fatti veniva processato e poi assolto nell'ambito del processo Borsellino *uno*.

Oltre a ciò assume la difesa che le indicazioni fornite da Andriotta relativamente all'operato del suddetto Scotto sarebbero state comunque generiche e prive di specifiche indicazioni sul tipo di condotta perpetrata, oltre che costellate da incertezze, al punto da non integrare l'elemento oggettivo di cui all'art. 368 c.p.

Anche tali considerazioni non possono, tuttavia, essere condivise poiché prive di ogni qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.

Le dichiarazioni di Andriotta sul coinvolgimento dello Scotto nella strage devono essere contestualizzate avuto riguardo all'intero verbale di interrogatorio del 26 gennaio 1995.

L'imputato, parlando della riunione deliberativa della strage, affermava che Scarantino gli aveva riferito che i Madonia, pur assenti alla medesima riunione, erano riusciti a far pervenire il loro consenso.

Circa le modalità attraverso cui tale consenso sarebbe pervenuto, inizialmente, il dichiarante si mostrava reticente, affermando che “*era certamente un uomo d'onore legato ai Madonia che aveva avuto un ruolo nella strage avendo quanto meno fornito il consenso dei Madonia al delitto*” ed ancora che “*quando Scarantino mi parlò del*

*telefonista non mi fece mai il nome di Scotto, dicendomi solo che si trattava di un impiegato della Sip, che non era un uomo d'onore ma il cui fratello era un importante uomo d'onore. Solo successivamente ho appreso dalla televisione che anche il telefonista si chiamava Scotto...".*

Orbene, il tenore delle dichiarazioni sopra riportate risulta tutt'altro che astratto e generico, avendo l'imputato individuato specificamente il ruolo svolto dallo Scotto come *"portavoce dei Madonia presso gli organizzatori dell'attentato"*.

Non può che disattendersi, pertanto, la censura mossa in relazione alla insufficiente individuazione del soggetto accusato, in virtù della non menzione del suo nome di battesimo.

Andriotta ha riferito di aver sentito parlare da Scarantino di un soggetto, di nome Scotto, strettamente legato alle logiche mafiose e alla famiglia dei Madonia.

Tale circostanza - se letta unitamente al fatto che l'imputato riferiva di non avere mai saputo che "il telefonista" si chiamasse Scotto, indicandolo come soggetto estraneo alle dinamiche mafiose ed impiegato della ditta telefonica S.I.P. - porta chiaramente ad escludere che le accuse mosse potessero riferirsi al fratello di Gaetano, Pietro Scotto.

Inoltre, sebbene possa rilevarsi un'iniziale incertezza sui fatti narrati relativamente alla presenza dello Scotto alla riunione e alle modalità mediante le quali il famoso "consenso" dei Madonia alla strage sarebbe pervenuto, in realtà Andriotta arrivava a dichiarare con certezza che *"lo Scotto era certamente un uomo d'onore legato ai Madonia e che aveva avuto un ruolo nella strage avendo quantomeno fornito il consenso dei Madonia al delitto"*.



Tale propalazione - circa l'appartenenza dello Scottò al consorzio mafioso e gli stretti legami ai Madonia- risulta essere tutt'altro che generica ed indeterminata, anzi caratterizzata da specifica natura offensiva e calunniosa nei confronti del soggetto falsamente accusato, tale da potere essere sussunta sotto la fattispecie criminosa ascritta in rubrica ex art. 368 c.p.

Medesime considerazioni sono state mosse dalla difesa in ordine alle accuse formulate dall'imputato ai danni di Vernengo Cosimo.

Vernengo è stato menzionato per la prima volta dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale, avvenuto in data 16 ottobre 1997, nell'ambito del processo *Borsellino bis*.

In tale occasione, Andriotta profferiva: "*che io so che Cosimo Vernengo è partecipante alla strage l'ho de...l'ho già detto nel primo grado di Via D'Amelio, e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo*" (sostenendo, peraltro, di aver parlato negli stessi termini del Vernengo anche nell'ambito del processo *Borsellino bis* in primo grado).

A dire della difesa tale affermazione, ritenuta "*assolutamente generica, astratta ed indeterminata*", non integrerebbe gli estremi del reato di calunnia di cui all'art. 368 c.p.

Non vi sarebbe, peraltro, la certezza circa l'individuo menzionato dall'imputato, stante che tre diversi soggetti portano il nome di Vernengo Cosimo: il figlio di Pietro Vernengo, ingiustamente condannato e persona offesa nel presente procedimento, il figlio di Antonio Vernengo ed ancora il fratello di Ruggero Vernengo.

Per tali ragioni, in merito alle formulate accuse contro Vernengo Cosimo, la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, anche con formula dubitativa ex art. 530 cpv. c.p.



Sul punto, giova, tuttavia, rammentare un costante insegnamento del Supremo Consesso secondo il quale *“integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata”*. (Cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 32944 del 21 agosto 2012).

Ad integrare la calunnia basta, dunque, anche l'astratta possibilità di instaurazione di un procedimento penale a carico del soggetto accusato e tale requisito deve ritenersi sussistente rispetto alla dichiarazione contestata all'Andriotta.

A nulla osta, a parere di questa Corte, la mancata attribuzione da parte dell'imputato di uno specifico ruolo al Vernengo, poiché un convincimento che, *a contrario*, riterrebbe tali dichiarazioni non calunniose e, dunque, penalmente non rilevanti in virtù di tali considerazioni, violerebbe l'essenza giuridica del reato in contestazione.

Le affermazioni fatte dall'Andriotta su Vernengo, sebbene non circostanziate in maniera puntuale, risultano essere tutt'altro che dubbiose o perplesse, avendo questi riferito in termini di assoluta certezza sulla partecipazione di Vernengo Cosimo alla strage e non già di altri soggetti, come evidenziato dalla difesa.

Invero, nel medesimo sopraindicato verbale, alla domanda del Pubblico Ministero dott. Di Matteo: - *“mentre di Vernengo e Biondino ci dice: “Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage”*- l'imputato ancora una volta fornisce una risposta secca e certa, fugando ogni ulteriore dubbio ed asserendo semplicemente: *“Si”*.

A seguito di tali dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio d'appello del *Borsellino bis* - in quanto ritenute integralmente attendibili e idonee a costituire un valido elemento di riscontro alle dichiarazioni di Scarantino Vincenzo - anche Cosimo Vernengo veniva condannato all'ergastolo.

Le considerazioni sin ora esposte portano questa Corte a rigettare le formulate richieste assolutorie per le calunnie contestate all'imputato Francesco Andriotta ai danni di Vernengo Cosimo e Scotto Gaetano, poiché pienamente integrato risulta essere il reato di cui all'art. 368 c.p. allo stesso ascritto.

5. Non può neppure trovare accoglimento l'ulteriore richiesta della difesa di assoluzione dell'Andriotta da tutti i reati contestati in rubrica con formula "*perché il fatto non costituisce reato*".

L'odierno appellante, dopo aver ammesso la falsità delle sue dichiarazioni e, dunque, l'inesistenza delle confessioni carcerarie da parte di Scarantino, si è sempre professato innocente sostenendo che tutti i nomi e i fatti da lui riferiti all'Autorità Giudiziaria altro non erano che il risultato dei suggerimenti ricevuti da parte dei funzionari di Polizia del gruppo Falcone-Borsellino, i quali avrebbero indicato, oralmente e mediante appunti scritti, quanto l'imputato doveva dichiarare, prospettandogli, in cambio, una riduzione della pena perpetua ed altri benefici di legge.

La difesa ha sempre sostenuto, fin dal primo grado, che l'imputato, pur cosciente della falsità delle dichiarazioni rese, avesse effettivamente maturato la consapevolezza della colpevolezza dei soggetti accusati, credendo in maniera incondizionata a quanto riferito dagli inquirenti.



Egli avrebbe, dunque, agito in assenza di dolo.

A supporto di quanto sostenuto, evidenzia la difesa, nel suo atto di gravame, la condizione personale e soggettiva dell'imputato. Andriotta è stato definito dal suo stesso difensore come "*persona psicologicamente fragile*", poiché già condannato alla pena perpetua per un omicidio commesso alcuni anni addietro, nonché persona non dotata delle normali capacità di discernimento.

Ed ancora, ha posto l'accento sulla circostanza per cui i soggetti che Andriotta falsamente accusava erano tutti inseriti nella consorteria mafiosa di Palermo con stretti legami di parentela con note famiglie mafiose ovvero soggetti già attinti da ordinanze di custodia cautelare per i fatti per cui è processo.

Il superiore assunto non risulta, tuttavia, meritevole di condivisione.

È indimostrata la fragilità psicologica dell'imputato, sostenuta dalla difesa fino al punto da mettere in dubbio le sue normali capacità cognitive, e che la stessa fragilità possa essere ricollegata al regime di carcerazione cui lo stesso si trovava.

Piuttosto, deve rilevarsi che Andriotta si trovava in carcere con l'accusa di omicidio e che, per tale fatto, riportava, in seguito, condanna alla pena dell'ergastolo, ottenendo di contro, attraverso la "falsa" collaborazione, immediati benefici tanto da essere ammesso, in data 13 gennaio 1995, al programma speciale di protezione che, oltre a garantire, per sé e i suoi familiari, un contributo finanziario, gli aveva fatto ottenere anche il godimento di permessi-premio.

Nè può essere di alcun conforto alla tesi sostenuta dalla difesa - relativamente all'asserita convinzione di colpevolezza dei soggetti accusati da parte dell'Andriotta - la circostanza che alcuni di questi fossero già legati alle cosche mafiose di Palermo, ove si ponga mente



al fatto che, comunque, l'imputato non poteva conoscerli, proprio perché, come sostenuto dalla difesa, egli era un soggetto estraneo a tali dinamiche criminali, essendo *“un pugliese trasferito al nord”*.

Falsa, peraltro, la circostanza sostenuta dalla difesa, secondo la quale tutti i soggetti all'epoca accusati risultavano già attinti da misure di custodia cautelare. Basti considerare, invero, a questo proposito che lo stesso Salvatore Profeta veniva per la prima indagato per i fatti di via D'Amelio proprio a seguito delle accuse mosse da Andriotta nei suoi confronti.

Con riguardo alla tanto avallata ipotesi di *“indottrinamento”*, a seguito del quale Andriotta avrebbe maturato il convincimento circa la colpevolezza dei soggetti da lui accusati, giova rammentare che lo stesso imputato nel corso dell'escussione dibattimentale del 14 maggio 2015, riferendosi agli inquirenti, così sosteneva: *“Loro dicono che avevano la certezza matematica che erano stati loro e avevano bisogno del ... del mio appoggio per fare in modo che Scarantino poi diventasse collaboratore. (...) Non ho chiesto ... eh, ma io non ho ... non ho approfondito, ma loro mi avevano detto che sapevano matematicamente, al 100% che erano colpevoli”*.

L'imputato era, dunque, consapevole che le sue false dichiarazioni altro non erano che l'espedito necessario ad *“incastrare”* Scarantino, ed egli stesso nulla chiedeva agli inquirenti suggeritori circa l'effettiva responsabilità dei soggetti che si prodigava ad accusare, non attivandosi in tal senso per verificare la veridicità dei fatti dal medesimo in seguito narrati.

Ancorchè, quindi, volesse credersi che Andriotta fosse realmente convinto della colpevolezza dei soggetti da lui stesso accusati, tale convinzione rappresenterebbe soltanto il frutto di una erronea



valutazione soggettiva da lui formulata, priva di ogni appurato riscontro fattuale e, in ogni caso, non inidonea ad assumere alcuna efficacia scusante.

Sul punto, invero, va richiamato l'insegnamento del Supremo Collegio secondo il quale *"l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato, in quanto l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità "sic et simpliciter" all'incolpato"*. (Cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 26819 del 29 luglio 2012).

Né può ritenersi che l'imputato abbia fatto *"affidamento sulla veridicità delle accuse che gli venivano di volta in volta suggerite e comunicate dal dott. Arnaldo La Barbera e dai suoi collaboratori"*, in quanto *"fonte più che qualificata"*.

Al contrario - a prescindere da ogni considerazione sull'assoluta anomalia di un siffatto modo di procedere che già, in sé, doveva offrire imponenti elementi di sospetto - dalla lettura coordinata di tutte le dichiarazioni rese dal momento dell'inizio della collaborazione da parte dell'imputato deve desumersi che proprio la *"progressività"* delle rivelazioni che gli venivano via via suggerite, e di cui lo stesso assumeva in proprio la paternità, dovesse costituire un elemento tale da indurre, sul piano logico, a ritenerne la falsità.

Sulla scorta delle superiori considerazioni deve, pertanto, confermarsi il giudizio di colpevolezza nei confronti di Andriotta Francesco per tutti i fatti a lui ascritti in rubrica, così come formulato nel primo grado di giudizio dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, poiché pacificamente integrati risultano l'elemento oggettivo e soggettivo dei



contestati reati di calunnia continuata, avendo lo stesso scientemente accusato soggetti che egli sapeva innocenti e riferito alle autorità inquirenti prima, e giudiziarie poi, circostanze del tutto mendaci circa la partecipazione di Profeta Salvatore, Scotto Gaetano, Vernengo Cosimo e Scarantino Vincenzo alla strage del 19 luglio 1992, nella quale perdevano la vita il dott. Borsellino e gli uomini della sua scorta.

6.Devono, infine, respingersi le ulteriori doglianze espresse dalla difesa, in via subordinata, con riferimento alla richiesta di esclusione della circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art 368 c.p., contestata e ritenuta dai primi Giudici.

Sul punto non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale le condanne all'ergastolo comminate a Profeta Salvatore, Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo non sarebbero state determinate dalle condotte delittuose ascritte ad Andriotta, stante i parcellizzati giudizi di attendibilità dell'imputato, postulati nel corso dei vari processi per la strage di via D'Amelio.

A tal proposito va rilevato che- pur rispondendo al vero che, nell'ambito del giudizio di appello del processo *Borsellino uno*, i giudici erano pervenuti ad un giudizio di attendibilità frazionata circa le dichiarazioni rese dall'imputato, ritenendo credibili solo quelle effettuate in tempi anteriori al pentimento di Scarantino, considerando, invece, inattendibili le dichiarazioni successive all'inizio della collaborazione di quest'ultimo - il giudizio di appello del processo *Borsellino bis* si è concluso con un giudizio di integrale attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato appellante, che venivano utilizzate a pieno titolo come riscontro esterno alle dichiarazioni di



Scarantino (almeno nei confronti di Scotto Gaetano e Vernengo Cosimo imputati in quel procedimento).

In ogni caso, peraltro, non deve omettersi di considerare che la finalità principale delle false dichiarazioni di Andriotta è stata quella di indurre Scarantino Vincenzo a confessare e collaborare con la giustizia e, sotto tale profilo, non può che riconoscersi un nesso di (in)diretta derivazione fra la condotta calunniosa dell'imputato e la condanna all'ergastolo inflitta a Profeta Salvatore nell'ambito del processo Borsellino *uno*, sulla base delle dichiarazioni di Scarantino ritenute riscontrate, sul punto, da quelle dell'Andriotta.

Come sopra già rilevato, le dichiarazioni di Andriotta sono state la causa determinante delle successive dichiarazioni di Scarantino, meglio definite come "*antecedente causale*" delle stesse, e per tale ragione la censura difensiva non può trovare accoglimento.

Non risponde al vero, peraltro, la circostanza dedotta secondo cui le dichiarazioni di Andriotta non sarebbero state utilizzate come riscontro, risultando al contrario dalla lettura della sentenza della Suprema Corte che ha definito il procedimento Borsellino *bis* ( del 3 luglio 2003) che tali dichiarazioni furono pienamente utilizzate nel giudizio di verifica dell'attendibilità estrinseca dell'Andriotta, dopo che ne veniva peraltro sottolineata la posizione di testimone e non di coimputato o imputato di reato connesso( pagg. 81 e ss) .

Stessa considerazione deve essere effettuata in ordine a Vernengo Cosimo, per il quale la difesa ha mosso identica critica relativamente alla mancata utilizzazione delle dichiarazioni dell'Andriotta ai fini della sua condanna.



La condanna di Vernengo è, infatti, da imputarsi al processo d'appello del *Borsellino bis*, nell'ambito del quale tutte le provalazioni effettuate da Andriotta sono state ritenute attendibili.

Dunque, identici rilievi valgono anche per tale calunnia.

In conclusione, deve ritenersi esistente la circostanza aggravante di cui all'art. 368 co. 3 c.p. in ordine a tutte le calunnie contestate in rubrica.

7. Non merita accoglimento, infine, la richiesta della difesa di mitigare il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato attraverso la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., anche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ad effetto speciale ed alla recidiva.

A detta della difesa, la Corte di primo grado non avrebbe preso in considerazione alcuni elementi di pregio a favore dell'imputato, i quali avrebbero dovuto far propendere per la concessione delle ridette generiche.

In particolare, secondo la difesa, non sarebbe stato dato adeguato risalto alla piena confessione resa dall'Andriotta, ancorchè intervenuta dopo il pentimento di Gaspare Spatuzza che aveva reso evidente il precedente mendacio.

Avrebbe, inoltre, dovuto darsi adeguato risalto al fatto che non era mai intercorso alcun accordo fra Andriotta e Scarantino nonché alla circostanza che il contenuto delle stesse false dichiarazioni era stato suggerito dallo stesso personale di polizia facente parte del gruppo Falcone-Borsellino.

Ancora avrebbe dovuto considerarsi che i precedenti penali dell'imputato erano ormai risalenti nel tempo (ad oltre 25 anni



addietro) e valorizzarsi il corretto comportamento processuale ed ancora il suo reale pentimento per i fatti compiuti.

Nessuno dei superiori argomenti, tuttavia, può essere ritenuto idoneo a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio inflitto dai primi Giudici.

Deve tenersi conto della gravità oggettiva della condotta posta in essere dall'imputato il quale, consapevolmente e al mero fine di fruire dei benefici connessi allo *status* di collaboratore con la giustizia - considerata l'imminente condanna alla pena dell'ergastolo per un omicidio in precedenza commesso, incombente sul suo capo - consapevolmente accusava di concorso alla strage del 1992 soggetti che egli sapeva estranei ai fatti.

La gravità di tale condotta risulta ancor più elevata se si considera che tali condotte calunniose risultano reiterate nel tempo. Iniziate nel 1993, continuavano, senza remora alcuna da parte dell'imputato, fino all'ottobre del 1997 (nel procedimento Borsellino *uno*) e anche successivamente fino all'aprile 1998, nel corso di un interrogatorio davanti al Pubblico Ministero.

I fatti denotano, dunque, una spiccata propensione a delinquere dell'imputato, come pure desumibile, peraltro, dai precedenti che risultano dal casellario giudiziale fra i quali spicca una condanna all'ergastolo per un omicidio, del quale la Corte non può non tenere conto, pur risalendo la sua esecuzione a tanti anni addietro.

Anzi la natura del delitto in questione, e l'entità della pena che ne è derivata, danno contezza della mancanza della "risalenza nel tempo dei precedenti penali", che non può essere, evidentemente interpretata nel senso benevolo propugnato dalla difesa, in quanto imputabile allo stato di detenzione.



Relativamente poi alla confessione resa dall'Andriotta, gradualmente dopo le clamorose dichiarazioni di Gaspare Spatuzza, che ribaltavano, come sopra detto, gli esiti dei processi fino al tempo celebrati per i fatti di via D'Amelio, la stessa non può certamente costituire elemento di rilievo poiché priva dei caratteri della spontaneità, linearità e chiarezza contenutistica.

Si rammenti, infatti, che quando l'imputato finalmente ammetteva il mendacio delle dichiarazioni da lui rese nel corso degli anni, la prova della falsità delle precedenti dichiarazioni risultava già cristallizzata, poiché conseguita *aliunde*, attraverso riscontri, anche tecnici, acquisiti in ordine alle dichiarazioni di Spatuzza.

La confessione altro non era, pertanto, che una congiuntura forzata cui l'imputato doveva determinarsi.

Appare, altresì, irrilevante, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, la circostanza indicata dalla difesa relativa all'avvenuto "indottrinamento" da parte di alcuni soggetti appartenenti alle forze dell'ordine che hanno suggerito il contenuto delle dichiarazioni da rendere in seguito dinanzi all'Autorità Giudiziaria. Si tratta, come già detto, di un percorso comunque seguito in autonomia da parte dell'imputato, senza avere la minima contezza del contenuto delle accuse e della personalità (anche criminale) dei soggetti nei cui confronti le stesse erano indirizzate, avendo il medesimo agito esclusivamente sulla spinta di considerazioni personali e utilitaristiche.

La difesa ha chiesto, inoltre, operarsi il minimo aumento per la continuazione e, dunque, un contenimento della pena nel minimo edittale.



Anche tale richiesta non può trovare accoglimento considerato che l'aumento di pena per il vincolo della continuazione risulta essere stato calcolato dai primi Giudici nella contenuta misura di un anno di reclusione (per tutte e tre le calunnie in danno di Scarantino, Profeta e Scotto, dunque quattro mesi per ognuna), essendosi considerata più grave la calunnia in danno di Cosimo Vernengo, rispetto al quale le dichiarazioni dell'Andriotta avevano avuto un effetto "più determinante" della sua condanna all'ergastolo.

Infine, deve respingersi la richiesta, in via di estremo subordine, di dichiarare intervenuta la prescrizione per tutti i reati ascritti al capo I) della rubrica.

Il regime di prescrizione più favorevole all'imputato e, dunque, ad esso applicabile, va individuato in quello anteriore alla modifica apportata dalla legge n. 251/2005, cd. *ex Cirielli*,

Applicando gli articoli 157 e ss. del codice penale previgenti, il *dies a quo* ai fini del calcolo della prescrizione deve essere spostato al giorno dell'ultima delle accuse contestate all'Andriotta: 16 ottobre 1997.

La prescrizione, calcolata a far data da tale giorno, per la calunnia aggravata ai danni di Scarantino Vincenzo, condannato nel corso del processo Borsellino *uno* alla pena di anni 18 di reclusione, è pari ad anni 22 e mesi 6 e il termine avrà scadenza il 22 aprile 2020, così calcolata : 15 anni secondo lo scaglione previsto dall'art. 157 n.2 c.p. testo previgente + l'aumento della metà (mentre in applicazione dei criteri introdotti dalla legge 251/205 il termine di prescrizione scadrebbe il 26 giugno 2004, rinviandosi sul punto a quanto più dettagliatamente indicato nella sentenza di primo grado).

Per le restanti calunnie contestate al capo I) della rubrica, dalle quali derivava la condanna all'ergastolo di Profeta Salvatore, Scotto



Gaetano e Vernengo Cosimo, il termine di prescrizione è pari ad anni 30 secondo i medesimi criteri individuati dall'art. 157, n. 1 c.p. testo previgente, con scadenza al 16 ottobre 2027 (applicando, invece, i criteri introdotti dalla legge ex Cirielli il termine di prescrizione scadrebbe il 6 luglio 2039 per la calunnia in danno di Profeta e Scotto Gaetano, nonché il 26 marzo 2039 per la calunnia Cosimo Vernengo). Il regime prescrizionale più favorevole al reo risulta evidentemente essere quello ante riforma 2005, a mente del quale *il dies a quo* necessario al calcolo della prescrizione deve essere spostato, atteso il vincolo di continuazione che unisce tutte le condotte al 16.10.1997, data in cui risulta contestata l'ultima di esse, non potendosi accogliere, come detto, le avanzate richieste di retrodatazione formulate dalla difesa.

I reati di contestata calunnia continuata in relazione alle posizioni di Profeta, Scotto e Vernengo, rispettivamente condannati all'ergastolo, si prescriveranno soltanto allo spirare del termine di trent'anni, decorrente dal 16.10.1997, nel giorno del 16.10.2027.

La prescrizione del reato di calunnia contestata all'Andriotta ai danni di Scarantino Vincenzo, condannato ad anni 18 di reclusione, maturerà, invece, allo spirare del termine di ventidue anni e mezzo, decorrenti dal 16.10.1997, in data 16.04.2020.

## **La posizione dell'imputato Vincenzo Scarantino**

E' infondato, a giudizio della Corte, anche l'appello proposto nell'interesse dell'imputato Scarantino Vincenzo, volto ad ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'assoluzione del predetto dal reato di calunnia continuata ed aggravata a lui ascritto perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, per avere agito in stato di necessità e, comunque, senza la consapevolezza dell'innocenza dei soggetti accusati, ma nel convincimento della loro colpevolezza.

Appare opportuno dare atto, preliminarmente, dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità incidentalmente sollevata nella discussione finale da una delle parti civili, in relazione alla natura della pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, adottata nella sentenza appellata.

Come noto, nel caso di causa di estinzione del reato già rilevata in primo grado, il giudice d'appello può pronunciare sentenza di assoluzione esclusivamente a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., qualora circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione da compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", che a quello di "apprezzamento", e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr. tra le tante Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti; Sez. 3, n. 6027 del 18 novembre 2016, Mazzarol; Sez. 6, n. 10284 del 22 gennaio 2014, Culicchia e, in ultimo, Sez. 3, n. 46050 del 28 marzo 2018, Perelli).



Logica conseguenza è che l'imputato il quale, come nel caso di specie, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ha l'onere di dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti - in modo *ictu oculi* evidente - di elementi idonei a fondare una pronuncia di assoluzione, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di proscioglimento a norma del citato comma 2 dell'art. 129, ponendosi così rimedio al dedotto errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado.

Il relativo atto d'appello, dunque, a pena di inammissibilità, deve contenere questi specifici motivi, piuttosto che una critica radicale ed approfondita della sentenza impugnata, articolata in doglianze che richiedano una complessa disamina.

Non essendo conseguentemente questa Corte chiamata ad effettuare un nuovo, completo, esame del merito della regiodicanda, bensì a rilevare - con il metro della mera "constatazione" - l'evidenza di una delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la specificità dei motivi idonei a sorreggere il gravame richiede, ai fini dell'ammissibilità, necessariamente, l'individuazione di tale evidenza percettiva.

Orbene, l'atto di appello presentato nell'interesse di Scarantino mira ad una pronuncia assolutoria nel merito in effetti fondata non su una complessa serie di argomentazioni su questioni e punti altamente controversi, ma su dati fattuali già oggetto di valutazione da parte dei giudici di prime cure.

L'odierno ricorrente si limita a contestare il giudizio conclusivo espresso dalla Corte di Assise, fondando la propria prospettazione su questioni, tra le quali il condizionamento al quale sarebbe stato



sottoposto nella genesi della sua falsa collaborazione, già affrontate diffusamente all'esito della complessa istruttoria svolta in primo grado, e pressoché incontestate.

Deduce sostanzialmente l'appellante che le risultanze processuali avrebbero dimostrato quelle evidenze probatorie - non valorizzate nella sentenza di primo grado - idonee a prevalere in senso ulteriormente favorevole all'imputato rispetto alla prescrizione.

In tal senso, ritiene questa Corte che l'appello sia ammissibile ma, ciò nonostante, infondato nel merito.

Non appare, altresì, condivisibile quanto in premessa dedotto dal difensore, sia pure genericamente ed incidentalmente, sotto il profilo oggettivo, circa l'erronea riconducibilità, da parte dei giudici di prime cure, delle dichiarazioni rese da Scarantino durante gli interrogatori, alla nozione di "denuncia all'autorità giudiziaria" di cui all'art. 368 del codice di rito.

Al riguardo, infatti, è pacifica la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che il termine "denuncia" indicato dal legislatore vada interpretato in senso ampio, come sinonimo di informazione, notizia di fatti concretanti gli estremi di un reato, diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire alla prima, senza il rispetto di particolari formalità (cfr. tra le tante, Cass., 10160/16, Fasano, proprio con riferimento alla testimonianza resa nello svolgimento di un processo e, in ultimo, nello stesso senso, Cass. 12076/20, Di Miceli).

Parimenti, non meritano accoglimento le ulteriori doglianze riguardanti il profilo soggettivo del reato di calunnia attribuito all'imputato.



L'appellante, al riguardo, ha ripercorso diffusamente i numerosi episodi - sui quali non occorre soffermarsi, essendo sostanzialmente incontestati - occorsi a Scarantino dal settembre del 1992, comprovanti un crescente stato di assoggettamento psicologico ingenerato dagli investigatori, con reiterate pressioni, che avrebbero indotto lo stesso a rendere le dichiarazioni calunniose nei confronti delle persone offese Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso, poi condannate all'ergastolo nei procedimenti denominati Borsellino *uno e bis*.

Ha, poi, evidenziato, condividendo in parte quanto affermato dai giudici di prime cure, che, sebbene dovesse reputarsi un dato acquisito la chiara inattendibilità di tali dichiarazioni (come comprovato dalle stesse ammissioni dell'imputato e dai numerosi elementi di prova già analizzati con riferimento alla ricostruzione della fase esecutiva della strage di Via D'Amelio), esse contenevano comunque numerosi elementi di verità, che, secondo una ragionevole valutazione logica, dovevano necessariamente essere stati al predetto suggeriti da altri soggetti, i quali, a loro volta, li avevano appresi da ulteriori fonti rimaste occulte.

A parere dell'appellante, la Corte di Assise, avendo ritenuto provato nei suddetti termini il condizionamento e il conseguente indottrinamento dell'imputato, avrebbe dovuto non limitarsi a riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c. 3 c.p., ma giungere al proscioglimento dello stesso sotto due diversi profili: perchè la sua volontà sarebbe del tutto annullata, essendo stato coartato il suo proposito criminoso, avendo agito in stato di necessità, al fine di risparmiare a sè ed ai propri cari, il pericolo



attuale di un danno grave, non altrimenti evitabile; perchè, comunque, le dichiarazioni oggettivamente calunniose sarebbero state rese nel convincimento della effettiva colpevolezza degli incolpati.

Tali prospettazioni non sono condivisibili.

Non appare configurabile l'esimente dello stato di necessità.

Come noto l'art. 54 c.p. codifica il tradizionale principio secondo il quale "*necessitas non habet legem*" e la scriminante disciplinata dalla norma presuppone una situazione di pericolo, la cui causa non sia voluta dall'agente, che deve consistere nella minaccia di un danno grave alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, ma personale. E', altresì, richiesta la necessità di salvarsi e l'impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.

Nella fattispecie in esame il difensore ha indicato, quali elementi che avrebbero determinato lo stato di costrizione, a suo dire assoluto, di Scarantino (soggetto dalla debole e fragile personalità), le conseguenze negative prospettate da La Barbera e dai suoi collaboratori - o profilate da Andriotta, nuncio dei predetti - nel caso di sua mancata collaborazione, e precisamente: l'ipotizzata dura condanna per traffico di droga con conseguente allontanamento dagli affetti familiari; le possibili ritorsioni della polizia e il rischio di finire come Gioè, impiccato in carcere (messaggio datogli da Andriotta e da lui riportato a La Barbera che aveva, a suo dire, annuito); il paventato arresto di suo padre, di sua madre e di sua sorella; la reiterazione delle violenze, a dire dell'imputato stesso, subite nel carcere di Pianosa, confermate sia pure genericamente dai collaboratori di giustizia Gaspare Spatuzza, Giovanni Brusca (entrambi *de relato* da tale Di Trapani), Pietro Aglieri e Carlo Greco; il trasferimento in un carcere



con regime ancora più duro di quelli nei quali aveva subito pressioni di ogni genere, proseguite anche dopo l'inizio della sua collaborazione e dopo la sua ritrattazione del 25 luglio 1995, allorchè era stato minacciato e gli era stata puntata una pistola alla gola, così come confermato dalla moglie Rosalia Basile, ma negato dal funzionario di Polizia Mario Bò che sarebbe stato autore di siffatta condotta.

A parere di questa Corte, tuttavia, le circostanze dedotte nell'atto di appello, che avrebbero indotto, secondo l'assunto difensivo, Scarantino a commettere le calunnie, impedendogli di comportarsi diversamente - esaustivamente valutate dai giudici di prime cure come condizioni legittimanti l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma 3 c.p. - non possono, di per sè, giustificare il riconoscimento della scriminante invocata.

Non è infatti sufficiente, in tal senso, che il proposito di rendere dichiarazioni calunniose sia stato ingenerato nell'imputato da una serie di discutibili ed inquietanti iniziative poste in essere da alcuni investigatori che hanno esercitato in modo distorto i loro poteri, con il compimento di una serie di forzature, tradottesì in indebite suggestioni e nell'agevolazione di una impropria circolarità tra diversi contributi dichiarativi, tutti radicalmente difformi dalla realtà; neanche è decisivo, ai fini che in questa sede rilevano, che tali soggetti si trovassero rispetto all'imputato - psicologicamente debole e rimasto per lungo tempo (quasi un anno e nove mesi) in stato di custodia cautelare - in una situazione di supremazia idonea a creare una forte soggezione psicologica, condizione che invece è stata correttamente valorizzata dai giudici di prime cure ai fini del riconoscimento della attenuante sopra indicata.



Non rileva, ancora, ai fini del riconoscimento della suddetta causa di giustificazione, che il predetto imputato, trovatosi in tale situazione anche a seguito delle false dichiarazioni rese sul suo conto da Candura e da Andriotta, avesse maturato la convinzione di essere stato ormai “*incastrato*” dagli inquirenti sulla scorta di tali false prove.

Ed infatti, tutte le circostanze esposte, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, non consentono di affermare che il predetto imputato sia stato uno strumento inerte nelle mani di coloro che lo avevano condizionato, né che la sua volontà sia stata compressa al punto da essere del tutto esclusa dall'azione esterna posta in essere dai funzionari di polizia che avevano promosso e gestito la sua collaborazione.

Tale assunto è comprovato, a parere della Corte, dai ripetuti tentativi di ritrattazione delle false accuse da parte dell'imputato, pur seguiti da altrettanti ripensamenti.

Da tale ultima circostanza emerge con evidenza come lo stesso, sebbene vittima di pressioni indebite, abbia comunque avuto la possibilità, talvolta anche manifestata esplicitamente, come nel 1995, addirittura durante un programma televisivo, di intraprendere percorsi alternativi a quello della falsa collaborazione.

Ma vi è di più. Come emerso dalle numerose deposizioni di Scarantino, in ultimo nel procedimento n. 610/18 R.G. (i cui verbali sono stati acquisiti agli atti) nel 2008, dopo la collaborazione di Spatuzza che, come già rilevato, lo aveva scagionato, sostenendo che non avesse rivestito alcun ruolo nell'organizzazione dell'attentato *de quo*, lo stesso non ne aveva approfittato per rivelare di essere stato sottoposto a pressioni e di avere, per tale ragione, mosso le false accuse, attendendo soltanto il 2009, per ritrattarle (cfr. verbale del 16



maggio 2019, in atti, utilizzabile nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 238 bis, c. 2 bis, c.p.p.).

Anche nel confronto con Candura che aveva già ritrattato le proprie accuse che lo avevano coinvolto, Scarantino aveva confermato il suo atteggiamento, sostenendo la genuinità della propria collaborazione, nonostante, tra l'altro, all'epoca il dottor La Barbera fosse già deceduto e ciò è ulteriormente dimostrativo delle "alternative" alla sua condotta delittuosa, delle quali aveva avuto l'opportunità, senza approfittarne.

Allorchè, infatti, gli era stata data la possibilità di dire la verità, aveva continuato a negare pervicacemente e lo stesso era accaduto quando la moglie lo aveva implorato di lasciare il programma di protezione e di rivelare che aveva reso delle accuse false.

E', dunque, confermata l'incontestata esistenza di un forte condizionamento della capacità di autodeterminazione dell'imputato, non tale, tuttavia, da neutralizzare completamente la sua volontà di decidere, come del resto implicitamente confermato dall'atteggiamento ondivago tenuto nel corso degli anni ed anche nella citata ultima deposizione .

Anche in tale occasione, infatti, le dichiarazioni di Scarantino sono state costellate da mancati ricordi e contestazioni del P.M. in ausilio alla memoria, a conferma di un comportamento ambiguo, nonostante il lungo tempo trascorso ed il venire meno di qualsivoglia pressione, tipico di chi moduli il proprio racconto a seconda del contesto, smentendo così quell'assenza di volontà criminosa su cui il difensore ha fondato l'invocata assoluzione nel merito.

La falsa collaborazione, dunque, a differenza di quanto sostenuto nell'atto di appello, non rappresentava l'unica strada per evitare i paventati pericoli all'incolumità sua e della famiglia, perché con la



ritrattazione delle accuse e la rivelazione della verità, egli avrebbe ben potuto optare per una scelta diversa, così evitando i danni gravi ed attuali che gli erano stati prospettati.

In tal senso si sono pronunciati i giudici di legittimità, escludendo l'operatività della causa di giustificazione *de qua* nel caso in cui l'imputato possa sottrarsi dalla costrizione a violare la legge, mediante ricorso all'autorità, chiedendo tutela [cfr., tra le tante, Cass. 15167 del 9 gennaio 2015, Hyseni e altro, nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità dello stato di necessità pur provenendo la costrizione a violare la legge da un ispettore di polizia giudiziaria, potendo in tal caso l'imputato rivolgersi ad altre istituzioni pubbliche aventi compiti di tutela del cittadino; nei medesimi termini, Cass. 8855 del 30 gennaio 2004, Messina: *"in tema di stato di necessità, l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la minaccia proveniente da un'organizzazione mafiosa "ci sono mali discorsi per lui ed i suoi figli", pur attestando la serietà del pericolo, non integri gli estremi di cui all'art. 54 cod. pen., in quanto sfornita di allegazione circa l'inevitabilità del male minacciato, considerato che, nella specie, il fatto che l'imputato per il reato di strage - estraneo alla mafia e cognato di un capomafia che gli aveva fatto pervenire la detta minaccia tramite il figlio - pur consapevole che la sua famiglia, in quanto legata alla mafia, non avrebbe potuto esonerarlo dal*



*pericolo minacciato nel caso che egli si fosse rifiutato di collaborare, non si traduce nell'inevitabilità della minaccia, posto che quest'ultima poteva essere scongiurata con alternative diverse e al di fuori della famiglia, per esempio con la collaborazione dello Stato)"]*.

Dunque, pur sussistendo il presupposto della "costrizione", nel caso di specie, non può reputarsi ricorrente quello della "inevitabilità", condividendosi le valutazioni espresse al riguardo dai giudici di primo grado, i quali correttamente hanno ritenuto provata la colpevolezza dell'imputato, pur attenuandone la rilevanza con il riconoscimento dell'attenuante applicata e dichiarando, conseguentemente, prescritto il reato contestato.

Parimenti, non può essere accolto l'altro motivo con il quale la difesa ha lamentato la mancanza di dolo assumendo che l'imputato avrebbe agito con la consapevolezza dell'innocenza degli incolpati, (*"loro non è che mi hanno convinto che quelli erano colpevoli. Prima hanno convinto me che io ero colpevole, dopo mi hanno convinto che queste persone erano colpevoli"*, cfr. deposizione del 27 maggio 2015).

A parere della difesa, in particolare, anche ove si fosse accordato un qualche rilievo alla coscienza e volontà dello Scarantino, le sue dichiarazioni accusatorie sarebbero state comunque il frutto di un'erronea rappresentazione della realtà, dovuta all'opera di pressione e di indottrinamento esercitata dagli inquirenti sulla sua debole e fragile personalità.

Lo stesso, dunque, secondo il difensore, avrebbe fatto "affidamento" circa la veridicità delle risultanze investigative che gli venivano suggerite e avrebbe creduto che i soggetti accusati fossero i veri autori della strage di via D'Amelio, facendo così venire meno uno dei



presupposti per l'integrazione del dolo previsto per il reato di cui all'art. 368 c.p. .

In tal senso ha censurato la sentenza, tacciandola di genericità, laddove era stato ritenuto che *"le concrete circostanze e le modalità esecutive delle condotte tenute dallo Scarantino denotano con chiarezza la sua consapevolezza dell'innocenza delle persone accusate, mancando ogni elemento oggettivo suscettibile di ingenerare concretamente ragionevoli dubbi al riguardo"*.

Ha dedotto, inoltre, che pubblici ministeri e giudici, di merito e di legittimità, avevano creduto alla fondatezza delle dichiarazioni di Scarantino, della cui bontà lo stesso si era convinto, ritenendo che gli investigatori lo avessero indotto in una certa direzione poiché, a conoscenza dei reali autori della strage.

Secondo l'assunto difensivo, cioè, gli investigatori, non avendo le prove di colpevolezza di coloro che "ritenevano" responsabili dell'attentato, si sarebbero determinati a costruirle a tavolino.

Anche tale assunto non è condivisibile.

Non è sostenibile, infatti, alla luce delle considerazioni che seguono, che Scarantino, fosse consapevole della falsità delle proprie dichiarazioni e, allo stesso tempo, convinto erroneamente della colpevolezza dei soggetti accusati.

Tale dato non è supportato da alcun elemento oggettivo che possa legittimare l'esclusione del dolo o affermare il mero dolo c.d. eventuale sulla colpevolezza o innocenza dei soggetti falsamente accusati, forma quest'ultima, per di più, incompatibile con il delitto di calunnia (cfr. al riguardo, in ultimo, Cass. 4112 del 14 dicembre 2016, Micolta).



Come chiarito, più volte, dai giudici di legittimità, non può attribuirsi alcuna efficacia scusante all'erronea valutazione soggettiva del calunniatore, ove consapevolmente forzata o fraudolenta, rilevando unicamente l'errore d'interpretazione o di valutazione razionalmente giustificabile (cfr. al riguardo Cass. 50254 del 13 novembre 2015, Parodi).

Ancora, secondo la Suprema Corte, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata può essere esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare in concreto la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass., sez. VI, 15 giugno 2012, n. 29117, *ivi*, n. 253254; in senso analogo Cass., sez. VI, 6 novembre 2009, n. 46205, *ivi*, n. 245541).

Pertanto, l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata può escludere il dolo del denunciante solo laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato (Cass., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 26819, *ivi*, n. 253106).

Nel caso di specie sono certamente mancate sia un'effettiva verifica, sia una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui si sarebbe fondato l'errore di Scarantino,

L'autocalunnia, del resto, così come le accuse rivolte al cognato Profeta, del quale non poteva non conoscere l'estraneità ai fatti denunciati, costituisce ulteriore univoca riprova della assoluta consapevolezza dell'imputato di accusare persone innocenti.



Tra l'altro dai verbali relativi agli interrogatori e alle deposizioni di Scarantino, in ultimo, nel procedimento citato a carico di Bo' ed altri attualmente pendente dinanzi il Tribunale di Caltanissetta, pienamente utilizzabili nei confronti dello stesso in quanto resi con l'assistenza del suo difensore, risulta ulteriormente che, per alcune circostanze, era stato lo stesso imputato ad aggiungere indicazioni false, ragione che, già di per sé, esclude la mancanza della sua consapevolezza circa la falsità delle propalazioni rese; il predetto, ha, infatti riferito, che più volte gli era stato rivolto l'invito di aggiungere qualcosa, qualche particolare "a caso", invito che aveva raccolto in diverse occasioni.

Irrilevante, dunque, appare il riferimento alla valutazione di attendibilità formulata in positivo dai giudici di merito e di legittimità alla collaborazione di Scarantino il quale, sostanzialmente, aveva finito per adeguarsi e prestarsi a quelle che erano le finalità degli inquirenti, cercando verosimilmente la soluzione di volta in volta per lui più conveniente, accettando i suggerimenti ricevuti, inserendo, a sua volta, circostanze inventate e avvalendosi, comunque, delle conoscenze provenienti dall'ambiente mafioso ai margini del quale aveva sempre gravitato.

Per le considerazioni che precedono non può pertanto, con quel parametro della mera "constatazione" che deve guidare le valutazioni della Corte in questa sede, sopra richiamato, cogliersi l'evidenza dell'assenza dell'elemento psicologico della calunnia commessa dall'imputato Scarantino.

La conseguenza non può che essere quella del rigetto dell'appello e della conferma della sentenza impugnata con riguardo alle statuizioni relative alla posizione dell'imputato Scarantino



### **La posizione dell'imputato Pulci Calogero.**

Appare infondato anche l'unico articolato motivo d'appello proposto nell'interesse dell'imputato Calogero Pulci.

Ha lamentato il difensore che i giudici di primo grado avevano erroneamente ritenuto raggiunta, sotto diversi profili, la prova della sussistenza del reato di calunnia aggravata ascritto al suo assistito.

Gaetano Murana, odierna parte civile, in primo grado, nel processo Borsellino *bis*, era stato assolto dal concorso nella strage di via D'Amelio per mancanza di riscontri alle dichiarazioni rese a suo carico da Vincenzo Scarantino.

All'esito del giudizio di appello lo stesso era stato, invece, condannato all'ergastolo grazie al contributo di Pulci che, con le sue dichiarazioni, riguardanti una confidenza ricevuta dal predetto Murana durante la comune detenzione, circa il coinvolgimento della sua *famiglia* mafiosa di appartenenza nell'organizzazione della strage, aveva fornito quel riscontro estrinseco ed individualizzante alla chiamata in correità di Scarantino rimasta isolata nel giudizio di primo grado.

Il delitto di calunnia ai danni dell'imputato in esame era stato contestato, come detto, a seguito della collaborazione di Gaspare Spatuzza, che aveva consentito una diversa ricostruzione del segmento esecutivo della strage direttamente incidente sul contenuto delle dichiarazioni attribuite a Murana da Pulci, e sulla veridicità del loro fondamento.

I giudici di prime cure, a parere dell'appellante, non avrebbero dovuto reputare false, e dunque caluniose, le affermazioni del Pulci.

Avrebbero errato, in particolare:



- nel ritenere impossibile che Murana avesse rivelato a Pulci il ruolo assunto dalla *famiglia* della Guadagna nell'esecuzione della strage di via D'Amelio, solo perchè Spatuzza aveva prospettato il protagonismo della *famiglia* di Brancaccio nel segmento relativo al furto della Fiat 126, non potendosi invece escludere che il ruolo richiamato da Murana avesse riguardato altre fasi della preparazione dell'attentato o fosse stato soltanto ipotizzato dallo stesso;
- nel non riconoscere conseguentemente che l'affermazione attribuita da Pulci a Murana - "*il lavoro lo abbiamo fatto noi della Guadagna*" - pur pronunciata, non equivaleva a confessione, ben potendo quest'ultimo avere pronunciato quella frase, a fronte delle severe critiche del primo, per giustificare la *famiglia* della Guadagna e per confermarne il suo prestigio, sminuendo il ruolo di Scarantino, e accreditando la versione di Cosa Nostra sull'indottrinamento di quest'ultimo;
- nel ritenere comunque acquisita la prova della consapevolezza, da parte del Pulci dell'innocenza del Murana.

A parere dell'appellante, dunque, il colloquio tra Pulci e Murana si sarebbe effettivamente svolto in un clima tale da fare fondata apparire la confidenza di quest'ultimo in quanto ancorata a circostanze di fatto non solo veritiere, ma "*dalla forza rappresentativa tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento, a credere nella colpevolezza dell'accusato*".

Non essendo stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa un diverso svolgimento dei fatti, i Giudici di primo grado avrebbero dovuto assolvere l'imputato.

La prospettazione difensiva non appare, tuttavia, condivisibile, come correttamente ritenuto dalla Corte di Assise di primo grado.



Occorre prendere le mosse, per una completa valutazione della vicenda, dalla progressione delle dichiarazioni rese dal Pulci, spesso altalenanti e contraddittorie con riferimento alla vicenda che ci occupa.

Lo stesso, appartenente a Cosa Nostra nissena, già autista personale e uomo di fiducia del rappresentante provinciale Giuseppe Madonia (inteso "Piddu"), aveva iniziato a collaborare con la giustizia proprio nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado del processo c.d. Borsellino *bis*.

Nel successivo giudizio di appello, nell'udienza del 7 marzo 2001, aveva riferito che, mentre era detenuto nel carcere di Caltanissetta con il predetto Murana, nel 1998-1999, durante un colloquio avvenuto nell'ora d'aria, aveva rimproverato il predetto per la leggerezza commessa dalla sua *famiglia* mafiosa di appartenenza, consistita nell'affidare un incarico delicato e importante, nell'organizzazione dell'attentato di via D'Amelio, come il furto dell'autobomba, a Scarantino ("*allo Scarantino di turno*") che aveva clamorosamente ritrattato le proprie dichiarazioni, come diffuso in quei giorni dagli organi di stampa ("*l'avevo sentito nelle cronache che aveva ritrattato, che veniva da morire dalle risate, che neanche sapeva parlare in italiano. Che ... che era stato fatto uomo d'onore dal ... dall'allora dirigente della D.I.G.O.S. o della Criminalpol dottor La Barbera ... arrivò a dichiarare questo idiota ... era una cosa inutile, difatti ci dissi ... ci dissi a Murana: 'Ma come vi siete portati un idiota del genere a fare un lavoro di una delicatezza di questo tipo?' ... Talmente è idiota questo che non sa neanche ritrattare; tanto è idiota lui, ma siete più idiota voi che lo avete coinvolto, ve lo siete portati". Questo era il senso del rimprovero che io feci ...*").

Murana - a dire del Pulci - si era difeso da tale accusa, senza negare il ruolo svolto dalla propria *famiglia*, ed anzi sostenendo testualmente "*il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna*" ("*Cioe', Murana mi disse che 'il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna', 'noi'. Lui è della Guadagna pure; non l'avevano fatto loro, 'l'avevamo fatto noi' e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura. Praticamente se lo dà il ruolo Murana ...* ").

Murana - aveva aggiunto Pulci - aveva altresì sostenuto che era stato Salvatore Profeta, uomo d'onore della medesima *famiglia* della Guadagna, e cognato di Scarantino, a coinvolgere quest'ultimo ("*ladro d'auto, cioè ladro di polli, non uomo d'onore*"), il quale aveva, tuttavia, avuto un ruolo del tutto marginale, limitato al furto della Fiat 126; aveva poi ribadito che Scarantino non c'entrava nulla con l'organizzazione e che "*quello che ha detto ... gliel'hanno fatto dire gli sbirri ... Gli sbirri gliela fecero fare .. Cioè, non dice: 'Scarantino mente', 'Scarantino dice il vero, però gliel'hanno suggerito gli sbirri' dice Murana a me ...*".

Orbene, come correttamente evidenziato dalla Corte di primo grado, nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni in contestazione che avevano determinato, nei termini indicati, la condanna all'ergastolo del predetto Murana ( oggi costituito parte civile), non può prescindere dall'analisi della loro evoluzione, già di per sé sintomo di una certa ambiguità.

Lo stesso imputato aveva ammesso, al riguardo, che, all'epoca, la sua collaborazione era ancora parziale e reticente (ad esempio solo nel 2001 aveva reso dichiarazioni sull'omicidio di tale Cianci, dopo la morte del padre, che era coinvolto in esso), anche se il suo contributo



collaborativo era stato successivamente ritenuto, con sentenze irrevocabili, meritevole del riconoscimento dell'attenuante della cd. dissociazione attuosa.

Con riguardo a tale progressione, il riferimento all'ammissione, da parte di Murana, del coinvolgimento nella strage della sua *famiglia* di appartenenza, aveva costituito una novità della deposizione resa dall'imputato nel dibattimento del citato processo di appello, non avendo lo stesso fornito tale particolare nel corso delle indagini, per come desumibile dai precedenti verbali, acquisiti con il consenso delle parti all'udienza del 5 giugno 2015.

Pulci, infatti, era stato sentito dal P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta il 10 febbraio ed il 7 novembre 2000 e, in tali occasioni, pur facendo cenno a Gaetano Murana, si era limitato a riferire di averlo conosciuto come autista di Pietro Aglieri, nel corso di una riunione tenutasi a Bagheria, alla quale aveva partecipato anche Salvatore Riina, e di averlo poi incontrato l'anno precedente, quindi nel 1999, in Caltanissetta: in tale contesto i due avevano commentato la ritrattazione di Scarantino il quale, a dire del suo interlocutore, aveva procurato la macchina su indicazione del cognato Profeta e che aveva rivelato la verità agli inquirenti, fatta eccezione per quanto riferito circa una riunione tenutasi a Calascibetta, circostanza che gli era stata fatta dire dagli "*sbirri*".

Non vi era stato alcun cenno dunque, in tali dichiarazioni, al ruolo ricoperto dall'odierna parte civile e dalla sua *famiglia* nell'eccidio del 1992, cenni comparsi invece, esplicitamente solo il 7 marzo 2001, innanzi la Corte di Assise di Appello.

A prescindere da tale circostanza, che comunque assume una pregnante rilevanza ai fini che in questa sede rilevano, correttamente i



giudici di primo grado hanno ritenuto impossibile che Murana avesse confidato a Pulci che Vincenzo Scarantino si era occupato del furto della Fiat 126 su indicazione del cognato, alla luce della difforme ricostruzione di tale segmento operativo, consentita dalle dichiarazioni di Spatuzza sul protagonismo della famiglia di Brancaccio.

Ed infatti, poichè l'autovettura, come rivelato da Spatuzza, era stata sottratta da quest'ultimo e da Vittorio Tutino, il Murana non avrebbe mai potuto attribuire la medesima condotta a Scarantino e, tanto meno, avrebbe potuto ricondurre la gestione di tale furto, a se stesso ed alla *famiglia* della Guadagna, che non si era occupata di tale incombenza.

E' pur vero, come evidenziato dall'appellante, che in quel momento storico le dichiarazioni di Scarantino erano state ritenute credibili anche da diverse autorità giudiziarie e che, solo molti anni dopo, Spatuzza avrebbe disvelato i reali accadimenti e le effettive responsabilità, ma all'interno di Cosa Nostra i componenti di ciascuna delle *famiglie* non potevano ignorare il compito specifico, nella ripartizione generale dei ruoli, attribuito al proprio gruppo.

Anche a volere ritenere, dunque, come prospettato dall'appellante, che la *famiglia* della Guadagna potesse avere partecipato ad altre fasi della strage, sulle quali permanevano e permangono tuttora zone d'ombra, di certo Murana non avrebbe potuto attribuire a sè ed ai sodali proprio il furto dell'autobomba, incarico conferito ad altri, come poi chiarito da Spatuzza.

L'indicazione al "lavoro" svolto dalla *famiglia*, cioè, non poteva, nel racconto che Pulci aveva attribuito a Murana, essere sganciata dall'episodio del furto della Fiat 126 e riferirsi ad altro, essendo strettamente collegata direttamente a quel fatto, ad ulteriore riprova



della inverosimiglianza, ed anzi della palese falsità, del racconto del Pulci stesso.

Nessuna valenza dunque assume la deduzione difensiva, secondo la quale, nel contesto della conversazione descritto da Pulci, Murana avrebbe proferito quella frase per preservare il prestigio del nucleo criminale di appartenenza, proprio perché lo stesso non avrebbe avuto ragione di giustificare una condotta non riconducibile al proprio gruppo, ma posta in essere da altri soggetti appartenenti ad altra *famiglia*, quali Spatuzza e Tutino.

Nè, ancora, appare supportata da alcun valido elemento, l'ulteriore deduzione difensiva secondo la quale Murana potesse essersi espresso nel convincimento, erroneo, di un proprio coinvolgimento nei gravissimi fatti accaduti, circostanza assolutamente inverosimile pur se rivolta genericamente alla propria *famiglia*, per le considerazioni già svolte.

Del resto non può ignorarsi, con riferimento alla veridicità delle dichiarazioni di Pulci, che lo stesso, pur avendo già manifestato la sua volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria ed essendo stato sottoposto a misure di protezione fin dal mese di aprile del 2000, era stato successivamente coinvolto in un'indagine per associazione mafiosa, e sottoposto a custodia cautelare in carcere il 24 febbraio 2001 (con conseguente richiesta di revoca, avanzata pochissimi giorni prima, delle misure di protezione) e, poi, condannato, con sentenza definitiva per tale reato emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 20 novembre 2002.

Può ritenersi, dunque, acclarato giudizialmente che lo stesso, all'epoca in cui aveva reso le dichiarazioni su Murana (7 marzo 2001), faceva ancora parte del sodalizio mafioso di Cosa Nostra, e a tale suo ruolo i



giudici di primo grado hanno riportato le ragioni della falsità delle dichiarazioni richiamate, riconducibili ad un'attività di depistaggio o a finalità e logiche mafiose o, ancora, più verosimilmente, alla esigenza di accreditarsi nuovamente con gli investigatori, innanzi ai quali la sua credibilità era in quel momento assolutamente compromessa, oltre che all'interesse di alleggerire la propria posizione processuale in considerazione della grave contestazione che gli era stata appena mossa.

In maniera pertinente i giudici di prime cure hanno, inoltre, richiamato, al riguardo, le accuse, rivolte al Pulci, in quella fase iniziale della sua collaborazione, da altri collaboratori, riguardanti tentativi dallo stesso posti in essere al fine di pilotare le loro dichiarazioni.

Un contesto generale, dunque, nell'ambito del quale la calunnia ai danni del Murana ben poteva avere trovato la sua genesi, trattandosi di scelta strumentale alle contingenti e pressanti esigenze dell'imputato.

Ma che le dichiarazioni rese sull'odierna parte civile fossero ispirate dal tentativo di Pulci, di riaccreditarsi dinanzi agli inquirenti, che avevano anche chiesto la revoca delle misure di protezione già allo stesso concesse e che gli avevano mosso l'addebito associativo, è confermato dalle successive dichiarazioni del medesimo, che connotano ulteriormente in senso negativo l'altalenante e sospetta progressione alla quale si è già fatto cenno.

L'imputato, infatti, nel corso delle indagini relative al presente procedimento, sentito come risulta dai verbali in atti, nei giorni 4 aprile 2011 e 10 marzo 2012 (in tale ultima data a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti proprio per la calunnia ai danni di Murana) - alla



contestazione dell'inverosimiglianza di un'ammissione da parte della persona offesa, rivolta ad un uomo che apparteneva ad un'altra realtà criminale, di avere partecipato alla strage con la propria *famiglia*, con una condotta effettivamente posta in essere da altri - aveva ribadito la versione resa nel processo d'appello del Borsellino bis (*"Confermo quello che io ho dichiarato, a me Murana queste mi ha detto e questo ho dichiarato ..."*; *"quello mi ha detto il Murana ... poi se il Murana mi ha detto una bestialità ... mica sapeva che io mi dovevo pentire ... lui stava parlando con un capomafia ... se poi questo cretino si è voluto dare un ruolo che non aveva ed io che colpa ne ho ..."*); aveva dunque escluso in maniera perentoria di avere inventato tale episodio per accreditarsi con gli inquirenti (*"non avevo bisogno per accreditarmi all'autorità giudiziaria di usare a Murana, che io avevo elementi, e voi lo sapete, io sono stato nel processo dell'Utri ed allora che mi sono inserito pure così? No, io sapevo la mia storia, sapevo le dichiarazioni che avevo fatto e sapevo che ero in una fase difficilissima, perché io avevo pure tentato il suicidio qui dentro, mi hanno salvato le guardie con la corda dell'accappatoio al collo perché mi è controllato il mondo addosso, mia moglie non mi faceva vedere i miei figli e ho saputo che mia mamma e mia padre stavano morendo di tumore. (...) Cioè questa situazione a me devastante non c'entra niente il Murana, perché io dovevo accusare ad uno (...) indifferente (...). Cioè non è che mi poteva dare un'importanza il Murana, e poi in quel processo io dovevo essere sentito anche per altre cose, a prescindere Murana"*).

Ciò nonostante, dopo sole due settimane, il 22 marzo 2012, Pulci aveva chiesto di essere sentito nuovamente dal P.M. e, in tale occasione, aveva inaspettatamente ammesso di avere calunniato



Murana, dando atto anche delle ragioni che lo avevano indotto a rendere le false dichiarazioni che avevano influito in maniera decisiva nella condanna all'ergastolo del predetto.

Aveva, in particolare, ribadito di avere intrattenuto la conversazione con Murana il quale, per difendersi dall'accusa di leggerezza nell'essersi rivolti all'inaffidabile Scarantino, gli aveva rivelato che quest'ultimo non aveva nulla a che vedere con il contesto mafioso della Guadagna, a differenza del cognato, Salvatore Profeta.

Aveva, però, ammesso di avere aggiunto a tale racconto la circostanza secondo la quale Murana si sarebbe attribuito un ruolo nella strage di via D'Amelio.

Aveva sostenuto Pulci, al riguardo, di avere calunniato Murana sia perchè ispirato da un anelito di giustizia, sia per compiacere il Procuratore Generale che gli aveva posto una domanda suggestiva su eventuali riferimenti che il predetto poteva avere fatto ad un proprio coinvolgimento nell'attentato (*"per assecondare il P.G. ho detto così"*; *'Murana non è che confessa, attenzione, era una mia convinzione'*; *poi io, volendo aiutare la giustizia a tutti i costi ... erroneamente, qua lo dico con tutta sincera onestà, erroneamente, interpretando tutto quello che era i commenti dentro il carcere, volevo dare una mano alla giustizia ..."*).

Aveva poi cercato di ridimensionare il riferimento al ruolo assunto da Scarantino (evidentemente nell'acquisita consapevolezza che Spatuzza lo aveva del tutto scagionato), sostenendo che Murana aveva richiamato il ruolo di Profeta, ricollegando quest'ultimo a Scarantino soltanto in via ipotetica (*"se poi il cognato lo ha utilizzato è un altro discorso"*).

Aveva dedotto, al riguardo, di avere forzato, accentuando la portata delle proprie rivelazioni, poichè convinto, dalla reazione del Murana – in quanto intimorito alle sue rimostranze sulla superficialità della sua *famiglia*- che il predetto fosse realmente coinvolto nei preparativi dell'attentato ("*è spaventato, io mi convinco che è colpevole, e quindi forzo le dichiarazioni di Murana, perchè voglio aiutare la giustizia a catturare i colpevoli ...* ").

Aveva dunque ammesso di avere reso delle false dichiarazioni su quanto a lui riferito da Murana, pur cercando di giustificare tale riprovevole condotta con l'asserito intento di aiutare gli inquirenti, e di assecondare il Procuratore Generale, affermando quello che aveva immaginato lo stesso volesse sentirgli dire.

Nel tentativo di motivare la propria condotta, aveva, inoltre, ribadito di essersi convinto dell'effettivo coinvolgimento nella strage di Murana e Scarantino.

Infine, nel presente dibattimento, sia in primo grado che in questa fase del giudizio (con le dichiarazioni spontanee rese nell'udienza del 27 settembre 2019) Pulci ha per l'ennesima volta cambiato versione, ritornando a sostenere di avere effettivamente ricevuto la confidenza di Murana sul coinvolgimento del predetto e della *famiglia* della Guadagna nell'esecuzione della strage, così negando di avere reso dichiarazioni calunniose.

Nell'udienza del 5 giugno 2015, nel dibattimento di primo grado, ha così precisato di essersi rivolto al predetto, dopo avere appreso dai *media* della clamorosa ritrattazione di Vincenzo Scarantino sui fatti di via D'Amelio, con atteggiamento aggressivo, suscitando una reazione di timore nell'interlocutore ("*l'ho aggredito, poi ddu poveraccio si è pure spaventato, era in difesa. Mi disse, quello che ricordo, dice: 'Ma*

*chissu era 'u scanazzatu, nun c'entra nenti iddu. Cu l'avvicinà? Nuatri aviamu a chi fa' cu' lu cugnatu, lu cugnatu era uno dei nostri'. (...) Insomma, quella era... ma era pure impaurito, perché in carcere a farlo impiccare ppi' passare suicidio ci vogliono tre secondi").*

A suo dire, dunque, Murana, spaventato dalle sue parole, si era difeso rispondendo che loro avevano avuto da fare solo col cognato del predetto Scarantino e che quest'ultimo aveva detto tante sciocchezze, a lui suggerite dagli investigatori, affermando la verità solo con riferimento alla macchina procurata su incarico del cognato.

In tale inattendibile ritrattazione della precedente confessione, l'imputato ha cercato di giustificare ancora una volta il proprio ondivago comportamento con la finalità, perseguita nell'interrogatorio del 22 marzo 2012, di ottenere la revoca della misura cautelare custodiale all'epoca a lui applicata, evitando di perdere il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare che gli era stata concessa per motivi di salute (*"Avevo ... avevo interesse di parlare immediatamente con la Procura di Caltanissetta a seguito della amara esperienza maturata nel 2007, allorquando mi fu contestato il reato e sono stato tratto in arresto, che se ... ero ritornato nel mio paese per riorganizzare la cosca; che poi è andata a finire con una bella archiviazione, però le conseguenze che ho subito io sono state queste: che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna mi ha revocato il beneficio (...) della detenzione domiciliare (...) previsto per i collaboratori di giustizia. Per evitare che il Tribunale di Sorveglianza poi, che mi aveva ridato il beneficio dopo ventuno mesi, me lo revocava di nuovo, avevo interesse di avere il parere favorevole dalla Procura della Repubblica per essere scarcerato e non incorrere a un'ulteriore revoca ... cosciente di sapere che incrinavo la credibilità*



*e che ne poteva pure causare danno, ma era un danno minore di quello che il Tribunale di Sorveglianza mi poteva revocare il beneficio della detenzione domiciliare e ripartire di nuovo da capo " e, ancora, nell'udienza del 27 settembre 2019 dinanzi questa Corte: "ho fatto una mezza marcia indietro, non tutta intera, perché per chi la legge si vede che è una mezza, questa era, io l'ho ritenuta una legittima difesa, altrimenti restavo in carcere ... ").*

Rileva la Corte che tale ultima versione implicherebbe comunque, anche nella prospettazione difensiva, una residua responsabilità dell'imputato per il reato di autocalunnia e che va rilevato altro profilo di illogicità.

Da un canto, infatti, Pulci ha sostenuto che Murana gli aveva fatto effettivamente una confidenza su un episodio particolarmente importante come la strage di via D'Amelio ed in termini talmente espliciti (*"il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna"*) e, dall'altro, lo stesso ha dedotto di essere stato spinto, stimolato a rendere tale dichiarazione (inedita) solo dalla domanda suggestiva del Procuratore Generale, che gli stava ponendo le domande in quel procedimento.

Tra l'altro, a tale ultimo riguardo, l'imputato ha riportato la domanda che gli era stata rivolta in termini non rispondenti al vero; giustificandosi per la novità della dichiarazione dibattimentale di cui all'imputazione ha infatti sostenuto nell'esame del 5 giugno 2015: *"Posso dire alla Corte (...) la domanda suggestiva qual era? 'Le disse Murana se avevano fatto loro della Guadagna o...?' (...) E non è ammessa, è suggestiva. (...) Però io l'ho sentita (...)".*

In realtà, come risulta dalla trascrizione integrale dell'udienza svoltasi nell'ambito del Borsellino *bis*, la domanda del Procuratore Generale



era stata posta, in termini particolarmente generici, con riferimento all'atteggiamento di Gaetano Murana come persona estranea o meno rispetto alla strage di via D'Amelio (*"Va bene. Signor Pulci, senta, ma in definitiva l'atteggiamento di Murana era un atteggiamento di persona che si dichiarava estranea (...) a questo fatto (...) o era di persona che sostan...?"*).

Comunque, può anche prescindersi da tale ultimo aspetto, del tutto ininfluenza rispetto alla questione fondamentale, relativa alla veridicità storica o meno del suddetto colloquio con la persona offesa.

Del resto, non può ignorarsi che la giustificazione ricondotta dall'imputato alla suggestività della domanda alla quale aveva risposto, si ricollega a quanto da lui confessato nel corso delle indagini preliminari per i fatti per i quali si procede, in merito alla circostanza che l'odierna parte civile non gli aveva rivelato nulla sul protagonismo della sua famiglia mafiosa e che la frase sul *"lavoro"* fatto da *"noi della Guadagna"*, era stata aggiunta, inventata da lui che, del resto, aveva candidamente ammesso di aver avuto conoscenza delle dichiarazioni di Scarantino dagli organi di stampa.

Orbene, tale *excursus* del travagliato, equivoco ed altalenante svolgimento delle dichiarazioni rese dall'imputato sul colloquio con la persona offesa, alla luce delle considerazioni che precedono, consente di ritenere infondate le doglianze formulate nell'atto di appello con riguardo alla ritenuta sussistenza della calunnia in esame, condividendosi le considerazioni svolte dai giudici di primo grado anche con riferimento all'elemento soggettivo del predetto reato.

Ci si riferisce, come noto, alla necessaria consapevolezza, da parte del reo, dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato, non essendo sufficiente il dolo eventuale, vale a dire l'accettazione del rischio

dell'innocenza del soggetto falsamente incolpato, ma occorrendo la piena consapevolezza dell'innocenza (Cass. 4112 del 14 dicembre 2016, Micolta).

I giudici di legittimità hanno, d'altro canto, affermato costantemente l'impossibilità, per il reo, di addurre validamente, a propria discolpa, una valutazione soggettiva fraudolenta o consapevolmente forzata, in merito alla ritenuta colpevolezza del soggetto accusato di un reato (Cass. 10289 del 22 gennaio 2014, Lombardi).

Applicando tali principi di diritto al caso in esame e tenendo conto di quanto esposto con riferimento alle concrete circostanze e modalità esecutive della condotta criminosa posta in essere dall'imputato - connotata come già evidenziato dall'iniziale persistente sussistenza del vincolo associativo, e dalla contorta evoluzione nel tempo delle sue dichiarazioni - non può che condividersi la conclusione a cui sono giunti i giudici di primo grado.


Deve, conseguentemente ravvisarsi la natura dolosa della condotta di Pulci, che aveva inventato di avere ricevuto una confidenza dalla persona offesa, fornendo così un idoneo riscontro alle false accuse di Scarantino che aveva attribuito un ruolo operativo alla predetta nella preparazione della strage di via D'Amelio.

Del resto Pulci ha ammesso che Murana ricopriva un ruolo secondario e non preminente nel proprio contesto criminale e che, prima delle due stragi di Capaci e via D'Amelio e prima di avere conoscenza delle dichiarazioni di Scarantino, egli stesso non aveva idea di quali famiglie e mandamenti fossero stati coinvolti nella preparazione e realizzazione delle stragi (*“ero sicuro che era stata Cosa Nostra; che erano stati i palermitani ne ero pure certo; non sapevo chi, quale famiglia, quale mandamento l'aveva fatto. E allora quando Murana,*



*nel difendersi, mi dice questo, lo faccio pure credibile”*), circostanze che mal si conciliano con la dedotta convinzione che il predetto Murana stesso potesse avere effettivamente partecipato alla strage.

Sussistendo dunque tutti gli elementi - oggettivi e soggettivi - del delitto di calunnia contestato all'imputato, non può che rigettarsi il proposto appello, con conseguente conferma delle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti la posizione dello stesso.



## **Statuizioni finali**

Deve essere respinta la richiesta di modifica della provvisionale formulata da alcune parti civili

In particolare, Giulia Catalano, Tommaso Catalano e Rosa Catalano, Salvatore Catalano, Giuseppa Catalano e Giuseppe Gioè, dapprima con una memoria ex art. 121 c.p.p. depositata in cancelleria e di cui veniva dato atto nell'udienza del 19 marzo 2020, e poi con la comparsa conclusionale, depositata in sede di discussione, hanno formulato richiesta di rideterminazione dell'importo della provvisionale, già riconosciuta in primo grado, ferma restando la condanna generica.

Hanno in particolare lamentato l'iniquità scaturita dal notevole divario tra l'importo liquidato in loro favore, a titolo di provvisionale (100.000,00 euro), rispetto a quello, di gran lunga superiore (500.000,00 euro) liquidato ad altre parti civili legate alle vittime dallo stesso grado parentale (fratelli), circostanza fattuale che avrebbe dovuto implicare un medesimo trattamento.

Hanno fondato la propria richiesta di adeguamento, pur non avendo proposto appello, sui principi affermati al riguardo dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 53153/16, evidenziando che nella comparsa conclusionale presentata in primo grado, pur essendo quantificata una somma presuntiva da determinare, era stato inserito l'inciso "salva altra determinazione", che avrebbe comunque consentito alla Corte discrezionalmente di liquidare a tutte le parti civili che presentavano lo stesso grado parentale con le vittime, la medesima somma a titolo di provvisionale.



La richiesta non può trovare accoglimento.

Come allegato dagli istanti le Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia sopra richiamata hanno in effetti affermato il principio secondo il quale "*non viola il principio devolutivo né il divieto di 'reformatio in peius' la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisoria proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante*".

Ma vi è di più. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte investe l'applicabilità, alle statuizioni civili della sentenza di condanna, di due principi, entrambi sanciti dall'art. 597 cod. proc. pen. in tema di cognizione del giudice di appello, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini che rilevano, devono essere opportunamente distinti.

Il primo di essi è il principio devolutivo, previsto dal comma 1 dell'articolo citato con la disposizione per la quale, come noto, "*l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti*"; il secondo principio ha ad oggetto il divieto della *reformatio in pejus*, previsto dal successivo comma 3, nel caso in cui l'appello sia stato proposto unicamente dall'imputato, escludendo dai poteri del giudice di appello l'irrogazione di una pena più grave di quella inflitta in primo grado, l'applicazione di una nuova o più grave misura di sicurezza, il proscioglimento dell'imputato per una causa meno favorevole e la revoca di benefici, salva la facoltà di dare al fatto una definizione giuridica più grave. Con tali disposizioni, il legislatore ha evidenziato come il divieto della *reformatio in pejus*, a differenza del principio devolutivo, non sia oggetto di una enunciazione in termini generali, ma sia espresso in termini specifici



precludendo al giudice di appello determinate decisioni sfavorevoli all'imputato laddove lo stesso sia il solo appellante; è altrettanto evidente come tale elencazione non comprenda la modifica in senso peggiorativo delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Malgrado la mancanza di tale espressa indicazione, si era ritenuto nella giurisprudenza di legittimità che il divieto in esame dovesse essere esteso anche alle statuizioni civili (cfr. tra le tante Cass. Sez. 1, n. 50709 del 30/10/2014, Birri). Ad opposte conclusioni era pervenuto altro orientamento, formatosi con riguardo al caso della attribuzione alla parte civile in appello di una provvisoria non concessa in primo grado, ma enunciato come espressione di un principio generale, per il quale la descritta lacuna normativa non sarebbe superabile e indicherebbe la precisa volontà del legislatore di escludere le statuizioni civili nel loro complesso dall'ambito delle decisioni oggetto del divieto (cfr. Cass. Sez. 5, n. 25520 del 18/05/2015, Vincenti Mattioli).

Tale contrasto ha trovato soluzione nella decisione delle Sezioni Unite citata con la quale, sempre in tema di riconoscimento della provvisoria, si è ritenuto che l'accoglimento nel giudizio di appello della relativa richiesta, proposta per la prima volta in quella sede dalla parte civile non appellante, non viola il divieto della *reformatio in pejus*.

Ciò posto, la questione deve essere però affrontata anche con riguardo al diverso profilo dell'applicazione del principio devolutivo.

Nella fattispecie in esame le statuizioni civili della decisione di primo grado non sono state appellate dalle parti civili; ed allora si tratta di vedere se in questa sede, a prescindere dal contrasto o meno con il divieto di *reformatio in pejus*, tali statuizioni possano essere



modificate in senso sfavorevole all'imputato, nonostante l'assenza di un'impugnazione della parte civile che abbia devoluto il punto a questo giudice di secondo grado.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità, formatasi con specifico riferimento all'ipotesi della quantificazione del risarcimento del danno nel giudizio di appello in un importo maggiore rispetto a quello liquidato nella sentenza di primo grado non impugnata dalla parte civile, è costante, diversamente da quanto si è visto a proposito dell'altro principio, nell'affermare che in tale ipotesi vi sia un netto contrasto con il principio devolutivo [cfr. Cass. Cass. Sez. 2, n. 42822/15, Portolesi; Sez. 1, n. 50709/14, Birri, e ,in ultimo Cass. n. 30466/19, con la quale è stato affermato che "*La decisione con cui il giudice d'appello liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella stabilita dalla sentenza di primo grado si pone in contrasto con il principio devolutivo sancito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che tale decisione non è, invece, in contrasto con il divieto di "reformatio in peius", che è inapplicabile alle statuizioni civili)*"].

Tale ultimo indirizzo, invero, ha trovato una sostanziale conferma anche nella decisione, invocata dagli istanti, delle Sezioni Unite che ha affermato l'inapplicabilità del divieto di cui sopra per le statuizioni civili della sentenza penale.

Nella motivazione di quella decisione, pronunciata con riguardo al caso della provvisionale riconosciuta per la prima volta nel giudizio di appello, si osservava infatti che, nella diversa ipotesi del rigetto della richiesta di concessione della provvisionale viceversa già proposta in primo grado, tale disposizione reiettiva non poteva essere



riesaminata in secondo grado in assenza di appello della parte civile; conclusione, questa, chiaramente applicativa del principio devolutivo, del quale veniva pertanto implicitamente ritenuta la piena operatività per le statuizioni civili.

A tale orientamento questa Corte ritiene di aderire.

Il principio devolutivo, stabilito dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di appello ai punti oggetto dei motivi dell'impugnazione.

Questa chiara formulazione non lascia dubbi sulla sua riferibilità a tutti gli aspetti della decisione di primo grado, ivi comprese, pertanto, le statuizioni civili, e la relativa quantificazione.

Altrettanto indubbio è che la mancanza di un appello della parte civile su dette statuizioni non possa devolvere al giudice di secondo grado la valutazione dell'eventuale inadeguatezza della somma liquidata in primo grado.

La richiesta di cui in premessa non può, pertanto, trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnata sentenza deve essere pertanto confermata con riguardo a tutte le posizioni, stante l'infondatezza degli appelli proposti.

Tutti gli imputati appellanti, vanno condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio sostenute dalle parti civili costituite nei loro rispettivi confronti, spese calcolate secondo i parametri vigenti e tenuto conto, per ciascun difensore, del numero delle parti assistite come segue:



per le parti civili ASTA Grazia, TRAINA Luciano, TRAINA Giuseppe, TRAINA Giuseppa Filomena, TRAINA Antonina, LOI Marcello, LOI Maria Claudia, COSLIANI Nella, COSINA Oriana Susanne, COSINA Edna Pasqua Loraine, LI MULI Mariano, MELIA Provvidenza, LI MULI Angela, LI MULI Tiziana, LI MULI Alessandro, VULLO Antonio, assistite dall'avv. Roberto Avellone, in euro 15.050,00;

per le parti civili Borsellino Manfredi, Borsellino Fiammetta e Borsellino Lucia assistite dall'avv. Vincenzo Greco in euro 4,200,00;

per le parti civili GATANI Carmelo, GATANI Diego, GATANI Maurizio, GATANI Fabio, GATANI Febronia, GATANI Roberta, GATANI Luca, FIORE Cecilia, FIORE Marta e FIORE Claudio, assistite dall'avv. Francesco Crescimanno, in euro 13.000,00;

per la parte civile BORSELLINO Salvatore assistita dall'avv. Fabio Repici, in euro 3.500,00;

per le parti civili CATALANO Tommaso, CATALANO Rosa, CATALANO Giulia, assistite dall'avv. Fabrizio Genco, in euro 4.200,00;

per le tre parti civili CATALANO Giuseppa, GIOE' Giuseppe, CATALANO Salvatore, assistite dall'avv. Giuseppe Ferro, in euro 4.200,00;

per le sei parti civili CATALANO Rosalinda, CATALANO Emanuele, DOS SANTOS Maria Petrucia, TRAINA Dario, TRAINA Bartolomeo, CATALANO Emilia, assistite dall'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni, in euro 8.800,00;

per le quattro parti civili PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO



DELL'INTERNO, REGIONE SICILIANA, assistite dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, in euro 6.700,00;  
per la parte civile COMUNE di PALERMO, assistita dall'avv. Giovanni Airò Farulla, in euro 3.500,00;  
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per ciascuno dei difensori.  
Vanno, altresì, condannati:  
i soli imputati Madonia e Tutino alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI *Pio La Torre* ONLUS di Palermo assistita dall'avv. Ettore Barcellona che si liquidano in euro 3.500,00;  
l'imputato Pulci Calogero alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile MURANA Gaetano, assistita dall'avv. Rosa Alba Di Gregorio che si liquidano in euro 3.500,00;  
l'imputato Andriotta Francesco di quelle sostenute dalla parte civile SCOTTO Gaetano, assistita dall'avv. Giuseppe Scozzola, che si liquidano in euro 3.500,00;  
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per ciascuno dei difensori.  
Per esigenze di ruolo, e risultando il Presidente ed il consigliere al contempo impegnati nella redazione di altre motivazioni, si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Caltanissetta in data 20 aprile 2017, appellata da MADONIA Salvatore Mario, TUTINO Vittorio, ANDRIOTTA Francesco, SCARANTINO Vincenzo e PULCI Calogero e condanna gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali.



Condanna gli imputati alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili assistite dall'avv. Roberto Avellone che si liquidano in euro 1050,00, da quelle assistite dall'avv. Vincenzo Greco che si liquidano in euro 4,200,00, da quelle assistite dall'avv. Francesco Crescimanno che si liquidano in euro 13.000,00, da quelle assistite dall'avv. Fabio Repici che si liquidano in euro 3.500,00, da quelle assistite dall'avv. Fabrizio Genco che si liquidano in euro 4.200,00, da quelle assistite dall'avv. Giuseppe Ferro che si liquidano in euro 4.200,00, da quelle assistite dall'avv. Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni che si liquidano in euro 8.800,00, da quelle assistite dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta che si liquidano in euro 6.700,00, da quella assistita dall'avv. Giovanni Airò Farulla che si liquidano in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per ciascuno dei difensori.


Condanna altresì gli imputati Madonia e Tutino alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile assistita dall'avv. Ettore Barcellona che si liquidano in euro 3.500,00, l'imputato Pulci Calogero di quelle sostenute dall'avv. Rosa Alba Di Gregorio che si liquidano in euro 3.500,00 e l'imputato Andriotta Francesco di quelle sostenute dall'avv. Giuseppe Scozzola che si liquidano in euro 3.500,00; oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per ciascuno dei difensori.

Visto l'art. 544 comma 3<sup>a</sup> c.p.p, indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Caltanissetta, 15 novembre 2019


Il Consigliere est.

Gabriella Natale



Il Presidente est.

Andreina Occhipinti



## INDICE

Svolgimento del processo	
La sentenza di primo grado	pag. 1
Gli appelli degli imputati	
L'appello dell'imputato Madonia	pag. 70
L'appello dell'imputato Tutino	pag. 79
L'appello dell'imputato Andriotta	pag. 88
L'appello dell'imputato Scarantino	pag. 92
L'appello dell'imputato Pulci	pag. 96
Il giudizio di appello	pag. 98
Motivi della decisione	
Sui precedenti processi per la strage di via D'Amelio	pag. 104
La posizione dell'imputato Madonia	
Questioni preliminari.	pag. 127
Sui rilievi attinenti al momento deliberativo della strage:	
I precedenti attentati degli anni ottanta.	pag. 130
Sulla responsabilità di Madonia quale "reggente" del mandamento di Resuttana e componente della commissione Provinciale	pag. 167
Sulla presunta inattendibilità del collaboratore Antonino Giuffrè	pag. 170
Sulle persistenti "zone d'ombra" e sulla "paternità" mafiosa della strage	pag. 195
La posizione dell'imputato Tutino	
La credibilità soggettiva di Gaspare Spatuzza e l'infondatezza delle censure della difesa	pag. 211
Ricostruzione della dinamica del furto della Fiat 126 e delle targhe e coinvolgimento dell'imputato Tutino.	pag. 217
Sui riscontri estrinseci ed individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore Spatuzza	pag. 246
Conclusioni sulla posizione dell'imputato Tutino	pag. 264

Le imputazioni a carico di Andriotta e Scarantino: alle origini della calunnia	pag. 274
La posizione dell'imputato Andriotta	pag. 281
La posizione dell'imputato Scarantino	pag. 312
La posizione dell'imputato Pulci	pag. 325
Statuizioni finali	pag. 341
Dispositivo	pag. 347